

**ASSESSORATO AMBIENTE, RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE**

**VALUTAZIONE AMBIENTALE E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**N. 535 in data 25-02-2020**

**OGGETTO :** PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 2009 RELATIVA AL “PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)” – APPROVAZIONE PARERE DI VAS.

Il Dirigente della Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell’aria

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 294 in data 8 marzo 2019 recante "Ridefinizione parziale della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° aprile 2019 a integrazione e modificazione delle deliberazioni 994, 1109, 1224 e 1668 del 2018;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 29 luglio 2016 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto, come prorogato, da ultimo, con DGR 1189/2019;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative;

richiamati, in particolare, gli articoli 11 e 12 della l.r. 12/2009, che disciplinano il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

rammentato che la scrivente Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria è individuata quale Autorità competente in materia di VAS ai sensi della normativa sopracitata;

rilevato che il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, in qualità di Autorità proponente, ha predisposto il “Piano regionale per la tutela delle acque della Valle d’Aosta (PTA)”;

rilevato che il Piano suddetto è soggetto a VAS in quanto rientra tra i piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale come definiti dall’art. 6, comma 1, della l.r. 12/2009;

rilevato che l’Autorità proponente ha trasmesso alla Struttura regionale valutazione ambientale e tutela qualità dell’aria, con nota acquisita in data 3 luglio 2019, la documentazione inerente alla proposta di Piano, il Rapporto ambientale, la Sintesi non tecnica, e lo Studio per la valutazione di incidenza, in formato cartaceo e informatico, per l’attivazione della procedura di VAS ai sensi dell’art. 11 della l.r. 12/2009;

rilevato che, a seguito della suddetta trasmissione, la Struttura competente ha provveduto ad istruire il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica secondo quanto disciplinato dalla l.r. 12/2009, ottemperando agli obblighi di evidenza pubblica del procedimento in corso, e di consultazione con i Soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale;

evidenziato che, nell’ambito della consultazione indicata, è stato acquisito il parere espresso da parte della Struttura biodiversità e aree naturali protette (in data 18 ottobre 2019, e, a seguito di un aggiornamento della Relazione di incidenza, in data 7 febbraio 2020), con il quale la suddetta Struttura ha formulato il proprio parere di competenza in merito alla Valutazione di Incidenza del Piano;

evidenziato che l’articolo 12 della l.r. 12/2009 prevede la conclusione del procedimento istruttorio sopracitato mediante l’espressione del parere sulla documentazione di VAS presentata;

atteso pertanto che la scrivente Struttura competente ha concluso la propria attività istruttoria, con la redazione del parere di VAS;

#### DECIDE

- 1) di approvare il parere di VAS allegato, relativo al “Piano regionale per la tutela delle acque della Valle d’Aosta (PTA)”, comprensivo dell’istruttoria tecnica della Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell’aria, delle osservazioni pervenute da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale e territoriale, e dei risultati della fase di evidenza pubblica del procedimento;
- 2) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione;
- 3) di disporre l’integrale diffusione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell’Amministrazione regionale nella pagine a cura della scrivente Struttura regionale.

L’ESTENSORE  
- Davide MARGUERETTAZ -

IL DIRIGENTE  
- Paolo BAGNOD -

**Assessorato ambiente, risorse naturali e corpo  
forestale**

**Dipartimento ambiente**

**Struttura valutazione ambientale e tutela  
qualità dell'aria**

**Procedura di Valutazione Ambientale Strategica del  
“Piano regionale di tutela delle acque (PTA)”.**

**PARERE DI VAS**

## **IL PIANO**

La proposta di Piano regionale per la tutela delle acque della Valle d'Aosta (PTA) è stata predisposta dal Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio.

Il Piano è articolato nei seguenti documenti:

- Relazione generale
- Allegato 1: Aggiornamento delle caratteristiche del bacino idrografico;
- Allegato 2: Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti e Risposte;
- Allegato 3: Registro delle aree protette;
- Allegato 4: Obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici superficiali e sotterranei;
- Allegato 5: Programma operativo delle misure;
- Allegato 6: Analisi economica;
- Allegato 7: Norme tecniche di attuazione;
- Allegato 8: Il processo di pianificazione partecipata;
- Allegato 9: Il sistema informativo territoriale a supporto del PTA;
- Allegato 10: Rappresentazione cartografica del PTA.

Il Piano è inoltre corredato dei seguenti elaborati di VAS, più precisamente:

- Rapporto Ambientale e Studio per la valutazione di incidenza;
- Sintesi non tecnica.

## OBIETTIVI ED AZIONI DEL PIANO

Il Piano di Tutela delle Acque della Valle d'Aosta costituisce lo strumento pianificatorio in materia di protezione e gestione delle acque nel territorio regionale.

Il PTA trova il suo riferimento normativo nella Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque - DQA) e nel suo recepimento nazionale costituito dal D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

L'azione regionale per la tutela delle risorse idriche deve quindi svilupparsi in un'ottica di gestione sostenibile delle stesse secondo le seguenti finalità:

*“a. considerare il sistema acqua non solo limitato all'insieme dell'acqua e dell'areale di diretta interazione, ma come un complesso articolato tra risorsa idrica e territorio, interagente nel tempo e nello spazio, condizionato dalle attività umane, che direttamente ed indirettamente lo influenzano, anch'esse nel tempo e nello spazio, e dai cambiamenti climatici;*

*b. non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici;*

*c. promuovere l'uso razionale e sostenibile delle risorse idriche in tutti i settori, con priorità per gli usi potabili e quindi agricoli, anche quale fattore fondamentale sugli effetti del cambiamento climatico, assicurando acqua di qualità, in quantità adeguata al fabbisogno e a costi sostenibili per gli utenti;*

*d. valorizzare l'uso economico della risorsa idrica a fini agricoli ed energetici in un'ottica di sostenibilità ambientale e solidarietà sociale, nel rispetto dei servizi ecosistemici svolti della risorsa idrica stessa;*

*e. recuperare e salvaguardare le caratteristiche naturali degli ambienti acquatici e delle fasce di pertinenza dei corpi idrici, contemperando la salvaguardia o il ripristino della loro qualità con la prevenzione dei dissesti idrogeologici e delle alluvioni;*

*f. promuovere l'aumento della fruibilità degli ambienti acquatici per gli usi ricreativi, sportivi e turistici.*

*g. sviluppare strumenti per la concertazione con le comunità locali a livello di bacino/corso d'acqua delle iniziative per l'uso della risorsa idrica e la risoluzione dei conflitti nell'uso dell'acqua, favorendo la partecipazione di tutti gli attori che utilizzano la risorsa definendo nuove procedure di concessione, in particolare per l'uso idroelettrico, che includano processi di partecipazione territoriale, per meglio coordinare valorizzazione economica della risorsa, tutela ambientale e ricadute socio-economiche per la collettività locale.” (Tratto da Relazione generale)*

Il Programma Operativo delle Misure che dovrà essere adottato per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, contiene le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate, necessarie a raggiungere gli obiettivi ambientali fissati dall'art. 4 della DQA, per i corpi idrici del territorio regionale, attraverso l'articolazione delle Misure nelle seguenti schede:

1 KTM01-P1-a001: Implementazione della disciplina per gli scarichi;

2 KTM01-P1-a003: Adeguamento degli agglomerati e degli impianti di depurazione ai requisiti della direttiva 271/91/CEE;

3 KTM04-P1-a017: Realizzazione di interventi di bonifica dei siti contaminati e di messa in sicurezza;

4 KTM05-P4-a018: Adeguamento e gestione delle opere longitudinali e trasversali per la tutela della fauna ittica;

5 KTM050617-P4-a015: Attuazione dei Programmi di manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino;

6 KTM06-P4-a020: Mantenimento e ripristino della vegetazione ripariale e retroripariale nelle aree di pertinenza fluviale, anche per garantire i processi idromorfologici ed incrementare la resilienza dei sistemi naturali ai cambiamenti climatici;

7 KTM06-P4-b027: Realizzazione di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e riqualificazione degli ecosistemi e della biodiversità (integrazione dir. Acque, Alluvioni, Habitat, Uccelli, ecc.);

8 KTM07-P3-a029: Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio;

9 KTM07-P3-a030: Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche;

10 KTM07-P3-b033: Revisione della disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica;

11 KTM08-P3-b038: Applicazione delle Linee guida statali applicabili al FEASR per la definizione di criteri omogenei per regolamentare le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo;

12 KTM091011-P5-b117: Applicazione del "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua";

13 KTM13-P1-a044: Disciplina per la definizione e gestione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;

14 KTM14-P3-b081: Calcolo del bilancio idrico per il livello regionale, di sottobacino e di corpo idrico;

15 KTM14-P3P4-a051: Aumento delle conoscenze sugli impatti delle modifiche del regime idrologico sulle componenti biotiche dell'ecosistema fluviale;

16 KTM14-P4-a047: Elaborazioni di linee guida e regolamenti per vietare la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone, con azioni mirate e coordinate a livello di bacino;

17 KTM14-P4-a049: Applicazione dell'Indice di Qualità morfologica (IQM) per i corpi idrici fluviali in stato non elevato per la definizione dello stato morfologico;

18 KTM14-P4-a072: Aumento delle conoscenze sull'interazione tra i corpi idrici e le aree protette Rete Natura 2000;

19 KTM14-P4-b083: Elaborazione di linee guida per la valutazione dei servizi ecosistemici;

20 KTM14-P4-b088: Monitoraggio della situazione territoriale delle scale di risalita per la fauna ittica (analisi del funzionamento delle esistenti e censimento delle necessità di riconnessione);

21 KTM14-P5-a059: Integrazione e miglioramento delle reti esistenti per il monitoraggio ambientale e per la valutazione dell'efficacia del Piano;

22 KTM14-P5-a068: Miglioramento della valutazione del contenuto equivalente d'acqua del manto nevoso (SWE), il consolidamento della catena modellistica per la previsione delle inondazioni e il servizio di modellazione e controllo delle catene operative realtime;

## **IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)**

### **RIFERIMENTI NORMATIVI E SOGGETTI COMPETENTI**

Il riferimento legislativo per la VAS è costituito dalla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009*).

La scrivente Struttura regionale valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria, dell'Assessorato ambiente, risorse naturali e corpo forestale è individuata quale Autorità competente in materia di VAS ai sensi della normativa sopracitata.

Il PTA è soggetto a VAS in quanto rientra tra i piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, come definiti dall'art. 6, comma 1, della l.r. 12/2009.

### **PROCEDIMENTO**

L'Autorità proponente del Piano in argomento in data 2 febbraio 2016 ha presentato la domanda di concertazione di avvio del processo di VAS, allegando la Relazione metodologica preliminare, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2009.

L'allora Struttura competente ha avviato la suddetta procedura in data 10 febbraio 2016, concludendo la medesima in data 28 aprile 2016, con trasmissione del relativo parere. Il parere è stato redatto in considerazione della documentazione prodotta e delle osservazioni pervenute da parte dei vari Soggetti competenti in materia ambientale e territoriali consultati.

L'Autorità proponente ha quindi provveduto alla stesura del Piano ed alla redazione dei documenti di VAS, tenendo conto del parere sopracitato, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 12/2009.

In data 3 luglio 2019 l'Autorità proponente ha quindi trasmesso alla Struttura regionale competente la documentazione comprendente la proposta di Piano, il rapporto ambientale (comprensivo della studio di incidenza), e la sintesi non tecnica, in formato cartaceo e informatico, per l'attivazione della procedura di VAS ai sensi dell'art. 11 della l.r. 12/2009.

L'Autorità proponente ha altresì provveduto a pubblicare l'avviso di avvenuta presentazione della documentazione sopracitata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 31 del 9 luglio 2019, data dalla quale sono decorsi i termini di tempo di 60 giorni per la partecipazione pubblica al procedimento.



La Struttura regionale competente, in coordinamento con l'Autorità proponente, ha quindi provveduto a pubblicare sui siti istituzionali della Regione i documenti sopracitati al fine di favorirne la consultazione da parte del pubblico.

La Struttura regionale competente, in coordinamento con l'Autorità proponente, ha provveduto ad individuare i Soggetti aventi competenze territoriali e ambientali coinvolti dal Piano in argomento, informando gli stessi dell'avvio del procedimento di VAS, con nota inviata in data 9 luglio 2019.

I Soggetti aventi competenze territoriali e ambientali individuati a tale fine sono risultati essere i seguenti:

- Struttura pianificazione territoriale
- Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco
- Struttura attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque
- Struttura economia circolare
- Struttura biodiversità e aree protette
- Dipartimento risorse naturali e corpo forestale
- Dipartimento politiche strutturali e affari europei
- Dipartimento trasporti
- Dipartimento industria, artigianato ed energia
- Dipartimento infrastrutture, viabilità e edilizia residenziale pubblica
- Dipartimento sanità, e salute
- Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico
- Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali
- Dipartimento agricoltura
- Dipartimento turismo, sport e commercio
- U.S.L.
- A.R.P.A.
- Ente Parco Nazionale Gran Paradiso
- Ente Parco Naturale Mont Avic
- CELVA
- Unité des Communes valdôtaines Valdigne-Mont Blanc
- Unité des Communes valdôtaines Mont Emilius
- Unité des Communes valdôtaines Mont Rose
- Unité des Communes valdôtaines Gran Paradis
- Unité des Communes valdôtaines Monte Cervino
- Unité des Communes valdôtaines Walser – Alta Valle del Lys
- Unité des Communes valdôtaines Grand Combin
- Unité des Communes valdôtaines Evançon
- Comune di Aosta
- Fondazione Montagna Sicura
- Bacino Imbrifero Montano
- Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta
- Autorità di Bacino del Fiume Po
- Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio, del mare - Direzione generale per le valutazioni ambientali
- Regione Piemonte - Settore tutela delle acque

## **PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

I termini per l'espressione di eventuali osservazioni da parte del pubblico sono scaduti in data 6 settembre 2019.

Durante il periodo di evidenza pubblica ai fini del procedimento di VAS, sono pervenute osservazioni da parte dei seguenti soggetti terzi (riportate per esteso nell'Allegato 2 al presente parere):

- Associazione Legambiente Valle d'Aosta;
- Associazione Valle Virtuosa;
- Associazione CAI Valle d'Aosta;
- Società CVA s.p.a. di Châtillon;
- Società SEVA s.r.l. di Courmayeur;
- Società Eaux Valdôtaines s.r.l. di Courmayeur

## **OSSERVAZIONI SOGGETTI COMPETENTI**

Nell'ambito della consultazione con i Soggetti aventi competenze territoriali ed ambientali sono pervenuti i seguenti pareri (riportati per esteso in Allegato 1 al presente parere):

- gruppo di lavoro composto dai rappresentanti dei seguenti Enti e Strutture regionali:  
Sr Valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria, Sr Gestione demanio idrico, Sr Patrimonio paesaggistico e architettonico; ARPA Valle d'Aosta; Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta;

i componenti del suddetto gruppo di lavoro, ciascuno per il proprio settore di competenza, hanno contribuito alla formulazione delle osservazioni relative ai seguenti documenti del Piano: "Programma operativo delle misure" e "Norme tecniche di attuazione", condividendo una proposta di revisione dei suddetti documenti (Allegati 3 e 4 al presente parere);

- ARPA Valle d'Aosta: oltre alla condivisione della proposta di revisione dei documenti sopracitati, il suddetto Ente ha formulato ulteriori osservazioni su specifiche tematiche di competenza (riportate nell'Allegato 1 e nell'Allegato 5 al presente parere);
- Dipartimento risorse naturali e corpo forestale (ha segnalato di non avere particolari osservazioni);
- Struttura pianificazione territoriale (osservazioni riportate nell'Allegato 1 al presente parere);
- Dipartimento industria, artigianato e energia (osservazioni riportate nell'Allegato 1 al presente parere);

- Dipartimento sanità e salute (osservazioni riportate nell'Allegato 1 al presente parere);
- Struttura biodiversità e aree naturali protette (osservazioni riportate nell'Allegato 1 al presente parere);
- Struttura politiche regionali di sviluppo rurale (osservazioni riportate nell'Allegato 1 al presente parere);
- Struttura attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque (osservazioni riportate nell'Allegato 1 al presente parere);
- Comuni di Avise e Saint-Nicolas (osservazioni riportate nell'Allegato 1 al presente parere);
- Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (osservazioni riportate nell'Allegato 1 al presente parere);
- Ente Parco Naturale Mont Avic (osservazioni riportate nell'Allegato 1 al presente parere);
- Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (osservazioni riportate nell'Allegato 1 e nell'Allegato 6 al presente parere);

## ANALISI DOCUMENTI DEL PIANO

In merito ai documenti di Piano, pur richiamando la necessità che venga effettuato un esame di dettaglio di tutti i pareri e le osservazioni pervenute in istruttoria che afferiscono ai vari elaborati, si ritiene importante evidenziare alcune considerazioni riguardanti i documenti ritenuti maggiormente “significativi” in termini di concretizzazione ed attuazione delle linee strategiche e delle azioni definite dal Piano:

- *Allegato 5 al Piano “Programma operativo delle misure”;*
- *Allegato 7 al Piano “Norme tecniche di attuazione”.*

L'importanza rappresentata dai suddetti documenti è testimoniata anche dalle molteplici osservazioni pervenute in istruttoria di VAS ad essi correlate.

A tale proposito si rileva come le osservazioni pervenute propongono modifiche di varia natura e livello:

- correzioni/precisazioni;
- integrazioni (es. normative);
- modifiche di rilievo a livello di contenuti;

In particolare alcune delle proposte di modifiche richiedono una approfondita riflessione in quanto rilevanti anche a livello delle scelte strategiche che hanno condotto alla definizione delle declinazioni normative.

A tale proposito si evidenzia che gli Allegati 3 e 4 al presente parere di VAS riportano esclusivamente le proposte di modifiche formulate dal Gruppo di lavoro che è coinvolto nell'ambito del tavolo tecnico riguardante le attività di sperimentazione relative agli impianti idroelettrici (*Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, Struttura gestione demanio idrico, Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria, Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta, ARPA*); mentre ulteriori osservazioni riguardanti i suddetti elaborati sono contenute anche negli altri pareri e osservazioni pervenute.

Premesso quanto indicato, la scrivente Struttura ritiene di evidenziare alcuni singoli aspetti in merito:

- in considerazione dell'importanza dei suddetti documenti, i contenuti degli stessi devono essere sviluppati in modo chiaro ed esaustivo, evitando dubbi interpretativi (correlazioni tra le diverse schede delle Misure, affinità e/o differenze, chiarezza di esposizione delle Norme tecniche, ecc.);
- pur consapevoli delle difficoltà derivanti dalla programmazione delle risorse finanziarie, si ritiene eccessiva l'indeterminatezza presente in numerose schede delle Misure laddove non vengono definiti aspetti quali la fonte finanziaria/costo di investimento e/o la copertura finanziaria; si ritiene infatti che la suddetta assenza di programmazione finanziaria potrebbe mettere a rischio l'effettiva attuazione delle azioni previste e quindi il conseguimento degli obiettivi prefissati;
- si rileva come l'indeterminatezza sopracitata possa derivare in parte anche dal fatto che varie Misure demandano la loro piena attuazione a successive attività di monitoraggio e analisi dello stato attuale, e/o ad ulteriori programmi di interventi subordinati (es: Piano di riqualificazione morfologica dei corsi d'acqua, Piano di riqualificazione idrologica dei corsi d'acqua, ecc); pertanto

in questa fase del PTA le relative Misure non sempre forniscono informazioni chiare sui tempi/costi e loro modalità di attuazione;

- deve essere riaggiornato il Cronoprogramma di attuazione delle Misure; i tempi di realizzazione delle varie Misure nelle singole schede devono essere verificati ed aggiornati;

- alcune Misure sembrano concorrere ad obiettivi simili (anche mediante programmazioni di interventi) sebbene tali correlazioni non sono specificate/chiarite (es. tra le Misure 4, 5, 7,..ecc.);

- per quanto riguarda le NTA si ritiene importante evidenziare quanto emerso in varie osservazioni (es. da parte degli Enti Parco) circa le perplessità riguardanti quanto previsto dall'art. 38 "*Regolamentazione dei prelievi idrici nelle aree non idonee*", comma 2, lettera b), laddove, in riferimento alle derivazioni esistenti, sono ammesse alcune eccezioni riguardanti anche la possibilità di rimodulazione del prelievo consentito nel corso dell'anno;

- nelle NTA occorre specificare meglio le aree a specifica destinazione e di particolare tutela facendo chiarezza sui termini e sulle definizioni utilizzate (verificando che vi sia coerenza nei diversi articoli);

- in merito alla tematica "*adattamento ai cambiamenti climatici*", trattata in vari documenti del Piano (cap. 2.4.4., cap. 3.5 del Rapporto Ambientale e cap. 1.3 dell'Analisi economica), su cui possono agire diverse Misure (capitolo 2. 4 "*adattamento ai cambiamenti climatici*" dell'Allegato 5 "*Programma delle Misure*) e Norme (art. 29): come osservato anche in varie osservazioni si rileva che alcune indicazioni riguardano l'enunciazione di principi e non la definizione di misure specifiche (es. comma 1-4 dell'art. 29; indicazioni più specifiche sono presenti nel comma 5 per il settore agricolo, demandando tuttavia a definizione di procedure specifiche con successivo atto della Giunta regionale), mentre per alcune Misure si ribadisce la problematica dell'attuale assenza di copertura finanziaria che ne inficia al momento l'attuabilità (es. Misura 14 – *calcolo del bilancio idrico*..)

Anche in merito alla suddetta tematica si sottolinea in ogni caso l'importanza di azioni sinergiche di monitoraggio sia delle misure previste dal Piano in argomento, sia degli effetti delle azioni correlabili alla suddetta tematica previste da altri Piani e Programmi.

## **ANALISI DEL RAPPORTO AMBIENTALE**

In merito ai contenuti del rapporto ambientale pur richiamando la necessità che venga effettuato un esame di dettaglio di tutti i pareri e le osservazioni pervenute in istruttoria (allegate al presente parere), si ritiene importante evidenziare alcune considerazioni riguardanti i seguenti aspetti del suddetto documento.

### **DEFINIZIONE DEI CONTENUTI E DEL LIVELLO DI APPROFONDIMENTO DELLE INFORMAZIONI DEL RAPPORTO AMBIENTALE**

- per quanto riguarda l'Analisi del contesto territoriale, ambientale e sociale illustrata nel Capitolo 3 del Rapporto ambientale, si rileva che la suddetta trattazione affronta in modo sintetico alcune tematiche (territorio, dinamiche demografiche, sistema produttivo, agricoltura con riferimento alla superficie agricola utilizzata, irrigata, e zootecnia, vulnerabilità del territorio e impatti del cambiamento climatico), mentre altre, che sono state in parte sviluppate nei documenti di Piano quali la Relazione generale e l'Analisi economica, non vengono riprese nel suddetto Rapporto (es.: turismo, paesaggio, industria, aree protette, salute, ecc.).

Sarebbe stato opportuno sviluppare anche una analisi del contesto territoriale/ambientale che, affrontando adeguatamente le varie tematiche, evidenziasse le varie correlazioni/usi/esigenze rispetto alla risorsa acqua (in parte tale analisi è stata svolta nel documento Analisi economica).

### **ANALISI DI COERENZA**

Si prende atto dello sviluppo del capitolo 4 del Rapporto ambientale dove è stata svolta l'analisi di coerenza interna ed esterna del PTA.

In generale in merito alla suddetta analisi si rimanda ad una verifica di quanto osservato dai soggetti competenti rispetto alla necessità di approfondire vari aspetti di coerenza rispetto alle pianificazioni di settore.

In relazione all'analisi di coerenza interna, la medesima è stata illustrata mediante una tabella di confronto che mette in correlazione le linee strategiche del Piano (che a loro volta discendono dall'incrocio dei pilastri strategici con le componenti ambientali), e gli obiettivi di sostenibilità ambientale, con le azioni del medesimo (KTM – Misure del PTA).

A tale proposito si rileva che non è molto chiara la differenza tra le seguenti valutazioni: *misura correlata coerente (faccina sorridente chiara)* e *coerente (faccina sorridente scura)*.

In riferimento all'analisi di coerenza esterna verticale si rileva che è stata effettuata una verifica rispetto alla seguente pianificazione sovraordinata:

- Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGpo 2015);
- Piano di gestione del rischio Alluvioni (PGRA).

Oltre ai suddetti Piani, si riscontra l'assenza dell'analisi di coerenza con ulteriori pianificazioni sovraordinate (a livello comunitario, nazionale, ecc.); si rileva a tale proposito la mancanza di analisi di coerenza rispetto a tematiche quali ad es: lo sviluppo sostenibile, la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici (trattata brevemente nel cap. 2.4.4 del RA), ecc. Le suddette tematiche sono state indicate a proposito delle normative ambientali a cui fare riferimento e delle priorità macro-ambientali nella Relazione del Piano (es. pag. 16. e pag. 29), ma non sono state adeguatamente richiamate nel Rapporto ambientale.

A tale proposito si evidenzia quanto indicato dal Ministero concernente la valutazione di coerenza con la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS) (Allegato 6 al presente parere).

Per quanto riguarda l'analisi di coerenza esterna orizzontale (rispetto alla pianificazione correlabile per l'ambito territoriale locale), si rileva che la medesima è stata sviluppata rispetto ai seguenti Piani (si formulano alcuni commenti al riguardo):

- Piano Territoriale Paesistico;

- Piano di Sviluppo Rurale (PSR): non è stata commentata la potenziale incoerenza riscontrata per la M08;

- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti: manca la relativa tabella che illustra le correlazioni;

- Piano Regionale delle Attività Estrattive: la tabella corrispondente deve essere spostata nella pagina seguente all'illustrazione;

- Piano Energetico Ambientale Regionale: si richiede di porre particolare attenzione alle osservazioni formulate dal Dipartimento competente e dall'ARPA;

- Piano di Gestione Territoriale del Parco Naturale Mont Avic: si ritiene opportuno citare anche la correlazione con l'art. 37 delle NTA del Piano (aree non idonee ai prelievi idroelettrici), e relative Misure;

- Piano del Parco Nazionale del Gran Paradiso: si ritiene opportuno citare anche correlazione con art. 37 delle NTA del Piano (aree non idonee ai prelievi idroelettrici), e relative Misure; si richiede di porre particolare attenzione alle osservazioni formulate dall'Ente Parco;

- Programma Operativo Regionale (FESR) 2014-2020: non risulta chiara la coerenza indiretta con Asse 4 e 5 del POR;

- Programma di cooperazione Italia-Francia 2014-2020: cambiare nome della tabella (si riporta erroneamente il PEAR);

- Programma di cooperazione Italia-Svizzera 2014-2020.

## VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEL PIANO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Si rileva che nel Rapporto ambientale manca del tutto un capitolo specifico dedicato all'analisi degli effetti ambientali delle azioni del Piano.

Si ricorda a tale proposito che l'Allegato E (contenuti del Rapporto ambientale) della l.r. 12/2009 prevede, tra l'altro, quanto segue:

*g) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la popolazione, la salute umana, la biodiversità, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;*

*h) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;*

La necessità di rispondenza ai suddetti contenuti era già stata espressa nell'ambito della fase di concertazione preliminare, e peraltro, i suddetti contenuti sopracitati erano stati indicati nella "proposta di Indice del rapporto Ambientale" allegato alla "Relazione metodologica preliminare" esaminata in sede di concertazione.

Si sottolinea a tale proposito che la suddetta analisi risulta funzionale a verificare la sostenibilità ambientale dell'attuazione degli obiettivi del Piano mediante una valutazione dei potenziali effetti ambientali (e relative misure di mitigazione nel caso si ravvisino effetti negativi significativi) delle varie azioni previste (attraverso l'attuazione delle Misure e l'applicazione delle Norme) sulle diverse componenti ambientali del territorio (che non riguardano quindi esclusivamente la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa acqua, ma anche le ulteriori tematiche ambientali quali ad. es.: aria, suolo, sottosuolo, paesaggio, beni culturali, patrimonio architettonico e archeologico, biosfera, rumore ambientale, salute umana, popolazione, ecc.).

Le suddette componenti ambientali pertinenti per la VAS sono state peraltro indicate anche nella tabella di correlazione con i Pilastri strategici presente nel cap. 4.1 (analisi di coerenza interna), ma non sono poi state richiamate e valutate in una apposita sezione.

La carenza sopracitata è stata riscontrata e opportunamente argomentata anche nelle osservazioni formulate dal Ministero.

Ciò indicato, pur ritenendo necessario che il Rapporto ambientale sia adeguatamente integrato con lo sviluppo del suddetto Capitolo (esplicitando quindi la valutazione dei potenziali impatti sulle diverse componenti ambientali del territorio), si rileva che nell'ambito dell'acquisizione delle osservazioni pervenute in istruttoria, alla luce delle proposte di modifica dei documenti di Piano formulate, non sono stati evidenziati effetti negativi significativi tali da rendere l'attuazione della pianificazione in argomento non compatibile con l'ambiente.

Si ritiene in ogni caso importante sottolineare quanto segue:

- nell'attuazione delle Misure previste dal Piano dovranno essere attentamente verificati e monitorati gli effetti delle medesime su tutte le componenti ambientali e territoriali da esse interessate (quindi anche ad es. sul paesaggio, uso del suolo, biosfera, ecc.);



- la suddetta verifica di sostenibilità ambientale dovrà essere effettuata in modo particolare per le Misure le cui modalità di attuazione risultano ancora parzialmente indeterminate in quanto subordinate a successivi atti (studi, censimenti, monitoraggi, Piani di interventi, atti amministrativi, linee guida, ecc.);
- nell'attuazione delle Misure che prevedono interventi sul territorio (es. nuove infrastrutture, interventi di sistemazione, dismissione di opere esistenti, ecc.) dovranno essere poste in essere le necessarie misure di mitigazione sia di cantiere, sia relative alla gestione, finalizzate a contenere gli impatti ambientali;
- di fondamentale importanza sarà lo svolgimento di un accurato Monitoraggio ambientale dell'attuazione del Piano al fine di verificare gli effetti ambientali del medesimo sul territorio, ed eventualmente individuare tempestivamente effetti negativi precedentemente non valutati.

## **ANALISI EFFETTI AMBIENTALI INTERREGIONALI**

Il Rapporto ambientale non ha affrontato tale tematica.

A tale proposito si rileva che nell'ambito del procedimento di VAS, sebbene consultato quale Soggetto competente in materia ambientale e territoriale, non sono pervenute specifiche osservazioni da parte della Regione Piemonte.

## **VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Si rammenta che ai sensi di quanto disposto dalle l.r. 12/2009, all'art. 5, comma 1, la VAS ricomprende la Valutazione di Incidenza di cui all'art. 7 della l.r. 8/2007, i cui contenuti devono essere integrati nella documentazione di VAS.

Si rileva che in allegato al rapporto ambientale è stato presentato anche uno "Studio per la valutazione di incidenza".

A questo proposito si prende atto del parere acquisito in data 18 ottobre 2019 da parte della Struttura biodiversità e aree naturali protette.

A tale proposito, rammentando che: *"l'obiettivo dello studio di incidenza è l'individuazione/valutazione delle possibili interferenze (valutate singolarmente e/o congiuntamente con altre azioni, tenendo presenti pressioni/minacce e verificando la coerenza con la misure di conservazione) generate dall'applicazione/realizzazione di un Piano /progetto su habitat e specie Natura 2000, in relazione al loro stato di conservazione."*, la Struttura competente ha rilevato come la relazione d'incidenza contenuta nel rapporto ambientale: *"non risulta*

*strutturata tenendo conto degli obiettivi sopra citati per cui appare poco esaustiva in alcune parti..”;* pertanto necessitando delle integrazioni ed approfondimenti illustrati nel suddetto parere, al momento non risulta possibile l’espressione della valutazione in merito.

A fronte del suddetto parere il procedimento in atto è stato sospeso, con richiesta al proponente di adeguare lo studio di incidenza secondo i contenuti indicati.

A seguito di trasmissione di un nuovo studio di incidenza adeguatamente approfondito, la Struttura biodiversità e aree naturali protette, in data 7 febbraio 2020, ha formulato il seguente ulteriore parere:

*“In relazione alla nota, pari oggetto, pervenuta in data 29 gennaio 2020, prot. n.693/TA, preso atto dell’aggiornamento della relazione di incidenza, si rileva che il suddetto documento ha sviluppato i “contenuti minimi” richiesti dalla normativa di settore, consentendo di affermare che l’applicazione delle misure previste dal PTA non interferisce con la conservazione di habitat e/o specie Natura 2000 segnalati all’interno dei siti della rete Natura 2000 della Valle d’Aosta.”*

Si dà atto pertanto che è stato espresso giudizio favorevole in merito alla valutazione di incidenza.

## MONITORAGGIO AMBIENTALE

Si evidenzia che il monitoraggio ambientale costituisce uno degli elementi essenziali del processo di VAS.

A tale proposito si rammenta che la legge regionale n. 12/2009 definisce all'art. 14 le disposizioni in merito al monitoraggio. Il monitoraggio deve quindi consentire la verifica dell'efficacia del Piano e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, oltre al controllo degli effetti ambientali del medesimo.

Si rileva a tale proposito quanto indicato in merito nel Rapporto ambientale (pag. 93-95) – *Cap. 5.1 Finalità del Piano di monitoraggio e Cap. 5.2 Gli indicatori*.

Nel suddetto capitolo, per quanto riguarda gli indicatori che saranno utilizzati, si fa riferimento all'elenco indicato nell'annesso 2.4 dell'allegato 2 (Determinanti, pressioni, stato, impatti, risposte) del Piano che: *“riporta l'elenco preliminare degli indicatori proposti per valutare l'efficacia delle misure del PTA rispetto alla necessità di diminuire gli impatti delle pressioni significative che insistono sui corpi idrici, concordati a livello distrettuale in occasione della revisione del PdGPo 2015*).

Si rileva che il suddetto elenco presenta numerosi elementi di incertezza e carenze:

- vi sono alcuni indicatori per i quali le note citano *“non disponibile/non applicabile”*;
- vi sono alcuni indicatori la cui definizione e/o disponibilità è demandata a tempi successivi;
- non è citata la fonte del dato (responsabilità della raccolta/elaborazione/restituzione dei dati);
- non è indicata la tempistica del monitoraggio.

A tale proposito si richiede di rivedere il suddetto elenco in base a quanto osservato da ARPA:

*“l'annesso 2.4 dell'allegato 2 del PTA corrisponde (ad eccezione della colonna note) all'allegato 2.4 dell'elaborato 2 (versione marzo 2016) del PdGPo e costituisce il “Catalogo dei descrittori del Distretto Idrografico del Fiume Po per l'attuazione della Direttiva 2000/60/CE”. La tabella riporta gli indicatori proposti per effettuare gli approfondimenti previsti per l'analisi delle pressioni e degli impatti significativi a scala distrettuale. Si tratta di 128 indicatori che, nella tabella del PTA, sono stati evidenziati con colori differenti in riferimento ai quali non viene fornita alcuna spiegazione. Vengono inoltre elencati indicatori non disponibili/non applicabili tra cui, a titolo di esempio, “la quantità di merci per anno gestite dai porti commerciali/industriali”.*

*Si richiede di definire un nuovo elenco di indicatori da utilizzare per il monitoraggio della VAS del PTA partendo da quello definito per il monitoraggio della VAS del PdGPo 2015, indicando le strutture detentrici dei dati. Si tratta di 51 indicatori elencati nella tabella 2.1 del documento “Valutazione Ambientale Strategica – Informazione sulla decisione – Misure adottate in merito al monitoraggio” (Versione per il Comitato Tecnico del 17 maggio 2016).”*

Si sottolinea a tale proposito inoltre anche quanto evidenziato nelle proprie osservazioni dal Ministero, laddove viene indicato quanto segue:

*“Si precisa al riguardo che gli indicatori da utilizzare nel monitoraggio ambientale VAS dovrebbero invece derivare dall'analisi degli effetti ambientali delle azioni di Piano e dovrebbero*

*essere opportunamente selezionati in base alla scala di analisi, alla loro rappresentatività rispetto al fenomeno che si vuole descrivere e al loro aggiornamento rispetto alle diverse componenti ambientali.....Per quanto riscontrato, si suggerisce di impostare il Piano di monitoraggio ambientale in modo da evidenziare gli indicatori di processo, di contributo e di risultato rispetto al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale selezionati dal PTA, non solo rispetto alla sola componente delle risorse idriche ma anche in relazione alle altre componenti potenzialmente interessate.”*

Sia ARPA che il Ministero suggeriscono quindi di fare riferimento ad indicatori che possono essere anche desunti da altri piani di monitoraggio già in atto strettamente connessi con quello del PTA (quali ad esempio dal piano di monitoraggio del PdG Po 2015).

In conclusione si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:

- si ricorda che il monitoraggio ambientale effettuato nell'ambito di un processo di VAS di un Piano ha lo scopo di: *“assicurare il controllo degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o del programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, anche al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di consentire alla struttura competente di prescrivere le opportune misure correttive”*; pertanto, come rammentato dai soggetti competenti consultati deve essere sviluppato al fine di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, non solo rispetto alla sola componente delle risorse idriche ma anche in relazione alle altre componenti potenzialmente interessate.

- la scelta degli indicatori funzionali al suddetto monitoraggio dovrà essere effettuata tenendo in considerazione quanto indicato da ARPA e dal Ministero (che hanno evidenziato, tra l'altro, l'opportunità di fare riferimento a quanto previsto dal monitoraggio ambientale previsto per il PdG Po 2015: <https://pianoacque.adbpo.it/valutazione-ambientale-strategica/>);

- in ogni caso si suggerisce di utilizzare indicatori effettivamente disponibili/misurabili/significativi; a tale fine si raccomanda di favorire il raccordo della suddetta attività di monitoraggio con le analoghe azioni che sono attuate anche per i Piani regionali correlabili alla pianificazione in oggetto, al fine di ottimizzare e uniformare, laddove possibile, l'acquisizione dei dati e l'elaborazione degli stessi.

- l'atto di approvazione del Piano (art. 13 della l.r. 12/2009) dovrà contenere “le misure adottate in merito al monitoraggio” di cui all'articolo 14 della l.r. 12/2009;

- le suddette misure di monitoraggio dovranno essere strutturate in uno specifico documento che dovrà specificare chiaramente le risorse tecniche e finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività di monitoraggio, i tempi delle medesime, oltre che i ruoli dei diversi soggetti che interverranno nella raccolta/elaborazione/restituzione dei dati;

- in relazione al suddetto monitoraggio si ritiene molto utile e interessante il Portale dedicato al PTA:

<http://pta.regione.vda.it> (che però non risulta ancora operativo).

Come indicato nel suddetto Portale, sarà importante implementare adeguatamente la sezione dedicata al Monitoraggio per la quale correttamente (nell'Allegato 9) è indicato quanto segue: *“... Il monitoraggio - da non confondersi con il monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei*

*effettuato dall'ARPA ai fini della loro caratterizzazione, dell'assegnazione dello stato di qualità ambientale, del monitoraggio delle caratteristiche, ecc. – è finalizzato a misurare gli effetti ambientali e socio-economici dell'attuazione delle misure del PTA ed il livello di raggiungimento degli obiettivi definiti nei tempi previsti. La sezione contiene il programma di monitoraggio, gli indicatori selezionati per la sua applicazione, nonché i risultati che si ottengono nel corso della sua realizzazione, allo scopo di facilitare la partecipazione pubblica alla verifica dell'attuazione del PTA”;*

## **CONSIDERAZIONI FINALI**

esaminati i documenti trasmessi per la presente procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

considerato che il Piano in argomento ha per finalità la tutela delle risorse idriche e si sviluppa quindi in un'ottica di gestione sostenibile delle stesse;

dato atto che, a seguito di aggiornamento dello Studio di incidenza, la Struttura competente in materia di aree protette ha espresso giudizio favorevole di valutazione di incidenza, ai sensi della legge regionale 8/2007;

rilevato che il Piano, in considerazione delle potenziali azioni previste, potrebbe comportare effetti di natura interregionale e che per tale motivo è stata coinvolta la Regione Piemonte durante la fase di partecipazione pubblica, e che non sono pervenute osservazioni da parte della stessa;

esaminate le osservazioni pervenute durante il periodo di evidenza pubblica da parte di soggetti terzi;

esaminate le osservazioni pervenute da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale e territoriale coinvolti in sede istruttoria;

verificato che non sono stati evidenziati da parte dei suddetti Soggetti rilevanti elementi di incoerenza e/o di incompatibilità rispetto ai settori di competenza e con la pianificazione di settore regionale;

rilevato che, nell'ambito dell'acquisizione delle osservazioni pervenute in istruttoria, alla luce delle proposte di modifica dei documenti di Piano formulate, non sono stati evidenziati effetti negativi significativi tali da rendere l'attuazione della pianificazione in argomento non compatibile con l'ambiente;

la scrivente Struttura regionale, in qualità di Autorità competente, **esprime parere favorevole condizionato di VAS, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l.r. 12/2009, relativo al “Piano regionale per la tutela delle acque (PTA)”** subordinato allo sviluppo delle integrazioni richieste nel presente parere e all'esame di dettaglio delle osservazioni pervenute in istruttoria da parte dei soggetti competenti e da parte di terzi, di cui si dovrà tenere debito conto, valutandone i contenuti, e provvedendo se necessario ad integrare/modificare conseguentemente i documenti di Piano e il Rapporto ambientale, illustrando quindi le modalità di recepimento delle suddette modifiche nella redazione della *Dichiarazione di sintesi* (di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2009.

# **Allegato 1**

## **Osservazioni pervenute da parte dei Soggetti competenti consultati**

- Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico**
  - Struttura gestione demanio idrico**
  - Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria**
  - Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta**
- ARPA**

Le considerazioni a seguire, inerenti alcune Misure dell'allegato 5 "Programma operativo delle misure" e dell'allegato 7 "Norme tecniche di attuazione" del Piano di tutela delle acque, sono il risultato di una serie di incontri tematici di un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti dei seguenti Enti e Strutture regionali: Gestione demanio idrico; Valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria e Patrimonio paesaggistico e architettonico; Agenzia regionale protezione ambiente Valle d'Aosta; Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta. I componenti del suddetto gruppo di lavoro, ciascuno per il proprio settore di competenza, hanno contribuito alla revisione e alla formulazione delle osservazioni ai documenti sopra richiamati.

Si fa presente che le osservazioni relative all'Annesso 5.1 Schede tecniche delle misure sono state effettuate con lo strumento "Revisioni" di Word, mentre quelle concernenti l'Allegato 7 sono evidenziate in rosso nel corpo del testo.

Le suddette Strutture ed Enti hanno fatto proprie le suddette proposte di modifiche richiamandole nei rispettivi pareri trasmessi.

I documenti in argomento con le proposte di modifiche sono riportate per esteso negli Allegati 3 (proposte di modifiche al "Programma operativo delle misure") e 4 (proposte di modifiche alle "Norme tecniche di attuazione").

## **Struttura biodiversità e aree naturali protette**

### I° parere (18 ottobre 2019)

*“Si ricorda, innanzitutto, che l’obiettivo dello studio di incidenza è l’individuazione /valutazione delle possibile interferenze (valutate singolarmente e/o congiuntamente con altre azioni, tenendo presenti pressioni/minacce e verificando la coerenza con la misure di conservazione) generate dall’applicazione/realizzazione di un Piano /progetto su habitat e specie Natura 2000, in relazione al loro stato di conservazione.*

*La relazione d’incidenza contenuta nel Rapporto Ambientale non risulta strutturata tenendo conto degli obiettivi sopra citati per cui appare poco esaustiva in alcune parti, in particolare nell’analisi dell’incidenza delle misure del Piano sui siti Natura 2000 e nella verifica della loro coerenza con le misure di conservazione già approvate. Si cita a titolo di esempio: la realizzazione della misura “KTM01-P1-a003 Adeguamento degli agglomerati e degli impianti di depurazione ai requisiti della direttiva 271/91/CEE” genera impatti su habitat/specie eventualmente presenti? Gli habitat/specie coinvolti sono prioritari? Può essere necessario sottoporre il singolo intervento a procedura di screening/valutazione d’incidenza ?*

*Si ritiene, quindi, necessario integrare la relazione con l’approfondimento, per ogni misura individuata, anche se potenzialmente giudicata positiva o molto positiva per le acque e per il sito N2000, degli eventuali impatti generati su habitat e specie interessati, con particolare attenzione a quelli prioritari. A questo proposito, si consiglia di inserire tali approfondimenti nelle schede dei singoli siti Natura 2000, individuando i corpi idrici presenti, gli habitat/specie interessati, l’eventuale presenza di habitat/specie prioritari, il loro grado di conservazione, gli impatti/pressioni insistenti, le relative misure, la coerenza con le misure di conservazione.*

*Si fa notare, inoltre, che per nessuno dei siti sono stati considerati altri possibili fattori di pressione antropica significativi (agricoltura, pesca, attività turistico/ricreative, ecc), potenzialmente impattanti sulla conservazione di habitat e specie, valutati non secondo il solo schema della Direttiva 2000/60/CE ma anche in rapporto a quanto previsto dall’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE.*

*In riferimento a quanto definito nel paragrafo 3.3 “ Aree designate per la protezione di habitat e specie” dell’ Allegato 5 (art. 38 ) del Piano, si concorda con l’osservazione dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (nota del 27 settembre 2019, prot. n. 7603/SAPSEG) circa la rimodulazione dei prelievi annui consentiti nelle aree classificate non idonee a prelievi a fini idroelettrici.*

*Si segnala, infine, la presenza di alcune imprecisioni nei capitoli di competenza per cui si rimane a disposizione per le correzioni e/o eventuali ulteriori delucidazioni.*

*In base ai contenuti della relazione d’incidenza non è, quindi, possibile esprimere una valutazione in merito.”;*

### II° parere (7 febbraio 2020)

*“In relazione alla nota, pari oggetto, pervenuta in data 29 gennaio 2020, prot. n.693/TA, preso atto dell’aggiornamento della relazione di incidenza, si rileva che il suddetto documento ha sviluppato i “contenuti minimi” richiesti dalla normativa di settore, consentendo di affermare che l’applicazione delle misure previste dal PTA non interferisce con la conservazione di habitat e/o specie Natura 2000 segnalati all’interno dei siti della rete Natura 2000 della Valle d’Aosta”.*

## Struttura pianificazione territoriale

In riferimento al Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) di cui all'oggetto e al relativo processo di VAS, avviato ai sensi dell'art. 11 della l.r. 12/2009 il 9 luglio 2019, la Struttura scrivente, avendo esaminato la relativa documentazione, esprime le proprie osservazioni di competenza. Specifica, in particolare, che tali osservazioni sono frutto di un'analisi volta a fornire uno specifico contributo alla stesura del PTA che prende in esame gli aspetti prettamente ambientali e quelli connessi ad un uso sostenibile del bene acqua in relazione alla pianificazione del territorio, alla compatibilità paesaggistica e alla corretta definizione degli interventi e delle opere ammesse nelle fasce di rispetto dei corpi idrici.

### Art. 1 - Inquadramento normativo:

Al comma 1, oltre che al riferimento alla sostenibilità ambientale e alla solidarietà sociale, sarebbe opportuno inserire anche un riferimento agli obiettivi strategici dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite adottata dall'Assemblea generale del 25 settembre 2015. In particolare agli obiettivi 6 - *Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie* e 13 - *Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico*, al fine di evidenziare che il PTA persegue la protezione e valorizzazione del sistema dei corsi d'acqua regionali.

Sarebbe auspicabile anche un secondo richiamo all'art. 144 del d.lgs. 152/2006 che disciplina la tutela e l'uso delle risorse idriche evidenziando in particolare la necessità di razionalizzarne l'uso *“allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici”*.

Si chiede di prevedere anche un comma che stabilisca, qualora emergessero dei contrasti tra le prescrizioni normative contenute nelle NTA e le altre disposizioni del PTA o ai relativi allegati cartografici, quali debbano essere considerate prevalenti.

### Art. 2 - Ambito di applicazione:

È necessario indicare la relazione esistente tra piani e i programmi regionali e degli enti locali, in particolare per quanto riguarda i PRG comunali. Sarebbe auspicabile specificare che i PRG già adottati o approvati ai sensi della l.r. 11/1998, qualora in contrasto con la salvaguardia e la gestione della risorsa idrica, debbono essere adeguati alle prescrizioni del PTA o, in alternativa, disporre che le norme del PTA prevalgono sulle norme dei PRG.

### Art. 5 - Strumenti di attuazione del piano:

Il comma 2 specifica che la Giunta regionale ha il compito di approvare specifiche direttive per gli enti locali e i tecnici per dare attuazione al PTA. Non è chiaro quali ulteriori strumenti debbano essere approvati per l'attuazione del PTA e i tempi previsti. Nel caso di non emanazione, come si applicano le disposizioni del PTA? il PTA ha un regime di salvaguardia che garantisce anche in assenza di tali direttive la sua applicazione?

Anche il comma 3 da disposizioni sia alla Regione che agli Enti Locali di divulgare la cultura dell'acqua e del suo uso sostenibile. Non sarebbe opportuno specificare attraverso quali strumenti e con quali tempi?

### Art. 10 - Aree a specifica destinazione e di particolare tutela:

Al comma 2 sarebbe necessario fare riferimento anche all'art. 34 della l.r. 11/1998 che regola, fatto salvo il rispetto dei vincoli paesaggistici, idrogeologici e ambientali di cui alla normativa regionale e statale vigente, le attività edificatorie nelle zone umide e nelle fasce circostanti le zone umide, i laghi naturali, per una profondità di 100 metri dalle sponde, e i laghi artificiali.

### Articolo 19 - Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

#### Sotterranei:

Sebbene non apparentemente attinente agli aspetti urbanistici e di pianificazione del territorio, ma connessi invece al problema delle aree rese impermeabili del suolo e quindi alla scarsa capacità del terreno di drenare le acque, si evidenzia che nelle NTA non sono dettate disposizioni relative alle



acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne, nonché delle acque di prima pioggia.

Nell'allegato 5, programma operativo delle misure, è individuata la misura KTM04-P1-a017 - Realizzazione di interventi di bonifica dei siti contaminati e di messa in sicurezza", riguardante il solo corpo idrico sotterraneo "Piana di Aosta"; la scheda tecnica n. 3 prevede tale misura operativa e richiama l'art. 19 delle NTA che a sua volta rinvia alla scheda n. 3.

La relazione generale specifica che *"Non è stata al momento emanata la disciplina regionale relativa agli scarichi di acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di cui all'art. 113 del d.lgs. 152/2006. In casi particolari, valutati di volta in volta, in cui è possibile che si verifichi una contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree dedite ad attività produttive, lo scarico di tali acque, previo trattamento, viene assoggettato ad autorizzazione come scarico di acque reflue industriali."*

Si ritiene che il trattamento di tali acque dovrebbe avere una specifica norma all'interno delle NTA e quindi anche dei PRG comunali, per lo meno per quelle superfici esposte all'azione della pioggia e destinate al carico e/o alla distribuzione dei carburanti, piazzali a servizio di autofficine carrozzerie, autolavaggi, impianti di depurazione di acque reflue, parcheggi, depositi di mezzi pubblici, ecc. Sarebbe quindi opportuno specificare quale relazione esiste tra l'allegato 5, programma operativo delle misure e le NTA in quanto, a giudizio della struttura scrivente, non è sufficientemente e chiaramente illustrata all'art. 16 - misure del piano.

#### CAPO II - MISURE PER LA TUTELA QUANTITATIVA DELLE RISORSE IDRICHE:

Il capo II, articoli 20 e seguenti, relativo alle misure per la tutela quantitativa delle risorse idriche dovrebbe anche individuare norme di tipo urbanistico atte a favorire il risparmio idrico. In particolare, il PTA potrebbe dare indicazioni agli Enti locali, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale, sull'uso razionale delle risorse idriche. In particolare, i comuni potrebbero prevedere, attraverso l'adeguamento dei propri Regolamenti edilizi e ove possibile, che gli interventi di nuova costruzione siano dotati di sistemi di separazione e convogliamento in apposite cisterne delle acque meteoriche affinché le stesse siano destinate al riutilizzo nelle aree verdi di pertinenza dell'immobile; per quanto attiene invece i progetti di ristrutturazione o di nuova realizzazione di impianti produttivi sarebbe opportuno fosse previsto, con le tecnologie a disposizione, il recupero e il riuso delle acque nei cicli produttivi.

Sempre il capo II dovrebbe dettare disposizioni sulle superfici impermeabili. Per esempio, disporre che per la tutela quantitativa delle risorse idriche sotterranee è vietata la realizzazione di nuove superfici impermeabili nelle zone di protezione di pozzi e sorgenti. Nella fase di adeguamento dei PRG alla l.r. 11/1998 e al PTP alcuni comuni hanno introdotto norme atte a ridurre l'incidenza delle superfici urbane impermeabilizzate esistenti: tali norme, attraverso gli strumenti urbanistici comunali, dovrebbero essere estese a tutto il territorio al fine di favorire l'infiltrazione delle acque meteoriche pulite nel sottosuolo.

#### Art. 26 - Disposizioni specifiche per la salvaguardia delle condizioni di naturalità dei corpi idrici:

Nella Relazione generale, al capitolo relativo allo stato di attuazione del PTA 2006, si fa riferimento alle NTA che hanno individuato *"le misure finalizzate a garantire la tutela o il recupero dei corsi d'acqua e degli ecosistemi fluviali. La DGR 2939/2008 ha definito i vincoli di edificazione nelle fasce fluviali. Vincoli specifici alle possibilità edificatorie in una fascia variabile tra i 20 e i 30 metri sono inseriti nei PRG dei Comuni che hanno già presentato la variante di adeguamento al PTP."* La Relazione generale non prende in considerazione le disposizioni di cui all'art. 41 (*Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle vasche di carico*), commi 2 e 3 della l.r. 11/1998, che si riportano testualmente: *"2. Ferme restando le limitazioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 36 [Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni], deve essere garantita una fascia di rispetto dei corsi d'acqua naturali di ampiezza pari a 10 metri nella quale è vietata la realizzazione di nuove costruzioni, l'ampliamento di quelle esistenti e l'esecuzione di scavi o riporti di terreno, al fine di assicurare la tutela delle acque e la distanza delle costruzioni dagli argini e dalle sponde dei corsi d'acqua per consentirne la manutenzione."*

3. Nella fascia di rispetto di cui al comma 2, la struttura regionale competente in materia di idraulica può autorizzare, in casi eccezionali, quando non è tecnicamente possibile rispettare la distanza minima stabilita dal medesimo comma 2, la realizzazione di interventi non consentiti in relazione alle peculiari condizioni degli argini, delle sponde e delle dinamiche del corso d'acqua, avendo sempre riguardo alla loro tutela e manutenzione.”. Senza evidenziare una relazione con l’art. 41 sopra richiamato che vieta, per una fascia di rispetto dei corsi d’acqua naturali di ampiezza pari a 10 metri “la realizzazione di nuove costruzioni, l’ampliamento di quelle esistenti e l’esecuzione di scavi o riporti di terreno”, l’articolo 26, comma 2, delle NTA da indicazioni diverse, specificando che “è da evitare la realizzazione di interventi opere e infrastrutture, comprese le trasformazioni o la destinazione dei luoghi a scopo agricolo (incluse le attività accessorie quali concimaie, depositi di attrezzi, impianti di irrigazione, spandimento di letame)” e stabilisce fasce di rispetto di 15 metri dalle sponde naturali dei corpi idrici superficiali e di 10 metri da quelle artificiali. Al comma 3 stabilisce ancora che in sede di pianificazione territoriale comunale (PRG?) “a tutela delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali e dell’ecosistema fluviale, nell’ambito degli interventi ammissibili ai sensi delle normative vigenti in materia di fasce fluviali, laghi e zone umide, è da evitare la realizzazione di interventi opere e infrastrutture in una fascia di 20 metri dalle sponde dei corpi idrici superficiali classificati e non, fatta salva l’impossibilità della loro realizzazione in altro sito per ragioni tecniche e funzionali”. Per entrambe le disposizioni, che sembrano essere tra loro contraddittorie e di non chiara applicazione, non è stabilito, come per l’art. 41 della l.r.11/1998, un preciso divieto derogabile solo in casi eccezionali, ma è stabilito che gli interventi di opere e infrastrutture possono essere realizzati nel caso in cui non sia possibile localizzarli in altro sito per ragioni tecniche e funzionali. Inoltre al comma 3, la larghezza della fascia è stata ridotta a 20 metri rispetto a quanto fissato in sede di pianificazione territoriale nella fase di adeguamento dei PRG al PTP, piani che hanno individuato, in genere, una fascia variabile tra i 20 e i 30 metri.

Il successivo articolo 27 detta disposizioni relative a generici interventi in alveo e sulle sponde senza fare riferimento al precedente articolo. Sarebbe bene capire la relazione tra i due articoli anche perché il comma 3 dell’art. 27 fa preciso riferimento alla necessità di acquisire l’autorizzazione da parte della competente struttura regionale in materia di risorse idriche, struttura a cui spetta quindi valutare i “motivi tecnici e funzionali” che impongono il mancato rispetto alle distanze minime dalle sponde. Inoltre, si chiede di chiarire, sempre al comma 3, cosa si intende per valutare l’intervento in relazione “alla sua coerenza con gli obiettivi fissati e con le indicazioni definite per tali obiettivi”.

In sintesi, si chiede di mettere in relazione le disposizioni del PTA che trattano le fasce di tutela dei corpi idrici con le disposizioni normative vigenti e definire chiaramente quali siano gli interventi non ammessi, quelli consentiti e quelli derogabili, specificando come previsto dall’art. 41 della l.r. 11/1998, solo nel caso in cui non sia tecnicamente possibile rispettare la distanza minima prevista.

#### Art. 28 - Disposizioni per il recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici:

Ci si chiede perché il recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici dovrebbe riguardare solo quelli classificati come fasce A e B dell’art. 36 della l.r. 11/1998 e non tutti i corpi idrici superficiali. Si ritiene, infatti, opportuno privilegiare il mantenimento della fascia di vegetazione spontanea o il suo ripristino qualora non più presente, anche laddove non vi sono limitazioni di tipo trasformativo del suolo, in quanto non ricadenti nelle fasce di rischio inondazione.

## Dipartimento industria, artigianato e energia

Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) avviato il 09 luglio 2019 si riportano delle osservazioni generali sul tema pianificazione energetica e delle osservazioni puntuali ove sono stati evidenziate in blu alcune proposte di modifiche.

### premessa inquadramento pianificazione energetica regionale

- La legge regionale n°13 del 25 Maggio 2015 *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)”* al titolo III *“Energia attuazione della direttiva 2010/31/UE”*, all'articolo 27 comma 1 prevede che *“...per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili ....(articolo 25), la Regione adotta specifici strumenti di pianificazione energetica ...”*. Al comma 2 si cita che *“...la pianificazione è attuata in particolare attraverso il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)...”* e al comma 5 che *“...la struttura regionale competente per la predisposizione del Piano energetico Ambientale Regionale (PEAR), in collaborazione con la struttura regionale competente per la sua attuazione:.....c) effettua il monitoraggio biennale del PEAR, in coerenza con gli obiettivi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 marzo 2012 (c.d. Decreto di Burden Sharing).”*.
- Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) attualmente vigente è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.727/XIV del 24 settembre 2014 e comprende il periodo di pianificazione dal 2011 al 2020.
- Il Piano energetico ambientale regionale è stato oggetto di monitoraggio per il periodo dal 2011 al 2015 nell'ambito del quale sono stati redatti i bilanci energetici regionali 2007-2015; entrambi i documenti sono stati approvati con deliberazione della Giunta regionale n°535 del 2 maggio 2018.
- Allo stato attuale è in fase di aggiornamento il documento di monitoraggio del PEAR e dei bilanci energetici regionali per gli anni 2016 - 2017. Tale lavoro ha comportato anche la revisione di alcuni dati energetici di anni precedenti al 2017 vista la disponibilità di alcune nuove banche dati.
- Il 18 dicembre 2018, nell'ambito della seduta del Consiglio Regionale, con mozione è stato richiesto di avviare un processo volto a ottenere una certificazione “Carbon Free” per la Regione Valle d'Aosta, prevedendo la creazione di un apposito gruppo di lavoro, che individui le azioni necessarie e i costi correlati per addivenire all'obiettivo “Fossil Fuel Free” al 2040, anche attraverso il raccordo di piani e programmi già approvati.
- Con deliberazione della Giunta regionale n. 406 del 29/03/2019 è stata approvata la

costituzione di un gruppo di lavoro per individuare i costi e le azioni per la certificazione dell'inventario delle emissioni e definire una "road map" (ovvero delle linee di indirizzo e di pianificazione) per il raggiungimento dell'obiettivo Fossil Fuel Free al 2040.

Si provvederà alla certificazione delle emissioni di gas a effetto serra GHG (Greenhouse gases) dell'intero territorio regionale, secondo la normativa UNI EN ISO 14064 -1, tramite un ente nazionale accreditato.

- Per quanto riguarda la tematica "*Fossil fuel free*", che sta avendo sempre maggiore valenza nelle politiche nazionali e internazionali, verranno tracciate delle linee di indirizzo strategiche volte a una diminuzione delle emissioni di gas climalteranti e alla riduzione dell'utilizzo dei combustibili fossili al 2040. Tale strategia dovrà essere coerente con le programmazioni e pianificazioni in essere a livello regionale e con le linee di indirizzo dettate dalle norme e dalle pianificazioni nazionali ed europee.

#### osservazioni a carattere generale

- La produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale è costituita mediamente per l'85% da energia elettrica e per il 15% da energia termica (prevalentemente biomassa). Dell'85% di energia elettrica mediamente il 98% è costituito da energia da fonte idroelettrica generata per il 74% da impianti esistenti di taglia superiore a 10 MW.
- La produzione di energia idroelettrica, che si attesta su una producibilità media annua intorno a 3.300 GWh /anno (Terna 2017), riveste un ruolo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi energetici riportati nel PEAR vigente al 2020 e un punto di partenza importante per gli sfidanti obiettivi che dovranno essere posti al 2030 e 2040 nella nuova pianificazione energetica regionale. Nella proposta di Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), che costituisce il principale riferimento di indirizzo nazionale in ambito energetico, attualmente in fase di VAS, nel Capitolo 3 "POLITICHE E MISURE – 3.1.2 energia rinnovabile – Misure comuni per grandi e piccoli impianti" è riportato che le regioni forniscano un contributo per il raggiungimento dell'obiettivo nazionale (come sperimentato con il Burden Sharing), per il 2030, che prevede :
  - riduzione delle emissioni di GHG (gas effetto serra) nei settori non ETS (settori trasporti, residenziale, terziario, industria non ricadente nel settore ETS, agricoltura e rifiuti) del 33% rispetto ai livelli del 2005;
  - copertura del 30% dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER/CFL=30%);
  - riduzione del 39,7% dell'energia finale rispetto allo scenario di riferimento del 2007 che corrisponde in termini assoluti a un consumo di energia finale di circa 103,8 Mtep.
- La produzione di energia idroelettrica riveste un ruolo fondamentale per lo sviluppo di energia rinnovabile sul territorio regionale, per il raggiungimento degli obiettivi sfidanti tracciati a livello nazionale ed europeo e per le politiche, sempre più marcate, di riduzione delle emissioni di gas climalteranti alle quali le regioni dovranno necessariamente adeguarsi. A livello nazionale e internazionale sono, inoltre, in fase di redazione *road map* al 2040/2050 finalizzate a riduzioni rilevanti di gas a effetto serra (GHG) con conseguente diminuzione dell'utilizzo delle fonti fossili e politiche energetiche volte all'efficientamento dei consumi e al sempre maggiore utilizzo di rinnovabili.
- Nelle valutazioni per la realizzazione di nuovi impianti e per impianti in essere, si concorda che debba essere garantita la tutela dei corpi idrici da un punto di vista

ambientale, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti attraverso i rilasci di deflusso ecologico, è però importante che la stima di tali quantitativi sia calibrata sulla realtà idrologica alpina tipica della Valle d'Aosta.

- Per quanto riguarda la domanda di energia elettrica si evidenzia che nei prossimi anni potrebbero essere attuati dei mutamenti rispetto agli “utilizzi tradizionali” in quanto da un lato l'efficientamento energetico comporta una riduzione della domanda, dall'altro si sta assistendo sempre più a un aumento della “elettrificazione dei consumi” sia in ambito domestico sia, soprattutto, nel settore trasporti al quale il sistema regionale dovrà adeguarsi sia in termini di offerta sia di sviluppo ed efficientamento della rete elettrica.

Si ricorda poi che l'attuale Direttiva Europea 2018/2001 (RED II) del 11/12/2018 sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili riporta la possibilità per gli Stati membri di creare delle “*comunità energetiche rinnovabili*” (Smart Energy Communities o Local Communities) ovvero aree, porzioni di territorio nelle quali venga promosso l'autoconsumo di energia da fonti energetiche rinnovabili. Tale direttiva, che non è stata ancora recepita nel contesto regolatorio italiano, ha dato comunque l'avvio a tavoli di lavoro in cui è coinvolta ARERA per valutare la possibilità di realizzare progetti sperimentali e definire successivamente le modalità di attuazione. In tale ambito riveste particolare importanza la promozione di tecnologie che utilizzino l'energia elettrica in modo efficiente.

#### Osservazioni puntuali

Si riporta a seguire alcune osservazioni puntuali al documento con indicazione di refusi o suggerimenti sulla tematica trattata.

- allegato 7 - Articolo 43 – Titolo

##### proposta di modifica

“Integrazione con il [Programma Piano Energetico Ambientale Regionale](#)” (pag. 38)

- allegato 7 - Articolo 37 – Aree non idonee ai prelievi idroelettrici - punto 1

##### proposta di modifica

~~In attuazione di quanto previsto all'art. 12 comma 10 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e del decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello sviluppo economico~~ Si individuano le seguenti aree non idonee alla realizzazione di nuove derivazioni a scopo idroelettrico:

- allegato 7 - Articolo 43 punto 2 -

##### proposta di modifica

Sostituire “~~L'individuazione delle Aree non idonee ai prelievi idroelettrici di cui all'art. 37 costituisce variante al Programma Piano Energetico Ambientale Regionale in attuazione di quanto previsto .....~~” con “*Le pianificazioni regionali potranno tenere conto dell'individuazione delle aree non idonee ai prelievi idroelettrici di cui all'art. 37*”  
motivazione punti 2,3

L'individuazione delle aree non idonee, indicate all'art. 12 comma 10 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e del decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello sviluppo economico, ha come principale finalità quella di offrire agli operatori del settore un quadro chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti per

accelerare e semplificare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti e stimolare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili al fine di raggiungere gli obiettivi energetici assegnati alle regioni.

Inoltre, si pone l'attenzione sul fatto che l'individuazione di aree non idonee, sempre secondo quanto previsto dai decreti del 10 settembre 2010 e dal 387/2003 si riferisce nello specifico all'installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili, quindi l'applicazione dei suddetti riferimenti normativi citati alle derivazioni come espresso all'art. 43 punto 2 dell'Allegato 7 del PTA non sembra del tutto appropriata.

Il Piano Energetico Ambientale Regionale attualmente vigente non contempla l'individuazione delle aree NON IDONEE in quanto incentiva lo sviluppo del settore energetico su scala regionale senza definire priorità e criteri di localizzazione di nuovi impianti, per i quali si rimanda alle specifiche norme vigenti e ai loro strumenti di attuazione.

Nel corso del 2020 si procederà alla stesura della nuova pianificazione energetica ambientale regionale che dovrà essere in linea con gli obiettivi e direttive energetiche a livello nazionale ed europeo. Nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) è riportato, nel Capitolo 3 "*POLITICHE E MISURE – 3.1.2 energia rinnovabile – Misure comuni per grandi e piccoli impianti*", che si potrebbe attuare una ripartizione regionale dell'obiettivo nazionale (come sperimentato con il Burden Sharing), previa individuazione da parte delle Regioni delle aree idonee per la realizzazione degli impianti al fine di quantificare in modo idoneo il contributo che ciascuna Regione può fornire all'obiettivo nazionale.

- rapporto ambientale - analisi di coerenza interna e esterna – coerenza esterna orizzontale - Paragrafo 4.2.2.5 Piano Energetico Ambientale Regionale

#### proposta di modifica paragrafo 1

Il Piano energetico ambientale regionale (PEAR) è un documento che la Regione deve redigere secondo quanto previsto dalla Legge 9 gennaio 1991, n.10. Attualmente ~~e~~ la legge regionale ~~1° agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili)~~, n°13 del 25 Maggio 2015 "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)*", all'articolo 27 comma 1 prevede che "...per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 25, la Regione adotta specifici strumenti di pianificazione energetica ..." comma 2" ..la pianificazione è attuata in particolare attraverso il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)....". Sempre all'articolo 27, al comma 5 si cita inoltre che " ...la struttura regionale competente per la predisposizione del Piano energetico Ambientale Regionale (PEAR), in collaborazione con la struttura regionale competente per la sua attuazione:.....c) effettua il monitoraggio biennale del PEAR, in coerenza con gli obiettivi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 marzo 2012 (c.d. Decreto di Burden Sharing).."

#### proposta di modifica paragrafo 2

A livello generale l'incremento della produzione di energia idroelettrica prevista nel piano, che potrebbe indurre un disequilibrio del bilancio idrico, risulta essere potenzialmente non coerente con le linee strategiche del PTA VdA: Tutela quantitativa delle risorse idriche” e “Recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici”. Le prescrizioni della normativa nazionale e regionale (PTA VdA) relative all'obbligo di rilascio di una quantità di acqua (Deflusso Minimo Vitale - DMV) sufficiente al mantenimento delle condizioni ecologiche preesistenti al prelievo ~~consentono di mantenere la coerenza~~ dovrebbero consentire la coerenza tra l'obiettivo di incremento della produzione di energia idroelettrica prevista nel PEAR con le due linee strategiche del PTA VdA.

- Rapporto Ambientale - tabella coerenza (4.2.2.5 Piano Energetico Ambientale Regionale - PEAR tabella pag. 86)

osservazione

Per quanto riguarda le acque sotterranee vi potrebbe essere una “coerenza indiretta” con gli obiettivi di PEAR di “riduzione del fabbisogno energetico” ed “efficienza della conversione energetica” in quanto all'articolo 34 “Misure di tutela nel caso di restituzione delle acque” dell'Allegato 7 del PTA si cita che è consentita per le acque prelevate da falda sotterranea la ri-immissione nella stessa “...salvaguardando le condizioni chimico-fisiche e ambientali del corpo idrico ricettore”. Si prevede quindi la possibilità di realizzare impianti, quali per esempio pompe di calore geotermiche a circuito aperto (dove tecnicamente possibile e ambientalmente compatibile), più efficienti rispetto a impianti tradizionali alimentati a fonti fossili.

- **Rapporto Ambientale - Tabella pag. 91**

proposta di modifica paragrafo 2

Refuso titolo da togliere a pag. 91 dove in una tabella si cita “obiettivi e azioni PEAR”

## Struttura attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque

Per quanto attiene tutti gli elaborati:

- i nomi delle Strutture competenti per “bonifica di siti contaminati” e “scarichi di acque reflue” dovrebbero essere aggiornati in tutti i documenti (ad esempio nelle tabelle e nelle schede metodologiche dell’Allegato 2 è riportato “Attività estrattive e rifiuti” mentre la Struttura è Attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque);
- nella scheda metodologica 1.5 Pressione puntuale – Siti contaminati, potenzialmente contaminati e siti produttivi abbandonati (aree di contaminazione diretta per il CI) – SW dell’Allegato 2 - Determinanti, pressioni, stato, impatti, risposte ai responsabili operativi andrebbe aggiunto il nominativo di Perrier Salvina (della Struttura Attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque);
- nella scheda metodologica 1.6 Pressione puntuale – Siti per lo smaltimento dei rifiuti (discariche) – SW dell’Allegato 2 - Determinanti, pressioni, stato, impatti, risposte dai responsabili operativi dovrebbe essere eliminato il nominativo di Stefania Rollandoz e inserito quello di Julien Bellone;
- i dati afferenti ai siti contaminati e potenzialmente contaminati e agli scarichi di acque reflue sono relativi al 2015, pertanto le informazioni non sono aggiornate e i dati che saranno rappresentati su SCT non sono rappresentativi della situazione attuale.

Con riferimento all’elaborato “Relazione generale”:

In materia di Bonifica di siti contaminati:

1. Per quanto attiene il paragrafo 3.1. Stato di attuazione del PTA 2006 e il Programma di azione informativa-conoscitiva, per la Linea di intervento “Costituzione e gestione Sistema Informativo delle Risorse Idriche” e lo Strumento operativo “Studi conoscitivi delle caratteristiche idrauliche, idrogeologiche e ambientali dei corpi idrici” è riportato, tra l’altro:

*“Tra i numerosi studi e progetti effettuati si evidenziano: [...] - nel periodo 2006-2010 è stato realizzato, in convenzione tra Regione e ARPA, il Progetto idrogeologia II “Indagine idrogeologica sul Bacino della Dora Baltea da Villeneuve a Nus: studio sui rischi di inquinamento delle acque sotterranee nonché identificazione dei siti potenzialmente pericolosi e valutazione della vulnerabilità degli acquiferi”. È stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione, il Comune di Aosta, il Comune di Saint - Christophe, il Comune di Pollein, La Società Vallée d’Aoste Structure S.p.A. e La Società Cogne Acciai Speciali S.p.A., con l’obiettivo di individuare azioni e interventi da porre in atto per assicurare il raggiungimento, entro il 2027, dello stato di qualità “buono” alla falda della Piana di Aosta, individuato da ARPA come un unico corpo idrico che presenta un impatto significativo sullo stato di qualità causato da siti contaminati. Lo studio di approfondimento sulla qualità della falda dell’ex-area Cogne e della Piana di Aosta, approvato dalla Giunta regionale, con DGR n. 2052/2012, ha richiesto integrazioni tecnico-scientifiche, le ultime approvate con la DGR n. 1247/2016 e non ancora completate.”.*

Quanto sopra andrebbe integrato e aggiornato con:

- la DGR n. 3139 in data 7 novembre 2007, avente per oggetto “Approvazione della bozza di convenzione da sottoscrivere fra Regione/Comune di Aosta/Cogne Acciai Speciali S.p.A. e Vallée d’Aoste Structure S.p.A., ai sensi dell’articolo 245, comma 3 del d. lgs. n. 152/2006 per la disciplina delle attività di caratterizzazione e di analisi di rischio dell’area industriale denominata ex-Cogne in Comune di Aosta.”; la convenzione, sottoscritta in data



21 febbraio 2008, fra Amministrazione regionale, Comune di Aosta e le due Società interessate, era finalizzata a disciplinare la predisposizione da parte delle Società stesse del piano di caratterizzazione, della perimetrazione delle aree e, qualora necessario, della predisposizione dell'analisi di rischio sito-specifica;

- il PD del Capo del Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti n. 6365 in data 23 dicembre 2010, avente per oggetto *“Approvazione con prescrizioni del documento concernente procedure tecniche operative nelle aree denominate “aree ex area Cogne” oggetto di messa in sicurezza di proprietà di Vallée d’Aoste Structure S.a r.l. di Aosta”*, con il quale è stato approvato, con prescrizioni, il documento riportante le procedure tecniche vincolanti da attuarsi nell’ambito degli interventi interessanti le aree denominate *“aree ex-area Cogne”* oggetto di messa in sicurezza permanente mediante posa di geomembrane, al fine di evitare l’esposizione dei materiali costituiti da rifiuti industriali, ora ricoperti, alle precipitazioni meteoriche con conseguente rischio di lisciviazione in falda di sostanze contaminanti;
- il PD del Capo del Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti n. 1330 in data 31 marzo 2011 avente per oggetto *“Approvazione con prescrizioni dei documenti relativi al piano della caratterizzazione dell’area industriale ex-Cogne sita in Aosta, ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. 152/2006”* con il quale sono stati approvati i documenti presentati dalle Società Vallée d’Aoste Structure S.r.l. e Cogne Acciai Speciali S.p.A. riportanti il piano della caratterizzazione delle aree di pertinenza di ciascuna Società;
- DGR n. 2052 in data 26 ottobre 2012, avente per oggetto *“Approvazione degli approfondimenti sulla qualità della falda dell’ex-area Cogne e della piana di Aosta per individuare gli elementi per eseguire le attività di riqualificazione in esecuzione della DGR 449/2010, nonché dello schema di convenzione per la disciplina delle relative attività. Affido di incarico a VdA Structure di esecuzione delle indagini”*; la convenzione è stata sottoscritta in data 7 gennaio 2013 da rappresentanti dell’Amministrazione regionale; dei Comuni di Aosta, Pollein e Saint-Christophe; della Società Vallée d’Aoste Structure S.a r.l. e della Società Cogne Acciai Speciali S.p.A.;
- il PD del Capo del Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti n. 616 in data 20 febbraio 2013 avente per oggetto *“Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con la Soc. Vallée d’Aoste Structure S.r.l., di Aosta, in esecuzione del punto 7) della deliberazione della Giunta regionale n. 2052 del 26 ottobre 2012 per l’esecuzione tecnico-operativa delle attività finalizzate all’esecuzione di approfondimenti della qualità della falda della piana dell’ex-area Cogne e della piana di Aosta per individuare gli elementi per eseguire le attività di riqualificazione della falda in esecuzione della DGR 449/2010”*; la convenzione è stata sottoscritta dalla Struttura regionale competente e dalla Società Vallée d’Aoste Structure S.a r.l. in data 22 febbraio 2013;
- il PD del Dirigente della Struttura attività estrattive e rifiuti n. 582 in data 24 febbraio 2014, avente per oggetto *“Integrazione delle modalità e delle procedure tecniche e operative da applicare nell’ambito dei lavori di riqualificazione nelle aree denominate “aree ex area Cogne” oggetto di messa in sicurezza, di proprietà di Vallée d’Aoste Structure S.a r.l. di Aosta, approvate con il provvedimento dirigenziale n. 6365 del 23 dicembre 2010”*;
- il tavolo tecnico per il coordinamento delle attività di approfondimento della qualità della falda della piana di Aosta di cui alla DGR n. 2052/2012 si è riunito in numerosi incontri dal 13 agosto 2014 al 26 febbraio 2018 ai quali hanno partecipato i soggetti a vario titolo coinvolti e di volta in volta convocati dalla competente Struttura attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque:
  - Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio;
  - A.R.P.A. Valle d’Aosta;
  - Società Vallée d’Aoste Structure S.a r.l.;

- operatori economici incaricati dalla Società Vallée d'Aoste Structure S.a r.l.;
- Società Cogne Acciai Speciali S.p.A.;
- il PD del Coordinatore del Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche n. 4954 in data 2 dicembre 2014, avente per oggetto *“Approvazione dell'integrazione del servizio di supporto metodologico alle attività svolte e di ricerca e di sviluppo di procedure di gestione delle situazioni di rischio nell'ambito della difesa del suolo e delle risorse idriche, acquisito mediante procedura negoziata, senza preliminare pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. 163/2006, a cura del Politecnico di Torino con il provvedimento dirigenziale 941/2014 nell'ambito delle attività del tavolo tecnico istituito con la DGR 2052/2012.”*;
- il PD del Dirigente della Struttura attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque n. 3751 in data 25 agosto 2016, avente per oggetto *“Approvazione del documento relativo a interventi di messa in sicurezza delle aree interessate da attività industriali CAS mediante la segregazione delle superfici esposte all'azione di lisciviazione da parte delle acque meteoriche e integrazione delle modalità e delle procedure tecniche e operative da applicare nell'ambito dei lavori di riqualificazione nelle aree denominate “aree ex area Cogne” oggetto di messa in sicurezza, di proprietà della Società Vallée d'Aoste Structure S.a r.l. di Aosta, approvate con i P.D. n. 6365/2010 e n. 582/2014.”* con il quale, a seguito del parere favorevole del tavolo tecnico per il coordinamento delle attività di approfondimento della qualità della falda della piana di Aosta di cui alla DGR 2052/2012, sono state integrate le modalità e le procedure tecniche e operative approvate con i PD n. 6365/2010 e n. 582/2014;
- il PD del Dirigente della Struttura attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque n. 3692 in data 3 luglio 2018 avente per oggetto *“Titolo V del DLgs 152/2006 - Procedimento di bonifica inerente agli approfondimenti sulla qualità della falda dell'ex-area Cogne e della piana di Aosta, nei comuni di Aosta, Pollein e Saint-Christophe - Approvazione delle risultanze della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona indetta per l'approvazione della documentazione afferente lo studio finale riportante gli approfondimenti previsti dalla D.G.R. 2052/2012 nonché approvazione, con prescrizioni, della documentazione medesima.”*;

in ogni caso, vista l'evidente necessità di brevità, si suggerisce di richiamare almeno il PD n. 3692/2018.

2. Per quanto attiene il paragrafo 7.1 *Aspetti socio-economici degli utilizzi idrici è riportato che “In relazione ai corpi idrici sotterranei, approfondimenti e successive elaborazioni hanno individuato nella sola pressione puntuale “Siti contaminati” la causa dell'impatto significativo “Inquinamento chimico” sulla Piana di Aosta, unico corpo idrico sotterraneo con stato ambientale inferiore a Buono; in questo caso l'attività determinante è l'Industria”*.

Con riferimento al fatto che l'industria viene identificata come l'attività determinante, si fa presente che a breve saranno approvati, per vari parametri, dei valori di fondo ambientale per la porzione di corpo idrico sotterraneo “falda della piana di Aosta” sottostante l'area comprendente le vecchie discariche incontrollate di rifiuti nei comuni di Quart e Brissogne e il centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati in comune di Brissogne e che tale approvazione è necessaria per la presenza di inquinanti diffusi sull'area in esame riconducibili all'utilizzo pregresso del sito (stoccaggio incontrollato di rifiuti) e/o ad un impatto antropico diffuso sulla Piana di Aosta e della particolare complessità ambientale dell'area in esame, stante la presenza di vecchie discariche incontrollate e zone con rifiuti interrati in falda.

In merito alle attività determinanti per lo stato ambientale inferiore a buono della piana di Aosta, si segnala inoltre che l'ARPA, con nota in data 9 ottobre 2019, prot. n. 10827, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in pari data, prot. n. 7945/TA, ha trasmesso il

documento *“Definizione di valori di fondo per la porzione di corpo idrico sotterraneo “falda della piana di Aosta” sottostante l’area comprendente le vecchie discariche incontrollate di rifiuti nei comuni di Quart e Brissogne e il centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati in comune di Brissogne”* dal quale risulta, tra l’altro, che *“Si consideri altresì che il corpo idrico sotterraneo della piana di Aosta è attualmente classificato, ai sensi del D.Lgs.30/09, in stato ambientale “scarso” non a causa della contaminazione rilevata nell’area in esame, bensì a seguito di un’altra contaminazione di ben maggiore estensione (plume di CromoVI originatosi dalle ex aree industriali di Aosta); pertanto da questo punto di vista la bonifica delle acque dell’area di discarica non è prioritaria.”*.

Con riferimento all’elaborato Allegato 5 Programma operativo delle misure – Annesso 5.1 Schede tecniche delle misure:

In materia di Bonifica di siti contaminati:

La Scheda n. 3 descrive la misura *“Realizzazione di interventi di bonifica dei siti contaminati e di messa in sicurezza”* per la quale è indicata la scala di riferimento *“Corpi idrici sotterranei”* e nella descrizione della misura è riportato, tra l’altro, che *“La Regione ha istituito, e aggiorna periodicamente, la banca dati dell’anagrafe dei siti contaminati e solo per un corpo idrico (0942wva, Torrente Evançon), a causa di una contaminazione da idrocarburi a Champoluc, era stata individuata nel 2016 una pressione significativa 1.5. Il problema è stato in seguito risolto e, ad agosto 2017, il sito è stato dichiarato non contaminato.”* ma si tratta di un’informazione riferita a corpi idrici superficiali e non sotterranei.

Per quanto attiene la falda della piana di Aosta, le informazioni andrebbero aggiornate/integrate come evidenziato sopra per il documento *“Relazione generale”*; vista l’evidente necessità di brevità, si suggerisce di richiamare almeno il PD n. 3692/2018

Con riferimento alla falda della piana di Aosta, si rinnova la segnalazione dell’imminente approvazione di valori di fondo ambientale per la porzione di corpo idrico sotterraneo *“falda della piana di Aosta”* sottostante l’area comprendente le vecchie discariche incontrollate di rifiuti nei comuni di Quart e Brissogne e il centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati in comune di Brissogne. Si ritiene opportuno segnalare, a tal proposito, che nel documento *“Definizione di valori di fondo per la porzione di corpo idrico sotterraneo “falda della piana di Aosta” sottostante l’area comprendente le vecchie discariche incontrollate di rifiuti nei comuni di Quart e Brissogne e il centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati in comune di Brissogne”* trasmesso dall’ARPA Valle d’Aosta con nota in data 9 ottobre 2019, prot. n. 10827, acquisita agli atti dell’Amministrazione regionale in pari data, prot. n. 7945/TA, è riportato, tra l’altro, che *“La legislazione ambientale nazionale, derivante dalla Direttiva Europea 2000/60, consente di “declassare” gli acquiferi caratterizzati da contaminazione storica con valori eccedenti le CSC”* e in merito all’area per la quale approvare i valori di fondo è riportato *“Alla luce di quanto sopra esposto e dei punti di monitoraggio ad oggi esistenti, l’area da declassare ai sensi della normativa di cui al paragrafo precedente, ovvero quella interessata da una contaminazione storica e sulla quale applicare i valori di fondo antropici<sup>3</sup> in luogo delle CSC, è evidenziata in arancione in Figura 34 ed ha un’estensione di ca 260.000 mq.”*.

In materia di scarichi di acque reflue:

Con riferimento alla scheda n. 1 relativa a *“Implementazione della disciplina per gli scarichi (applicazione e attività di controllo)”* dell’annesso 5.1 – Schede tecniche delle misure, si evidenzia che i tempi di realizzazione indicati non sono coerenti con i tempi di approvazione ed adozione del PTA, né proporzionati all’entità delle azioni previste dalla misura.

Con riferimento alla scheda n. 2 relativa a *“Adeguamento degli agglomerati e degli impianti di depurazione ai requisiti della direttiva 271/91/CEE”* dell’annesso 5.1 – Schede tecniche delle misure, si evidenzia che la descrizione della misura riporta date e durate degli interventi non

coerenti con i cronoprogrammi previsti dai progetti dei diversi impianti di depurazione o comunicati dalle Autorità di subATO responsabili degli interventi.

Con riferimento all'elaborato Allegato 6 – Analisi economica:

In materia di Bonifica di siti contaminati:

il paragrafo 1.3.1 Uso della risorsa, disponibilità e cambiamenti climatici riporta, tra l'altro, che *“Con riferimento all'uso della risorsa idrica nei prossimi anni si possono fare le seguenti previsioni. [...] Industria [...] Per quanto concerne le previsioni di variazioni del carico inquinante sul corpo idrico sotterraneo Piana di Aosta, è tuttora in fase di realizzazione un'attività di approfondimento sulla qualità della falda, avviata con deliberazione della Giunta regionale n. 2052 del 26 ottobre nel 2012; ulteriori integrazioni sono state approvate con DGR n. 1247 del 16 settembre 2016 e non ancora concluse. Si attende quindi l'esito dello studio per determinare gli interventi da eseguire nell'applicazione di misure correttive”* ma non è propriamente corretto perché con il già citato PD n. 3692/2018 è stata approvata la documentazione afferente lo studio finale riportante gli approfondimenti previsti dalla D.G.R. 2052/2012.

Con riferimento all'elaborato Allegato 7 – Norme tecniche di attuazione:

In materia di scarico in falda di acque prelevate:

L'art. 17 prevede, al comma 2., che *“I prelievi di acqua dalla falda ai fini dello scambio termico (geotermia) sono disciplinati da apposito atto amministrativo, in relazione in particolare alla reimmissione in falda delle acque prelevate (Articolo 34).”* e l'Art. 34 prevede, al secondo comma, che *“Le acque prelevate dalla falda sotterranea possono essere ri-immesse nella stessa salvaguardando le condizioni chimico-fisiche e ambientali del corpo idrico ricettore.”*

Sarebbe opportuno prevedere, all'art. 34, comma 2., che la salvaguardia delle condizioni chimico-fisiche e ambientali del corpo idrico ricettore sia garantita solo con l'applicazione di quanto previsto dall'atto amministrativo di cui all'art. 17 e, pertanto, fino all'emanazione di tale atto non sia possibile autorizzare alcuno scarico in falda.

È opportuno specificare che lo scarico in falda deve essere autorizzato, in deroga, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 152/2006.

Si suggeriscono le seguenti variazioni di terminologia:

- sostituire *“I prelievi”* con *“Lo sfruttamento”*, anche considerato che l'atto amministrativo cui si fa riferimento disciplinerà sia il prelievo sia lo scarico;
- sostituire le espressioni *“reimmissione in falda”* e *“ri-immesse nella stessa”* rispettivamente con *“scarico in falda”* e *“scaricate nella stessa”*, in modo da utilizzare la medesima terminologia adottata dalla normativa di settore (il già citato art. 104 del D.Lgs. n. 152/2006).

Considerato che al terzo comma dell'art. 17 si rimanda ad un atto amministrativo che definirà le modalità con le quali sarà autorizzato il prelievo di acqua, con riferimento a determinate misure, si chiede di integrare l'art. 17 con un analogo comma 3bis relativo alla definizione delle modalità con le quali sarà autorizzato lo scarico di acqua in falda; si ritiene inoltre opportuno esplicitare che l'atto amministrativo di cui ai succitati commi 3 e 3bis è il medesimo di cui al comma 2.

Con riferimento all'elaborato Allegato 10 – Rappresentazione cartografica del PTA:

In materia di Bonifica di siti contaminati:

La carta P12 – *Corpi idrici sotterranei Pressioni puntuali siti contaminati* riporta punti che non sono connessi a corpi idrici sotterranei, ad esempio sono riportati punti in vallate laterali, che

presumibilmente erano stati presi in considerazione per la potenziale pressione su corpi idrici superficiali.

Inoltre, come già rilevato in precedenza, i dati sono relativi al 2015 e quindi non totalmente rappresentativi della situazione attuale.

La carta Ob5 – *Corpi idrici sotterranei – obiettivo chimico* riporta per il corpo idrico sotterraneo piana di Aosta lo stato di Buono al 2027 ma, come già segnalato, per la porzione di corpo idrico sotterraneo “falda della piana di Aosta” sottostante l’area comprendente le vecchie discariche incontrollate di rifiuti nei comuni di Quart e Brissogne e il centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati in comune di Brissogne sono in corso di definizione valori di fondo ambientale superiori alle CSC.

## Dipartimento sanità e salute

### Premessa:

Il Decreto Legislativo del 16 giugno 2017 n.104, ha introdotto le procedure di Valutazione di Impatto sanitario per valutare l'impatto sulla salute umana di progetti sottoposti a VIA, ai fini dell'attuazione delle misure previste dal PTA.

### Piani di sicurezza delle acque.

L'acqua è uno dei determinanti principali di salute e rappresenta l'elemento più fragile del pianeta rispetto ai cambiamenti ambientali e climatici in atto.

Gli impatti oggi evidenti sulla disponibilità e sulla qualità delle risorse idriche possono pregiudicare tutti i settori produttivi, in particolare la produzione primaria e alimentare, i servizi igienici e sanitari, la stessa sicurezza d'uso umana e animale.

Le emergenze idro-potabili che interessano molte aree sono il risultato di complessi fenomeni esogeni al settore che esitano nell'aumento delle temperature, nel perdurare di periodi di siccità e nella ricorrenza di eventi meteorici straordinariamente intensi. Tali fenomeni possono interessare acquiferi vulnerabili, già alterati da inquinamenti storici o gravati da notevoli pressioni antropiche o nondimeno sistemi idrici dotati di infrastrutture e reti obsolete per carenza di adeguati investimenti strutturali e manutentivi.

In sostanza, i cambiamenti climatici esacerbano storiche carenze infrastrutturali e di "governance" dei sistemi idrici, per prelievi e dissipazioni delle risorse. Inoltre essi accentuano il degrado di ecosistemi e degli acquiferi già parzialmente compromessi, come accade nei siti in cui la concentrazione di attività industriali ha causato una significativa quantità e pericolosità di inquinanti presenti con seri impatti sull'ambiente circostante.

Invero, stress climatici estremi possono avere impatti significativi sulla qualità degli acquiferi sotterranei e superficiali con fenomeni d'intrusione di acqua salina in falda, fioriture algali anche tossiche, drastiche variazioni della "facies" chimica e microbica, con accumulo di contaminanti, anche per una minore diluizione degli inquinanti stessi nelle falde. Anche le inondazioni impattano gravemente sui sistemi idrici con rischi elevati di contaminazioni microbiologiche e chimiche delle falde idropotabili e delle reti di distribuzione, oltre a danni infrastrutturali.

In considerazione di tali criticità il Ministero della Salute ha messo in atto, con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità, un deciso rinnovamento nell'approccio culturale prima ancora che di "policy" e normativa in tema di acqua e salute.

Con l'adozione di un approccio di "advocacy" sanitaria e un processo orientato al potenziamento della prevenzione, è stata avviata una modifica del "corpus" legislativo che presiede alla qualità e sicurezza delle acque destinate al consumo umano, anche per effetto della Direttiva europea 2015/1787/UE, recepita con Decreto ministeriale del 14 giugno 2017.

L'emanazione del DM 14 giugno 2017 segna un passo fondamentale per rafforzare la qualità delle acque a tutela della salute umana, tenendo conto delle indicazioni già consolidate in sede di revisione della direttiva 98/83/CE; infatti, la nuova norma nazionale intende superare i limiti del regime attuale di monitoraggio sulle acque distribuite, di tipo retrospettivo e basato sul controllo "al rubinetto" di un numero limitato di parametri, genericamente applicato a ogni sistema acquedottistico.

L'innovazione normativa, invece, prevede l'introduzione di un sistema integrato di prevenzione e controllo basato sull'analisi di rischio sito-specifica, estesa all'intera filiera idro-potabile, secondo i principi dei "Water Safety Plans"- WSP (Piani di Sicurezza dell'Acqua, PSA) proposti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, adottati in Italia come linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità-Ministero della Salute.

Tuttavia il percorso normativo vede un orizzonte temporale di sette anni, comprendente una fase di due anni per le attività di formazione e definizione delle procedure e cinque anni per l'approvazione dei piani. Inoltre, questi dovranno essere sottoposti al riesame annuale da parte del gestore idro-potabile e rinnovati ogni 5 anni.

### Allegato sintesi non tecnica:

La Direttiva Quadro delle Acque (DQA) prescrive l'istituzione di un "registro delle aree protette". Queste comprendono, nel caso della Valle d'Aosta, anche le aree designate per l'estrazione delle acque destinate al consumo umano. Per le aree designate per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano il criterio sinora utilizzato per la perimetrazione delle aree di salvaguardia delle

acque destinate a consumo umano è prevalentemente di tipo geometrico. Negli ultimi anni, è stata introdotta nelle istruttorie per il rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua ad uso potabile la metodologia sviluppata nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera "STRADA", ma essendo sorti alcuni problemi con i Comuni, si è accettato, temporaneamente, di continuare ad individuare le aree di salvaguardia con il criterio geometrico, inserendo però nel disciplinare di concessione delle apposite clausole che impongano una precisa tempistica per la definizione delle stesse con il metodo del progetto STRADA 2.0.

**Qualunque metodo venga utilizzato per le aree di salvaguardia, è importante che queste vengano monitorate e mantenute nel tempo.**

#### Relazione generale:

Lo stato delle informazioni disponibili è stato sintetizzato al paragrafo 1.7 (Cambiamenti climatici). In sintesi e con riferimento alla disponibilità della risorsa idrica: nelle Alpi occidentali, entro il 2050 è previsto un riscaldamento di 2°C; la precipitazione estiva diminuirà ed aumenterà quella invernale; la superficie glacializzata diminuirà del 50-100% entro il 2100; il deflusso estivo aumenterà nel breve periodo, ma diminuirà a lungo termine; le variazioni nella disponibilità di acqua si rifletteranno sia nel potenziale per la produzione idroelettrica dei singoli impianti, con un effetto più marcato e significativo per gli impianti alle quote più elevate, sia nella domanda di acqua irrigua che potrebbe superare la disponibilità di acqua superficiale in bacini piccoli a regime nivale, o con sistemi irrigui basati su sistemi di canalizzazione tradizionali.

**La stessa problematica potrebbe ingenerarsi anche per le acque destinate al consumo umano. Infatti sono già numerosi (25) i comuni che nel tempo hanno richiesto di attivare l'autorizzazione di approvvigionamento idrico di emergenza ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 4172/2006 e n. 581/2011.**

#### Allegato 4 Obiettivi di qualità delle acque:

Il D.lgs. 152/2006 definisce che le acque a specifica destinazione sono quelle idonee ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi; tali acque sono elencate nella Parte terza, sezione II, Titolo II, Capo II, articoli 80, 82, 83, 84 e 87; di tale elenco, per la Valle d'Aosta risultano come acque a specifica destinazione:

- le acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile (art. 82),

1) Aree designate per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano

Gli obiettivi per le Aree poste a protezione delle acque destinate al consumo umano prevedono di:

- assicurare che sia effettuato un controllo regolare della qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di verificare se le acque messe a disposizione dei consumatori siano salubri e pulite e soddisfino i requisiti della Direttiva 98/83/CE recepita con D.lgs. 31/2001.

**A tale proposito si consideri il superamento del D.lgs 31/2001 con l'adozione dei Piani di sicurezza delle acque.**

#### Allegato 5:

Al fine di mantenere lo stato qualitativo buono là dove esistente, o di conseguirlo là dove ancora non raggiunto, le azioni da mettere in atto, in accordo con la normativa in materia di risorse idriche, sono:

- migliorare la capacità di trattamento dei reflui idrici, il monitoraggio degli scarichi ed il controllo dell'applicazione della disciplina ("KTM01-P1-a001: Implementazione della disciplina per gli scarichi"; la misura sostituisce l'intervento previsto dal PTA2006 - scheda 1.B.1, art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione-, che si basava sul D.lgs. 152/99 non più vigente)

- completare la realizzazione dei depuratori comprensoriali a servizio delle Unités des Communes Valdôtaines Valdigne, Mont-Rose e Mont-Cervin.

**A tale proposito si segnala che è urgente il monitoraggio degli scarichi, ad esempio delle fosse imhoff, ed il completamento dei depuratori comprensoriali.**

#### Allegato 5:

Si legge che il processo di individuazione e perimetrazione delle aree di captazione di acque destinate ad uso umano è tuttora in corso; la carta AP1 4 dell'Allegato 10 fornisce la rappresentazione cartografica di tali aree aggiornata al mese di marzo 2017.

**È urgente poter disporre di un portale che registri la cartografia della rete di distribuzione delle acque destinate al consumo umano comprese le sorgenti, le vasche di carico, le zone di fornitura, i punti di prelievo di campionamento, in previsione dell'attivazione dei piani di sicurezza delle acque.**

**Si rammenta la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1437 del 25/5/2007 : “Convenzione (ex art.100 della L.R. 54/1998) tra Regione Autonoma Valle d'Aosta e Consorzio BIM della Valle d'Aosta per lo svolgimento di tutte le attività di raccolta, riorganizzazione ed elaborazione delle informazioni inerenti al Servizio Idrico Integrato, ai sensi della L.R. 27/1999. Finanziamento di spesa”, il cui dispositivo deve essere portato a compimento.**

**È inoltre necessario terminare il processo di individuazione e perimetrazione delle aree di captazione di acque destinate ad uso umano fermo al 2017.**

#### Allegato 6 Bonifica degli ex siti industriali:

Per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei, approfondimenti e successive elaborazioni hanno individuato nella sola pressione puntuale “Siti contaminati” la causa dell'impatto significativo “Inquinamento chimico” sulla Piana di Aosta, unico corpo idrico sotterraneo con stato ambientale inferiore a Buono, e di Pont Saint Martin; in questo caso l'attività determinante è l'*Industria*.

Si riporta di seguito quanto citato nell'Allegato 1:

##### *3.1.4 Pressioni significative insistenti*

*Di seguito si riportano le pressioni insistenti su ciascuno dei quattro suddetti corpi idrici, come definiti dalla WFD Reporting Guidance 2016.*

- Serbatoi interrati: insistenti su tutti i corpi idrici sotterranei monitorati*
- Siti contaminati: insistenti su piana di Aosta e piana di Pont-Saint-Martin*
- Discariche e dilavamento urbano: insistenti su piana di Aosta*

*Per quanto riguarda gli impatti significativi, è stato evidenziato un inquinamento chimico presente nella piana di Aosta.*

*Nel corso del sessennio di monitoraggio sono state evidenziate le seguenti principali criticità:*

*a) presenza di Cro(acciaierie) del comune di Aosta; in particolare si è evidenziata l'esistenza di un plume al di fuori del perimetro delle suddette aree per un'estensione di ca 3 km;*

*b) alterazioni della qualità della falda (principalmente per Ferro e Manganese) nell'area interessata dalla discarica per rifiuti urbani, derivanti non dall'attuale impianto di smaltimento bensì dall'uso progreto del sito (discariche incontrollate ante normativa);*

*c) diffusa presenza sulla piana di tetracloroetilene (composto appartenete ai gruppo dei Solventi clorurati),*

*d) sono inoltre stati evidenziati diversi siti contaminati che hanno comportato un inquinamento locale della falda, (tab. 3.6) per alcuni dei quali la reale estensione del plume di contaminazione deve ancora essere definita. Tutte le suddette criticità riguardano essenzialmente la parte centrale della piana di Aosta (comuni di Aosta, Pollein, Saint-Christophe e Brissogne) ovvero quella più intensamente antropizzata, mentre nelle fasce laterali ovest ed est non sono state ravvisate ad ora problematiche particolari. Vale invece la pena evidenziare che nella piana di Aosta, così come anche sui restanti corpi idrici valdostani monitorati, i Pesticidi non sono mai stati rilevati ed i Nitrati si mantengono sempre su valori di concentrazione bassi.*

*Al fine di seguire in dettaglio l'evoluzione delle concentrazioni degli inquinanti caratteristici, nonché di controllare l'eventuale ulteriore progradazione verso valle (est) del principale plume individuato, la rete di monitoraggio e la frequenza dei prelievi (monitoraggio “operativo”) sono stati infittiti appunto nella zona centrale della piana.*

*Nella piana di Pont Saint-Martin è nota una contaminazione da CromoVI nell'estremità est (di valle) del territorio, che riguarda un punto di monitoraggio sui quattro costituenti la rete.*

**È necessario effettuare/ultimare un'attività di bonifica di questi siti e di monitoraggio delle acque, anche al fine di prevenire la contaminazione delle colture vegetali sul soprassuolo.**

#### Allegato 6

Nel 2015 il volume erogato è stato di 454 lt/ab x giorno (dal 2005 al 2012, secondo i dati ISTAT, l'acqua erogata dalle reti di distribuzione dell'acqua potabile è passata da 309 lt/ab x giorno a 459 lt/ab x giorno) e la Valle d'Aosta si è attestata la regione con il valore pro capite più alto di Italia e di molto superiore alla media nazionale pari a 220 lt/ab x giorno.



Il volume totale immesso in rete è stato di 26,1 milioni di metri cubi e quello erogato per usi autorizzati 21,2, con una perdita idrica totale del 18,7%, la più bassa in Italia e di molto sotto la media nazionale pari a 41,4%. Come segnalato nella citata pubblicazione ISTAT, “La Valle d’Aosta è la regione in cui si registra nel 2015 il valore minimo di perdite idriche totali di rete (18,7%), registrando un ulteriore miglioramento rispetto al già positivo 2012. L’avvio e il consolidamento di specifici sistemi di telecontrollo e di monitoraggio del servizio, nonché l’ammodernamento della rete e la ridotta lunghezza delle reti di distribuzione, hanno permesso a questa regione di contenere la perdita di risorsa idrica in questa fase di approvvigionamento degli utenti finali”.

Il totale del volume di acqua prelevata per uso potabile è stato di 53,2 milioni di metri cubi, di cui 47,1 da sorgente e 6,1 da pozzi; le reti acquedottistiche assicurano la distribuzione dell’acqua potabile al 100% dei residenti.

**Si rimanda alla Decisione (UE) 2019/61 della Commissione del 19 dicembre 2018 relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per la pubblica amministrazione a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), quale utile suggerimento la cui adozione potrebbe contenere ulteriormente le perdite.**

#### Allegato 6 Criticità/opportunità:

Come spiegato nella descrizione dell’assetto gestionale, il trasferimento della titolarità dei servizi non è ancora completato sia per difficoltà pregresse sia per l’evoluzione della normativa regionale di riferimento che ha determinato la soppressione delle Comunità montane, l’istituzione delle Unités des Communes valdôtaines e in alcuni casi la ridefinizione dei SubATO per garantirne la coincidenza territoriale con le Unités.

**È necessario completare in tempi brevi il trasferimento della titolarità dei servizi.**

#### Allegato 7 Norme tecniche di attuazione:

*Articolo 8 - Sistema Informativo delle Risorse Idriche di supporto al PTA e alla sua attuazione*

*1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Regione sviluppa ed aggiorna le conoscenze relative alla caratterizzazione del sistema fisico e territoriale, degli elementi di impatto e dello stato quali-quantitativo delle acque nell’ambito del Sistema Informativo delle Risorse Idriche in collaborazione con i Comuni, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), nonché il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano (BIM), attraverso specifici accordi per lo scambio e la condivisione dei dati.*

*2. Il Sistema Informativo delle Risorse Idriche, in collaborazione con le strutture degli enti locali, provvede alla messa a disposizione, anche su reti multimediali, di dati, informazioni, rapporti e carte di sintesi, nonché di elaborati grafici e cura l’accatastamento dei dati e la relativa elaborazione e gestione, garantendo un appropriato flusso e interscambio delle informazioni tra le istituzioni regionali, interregionali, statali e comunitarie, sulla base delle indicazioni e delle esigenze di ciascuno.*

*3. Le attività connesse allo sviluppo del Sistema Informativo delle Risorse Idriche di supporto al PTA e alla sua attuazione sono definite nell’Allegato 9 “Il sistema informativo territoriale a supporto del PTA”.*

**Il Sistema Informativo delle risorse idriche deve poter registrare la cartografia della rete di distribuzione delle acque destinate al consumo umano comprese le sorgenti, le vasche di carico, le zone di fornitura, i punti di prelievo di campionamento, in previsione dell’attivazione dei piani di sicurezza delle acque.**

**È necessario colmare l’insufficienza delle attuali basi conoscitive anche relativamente alla reale disponibilità di acqua nel complesso del territorio regionale e nei singoli corpi idrici, nonché all’effettivo uso della risorsa per i vari comparti economici e sociali.**

#### Articolo 12 Finalità del piano:

Promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche in tutti i settori, con priorità per gli usi potabili e quindi agricoli, anche quale fattore fondamentale sugli effetti del cambiamento climatico, assicurando acqua di qualità, in quantità adeguata al fabbisogno e a costi sostenibili per gli utenti e nel rispetto dei servizi ecosistemici svolti della risorsa idrica stessa.

#### Articolo 15 Obiettivi per le aree di particolare tutela

a) Aree poste a protezione delle acque destinate al consumo umano.

Le acque messe a disposizione dei consumatori devono essere salubri e pulite e soddisfare i requisiti della Direttiva 98/83/CE recepita con il D.lgs. 31/2001.

**Si ricorda che il Ministero della Salute ha messo in atto, con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità, un deciso rinnovamento nell'approccio culturale prima ancora che di "policy" e normativa in tema di acqua e salute, con il superamento del D.lgs. 31/2001 attraverso i Piani di sicurezza delle acque.**

Articolo 18 – Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali:

b) ridurre e possibilmente eliminare l'uso di prodotti fitosanitari assicurando il monitoraggio delle sostanze attive fitosanitarie nelle acque superficiali e sotterranee;

**Il monitoraggio delle acque che viene ad oggi già eseguito deve essere ulteriormente incrementato, mentre la riduzione e l'eliminazione dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari, anche se auspicabile da un punto di vista della tutela della salute umana, non deve indurre l'introduzione di metodiche e di principi chimici o biologici che possono celare rischi ancora maggiori. In un'agricoltura di montagna come quella regionale, è forse più utile perseguire un percorso che consenta l'utilizzo dei fitosanitari, ma con l'accortezza di adottare tutte le misure di precauzione utili a contenere i rischi.**

Articolo 29 – Misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici

Articolo 30 – Misure per la carenza idrica

d) le modalità di conservazione delle acque nei momenti di maggiore disponibilità in relazione alle esigenze idriche del territorio, individuando le misure di mitigazione necessarie ove fosse necessario intervenire nelle aree di cui all'articolo 10, comma 2.

**Si osserva che trattasi di misura utile a risolvere i problemi di quei comuni che ricorrono al Procedimento di Approvvigionamento idrico d'emergenza.**

## Struttura politiche regionali di sviluppo rurale

In riferimento ai documenti in pubblicazione riguardanti il PTA e, in particolare, alle norme riguardanti il settore irriguo, si formulano le seguenti osservazioni:

### Annesso 5.1 – Scheda tecnica n. 8

Si concorda pienamente con la norma che recita: *“Per i soli prelievi esclusivamente destinati ad usi irrigui o civili esistenti alla data di entrata in vigore del PTA situati su corsi d’acqua non classificati e riconducibili ai cosiddetti antichi diritti non si applica alcun deflusso ecologico tenendo conto che il corso d’acqua ormai da secoli risulta modificato nel suo deflusso idraulico.”*

Infatti, trattasi di derivazioni che alimentano canali irrigui storici risalenti per lo più al periodo medievale e che l’articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 – Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici – considera “piccole derivazioni”, vale a dire prelievi fino a 1000 lt/sec e/o superfici irrigate fino a 500 ha.

Si ritiene, quindi, che il prelievo della risorsa idrica nei rispettivi corpi idrici – che nella nostra Regione raramente si avvicina alle soglie previste dal regio decreto – e l’assidua pratica dell’irrigazione stagionale nei comprensori sottesi abbia contribuito, nel corso dei secoli, non solo all’adeguamento del deflusso idraulico del corso d’acqua, come giustamente sottolineato nel PTA, ma anche alla creazione di particolari microclimi e nuovi equilibri naturali che non interessano solamente i terreni coltivati. Anche se sono genericamente intuibili gli effetti negativi sull’ambiente, nel caso di una ipotetica e significativa riduzione della quantità d’acqua prelevata a favore di un determinato comprensorio, purtroppo non vi sono degli studi scientifico-ambientali eseguiti nella nostra Regione a supporto delle tesi espresse, ad eccezione, forse, di ricerche condotte nell’ambito prettamente agricolo volte a determinare la quantità e la qualità dei prodotti agricoli ottenibili con un insufficiente apporto idrico.

### Annesso 5.1 – Scheda tecnica n. 10

Nel citare l’analisi Multi Criteria Analysis (MCA) per calcolare “gli impatti del prelievo idrico in relazione ai seguenti comparti d’interesse: ambiente, ittiofauna, paesaggio, produzione energetica da fonte rinnovabile, economia” si propone di aggiungere anche il comparto “agricoltura”, in considerazione del fatto che uno specifico indicatore, afferente alla suddetta metodologia, è in via di definizione da parte dei competenti uffici del Dipartimento agricoltura di concerto con Arpa VdA. In tal senso, un tavolo tecnico di lavoro è già istituito ed operante.

Inoltre, anche il progetto transfrontaliero ReservAQUA ha tra gli obiettivi lo studio delle varie componenti agricole nel caso di determinazione del fabbisogno irriguo.

### Annesso 5.1 – Scheda tecnica n. 11

Nell’individuare una prima fase per *“completare il censimento delle opere (irrigue e di derivazione) e delle aree irrigabili”* si propone di stabilire un termine che sia compatibile con la nuova programmazione dello sviluppo rurale e in sintonia con gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa in vigore in materia di acque. È pur vero che l’implementazione della piattaforma SIGRIAN è un onere a carico dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario nella loro qualità di Enti irrigui, ma è altrettanto vero che i ritardi della Pubblica amministrazione nell’aggiornamento

degli antichi diritti e delle concessioni in via di scadenza potrebbero costituire un alibi per gli stessi consorzi per un non corretto e completo inserimento dei dati richiesti dal SIGRIAN.

Inoltre, è probabile che l'aggiornamento delle superfici coltivate (e dunque irrigabili), una volta validate dall'Amministrazione regionale, possa favorire il calcolo e il successivo inserimento nella piattaforma informatica delle stime del fabbisogno irriguo previste dalle norme per prelievi che non superano i 100 lt/sec., in sostituzione dell'acquisto e della messa in opera del misuratore d'acqua.

## **Comuni di Avise e Saint-Nicolas**

In riferimento alla procedura di VAS relativa al Piano di Tutela delle Acque i sottoscritti Sindaci di Avise e Saint-Nicolas osservano che:

- sono sempre più frequenti i periodi di siccità e sempre più scarsi gli accumuli di neve invernale;
- vi è una drastica riduzione delle portate delle sorgenti in tutta la zona compresa nel territorio alto di Saint-Nicolas e di Avise e nel vallone di Vertosan;
- la riduzione delle portate comporta problemi nell'erogazione dell'acqua potabile alla popolazione di Avise che si ripresenta ogni anno in autunno;
- il prelievo di acque a fini idroelettrici influisce anche sulle alimentazioni delle sorgenti a valle comportando una grave crisi idrica che probabilmente peggiorerà nei prossimi anni.

Premesso quanto sopra si chiede di non concedere ulteriori concessioni a scopo idroelettrico in tutto il bacino di Vertosan, ad esclusione di piccole centraline su serbatoi irrigui o di acquedotti che comportino un uso razionale e sostenibile della risorsa idrica.

## Ente Parco Nazionale Gran Paradiso

In riferimento alla Vs. richiesta del 09-07-2019, prot. n. 5524, pervenuta nella stessa data e relativa all' oggetto, si formula il seguente parere:

- PTA e Piano del Parco nazionale Gran Paradiso:

il Piano del Parco è stato approvato con deliberazione n. 349 del 22-03-2019 della Regione autonoma Valle d'Aosta e deliberazione n. 32-8597 della Regione Piemonte. I riferimenti normativi riguardanti la gestione delle acque all'interno dell'area protetta sono rappresentati dall'art. 11 della L. n. 394/1191 e smi, legge quadro sulle aree protette che, al comma 3, vieta la modificazione del regime delle acque. Tra gli obiettivi del Piano del Parco è di particolare importanza la tutela degli ecosistemi acquatici, a cui è attribuita la valenza di particolare pregio ambientale e naturalistico, escludendo la possibilità di concessione di nuovi prelievi, fatti salvi quelli destinati all'uso potabile e per autoconsumo in località non servite dalla rete elettrica. In riferimento a quanto contenuto nel Rapporto ambientale, punto 4.2.2.7, che riscontra la coerenza del PTA al Piano del Parco, e in particolare con l'art. 13 delle Norme tecniche di attuazione, si chiede di inserire la precisazione contenuta al comma 8 dell'art. 13, relativa all'ammissibilità esclusivamente di piccole derivazioni per prelievi e nuovi impianti idroelettrici solo per l'autoconsumo, in relazione agli usi ammessi nelle singole zone di Piano, dove non sia possibile la connessione alla rete elettrica o all'acquedotto.

- Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie:

all'AII. 5 - Programma operativo delle misure, punto 3.3, il Parco nazionale Gran Paradiso è stato definito come area non idonea a prelievi a fini idroelettrici; l'art. 37 delle NTA precisa in particolare la non idoneità sia per i corsi d'acqua inseriti nel Parco nazionale Gran Paradiso sia per i corpi idrici/corsi d'acqua posti sui confini del Parco o nella fascia di 10 m dal confine. A fronte di tale esplicitata normativa di tutela, all'art. 38 NTA comma 2, con riferimento alle derivazioni esistenti, è ammessa la rimodulazione dei prelievi annui consentiti, con la possibilità di determinare la variazione della portata massima annua, della portata media e del periodo di prelievo. Si ritiene che con l'applicazione di questa norma possa sussistere il rischio di una riduzione di efficacia degli obiettivi di conservazione del corso d'acqua e di tutela degli habitat, motivo per cui se ne richiede l'eliminazione o la sola applicazione alle derivazioni irrigue.

## **Ente Parco Naturale Mont Avic**

In riferimento alla vostra comunicazione prot. n° 5524 del 9 luglio 2019, si formulano di seguito le osservazioni relative al processo di VAS del Piano in oggetto.

### “rapporto ambientale”

Tabella “Relazione fra Componenti ambientali interessate e Pilastri strategici” (pag. 61).

In riferimento ai Servizi culturali individuati dal Millennium Ecosystem Assessment (2005), fra i Servizi ecosistemici essenziali legati all’acqua che il Parco Naturale Mont Avic può fornire vanno considerati anche i valori estetici (direttamente legati alla quantità di acqua e alla sua influenza sulle varie tipologie di paesaggio). Occorre quindi evidenziare anche le celle che corrispondono alle voci “Acqua-quantità” e “Paesaggio, beni ambientali e patrimonio culturale”.

### Allegato 5) “programma operativo delle misure”

A pag. 47, allo scopo di proteggere le acque superficiali contenute nelle aree naturali protette, il Piano individua aree, habitat, corsi d'acqua e corpi idrici non idonei a nuove derivazioni, fra cui il Parco Naturale Mont Avic, comprendendo i corpi idrici e i corsi d'acqua posti sui confini e nella fascia di 10 metri dal confine.

Tale misura è resa cogente con l'art. 37 delle Norme tecniche di attuazione. Risulta pertanto contraddittorio il disposto del successivo art. 38, comma 2, lettera b) delle Norme stesse, laddove in relazione alle derivazioni esistenti è ammessa la rimodulazione del prelievo consentito nel corso dell'anno, potendo determinare la variazione della portata massima annua, della portata media e del periodo di prelievo. Tale possibilità di rimodulazione va eliminata, fatta salva l’eventuale modificazione dell’estensione temporale esclusivamente per le derivazioni irrigue, purché debitamente motivata ed ecologicamente sostenibile. Oltre al rischio di ridurre il livello di tutela accordato alle acque superficiali delle aree protette, ammettere la rimodulazione potrebbe implicare anche la necessità di modificare le opere esistenti.

A pag. 127 è opportuno inserire fra gli habitat elencati anche la tipologia 91D0\* “Torbiere boscate”.

# Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare

## Osservazioni di carattere generale

### Osservazione n. 1.1

Il Rapporto ambientale posto in pubblicazione per le consultazioni pubbliche di VAS, riporta in premessa l'inquadramento normativo relativo alla procedura di valutazione ambientale e gli esiti delle consultazioni preliminari di VAS, successivamente risultano sviluppati i seguenti temi:

*Obiettivi e contenuti del PTA;*

*Analisi del contesto territoriale, ambientale e sociale;*

*Analisi di coerenza interna ed esterna;*

*Piano di monitoraggio*".

È allegato al documento principale il solo: "Allegato RA1 – Valutazione di incidenza".

Si osserva, in generale, che i contenuti sviluppati nei primi due capitoli appaiono esaustivi e coerenti con le finalità del procedimento.

Relativamente alle analisi di coerenza rappresentate, pur condividendone in linea generale le conclusioni, si osserva che nel RA è data giusta evidenza degli esiti di un confronto che tuttavia non appare adeguatamente approfondito nel merito delle motivazioni che portano il PTA ad essere coerente con gli strumenti considerati: non sono infatti chiaramente identificati dagli strumenti di pianificazione e programmazione i rapporti di sinergia e o di coerenza tra i vari obiettivi di sostenibilità specifici selezionati dai suddetti Piani e gli obiettivi del PTA.

L'ultimo capitolo, infine, relativo al monitoraggio riporta una teorica e breve descrizione delle finalità delle attività di monitoraggio, e della scelta degli indicatori, precisando in conclusione che: "Le attività di monitoraggio saranno effettuate tendenzialmente con frequenza annuale".

In riferimento all'ordine degli argomenti trattati occorre anzitutto richiamare ad un confronto con quanto indicato nell'Allegato VI al D.lgs.152/2006 – "Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'articolo 13", nel quale sono appunto definiti i contenuti che devono essere inclusi nel RA.

Si rileva pertanto, rispetto al RA esaminato, la necessità che siano approfonditi i temi essenziali previsti, in particolare, dai seguenti punti del citato Allegato VI:

*"- f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;*

*- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;*

*- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;*

*- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla*



*valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare”.*

Sebbene il punto f) sia sviluppato nell’ *“Allegato 2: Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte”*, pubblicato sul portale come un documento separato rispetto al RA, nel complesso il Rapporto non appare strutturato in modo da creare un nesso logico e consequenziale tra le informazioni ivi rappresentate, rendendo difficoltoso, per quanti consultati, procedere alla verifica della documentazione pubblicata, in particolare per ciò che attiene alla valutazione di possibili alternative, alla completezza dei potenziali impatti considerati ed alle informazioni riguardanti le misure di monitoraggio.

Si valuti pertanto l’opportunità di integrare i contenuti summenzionati e gli aspetti evidenziati nelle successive osservazioni proposte, in sede di predisposizione della Dichiarazione di sintesi prevista dall’art. 17 comma 1 lett. b) e nell’ambito delle misure e del Piano di monitoraggio ambientale di cui agli artt. 17 comma 1 lett. b) e 18.

#### osservazioni di carattere metodologico

##### Osservazione n. 2.1

In riferimento all’analisi del contesto ambientale si osserva, da quanto riscontrato al capitolo 3 del RA e nell’Allegato 2 *“Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte”*, che risulta sviluppata l’analisi della sola componente *“risorse idriche”*, posta in relazione alla potenziale influenza di specifici *“determinanti”* selezionati sulla base del documento europeo *“WFD Reporting Guidance”* e dalla documentazione messa a disposizione sul sito dell’Autorità di bacino del Po dedicato al Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po 2016.

Nei documenti esaminati è altresì riportato in modo dettagliato il quadro delle *“pressioni a livello di corpo idrico”* e *“la valutazione degli impatti delle attività antropiche sullo stato dei corpi idrici valdostani, ai fini dell’individuazione delle misure del PTA VdA”* (All. 2 al RA).

Occorre osservare tuttavia che non appare definita una caratterizzazione iniziale significativa per le componenti ambientali che pure sono individuate a pagina 66 del RA come pertinenti per l’individuazione degli obiettivi ambientali di riferimento per il PTA: suolo, biodiversità, paesaggio e rifiuti.

L’impostazione proposta nel RA, a livello metodologico, non consente di delineare un quadro ambientale rappresentativo di tutte le componenti potenzialmente interessate direttamente o indirettamente dalle misure di Piano. Pertanto, in conseguenza di ciò, il sistema di valutazione proposto nell’Allegato 2 non può dare completa evidenza delle variazioni che potrà subire l’ambiente in funzione dell’attuazione del PTA.

Si ribadisce che, per quanto previsto al punto f) dell’Allegato VI al D.lgs.152/2006, occorrerebbe individuare e integrare il Rapporto rispetto all’analisi dei “possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori”. Dovrebbero inoltre essere considerati gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

##### Osservazione n. 2.2

Con riferimento alla significatività delle analisi proposte, si precisa che, in ragione dei frequenti riferimenti al PdgPO2015, l’analisi condotta a scala di distretto idrografico nell’ambito della VAS

dell'aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po non può ritenersi sempre efficace, in quanto riferita ad una scala molto più ampia.

Ad esempio, per quanto riguarda il paesaggio, si ricorda che nel Rapporto ambientale del Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po 2015 si rilevava la necessità di procedere ad approfondimenti conoscitivi al fine comprendere le interferenze degli interventi previsti per il raggiungimento degli obiettivi della DQA con i beni culturali paesaggistici e archeologici (pag. 111-112 RA del PdG Po 2015).

In merito a tali approfondimenti e più in generale rispetto alla caratterizzazione degli aspetti ambientali pertinenti individuati nel RA del PTA, ove possibile, dovrebbero essere sviluppate ulteriori analisi/valutazioni sulla scala regionale della Valle d'Aosta.

#### Osservazione n. 2.3

Nel Rapporto ambientale esaminato non paiono essere chiaramente individuate e considerate ragionevoli alternative di Piano.

Pur ritenendo il quadro normativo in materia richiamato nel PTA, esaustivo e stringente rispetto alla definizione dei target di Piano stabiliti, si fa presente che le alternative relative ad obiettivi e misure possono essere valutate anche in funzione delle specificità dell'ambito d'influenza territoriale, motivando il processo decisionale sulla base di valutazioni che dovrebbero tenere in considerazione gli effetti ambientali di differenti opzioni, priorità e modalità di attuazione, al fine di individuare i modi più efficaci ai fini del raggiungimento del complesso degli obiettivi sostenibilità ambientali del Piano.

Le alternative possono essere costruite sulla base di diverse configurazioni del Piano relativamente a: allocazione delle risorse finanziarie, tipologia delle azioni, localizzazione delle azioni, soluzioni tecnologiche, modalità di attuazione e gestione, sviluppo temporale, etc. Per ognuna dovrebbero essere stimati gli effetti ambientali in modo da poterle comparare e individuare così quelle più coerenti con i criteri di sostenibilità e gli obiettivi del piano stesso.

#### Osservazione n. 2.4

Alle pagine da 93 a 95 del RA sono riportate alcune indicazioni di carattere generale rispetto al monitoraggio ambientale di VAS ed alla scelta degli indicatori.

In particolare si riferisce che: *“l'Annesso 2.4 dell'Allegato 2 (Determinanti, pressioni, stato, impatti, risposte) del PTA VdA riporta l'elenco preliminare degli indicatori proposti per valutare l'efficacia delle misure del PTA rispetto alla necessità di diminuire gli impatti delle pressioni significative che insistono sui corpi idrici, concordati a livello distrettuale in occasione della revisione del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po 2015)”, e che “tali indicatori sono assunti come riferimento per il piano di monitoraggio della VAS”.*

Al capitolo 7 dell'Allegato 5: *“Programma operativo delle misure”*, si afferma altresì che: *“si focalizza l'attenzione sulla scelta e sull'applicazione degli indicatori quantitativi per controllare i progressi delle misure individuate, come risposta agli impatti delle pressioni significative che insistono sui corpi idrici regionali”.*

Per quanto riguarda gli indicatori a cui nel RA si fa riferimento, si osserva che essi sono relativi all'analisi condotta sulla base del modello DPSIR: si tratta quindi di indicatori predisposti *“rispetto agli impatti delle pressioni significative che insistono sui corpi idrici, concordati a livello distrettuale”* (pag. 1 Annesso 2.4 all'Allegato 2). Per quanto riguarda poi gli indicatori individuati al capitolo 7 dell'Allegato 5, si tratta di indicatori relativi alle misure di Piano e pertanto riferiti alla sola componente risorse idriche.

Si precisa al riguardo che gli indicatori da utilizzare nel monitoraggio ambientale VAS dovrebbero invece derivare dall'analisi degli effetti ambientali delle azioni di Piano e dovrebbero essere opportunamente selezionati in base alla scala di analisi, alla loro rappresentatività rispetto al fenomeno che si vuole descrivere e al loro aggiornamento rispetto alle diverse componenti ambientali. In merito al sistema di monitoraggio si ricorda che l'Allegato VI alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. prevede che nel RA sia effettuata la: *“descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare”*.

Per quanto riscontrato, si suggerisce di impostare il Piano di monitoraggio ambientale in modo da evidenziare gli indicatori di processo, di contributo e di risultato rispetto al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale selezionati dal PTA, non solo rispetto alla sola componente delle risorse idriche ma anche in relazione alle altre componenti potenzialmente interessate.

Tali indicatori potranno essere anche desunti da altri piani di monitoraggio già in atto strettamente connessi con quello del PTA (ad esempio dal piano di monitoraggio del PdG Po 2015).

Nell'ambito della redazione del Piano di Monitoraggio VAS si può fare riferimento alle indicazioni fornite dal Manuale e LL.GG. ISPRA n. 109/2014: *“Elementi per l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale”*.

#### osservazioni relative alla componente acque

##### Osservazione n. 3.1

A pag. 26 del Rapporto ambientale, con riferimento al capitolo 2: *“Obiettivi e contenuti del PTA”* è riportato che: *“uno dei tavoli tecnici è finalizzato all'individuazione di una metodologia condivisa per la definizione di buon potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati e artificiali e delle relative misure di mitigazione”*, inoltre a pagina 29 si precisa che: *Per i corpi idrici superficiali, in attesa dei risultati del tavolo tecnico, coordinato dal MATTM nell'ambito dell'Action Plan per l'attuazione delle azioni di recupero relative alla procedura EU Pilot 7304, finalizzato all'individuazione di una metodologia condivisa per la definizione di buon potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati e artificiali, a cui si è accennato nel precedente paragrafo, si è cautelativamente scelto di definire come obiettivo il “Buono al 2027” ed applicare l'art. 4.5 ai corpi idrici superficiali in questione [...]”*.

A tal proposito, si comunica che la metodologia è stata già definita e approvata con il DD. 341/STA del 30 maggio 2016 e si è provveduto a trasmettere ogni informazione utile al riguardo a tutte le Regioni e a tutte le Autorità di bacino distrettuali.

Con particolare riferimento al paragrafo 2.4 *“Misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici”*, si rileva che non paiono essere state considerate le misure idromorfologiche di mitigazione per i corpi idrici fortemente modificati.

##### Osservazione n. 3.2

Nell'Allegato 5 a pagina 29, viene segnalato che: *“le azioni previste nel PTA e direttamente finalizzate alla tutela quantitativa delle risorse idriche sono riconducibili a 4 misure, la cui integrazione ed attuazione coordinata può utilmente rispondere alle criticità ambientali derivanti dai prelievi da acque superficiali”*.

Tra queste misure si elencano le seguenti e le successive descrizioni:

- *“KTM07-P3-a029 Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio.*

*La revisione dei metodi di determinazione del DMV è attualmente affrontato a livello nazionale: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il DD 30/STA del 13 febbraio 2017, ha approvato le Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo Vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000. Per l'applicazione delle linee guida è stato istituito un tavolo tecnico nazionale, coordinato dal MATTM, e gruppi di lavoro distrettuali con funzione di articolazione operativa, tra i quali quello del Po a cui partecipa anche la regione Valle d'Aosta”.*

- *“KTM07-P3-a030 Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni.*

*Su questo tema, l'Autorità di bacino distrettuale del Po aveva emanato la direttiva ERA, attualmente in fase di revisione a livello ministeriale: il MATTM, con DD 29/STA del 13 febbraio 2017, ha infatti approvato le Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante da effettuare per le domande di derivazione idrica, in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 12 bis del Regio Decreto dell' 11 dicembre 1933, n. 1775. Anche in questo caso è stato istituito un tavolo tecnico nazionale, coordinato dal MATTM, a cui partecipa anche l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po con le regioni del distretto”.*

Tali misure sono quindi evidenziate anche nel Rapporto ambiente (pag. 34).

Per quanto disposto da questo Ministero, si deve osservare che le informazioni riportate nel Piano e nel Rapporto devono essere aggiornate tenendo conto delle seguenti evidenze:

Con apposte delibere CIP - Comitato interministeriale dei prezzi - del 14 dicembre 2017, sono stati infatti implementati a livello distrettuale sia il Decreto 30/STA 2017, recante le direttive per la determinazione dei deflussi ecologici, sia il Decreto 29/STA 2017, recante le direttive per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni basate sulla menzionata metodologia ERA.

Ambedue le delibere CIP hanno previsto un iter applicativo rigoroso, del quale il PTA dovrebbe tenere conto. Per quanto riguarda i deflussi ecologici, è previsto un preciso cronoprogramma per la sistematica applicazione dei nuovi valori di deflusso a tutti i corpi idrici distrettuali e, in termine di rilasci, a tutte le derivazioni, sia quelle in essere, sia quelle in rinnovo, sia quelle di nuova formulazione.

In particolare, le citate delibere:

- assegnano alle Regioni ed alle Province Autonome, di concerto con l'Autorità di distretto, 6 mesi di tempo (fino al 30 giugno 2018) per verificare la coerenza delle metodologie di calcolo di deflussi minimi Vitali già applicate sui territori di competenza e per aggiornare i propri strumenti di pianificazione di settore, ove tale verifica mostri che le metodologie sopramenzionate sono meno cautelative rispetto a quelle introdotte con la presente Direttiva, facendo dunque salve, in un'ottica di tutela ambientale avanzata, tutte le disposizioni che comportano già da adesso criteri di determinazione dei deflussi minimi vitali egualmente o maggiormente cautelativi rispetto a quelli introdotti con le delibere stesse;

- prevedono la possibilità, entro lo stesso termine di 6 mesi, di individuare i corpi idrici ove è necessario condurre una sperimentazione tecnico-scientifica di maggiore dettaglio per la determinazione dei deflussi ecologici, con metodi ancora più sofisticati rispetto a quelli di base individuati dalle delibere; questo è molto importante, perché la direttiva quadro 2000/60/CE chiede di procedere con metodi scientificamente basati alla definizione del potenziale ecologico per i

corpi idrici fortemente modificati e del conseguente regime di rilascio d'acqua, nonché all'individuazione dei corpi idrici ai quali assegnare obiettivi ambientali diversi; inoltre, viene prevista la possibilità di accompagnare l'applicazione dei deflussi ecologici ad appositi monitoraggi post operam sugli effetti di tale applicazione, eventualmente integrati con campagne di misura suppletive, in modo da perfezionare in continuo la metodologia di calcolo del deflusso ecologico.

- dispongono che, dal 1 luglio 2018, tutte le nuove istanze di concessione di derivazione e le istanze di rinnovo di concessione di derivazione siano assoggettate ai nuovi obblighi di rilascio dei deflussi ecologici, così come determinati in applicazione delle delibere stesse; ove le istanze si riferiscano a corpi idrici sui quali è stata riconosciuta la necessità di provvedere alle attività di sperimentazione sito specifica di cui al punto 2, le delibere prevedono che dette attività si intendano a carico del richiedente e che gli obblighi di rilascio siano fissati, a far data dalla chiusura dell'attività di sperimentazione, in coerenza con le risultanze di tali attività.

- dispongono il completo adeguamento delle concessioni di derivazione in atto (non in fase di rinnovo) adeguate alla nuova disciplina sui deflussi ecologici a far data dall'avvio di vigenza del II aggiornamento del Piano di gestione distrettuale, secondo il calendario fissato nel medesimo Piano.

Rispetto alla Delibera CIP del 14 dicembre 2017 relativa all'implementazione delle valutazioni ambientali, si evidenzia che, entro il 30 giugno 2018, le Regioni, di concerto con l'Autorità di bacino distrettuale, dovevano:

- verificare la coerenza delle metodologie per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni applicate sui territori di competenza rispetto a quella introdotta con la nuova direttiva, al fine di far salve solo le disposizioni regionali che comportino criteri di valutazione ambientale ex ante che garantiscono livelli di tutela ambientale pari o maggiori rispetto a quelli introdotti dalla Direttiva stessa;

- verificare la disponibilità delle informazioni necessarie ad applicare la nuova Direttiva, avviando l'acquisizione sistematica delle stesse informazioni, ove queste risultino assenti o incomplete e definendo, nei bacini ove le informazioni non siano ancora disponibili, specifici indicatori di impatto, al fine di garantire anche su tali bacini la corretta applicazione della presente Direttiva;

- adottare, nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione, i provvedimenti amministrativi necessari a garantire, nel territorio di competenza, l'attuazione della presente Direttiva;

- aggiornare le basi di dati relative alle derivazioni assentite, nonché a quelle in corso, trasmettendogli aggiornamenti all'Autorità di bacino distrettuale, entro il 31 dicembre 2020, e successivamente a cadenza triennale.

Nell'ambito delle attività di aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico, le Autorità di bacino distrettuale devono inoltre:

- predisporre l'elenco di tutte le derivazioni in scadenza che hanno potenziali impatti sul bilancio idrico e idrogeologico, ai fini dell'individuazione delle istanze di rinnovo che necessitino delle deroghe previste dall'art 77, comma 7 del D.lgs. 152/2006 in recepimento dell'art. 4, paragrafo 5 della DQA.

- procedere, in accordo con le Regioni del loro distretto, all'eventuale revisione, sviluppo o perfezionamento degli elementi tecnici della Direttiva, con particolare riferimento:

- ai valori delle soglie previste dalla metodologia di valutazione ambientale di cui alla nuova direttiva;
- alla valutazione dell'intensità dell'impatto per gli aspetti idromorfologici e per la valutazione di secondo livello, da svolgersi allorquando il rischio ambientale connesso

alla derivazione è di livello medio, o equivalente, tenuto conto dello stato delle conoscenze derivanti dalle attività di monitoraggio in corso o attivate;

- all'introduzione di possibili specifici indicatori di impatto per i corpi idrici sotterranei, con particolare riferimento all'intrusione salina, alle interazioni con corpi idrici superficiali o ecosistemi terrestri dipendenti ed alla interferenza del prelievo con punti di monitoraggio o aree protette, nonché per i corpi idrici sotterranei in ammasso roccioso e multi falda.

Si evidenzia infine che le delibere CIP consentono alle Regioni di modificare, con propri provvedimenti e su conforme parere dell'Autorità di bacino distrettuale (chiaramente in una ottica di tutela ambientale rafforzata) le soglie per la definizione dell'impatto per le acque sotterranee e le soglie dell'impatto tra moderato e lieve per le acque superficiali, in ragione degli approfondimenti conoscitivi derivanti da specifiche attività di studio e di monitoraggio dei corpi idrici interessati, e che, fatta salva la necessità, per le Regioni, di provvedere alle verifiche sopracitate entro il 30 giugno 2018, le metodologie di valutazione ambientale contenute nelle delibere devono intendersi come già immediatamente esecutive per le istanze in corso di istruttoria, in qualità di linea guida a supporto della valutazione di compatibilità rispetto agli obiettivi comunitari e nazionali.

### Osservazione n. 3.3

Con riferimento alla misura KTM091011-P5-b117 - Applicazione del *"Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua"*, riportata anche nel Rapporto ambientale (pagg. 42-43), si forniscono alcune indicazioni derivanti dall'analisi del PTA effettuata al fine di verificarne la coerenza con il contenuto del *"Manuale operativo e metodologico per l'implementazione dell'analisi economica"* (di seguito Manuale operativo) approvato con Decreto Direttoriale 574/STA del 6 dicembre 2018.

L'analisi si è concentrata in particolare sulla Relazione Generale e sugli Allegati 5 *"Programma operativo delle Misure"* e 6 *"Analisi economica"*.

Pur dichiarando che il documento è stato redatto in assenza del manuale operativo e metodologico predisposto dal MATTM, del quale al momento della redazione del Piano si era in attesa della pubblicazione, dall'analisi di tali documenti emerge una certa coerenza terminologica con quanto contenuto nel Manuale con particolare riferimento alla definizione degli Usi e servizi Idrici. Il documento è stato infatti redatto facendo riferimento a quanto contenuto nel DM 39/2015 sulla base del quale è stato definito il Manuale operativo.

Con riferimento all'analisi economica, il documento concentra l'attenzione, in coerenza con il Manuale Operativo sugli usi e servizi ritenuti maggiormente significativi per la Regione Valle d'Aosta.

Il PTA, quindi, in coerenza con il Manuale, fa riferimento agli usi e i servizi idrici maggiormente significativi, ovvero:

- il Servizio idrico integrato;
- il servizio idrico di irrigazione;
- il servizio di gestione degli invasi e di altre opere di laminazione, accumulo, adduzione e/o vettoriamento delle acque;
- servizio idrico di gestione dei corsi d'acqua naturali e delle opere idrauliche (questo servizio non è definito dal Manuale operativo);
- uso idroelettrico;
- uso irriguo.

L'analisi socio-economica degli utilizzi idrici, tuttavia, viene effettuata con riferimento alle determinanti delle pressioni e degli impatti e per tale motivo non risulta coerente con il Manuale che fa invece riferimento agli usi e servizi idrici di cui al DM 39/2015.

L'analisi socio-economica è tuttavia seguita dalla rappresentazione dello stato dei servizi e degli usi idrici così come definiti dal DM 39.

Il Piano delle misure individua 22 misure aggregate per KTM e distinte fra misure di base e supplementari in coerenza con il manuale.

Con riferimento alla definizione dei costi, il PTA definisce solo i costi finanziari e i costi ambientali.

I primi sono quelli relativi alle misure di base, mentre i secondi sono quelli relativi alle misure supplementari. Non sono al momento definiti i costi della risorsa. Tali costi sono individuati a livello complessivo di Piano e non sono ripartiti per singolo settore di impiego della risorsa. Nella relazione si legge che tale ripartizione non è immediatamente attuabile e si è in attesa del Manuale operativo redatto dal MATTM.

I costi delle misure sono riportati a livello complessivo, per singola KTM e per singola misura con l'indicazione del grado di copertura e della tipologia di fondi individuati a copertura. Essi tuttavia rappresentano solo una parte dei costi delle misure (73%). Ne resta, quindi, una parte non definita relativa a 6 misure su 22 pianificate. In aggiunta è da evidenziare che solo una parte dei costi individuati (82%) ha una copertura finanziaria ripartita fra fondi Regionali, Statali e Comunitari.

Il documento individua gli strumenti finanziari di copertura dei costi delle misure in:

- canoni di derivazione;
- sovracani BIM e rivieraschi;
- tariffe del servizio idrico integrato;
- tariffe irrigue.

Tali strumenti risultano coerenti con quanto contenuto nel Manuale Operativo.

Per l'utilizzo irriguo tuttavia si evidenzia la presenza di una tariffazione svincolata dai consumi effettivi. Al fine di superare le criticità relative alla definizione dei costi ambientali e della risorsa e quelle relative all'applicazione di tariffe irrigue incentivanti sono state previste, tuttavia, due misure di Piano che riguardano la definizione dei costi ambientali e della risorsa in applicazione del manuale e l'introduzione di un sistema di misurazione dei volumi irrigui.

Non si rileva infine, dalla lettura dei documenti, la stima dell'impatto complessivo degli utilizzi idrici e la correlazione di questo con il grado di copertura delle misure. Ne deriva che non appare elaborata una stima del grado di internalizzazione dei costi da parte dei singoli utilizzi, tenendo conto delle pressioni e degli impatti generati sulla risorsa idrica da ciascuno di essi.

In definitiva non sembra essere adeguatamente dimostrata l'applicazione del principio del "*full cost recovery*" e del principio "*chi inquina paga*" di cui alla Direttiva Quadro Acque (Direttiva 2000/60 CE

## Osservazioni relative alla componente biodiversità

### Osservazione n. 4.1

A pagina 79 e a pagina 80 del RA è analizzata la coerenza esterna del PTA con le misure previste dal PSR 2014-2020; non risulta tuttavia trattato il tema del "*greening*" che prevede la conservazione di aree di interesse ecologico e, tra queste, la creazione e il mantenimento di fasce tampone di 5 mt. lungo gli argini dei fiumi che scorrono nella superficie aziendale.

A tal proposito si suggerisce quindi di considerare anche questa misura e di tenerne conto nell'ambito dell'analisi di coerenza tra i due Piani.

Inoltre, con riferimento alle verifiche di coerenza, si valuti l'opportunità di analizzare i seguenti aspetti:

Si suggerisce di considerare la coerenza delle azioni del PTA con gli obiettivi previsti dal Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, vista l'attinenza tra i due Piani;

Andrebbe specificato lo stato di attuazione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, interessati dal Piano, al fine di valutare il grado di coerenza esterna del PTA con questi ultimi.

#### Osservazione n. 4.2

In merito alle misure considerate nell'Allegato 2 all'interno del modello "DPSIR - Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte", si suggerisce di valutare la possibilità di prendere in considerazione anche le misure di tutela e salvaguardia delle componenti biologiche di interesse non normativo, come ad esempio il patrimonio di agrobiodiversità e agroalimentare. A tal fine sarà utile prevedere strumenti pianificatori quali carte silvo-pastorali, carte dei marchi tipici, carta faunistica e carta di uso del suolo.

#### **Osservazione n. 4.3**

Nel RA e nel PTA non appaiono considerate misure specifiche che facciano riferimento agli indirizzi gestionali che caratterizzano i corpi idrici delle aree rurali.

A tal proposito si rammenta che, per quanto riguarda le aree agricole, il nuovo impegno di condizionalità introdotto dal D.M. n. 27417 del 22 dicembre 2011 del MIPAAF (standard di condizionalità 5.2) prevede la realizzazione e/o il mantenimento di fasce tampone lungo i corpi idrici superficiali, quali torrenti, fiumi e canali che caratterizzano i sistemi agricoli, al fine di proteggere questi ultimi dall'inquinamento e dal ruscellamento conseguenti ad attività agricole.

Sarebbe quindi utile introdurre indicazioni gestionali relative al mantenimento delle fasce riparie e delle aree limitrofe ai corpi idrici che caratterizzano le aree rurali.

#### Osservazione n. 4.4

In merito alle misure KTM06-P4-a020: "*Mantenimento e ripristino della vegetazione ripariale e retroripariale nelle aree di pertinenza fluviale, anche per garantire i processi idromorfologici ed incrementare la resilienza dei sistemi naturali ai cambiamenti climatico*", e KTM06-P4-b027: "*Realizzazione di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e riqualificazione degli ecosistemi e della biodiversità (integrazione dir. Acque, Alluvioni, Habitat, Uccelli, ecc.)*", riportate a pagina 98 dell'Allegato 2, sarebbe opportuno che il proponente specificasse e dettagliasse con chiarezza alcuni principi generali validi nell'ambito della caratterizzazione delle azioni di mitigazione e compensazione, quali ad esempio:

- descrizione della flora significativa che caratterizza le fasce ripariali e retroripariali;
- utilizzo di specie autoctone;
- misure di contenimento per il rischio di propagazione di specie alloctone;
- tener conto durante le attività di ripristino e riqualificazione dei periodi e delle stagioni sensibili, in particolare per la fauna;
- attività di gestione e mantenimento delle fasce riparie.

#### Osservazione n. 4.5

A pagina 4 dell'Allegato 2: "Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte", si fa riferimento ad alcuni indicatori utili per la descrizione della componente biodiversità (n. di specie alloctone, n. di specie invasive, n. di specie totali).

- A tal proposito si valuti la possibilità di approfondire meglio la tipologia di indicatori utilizzati rispetto ad esempio ai seguenti parametri:



- Qualità della vegetazione: Tipologia della copertura vegetale; Indice di abbondanza relativa; Indice di diversità relativa.

- Valore avifaunistico: Ricchezza specifica; Rarità.

#### osservazioni relative alla valutazione di incidenza

##### Osservazione n. 5.1

Per quanto attiene alla Valutazione d'incidenza (VINCA) del PTA, le misure che, nel suo contesto vengono identificate allo scopo di migliorare la tutela dei corpi idrici correlati ai siti della Rete Natura 2000 sono finalizzate a ricondurre, nel rispetto delle norme di legge, il loro stato in condizioni di conformità agli standard da esse prescritti, si tratta infatti di:

*“Implementazione della disciplina per gli scarichi (applicazione e attività di controllo);*

*Adeguamento degli agglomerati e degli impianti di depurazione ai requisiti della direttiva 271/91/CEE;*

- *Adeguamento e gestione delle opere longitudinali e trasversali per la tutela della fauna ittica;*
- *Applicazione dell'Indice di Qualità morfologica (IQM) per i corpi idrici fluviali in stato non elevato per la definizione dello stato morfologico”.*

Il PTA cerca di superare i livelli della mera conformità legale solo con una misura di *“Aumento delle conoscenze sugli impatti delle modifiche del regime idrologico sulle componenti biotiche dell'ecosistema fluviale”.*

Con riferimento alla misura che prevede l'applicazione dell'IQM, come sopra richiamata, si osserva che dovrebbe essere possibile prevedere l'implementazione, anche, ove opportuna, dell'indice di integrità fluviale (IH) in combinazione con quello di disponibilità spaziale ISH e Temporale ITH dell'habitat fluviale, ad esso collegati.

Fra l'altro risulta che anche l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della regione Valle d'Aosta sia stata coinvolta nella redazione del *“Manuale tecnico operativo per la modellazione e la valutazione dell'integrità dell'habitat fluviale.”* (autori Vezza P., Zanin A., Parasiewicz P.) editato dall'ISPRA nel maggio 2017, che costituisce il riferimento più autorevole e univocamente riconosciuto relativamente all'applicazione di tale indice.

Nel merito della Valutazione d'incidenza, in particolare, non sono chiare le motivazioni per cui relativamente al Torrente de Saint Marcel (Codice del corpo idrico 0292), oggetto di *“Pressioni idromorfologiche - Alterazioni fisiche del canale/letto del corpo idrico”* (Pressioni significative 4.1), non sia stata prevista in tabella, quale misura di risposta, la KTM14-P4-a049 (Applicazione dell'Indice di Qualità morfologica (IQM) per i corpi idrici fluviali in stato non elevato per la definizione dello stato morfologico).

Si suggerisce pertanto di approfondire quest'ultimo aspetto, ad integrazione del RA.

##### Osservazione n. 5.2

Nella tabella 2.1 a pag. 10 della VINCA è riportato l'elenco degli habitat d'interesse comunitario, dipendenti dall'ambiente acquatico, inserendo nella stessa tabella gli habitat d'interesse prioritario \* (7110\*, 7220\*, 7240\*, 9180\*, 91E0\*).

Si suggerisce a tale proposito che, trattandosi di habitat prioritari, la descrizione, la valutazione dello stato di conservazione e l'analisi degli impatti debba essere trattata in modo specifico e appropriato, in quanto, come evidenziato all'art. 5, c. 9 e 10, del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii., nel caso in cui nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari e sia stata valutata l'incidenza negativa di un piano o un progetto, quest'ultimo può essere realizzato soltanto con riferimento ad

esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza.

#### Osservazione n. 5.3

Nella descrizione degli habitat e delle specie animali e vegetali che caratterizzano la Rete Natura 2000 non si fa riferimento alla data dei formulari da cui attinge le informazioni.

Si consiglia di utilizzare i formulari relativi all'ultimo aggiornamento (Decreto 31 gennaio 2013 G.U. della Repubblica Italiana n. 44 del 21 marzo 2013 con individuazione del sesto elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE).

Manca inoltre una descrizione del quadro ambientale relativo alla Rete Ecologica Regionale. Si consiglia inoltre di verificare la presenza di specie citate nelle Liste Rosse IUCN.

#### Osservazione n. 5.4

Nelle tabelle dell'Allegato 2 della VINCA vengono riportati gli habitat e le specie legati agli ambienti acquatici presenti nei siti Natura 2000. È consigliabile valutare, se possibile, un approfondimento di tale caratterizzazione, dal momento che nel documento sono presenti solo delle liste di habitat e di specie senza nessuna informazione sullo stato di conservazione e di salute di queste ultime. Un'attenzione particolare andrebbe inoltre riservata ad eventuali condizioni di criticità e/o a specifiche emergenze ambientali se presenti.

#### Osservazione n. 5.5

Si valuti l'utilità di allegare al RA, per le Aree Natura 2000, una cartografia di dettaglio e aggiornata (preferibilmente 1:10.000) riguardante vegetazione, habitat, carta faunistica e, se esistente, la carta relativa alla rete ecologica (RER).

Per quanto riguarda in particolare la ZPS, si consiglia altresì di integrare il RA con una cartografia relativa ai siti sensibili dell'avifauna (riproduzione, sosta, svernamento, ecc.) se esistente, ed i relativi corridoi di migrazione, tenendo conto dell'interesse conservazionistico nei riguardi della maggior parte delle specie presenti nell'area e della presenza di siti di sosta per gli uccelli migratori, si valuti anche l'opportunità di considerare le misure di tutela e conservazione specifiche per la componente avifaunistica, pertinenti.

#### Osservazione n. 5.6

In generale si evidenzia che, se pur non normato, è prassi effettuare, come prevede la metodologia suggerita dalla Commissione Europea ("Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites, Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC" redatto dalla Oxford Brookes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente), per ciascun sito Natura 2000 che rientri in un'area di 5 km di distanza dalle opere di progetto, una valutazione di incidenza anche alla luce del principio di precauzione sempre sancito dalla Commissione.

A tal proposito si consiglia di approfondire nel RA anche l'analisi di eventuali impatti che dovessero influire sulle cosiddette "zone buffer".

**Allegato alle osservazioni documento: "Verifica di coerenza tra il Piano di tutela delle Acque Della Regione Valle d'Aosta e la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS) (trasmesso direttamente alla Struttura proponente il Piano).**

La cui premessa recita quanto segue:

Il processo di attuazione della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA) in Italia prevede attraverso il D.lgs. 152/2006 due livelli di pianificazione, uno a scala distrettuale con il Piano di Gestione (PdG) e uno a scala regionale attraverso i Piani di Tutela delle Acque (PTA).

Per l'attuazione della DQA sono state emesse altre direttive che la integrano e la cui attuazione coordinata rappresenta il presupposto necessario per il raggiungimento degli obiettivi generali fissati dalla DQA.

Il Piano in valutazione è un aggiornamento del PTA 2006 ed è stato formalmente avviato a fine 2015, si riferisce al periodo di pianificazione 2016-2021 e contiene aggiornamenti significativi rispetto al ciclo precedente.

Alla base del PTA viene individuato un modello di gestione delle acque che guarda al futuro, sviluppando un'idea di sostenibilità dove economia, ecologia e cultura si intersecano.

Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, il PTA identifica sette misure principali, considerate in questo contesto come obiettivi del PTA correlati agli obiettivi strategici della SNSvS.

Obiettivi:

1. Tutela dall'inquinamento;
2. Tutela quantitativa delle risorse idriche;
3. Salvaguardia e recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici;
4. Adattamento ai cambiamenti climatici;
5. Misure di tutela e miglioramento di acque a specifica destinazione e per le acque contenute nelle aree designate per la protezione di habitat e specie;
6. Misure conoscitive;
7. Misure per l'applicazione del principio del recupero dei servizi idrici.

Le suddette misure, considerate come obiettivi di Piano, sono state correlate agli obiettivi strategici della SNSvS (vedi tabella) e messe in relazione alle corrispettive misure e agli indicatori del PTA.

Il Piano in generale contribuisce positivamente al raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali incardinati nelle Aree Persona, Pianeta, Prosperità e Vettori di sostenibilità.

In particolare, gli obiettivi Ob1, Ob5, sono stati associati all'Area "*Promuovere la salute e il benessere*"; all'Area Pianeta corrispondono gli obiettivi Ob1, Ob2, Ob3, Ob4, Ob6 e Ob7. Nell'Area Prosperità, è individuabile l'obiettivo Ob7, infine nei Vettori di sostenibilità sono stati collocati gli obiettivi Ob3 e Ob6. (segue schema di analisi coerenza, Allegato 6)

# ARPA Valle d'Aosta

## 1. Premessa

Il presente parere riporta le osservazioni di ARPA VdA in relazione alla documentazione afferente al “Piano regionale di tutela delle acque” e risponde a quanto richiesto da parte del Dipartimento Ambiente, S.O. Valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria, prot. n. 5524 del 09/07/2019 (prot. ARPA n. 7916 del 10/07/2019).

## 2. Osservazioni in ordine al PTA

### 2.1 Acque superficiali

Come considerazione generale sulla struttura e sui contenuti del Piano di Tutela delle Acque, si osserva come molti argomenti vengano trattati ripetutamente sia nelle relazioni del piano che negli allegati e/o annessi. Per snellire gli elaborati, agevolandone la consultazione, si propone di trattare le tematiche in maniera approfondita soltanto in un singolo documento riportando negli altri unicamente il riferimento a quanto già dettagliato in precedenza.

Le osservazioni puntuali ai singoli elaborati vengono fornite in allegato secondo lo schema seguente:

#### 1 - osservazioni dettagliate riguardanti:

Rapporto Ambientale

Relazione Generale

Sintesi non tecnica

Aggiornamento delle caratteristiche del bacino idrografico

Determinanti, Pressioni, Impatto, Stato, Risposte

Partecipazione pubblica

Rappresentazione cartografica

2 – revisione dell'annesso 1.6 (Acque superficiali: classificazione dei corpi idrici superficiali a chiusura del I Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (2010-2015) dell'allegato 1 del PTA (Aggiornamento delle caratteristiche del bacino idrografico).

In riferimento all'annesso 1.6 dell'allegato 1 del PTA, fornito da ARPA in fase di predisposizione degli elaborati del PTA, alla luce di tutte le informazioni contenute nel piano e nei rispettivi allegati, si ritiene più utile fornire una tabella riassuntiva unica, eliminando ogni singolo passaggio della classificazione (singoli indici, campo note, ecc.), in modo da renderla più fruibile anche ad un pubblico di “non esperti”.

3 – osservazioni all'annesso 5.1 (Schede tecniche delle misure) dell'allegato 5 del PTA (Programma operativo delle misure).

4 – osservazioni all'allegato 7 del PTA (Norme tecniche di attuazione).

Le osservazioni di cui agli allegati 3 e 4, sono il risultato di una serie di incontri tematici di un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti dei seguenti Enti e Strutture regionali:

- Gestione demanio idrico; - Valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria e Patrimonio paesaggistico e architettonico; - Agenzia regionale protezione ambiente Valle d'Aosta; - Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta. I componenti del suddetto gruppo di lavoro hanno, ciascuno per il proprio settore di competenza, contribuito alla revisione e alla formulazione delle osservazioni ai documenti sopra richiamati. Questa Agenzia fa proprie le osservazioni del gruppo di lavoro, in relazione ai sopracitati documenti.

### 2.2 Acque sotterranee

2.2.1 Allegato 1 - Aggiornamento delle caratteristiche del bacino idrografico

- Al par. 3.2.1.2 - tab. 3.4 è superata e pertanto è da sostituire con tab. 4.3 presente a pag. 82 della Relazione generale;

- Al par. 3.2.1.3 – si precisa che le campagne di cui alla tabella 3.5 non sono riferite solo al 2015 ma anche agli anni successivi;

- Al par. 3.3.1 - dal 2017 i criteri di classificazione qualitativa sono stati leggermente rivisti a livello di AdbPo. Di seguito si riporta, in corsivo, l'estratto dalla Relazione ARPA sul monitoraggio falda 2017 che spiega questo punto:

*Ulteriori valutazioni sulla classificazione fatte a livello di Distretto del Fiume Po nel 2017:*

*I criteri previsti dalla normativa e sopra riassunti per classificare i corpi idrici sotterranei lasciano comunque spazio a dubbi interpretativi e conseguentemente a possibili differenti applicazioni nei vari contesti.*

*Al fine di omogeneizzare per quanto possibile l'applicazione della classificazione nel distretto del fiume Po, in data 27/06 u.s. si è riunito un tavolo tecnico formato da varie regioni ed ARPA sotto il coordinamento dell'Autorità di bacino del Fiume Po. Il verbale della riunione è allegato alla presente relazione. Di seguito si sintetizzano i punti salienti che possono influenzare la classificazione in Valle d'Aosta e che possono portare a differenze sostanziali rispetto alle modalità di classificazione adottate sino all'anno scorso:*

*1. Come passare dalla classificazione dei singoli punti di misura a quella del corpo idrico.*

*Il tavolo tecnico ha deciso di seguire un approccio - più coerente con il documento guida CIS n. 18 (Guidance on groundwater status and trend assessment) - secondo il quale i superamenti di singole sostanze che riguardano percentuali inferiori al 20% del CI (corpo idrico) non devono essere considerate ai fini della classificazione;*

*2. Come individuare le sostanze che fanno fallire lo stato chimico e quelle che lo mettono a rischio.*

*Le sostanze che causano lo scadimento dello stato chimico in "scarso" sono quelle presenti in concentrazioni superiori ai limiti in più del 20% dell'area/volume del CI/n° di stazioni, mentre quelle che mettono semplicemente a rischio il corpo idrico possono essere individuate tramite analisi di rischio, comprendente l'analisi dei trend degli inquinanti (su tale aspetto si è in attesa di linee guida nazionali) o tramite un approccio "percentuale" (le sostanze che mettono il CI a rischio sono quelle presenti in concentrazioni superiori ai limiti tra il 10% e il 20% dell'area/volume del CI/n°).*

- Al par. 3.3.1.2 - Classificazione qualitativa della piana di Aosta, la tabella 3.7 "Esiti dei monitoraggio qualitativi nella Piana di Aosta (corsivo da aggiungere) deve essere aggiornata fino al 2018. Di seguito si riassumono i risultati del monitoraggio qualitativo:

Anno di monitoraggio.	N° punti scarso	stato	N° punti totali*	% punti stato scarso
2010	13		33	39%
2011	11		39	28%
2012	11		37	30%
2013	15		35	43%
2014	13		36	36%
2015	17		37	46%
2016	13		37	35%
2017	12		37	32%
2018	11		37	30%

NB. Dal 2017, secondo l'approccio condiviso nel distretto del fiume Po i superamenti delle singole sostanze che riguardano percentuali inferiori al 20% del CI non comportano lo scadimento dello stato chimico.

- Al par. 3.3.1.3 - Classificazione qualitativa della piana di Pont St.Martin. Dal 2016 i punti di monitoraggio qualitativi sulla piana di Pont St. Martin sono 5 (non più 4) per cui i punti contaminati sono <20% e lo stato è buono. Pertanto, le considerazioni riportate nel Piano sono superate e da eliminare.

- Al par. 3.3.2 - Classificazione quantitativa. In riferimento al capoverso "In mancanza di metodologie specifiche fornite dalla normativa<sup>3</sup>, la valutazione viene al momento effettuata valutando i trend relativi alla serie storica esistente, al fine di individuare eventuali abbassamenti anomali ascrivibili a prelievi eccessivi, che comporterebbero la classificazione in stato scarso" occorre modificare la nota 3 come segue: "Al fine di colmare questo vuoto normativo, ISPRA ha

pubblicato nel 2016 il manuale “Criteri tecnici per l’analisi dello stato quantitativo e il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei”.

- Al par. 3.3.2.1 - Applicazione in Valle d’Aosta, occorre aggiungere alla fine del paragrafo la seguente frase: “Inoltre lo stato quantitativo buono per la piana di Aosta è stato confermato dall’applicazione della metodologia prevista dal suddetto manuale ISPRA”.

- Al par. 3.4 - Stato dei corpi idrici sotterranei, si precisa che lo stato della Piana di Aosta è risultato Buono nel 2017 unicamente per l’applicazione del nuovo criterio condiviso con AdbPo di cui al par. 3.3.1 ma non a un effettivo miglioramento della situazione della contaminazione.

#### 2.2.2 Allegato 5 - Programma operativo delle misure

- Al par. 2.1.2 - Acque sotterranee, viene riportato che “Gli ultimi ulteriori approfondimenti sono stati approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 1247, del 16 settembre 2016 e non ancora conclusi. Si attende quindi l’esito dello studio per determinare gli interventi da eseguire ed i relativi costi e tempistiche”. A tal riguardo si evidenzia come l’esito preliminare dello studio di cui sopra sia già disponibile (cfr. PD n. 3692 del 03/07/2018);

- Al par. 6.1 - Costi di attuazione delle misure, viene riportato che “Un’altra misura diretta alla tutela delle acque dall’inquinamento è la KTM04-P1-a017: Realizzazione di interventi di bonifica dei siti contaminati e di messa in sicurezza, riguardante il corpo idrico sotterraneo Piana di Aosta; per tale misura non è stato ancora individuato il costo di realizzazione, in quanto si è in attesa dell’esito di uno studio finalizzato ad approfondimenti sulla qualità della falda dell’ex-area Cogne e della Piana di Aosta. per individuare gli elementi per eseguire le attività di riqualificazione. Gli ultimi ulteriori approfondimenti sono stati approvati con DGR n. 1247, del 16/09/2016 e non ancora conclusi; si attende quindi l’esito dello studio per determinare gli interventi da eseguire ed i relativi costi e tempistiche. Anche in questo caso si rimanda all’esito preliminare dello studio (cfr. PD n. 3692 del 03/07/2018);

- Annesso 5.1 – Schede tecniche delle misure, nella scheda n. 3 viene erroneamente riportato che “Tale studio di approfondimento ha richiesto successive integrazioni tecnico-scientifiche, le ultime approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 1247, del 16 settembre 2016 e non ancora completate”. In realtà le successive integrazioni scientifiche di cui sopra sono state approvate nel PD n. 3692 del 03/07/2018.

#### - 2.3 Altre componenti ambientali

Per quanto riguarda le altre componenti ambientali di competenza di questa Agenzia, ovvero “emissioni in atmosfera”, “cambiamenti climatici”, “rumore”, “radiazioni non ionizzanti” e “rifiuti” non si rilevano osservazioni.

### **Allegato 1 sezione acque superficiali**

#### RAPPORTO AMBIENTALE

##### Inquadramento normativo:

- Pag. 6/150: nel primo paragrafo sostituire la dicitura “sessennio 2015-2021” con “periodo 2015-2021” in coerenza con quanto riportato nel PdGPO e con le osservazioni alla Relazione metodologica preliminare riportate a pag. 16/150 (seconda considerazione nella tabella).

E’ da apportare la stessa sostituzione in tutti gli altri documenti del PTA.

##### Considerazioni ed osservazioni dei soggetti coinvolti:

- Pag. 19/150 (seconda osservazione di ARPA nella tabella): la tabella che riporta l’elenco delle pressioni al primo e secondo livello è la 2.2 dell’allegato 2 e non la 2.1. Nonostante per alcune codifiche utilizzate, differenti da quanto riportato nella WFD Reporting Guidance 2016 6.0.2, venga indicato nelle note della tabella la correlazione tra codifica utilizzata per il PTA/PdGPO e la Guidance 2016/6.0.2 (es. 3.6.1 corrisponde a 3.5 della Guidance), occorre chiarire il motivo

dell'utilizzo delle codifiche 3.alt, che non compare né nella Guidance né nell'elenco del PdGPo, 4.1 e 4.2 per le quali non è stato specificato il terzo livello di dettaglio (4.1.1-4.1.2-4.1.3 ecc.).

#### Gli obiettivi ambientali per i corpi idrici regionali:

- Pag. 29/150: nella tabella di inizio pagina, dei 4 corpi idrici non classificati/non monitorati, i torrenti Tourisson, Giasset e Fontaney non verranno mai classificati perché caratterizzati da un bacino idrografico <10 Km<sup>2</sup> e inseriti nella rete di monitoraggio in quanto di particolare pregio per la fauna ittica, mentre il quarto corpo idrico, corrispondente alla foce del Torrente Des Laures, è stato monitorato nel 2016. In mancanza del dato di classificazione, al momento della stesura del PTA, si ritiene corretto assegnargli l'obiettivo "Buono al 2021". Si richiede di correggere la tabella in tutti i documenti in cui viene riproposta.

- Pag. 29/150 (ultima riga): l'articolo 4.5 della DQA consente di definire obiettivi ambientali meno rigorosi qualora, a causa delle ripercussioni dell'attività umana (in questo caso la difesa dalle alluvioni) il conseguimento dello stato ambientale buono non sia fattibile o esageratamente oneroso. Di conseguenza, per i corpi idrici in cui non si raggiunge lo stato buono per la presenza di opere di difesa dalle alluvioni, individuati sul territorio regionale, non ha senso definire l'obiettivo "Buono al 2021" poiché è implicito nell'art. 4.5 un obiettivo meno rigoroso. L'osservazione è valida per tutti i documenti in cui viene riproposta.

#### Tutela dall'inquinamento:

- Pag. 32/150 (ultima paragrafo): per maggior chiarezza sostituire "Già con il Piano di gestione...." con "Già con il primo Piano di gestione...."

#### Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po in attuazione della Direttiva 2000/60/CE-direttiva quadro per l'azione comunitaria in materia di acque:

- Pag. 71/150 (Prima riga): per maggior chiarezza indicare che si tratta del secondo Piano di Gestione.

#### Gli indicatori:

- Pag. 94/150: l'annesso 2.4 dell'allegato 2 del PTA corrisponde (ad eccezione della colonna note) all'allegato 2.4 dell'elaborato 2 (versione marzo 2016) del PdGPo e costituisce il "Catalogo dei descrittori del Distretto Idrografico del Fiume Po per l'attuazione della Direttiva 2000/60/CE". La tabella riporta gli indicatori proposti per effettuare gli approfondimenti previsti per l'analisi delle pressioni e degli impatti significativi a scala distrettuale. Si tratta di 128 indicatori che, nella tabella del PTA, sono stati evidenziati con colori differenti in riferimento ai quali non viene fornita alcuna spiegazione. Vengono inoltre elencati indicatori non disponibili/non applicabili tra cui, a titolo di esempio, "la quantità di merci per anno gestite dai porti commerciali/industriali".

Si richiede di definire un nuovo elenco di indicatori da utilizzare per il monitoraggio della VAS del PTA partendo da quello definito per il monitoraggio della VAS del PdGPo 2015, indicando le strutture detentrici dei dati. Si tratta di 51 indicatori elencati nella tabella 2.1 del documento "Valutazione Ambientale Strategica – Informazione sulla decisione – Misure adottate in merito al monitoraggio" (Versione per il Comitato Tecnico del 17 maggio 2016).

## RELAZIONE GENERALE

#### Evoluzione normativa conoscitiva:

- Pag. 15/182 (ultimo paragrafo): nella frase "La definizione della strategia di intervento del PTA 2006 si basava su un'analisi degli "stati" quantitativi e qualitativi attuali...." cancellare attuali.

- Pag. 16/182 (paragrafo iniziale): chiarire cosa si intende per ".....indicatori sintetici di valutazione delle condizioni di valore...."

- Pag. 17/182 (ultimo paragrafo): nella frase “La DQA presta attenzione....” eliminare il termine buono da stato chimico e stato ecologico (gli aspetti idromorfologici sono utilizzati per la conferma dello stato elevato). In riferimento allo stato chimico, sostituire sostanze pericolose con sostanze dell’elenco di priorità (si veda DM 260/2010).
- Pag. 18/182 (inizio pagina):
  - non è chiaro il significato di “...prende in considerazione la funzionalità specifica degli ecosistemi acquatici, ovvero il naturale ciclo dell’acqua”. Si propone di togliere “ovvero il ciclo dell’acqua”;
  - lo stato di salute degli ecosistemi acquatici è definito dallo stato ecologico indipendentemente dalla classe di qualità ottenuta (non solo il “buono”);
  - chiarire l’affermazione “...in grado di garantire cioè il livello di funzionamento degli stessi rispetto alla rigenerazione dell’acqua e dei sedimenti.”;
  - in riferimento alla frase “Lo stato di salute viene misurato.....” si fa presente che l’uso di indicatori e indici era già previsto nel D.Lgs. 152/99 (IBE, LIM, SECA, SACCA) e che pertanto non costituisce una novità introdotta dal D.Lgs. 152/2006;
  - cancellare la frase “La DQA inaugura in tal senso un esercizio periodico di valutazione dei corpi idrici...”: se per esercizio periodico si intende il monitoraggio delle acque superficiali si ricorda che quest’ultimo era già previsto dall’articolo 1-comma e della Legge 10 maggio 1976, n. 319 o Legge Merli.
- Pag. 18/182 (centro pagina): poichè nel testo viene riportata la modalità di classificazione dello stato ecologico secondo quanto definito dalla DQA (allegato V – par. 1.1), per chiarezza sarebbe opportuno utilizzare esclusivamente i termini dell’allegato V specificando le differenze tra inquinanti specifici secondo la DQA e inquinanti specifici definiti nel DM 260/2010 in quanto non sovrapponibili.
- Pag. 19/182: per quanto riguarda le acque sotterranee, il DM 260/2010 fornisce i criteri di identificazione e caratterizzazione ma non entra nel merito della classificazione dei corpi idrici.
- Pag. 21/182:
  - la frase “Sulla base di quanto disposto dalla DQA.....” deve essere conclusa in corrispondenza del punto e virgola: non è chiaro, infatti, il significato di “....è stata condotta un’analisi volta a definirne lo stato attuale”;
  - il paragrafo riferito alla relazione di ARPA n. 1494 dell’11/2/2010 va eliminato in quanto trattasi di relazione ad uso interno per illustrare all’assessorato competente l’aumento del carico di lavoro per l’attuazione della DQA e le criticità inerenti l’applicazione dei nuovi metodi di monitoraggio. Il primo Piano di Gestione del Fiume Po è da intendersi “sperimentale” perché progettato, a livello di tutto il distretto, sullo stato ambientale dei corpi idrici definito ai sensi del precedente decreto legislativo (d.lgs. 152/99) e su una valutazione delle pressioni non omogenea e spesso qualitativa.
  - il monitoraggio per la classificazione dei corpi idrici ai sensi della DQA è stato applicato in Valle d’Aosta a partire dal 2010 e non dal 2009.
  - occorre differenziare la predisposizione del Piano di Gestione 2010, avvenuta, come già detto, a partire dai dati di monitoraggio secondo la vecchia rete definita ai sensi del d.lgs. 152/99, dati riferiti a tratti di corso d’acqua non coincidenti con i corpi idrici individuati secondo il d.lgs. 131/2008, dalla classificazione effettuata a chiusura del Piano di Gestione 2010-2015 su tutti i corpi idrici individuati.
- Pag. 22/182:
  - nella prima riga probabilmente ci si voleva riferire all’analisi delle pressioni;
  - nel paragrafo di inizio pagina occorre chiarire che “...un quadro conoscitivo dello stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei...” non deriva dall’aggiornamento della valutazione delle pressioni, effettuato per la predisposizione del secondo PdGPO, ma dai monitoraggi effettuati, ai sensi della DQA, a partire dal 2010; poichè la predisposizione del II PdGPO è iniziata nel 2014, i dati di monitoraggio si riferiscono al primo triennio (2010-2013) del Piano di monitoraggio, che secondo la normativa vigente, ha la durata di 6 anni.



- Cancellare la frase *“Le pressioni sono state identificate sulla base della nuova conoscenza dello stato dei corpi idrici.....”* perché le pressioni vengono valutate indipendentemente dallo stato dei corpi idrici.

#### Problematiche ambientali:

- Pag. 25/182: se ragionevolmente il problema dell'eutrofizzazione delle acque viene considerato prioritario a livello di Bacino del Po, non è corretto inserire tale problematica per la Valle d'Aosta, soprattutto considerando le peculiarità del territorio (come affermato nell'ultimo paragrafo). Le concentrazioni di azoto e fosforo, rilevate da ARPA in tutti i corpi idrici valdostani, hanno evidenziato, nella maggior parte dei corpi idrici, acque ultra-oligotrofiche/oligotrofiche e, in alcuni casi, acque mesotrofiche. Peraltro a pag. 53/182, in riferimento alla gestione degli effluenti zootecnici, si afferma che *“In questo aggiornamento di PTA non è stata prevista alcuna misura specifica dato che, da quanto emerge dai monitoraggi svolti annualmente da ARPA VdA sia sulle acque superficiali che su quelle sotterranee, finalizzati anche alla determinazione delle concentrazioni di nitrati e ioni ammonio, non sono stati ad oggi riscontrati valori superiori ai limiti imposti dalla normativa e pertanto non sono designate aree vulnerabili da nitrati di origine agricola sul territorio della Regione secondo il D.lgs. 152/2006.”*

#### Conclusioni:

- Pag. 34/182:

- *“il quadro conoscitivo sullo stato dei corpi idrici.....”* specificare che i corpi idrici di cui è stato definito lo stato ambientale sono quelli con bacino idrografico > 10 Km<sup>2</sup>;
  - *“l'analisi delle pressioni significative....”*: l'analisi delle pressioni è indipendente dalla valutazione dello stato. Se l'intenzione era quella di indicare il passaggio da pressioni potenzialmente significative a significative in funzione di uno stato ambientale inferiore al buono, occorre esprimere più chiaramente il concetto.
  - *“la programmazione comunitaria 2014-2020....”*: la frase sembra incompleta.
- Pag. 35/182 (ultima riga): *“..... che agevolerà l'attuazione della seconda fase di programmazione”*. Se il riferimento è il PdGpo, dovrebbe essere la terza fase di programmazione.

#### Stato di attuazione del PTA 2006:

- Pag. 46/182 (scheda derivazione di acqua pubblica): *“Tutti i concessionari .....hanno avviato la fase di sperimentazione...”*. In realtà, soltanto i soggetti che hanno richiesto l'applicazione del criterio 3 (all. G del PTA 2006) hanno formalmente avviato la procedura di sperimentazione che prevede l'attivazione di un Tavolo Tecnico dedicato. I concessionari che sono tenuti a rilasciare un DMV calcolato secondo i criteri 1, 2 o con modalità definite all'interno di documenti normativi precedenti al PTA, non hanno avviato alcuna sperimentazione.
- Pag. 47/182 (scheda Progetto di gestione degli invasi): non vengono prese in considerazione le attività di monitoraggio ambientale degli effetti dello svasso previste dalla normativa vigente e definite a livello sito specifico dal Tavolo Tecnico *“gestione invasi”*, istituito dalla struttura Opere Idrauliche.
- Pag. 48/182 (scheda Valorizzazione dell'ittiofauna): non si hanno riscontri in merito alla finalità di utilizzare la classificazione dell'idoneità ittica dei corsi d'acqua, effettuata dal Consorzio Pesca nel 2014, per *“.....valutare il potenziale stato ecologico dell'elemento di qualità biologico ittiofauna”*. L'EQB (elemento di qualità biologica) ittiofauna non risulta utilizzabile ai fini della valutazione dello stato ecologico dei corpi idrici regionali, come specificato nella nota<sup>1</sup>, inviata al MATTM e ad ISPRA e nel manuale di applicazione NISECI (Nuovo Indice dello Stato Ecologico della Comunità Ittiche).
- Pag. 50/182 (scheda Determinazione delle portate di Deflusso Minimo vitale): modificare la frase inerente la misura KTM07-P3-a029 nel modo seguente: *“.....che prevede l'adozione in Valle*

d'Aosta del metodo MesoHABSIM per quantificare la variazione spazio-temporale della disponibilità di habitat all'interno di tratti sottesi da derivazioni idriche”.

Pag. 51/182 (scheda Organizzazione del Servizio Idrico Integrato per razionalizzare i prelievi di acqua nel settore civile): nell'ultima frase cancellare una delle due affermazioni che si contraddicono:

- *annualmente la Regione adegua i canoni di derivazione di acqua pubblica;*

- *L'ultimo adeguamento è stato approvato con DGR 1716/2016.*

oppure citare l'ultima DGR approvata.

- Pag. 53/182 (scheda Gestione degli effluenti zootecnici): l'ultima frase è in contraddizione con quanto affermato a pag. 25/182 della relazione generale (vedere rispettiva nota).

- Pag. 56/182 (scheda Attivazione e gestione di iniziative di informazioni al pubblico): per completezza di informazione aggiungere una sintesi di quanto si può reperire sul sito di ARPA. Inoltre, non è chiaro se il nuovo portale PTA verrà attivato solo in seguito alla sua approvazione.

- Pag. 57/182 (scheda Costituzione e gestione Sistema Informativo delle Risorse Idriche): per completare l'informazione fornita in merito a studi e progetti, occorre indicare tutti i riferimenti bibliografici che permettano di risalire al documento stesso.

- Pag. 58/182 (scheda Costituzione e gestione Sistema Informativo delle Risorse Idriche): in merito al progetto SPARE, sostituire “monitoraggio Q” con “monitoraggio delle portate”.

- Pag. 62/182 (scheda Progetto integrato.....): nella colonna “interventi previsti” il nome completo della riserva naturale è Les Iles di Saint Marcel.

#### Pressioni:

Si ritiene necessario integrare il capitolo con un paragrafo che descriva le difficoltà incontrate nell'elaborazione di alcune pressioni a causa della mancanza di informazioni complete (ad esempio quelle inerenti i prelievi idrici per uso idroelettrico o irriguo, le alterazioni morfologiche...).

- Pag. 107 e 110/182: al punto “*procedere con la revisione delle soglie*” occorre fare riferimento al documento ufficiale con il quale sono state riviste le soglie.

#### Impatti:

- Pag. 113/182:

- in merito al discorso “eutrofizzazione”, si ribadiscono le osservazioni già riportate per le pag. 25 e 53 della relazione generale. Si specifica, inoltre, che i dati di azoto e fosforo, che escludono lo stato di eutrofizzazione dei corpi idrici valdostani, sono frutto di monitoraggi effettuati in tutte le stagioni e, quindi, anche in condizioni di bassa portata.

- Per quanto riguarda l'inquinamento chimico delle acque superficiali, tutti i corpi idrici monitorati risultano in stato chimico buono: occorre chiarire il motivo per cui tale stato viene inserito tra le problematiche esistenti e, per giunta, da risolvere con tempestività.

#### Obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione:

- Pag. 117/182: dopo la tabella 5.9:

- Per le acque superficiali, non è chiaro come gli obiettivi definiti a seguito della classificazione del primo sessennio, siano stati confermati dai monitoraggi degli anni successivi in quanto la classificazione del secondo sessennio potrà essere effettuata soltanto nel 2020.

- Per le acque sotterranee si suggerisce di aggiornare la tabella sulla base di quanto specificato nel testo.

- Pag. 118/182: valgono le stesse osservazioni riportate a pag. 29/150 della Relazione Ambientale a proposito della deroga di cui all'art. 4.5. della DQA.

- Pag. 119/182:

- corpi idrici idonei alla vita dei pesci. Facendo un discorso generale, l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di deflusso e la struttura del substrato dei corsi d'acqua dovrebbe valere per tutti i corpi idrici superficiali. La normativa, distinguendo alcuni corpi idrici come

“maggiormente” idonei alla vita dei pesci, richiede una valutazione di conformità di tali corpi idrici basata su analisi di tipo chimico-fisico: l’obiettivo, quindi, dovrebbe essere quello di migliorare o mantenere la conformità prevista per questi corpi idrici andando a mantenere o migliorare il processo di depurazione dei reflui. Non a caso, tra tutti i corpi idrici identificati come “idonei alla vita dei pesci”, vengono monitorati solo quelli in cui recapitano scarichi fognari.

- L’ultimo punto di pag. 119 non è un obiettivo.

#### Programma operativo delle misure:

- Pag. 121/182:

- (inizio pagina): il tavolo tecnico “alterazioni morfologiche” si è riunito soltanto 2 volte prima del periodo di sospensione delle attività per il PTA2016 e, di fatto, non ha mai affrontato le problematiche di competenza;

- Punto “d” (indicatori per valutare l’efficacia delle misure): si ribadisce quanto esplicitato nel commento alla pag. 94/150 del Rapporto Ambientale.

#### Strutturazione del programma operativo delle misure:

- Pag. 129/182: si vedano le osservazioni inerenti il Tavolo Tecnico “alterazioni morfologiche” riferite alla pag. 121/182.

#### Indicazione dei costi di attuazione delle misure:

- Pag. 134/182: a fronte dell’affermazione che “.....per alcune misure i costi di realizzazione potranno essere definiti solo a valle della conclusione di attività propedeutiche quali studi.....” esplicitare i motivi per cui i costi di investimento previsti per la misura di cui alla scheda n. 21 risultano già definiti e pari a 150000.

#### Calendario di attuazione delle misure:

La tabella 6.11 non è leggibile.

#### Il sistema informativo territoriale a supporto del PTA:

- Pag. 177/182 (fondo pagina): non è chiaro quando la banca dati diventerà accessibile.

- Pag. 180/182: il link al portale web istituzionale non funziona.

### SINTESI NON TECNICA

#### Finalità del Piano:

- Pag. 12/32 (V paragrafo): chiarire il significato della frase “Una politica adeguata ai tempi di gestione delle acque....”

#### Gli obiettivi ambientali per i corpi idrici regionali:

- Pag. 19/32 (primo paragrafo):

- sostituire “.....che deriva dalla valutazione attribuita allo “stato ecologico”” con “.....che deriva dalla valutazione dello “stato ecologico””;

- la frase “In effetti, il mancato raggiungimento dello stato di “Buono” per i 15 corpi idrici superficiali è causato da alterazioni morfologiche dovute ad opere di difesa....” non è corretta. Il corpo idrico 0760042wva – Buthier d’Ollomont presenta pressioni significative sia di tipo morfologico (4.2 Dighe, barriere e chiuse) che di tipo idroelettrico per lunghezza del tratto sotteso (3.6.1L) determinate dallo sbarramento di By. Non si tratta quindi di opere di difesa, ma di opere finalizzate alla produzione di energia elettrica che, lasciando in secca il corso d’acqua per buona parte dell’anno, hanno determinato lo stato di qualità “cattivo” per assenza di comunità biologiche in alveo (Tale valutazione è prevista dalle Linee Guida di ISPRA n. 116/2014). Si richiede di rivedere tale affermazione in tutti i documenti in cui viene riportata.

#### Gli obiettivi di qualità per le aree a specifica destinazione e di particolare tutela:

- Pag. 20/32: tra gli obiettivi specifici, oltre a quanto già osservato a pag. 119/182 della Relazione generale in riferimento ai corpi idrici idonei alla vita dei pesci, non è chiaro, per i corpi idrici dove si svolgono sport di acqua viva, a quali norme o protocolli specifici ci si riferisce per definire l'acqua non pericolosa per la salute umana e come e da chi venga effettuato il controllo dei corpi idrici. L'osservazione è valida per tutti i documenti in cui viene riproposto l'argomento.

#### Salvaguardia e recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici:

- Pag. 24/32: cancellare la frase *“Vi sono inoltre criticità da affrontare connesse con la carenza di informazioni sulla classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici”* perché non corretta. La classificazione dei corpi idrici viene eseguita da ARPA su tutti i corpi idrici della rete di monitoraggio secondo i criteri definiti dalla normativa vigente (d.lgs. 152/06): la prima classificazione è avvenuta a fine 2015 (primo piano di gestione) mentre la seconda avverrà nel 2020 a conclusione del sessennio di monitoraggio concordato a livello di distretto del Po (2014-2019). Non vi sono carenze di informazioni sulla classificazione, ma semmai sul censimento e sulla georeferenziazione di tutte le opere idrauliche ad oggi realizzate. Si ricorda, inoltre, che, in merito all'applicazione dell'Indice di Qualità Morfologica (IQM) che può essere utilizzato eventualmente per selezionare i corpi idrici da riqualificare in via prioritaria, il DM 260/2010 prevede l'applicazione dell'indice soltanto a conferma dello stato ecologico elevato dei corpi idrici e che, proprio per questo motivo, è stata prevista la misura KTM14-P4-a049 con la quale si intende applicare l'indice morfologico anche ai corpi idrici in stato buono ma con pressioni morfologiche significative.

#### Gli indicatori:

- Pag. 32/32: per quanto riguarda gli indicatori riportati nell'annesso 2.4 dell'allegato 2 del PTA e il loro utilizzo per il piano di monitoraggio VAS si rimanda alle osservazioni inerenti il punto 5.2 – Gli indicatori del Rapporto Ambientale.

### ALLEGATO 1 PTA – AGGIORNAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DEL BACINO IDROGRAFICO

#### I corsi d'acqua superficiali:

- Pag. 16/368: è presente un rimando all'Allegato 10: si osserva che la cartografia non è leggibile, tanto più tentando di zoomare per la lettura dei dettagli. Si chiede se per la pubblicazione definitiva del documento la qualità grafica delle immagini sarà migliorata per una più facile e utile consultazione.

#### I corpi idrici superficiali:

- Pag. 57/368: stante l'impossibilità di apportare modifiche sostanziali al documento e poiché il materiale fornito dalla Sezione Acque Superficiali è stato redatto nel 2016 (quindi talvolta con informazioni ad oggi non più aggiornate), si richiede di inserire una frase introduttiva ai paragrafi relativi in cui si specifica che i dati e le informazioni forniti sono aggiornati all'anno 2015.

#### Raggruppamenti:

- Pag. 106/368: nella tabella 2.13 “Elenco dei corpi idrici raggruppati” si dovrebbe sostituire l'intestazione della colonna “Stato ambientale” con “Stato ambientale al 2015”.

#### Classificazione dei corpi idrici finalizzata all'aggiornamento del PTA:

- Pag. 156/368: è da sostituire la denominazione del sito “Villette” con “Ponte Villette”.

Annesso 1.6 Acque superficiali: classificazione dei corpi idrici superficiali a chiusura del I Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (2010-2015)

- Pag. 328/368: si veda osservazione di pag. 151/368.

## ALLEGATO 2 PTA – DETERMINANTI, PRESSIONI, IMPATTI, STATO, RISPOSTE

### Aspetti generali e metodologia utilizzata:

- Pag. 42/185: occorre chiarire il motivo dell'utilizzo delle codifiche 3.alt, che non compare né nella Guida né nell'elenco del PdGPO, 4.1 e 4.2 per le quali non è stato specificato il terzo livello di dettaglio (4.1.1-4.1.2-4.1.3 ecc.).

### Modalità di classificazione dei corpi idrici:

Le modalità di classificazione dei corpi idrici è stata anticipata al punto 5.1 della relazione generale e dettagliatamente descritta nell'allegato 1. In questo contesto si ritiene sufficiente un rimando agli elaborati di cui sopra.

### Le misure individuali identificate:

- Pag. 105/185: si richiede di esplicitare che la modalità di codifica delle misure applicabili a scala regionale prevede un codice numerico costituito dal codice di più misure individuali (es. KTM050617-P4\_a115).

### Annesso 2.2:

Occorre ribadire che la tabella riporta dati aggiornati al 2015.

- Pag. 161/185: il corpo idrico 0302wva – T. des Laures non è stato classificato nel I Piano di Gestione. Indipendentemente dal valore di stato ambientale che si otterrà dai monitoraggi, si ritiene corretto indicare l'obiettivo "Buono" al 2021. L'osservazione deve essere estesa a tutte le tabelle in cui non viene riportato l'obiettivo del corpo idrico.

### Annesso 2.4:

Si ribadiscono le osservazioni al Rapporto Ambientale/5.2 Gli indicatori/Pag. 94/150.

### Annesso 2.5 Schede degli impatti potenziali:

- Pag. 176/185 (frase introduttiva): si ribadisce che l'eutrofizzazione, in Valle d'Aosta, non costituisce "...un problema da affrontare con tempestività".

- Pag. 177/185: nella scheda di pag. 177 e seguenti, gli indici individuati come "Elementi di qualità a livello di corpo idrico fluviale" sono preceduti da un asterisco: si richiede di spiegarne il significato.

- Pag. 180/185 (scheda di impatto potenziale "inquinamento microbiologico": si ricorda che i parametri microbiologici non sono contemplati dal d.lgs. 152/2006 e dal DM 260/2010. ARPA Valle d'Aosta ha deciso comunque di mantenere nei protocolli analitici la ricerca di E.coli per valutare gli eventuali impatti da reflui fognari, mentre non vengono ricercati i coliformi totali e fecali, peraltro non richiesti neanche dal precedente d.lgs. 152/99. La presenza di E.coli in concentrazioni elevate non influisce sullo stato ecologico poiché il LIMeco, utilizzato insieme agli elementi biologici per determinare la classe di stato ecologico, non ne prevede la ricerca. Infatti, le pressioni che, presumibilmente, hanno determinato uno stato ecologico inferiore al "buono" per alcuni corpi idrici regionali, sono di tipo idromorfologico e non microbiologico.

Poiché la scheda riguarda le acque superficiali non è chiaro il riferimento alle aree per il consumo umano stante l'assenza sul territorio valdostano di corpi idrici superficiali destinati alla produzione di acque ad uso potabile.

ALLEGATO 8 PTA – partecipazione pubblica:

Si propone di eliminare l'elenco dei partecipanti ai forum, incontri tematici ecc. che appesantiscono il documento senza essere di alcuna utilità.

ALLEGATO 10 PTA – Rappresentazione cartografica:

Si osserva che la cartografia non è leggibile, tanto più tentando di zoomare per la lettura dei dettagli. Si chiede se per la pubblicazione definitiva del documento la qualità grafica delle immagini sarà migliorata per una più facile e utile consultazione.

# Allegato 2

## Osservazioni pervenute da parte dei soggetti intervenuti durante la partecipazione pubblica

### Associazione Legambiente Valle d'Aosta

Premessa.

Con le presenti osservazioni al Piano di Tutela delle Acque, di cui viene proposto l'aggiornamento, si intende soprattutto focalizzare l'attenzione sugli aspetti operativi e normativi del Piano e sulle misure che maggiormente possono garantire la tutela delle acque e degli ecosistemi acquatici. Non dimentichiamo che la tutela delle acque rappresenta lo scopo primario del PTA e che tutte le altre azioni e gli altri interessi devono confrontarsi con questa esigenza primaria.

Vengono quindi esaminati con attenzione:

- l'Allegato n.7 – Norme di Attuazione del Piano
- l'Allegato n. 5 – Programma Operativo delle Misure in relazione ad alcune delle Schede Tecniche delle Misure di cui all'Annesso 5.1

#### Allegato n.7 – Norme Tecniche di Attuazione del Piano

Nelle norme di attuazione del Piano vengono individuate le indicazioni e le prescrizioni ritenute necessarie a garantire il rispetto delle acque e degli ambienti connessi, in relazione a tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei della Regione Valle d'Aosta.

Le indicazioni e prescrizioni che, a nostro avviso, presentano delle carenze o delle incoerenze che rischiano di inficiare l'azione di tutela dei corpi idrici, che il Piano si propone di mettere in atto, si riassumono nei seguenti punti e articoli connessi.

1. Tutela dei corpi idrici nelle aree particolari e nelle aree non idonee (artt. 10, 37, 38 e 39);
2. Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale (artt.17, 18)
3. Misure per la tutela quantitativa delle risorse idriche (artt. 20 e 21);
4. Co-uso delle acque derivate e Deflusso Ecologico (artt. 23 e 24);
5. Misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici (art.29) e per la carenza idrica (art.30).

#### **1. Tutela dei corpi idrici nelle aree particolari e nelle aree non idonee (artt. 10, 37, 38 e 39);**

Le "aree a specifica destinazione e di particolare tutela" individuate all'art.10 comprendono:

- le aree individuate nell'allegato n.3 "Registro delle aree protette" e cioè: le aree designate per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano, le acque dolci idonee alla vita dei pesci, le aree designate per la protezione degli habitat e specie;
- sono inoltre considerati oggetto di tutela: i laghi naturali, gli invasi artificiali, i ghiacciai e le aree deglacializzate, i corpi idrici che concorrono alla ricarica degli acquiferi ad uso umano, le aree di interesse storico/culturale e paesaggistico (artt. 136 e 142 D.Lgs. n.42/2004), le zone umide, le cascate, le torbiere, i tratti iniziali dei corsi d'acqua e tutti i territori posti a quota superiore a 2000 m.

A queste ultime andrebbero a nostro avviso aggiunte le seguenti tipologie: i corpi idrici superficiali di qualità elevata e i corpi idrici non tipizzati, le aree poste a confine delle aree naturali protette, le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, le aree sottoposte a dissesto e/o rischio idrogeologico.

A proposito dei corpi idrici non tipizzati, in particolare, non ci sembra corretto che i livelli di qualità possano essere determinati dai proponenti (cioè da coloro che ne chiedono la derivazione), così come previsto dall'art 9 p.4. La classificazione ricade per competenza sull'amministrazione e non è corretto che sia il diretto interessato ad eseguire la valutazione con un evidente conflitto di interessi.

Per ognuna delle tipologie di aree sottoposte a tutela, sopra elencate, si prevedono all'art. 15 gli obiettivi specifici di tutela, formulati in modo generico, facendo riferimento alla necessità di salvaguardare le condizioni di naturalità dei corsi d'acqua, la biodiversità degli habitat, la qualità dei corpi idrici e le caratteristiche naturali, geologiche e idrogeologiche dei luoghi funzionali alla tutela delle acque. Sono peraltro indicate, all'art.14, delle possibili esenzioni al raggiungimento degli obiettivi a discrezione della Giunta sulla base di una normativa non meglio identificata.

Le Misure di tutela per i corpi idrici e le aree a specifica destinazione sono individuate al Capo V, articoli 31 e seguenti fino all'art.37, in cui vengono individuate le "Aree non idonee alla realizzazione di nuove derivazioni a scopo idroelettrico".

Le aree non idonee, individuate ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 387/2003 e del DM 10/9/2010, si riducono al minimo indispensabile di quanto previsto dai decreti citati. Infatti prevedono esclusivamente la tutela dei siti di riferimento della rete nucleo dell'ARPA e dei corsi d'acqua inseriti nel Parco nazionale Gran Paradiso, nel Parco regionale Mont Avic e nelle riserve naturalistiche SIC e ZPS, per le quali l'acqua rappresenta una componente caratterizzante la tutela imposta, e quelli individuati quali acque salmonicole. Non risultano compresi i corpi idrici degni di tutela come i corpi idrici di qualità elevata o quelli non tipizzati.

Nel citato art. 37 rileviamo una discrasia, in relazione alle aree poste a monte delle aree naturali che garantiscono il naturale apporto idrico agli habitat, tra quanto rappresentato al punto 4, che dispone che vengano evitati i prelievi idrici e le alterazioni morfologiche, e i punti seguenti. Il punto 5 individua la possibilità di deroghe previa valutazione specifica e il punto 6 prevede che possa avvenire la restituzione delle acque prelevate a monte delle aree sensibili, purché ad una distanza tale da evitare le alterazioni agli habitat a valle. Facciamo notare che tutte le acque poste a monte di un'area naturale contribuiscono all'apporto idrico che garantisce la conservazione dell'habitat e che è difficile individuare delle distanze che garantiscano di evitare le alterazioni a valle. Sarebbe scientificamente più corretto e più in linea con le normative specifiche non prevedere affatto la possibilità di effettuare dei prelievi a monte di un'area protetta.

## **2. Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.**

Agli artt. 17 e 18 vengono individuate le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici e delle componenti naturalistiche e ambientali. Vengono indicate le misure atte a mantenere o conseguire lo stato qualitativo di "buono" (viene dimenticato di indicare la necessità di mantenere anche lo stato qualitativo "elevato") in relazione ai reflui, ai prodotti fitosanitari, ai depuratori e alla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche.

Per le modalità con cui vengono autorizzati i prelievi di acqua e per la valutazione del rischio ambientale si fa riferimento alle metodologie individuate dalle Direttive dell'Autorità del Bacino del Po, come più ampiamente illustrato nelle Schede n.7, 8, 9 di cui all'Annesso 5.1 – Allegato n.5

## **3. Misure per la tutela quantitativa delle risorse idriche (artt. 20 e 21).**

Con le misure per la tutela quantitativa si inseriscono delle regole che dovrebbero indurre dei comportamenti responsabili nei derivatori di acque pubbliche, al fine di non compromettere il patrimonio idrico regionale. Le regole si applicano per le derivazioni ad uso idroelettrico.

Il presupposto di base, indicato all'art. 20, 3a e 3b, solleva per la verità molte perplessità: viene introdotto il principio in base al quale solo il superamento della portata massima concessionata determina l'applicazione di sanzioni amministrative, mentre la portata media derivabile in base agli atti concessori avrebbe valore puramente indicativo e potrebbe essere sfiorata senza limiti. È pur vero che lo sfioramento della portata media, se avviene in assenza di sistemi di misurazione, dà luogo a delle sanzioni amministrative. Se ne deduce però che, qualora siano presenti i misuratori, si possa sfiorare in qualsiasi quantità alla sola condizione di provvedere al pagamento dei canoni (compreso quello aggiuntivo).

Abbiamo dei dubbi che tale pratica sia compatibile con le indicazioni inserite nei Disciplinari di concessione, dove la portata media annua rappresenta anche l'indicatore della potenza dell'impianto. Peraltro tale indicazione cozza con la necessità di prevedere e programmare la quantità di acqua che può essere turbinata annualmente, anche e soprattutto ai fini della corresponsione degli incentivi da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Con l'art. 21 viene determinato e quantificato un canone aggiuntivo sui prelievi di acqua eccedenti la portata media annua indicata negli atti concessori e vengono determinate le sanzioni amministrative da applicarsi nei casi di sfioramento della portata massima e della portata media in assenza di misuratori. Il valore indicato per il canone aggiuntivo (0,002 euro per ogni kwh eccedente l'energia producibile) così come i valori attribuiti



alle sanzioni risultano eccessivamente ridotti: da euro 4000 a 30.000 per lo sfioramento della portata massima (2000 euro se lo sfioramento non supera il 10%) e da euro 2000 a 10.000 per lo sfioramento della portata media (euro 1000 se lo sfioramento non supera il 10%). Delle somme di questa entità se possono avere un minimo valore deterrente per i piccoli impianti che generano un profitto annuo non superiore alle 100/200.000 euro all'anno, rappresentano una cifra ridicola per gli impianti di maggiori dimensioni che generano profitti annui milionari. La norma pare quindi, oltre che incongruente con le situazioni reali, anche sbilanciata a favore degli impianti di maggiori dimensioni. Affinché una qualsiasi sanzione assuma un valore di deterrenza è necessario che sia proporzionata al beneficio che ne consegue nel momento in cui non la si rispetta. Esattamente ciò che qui non è garantito.

Allo stesso modo risulta di fatto un incentivo a non installare i misuratori (adempimento richiesto dal presente Piano oltre che dal R.D. n.1775/1936) il fatto che la sanzione per l'inadempienza sia prevista di entità minima (da 1000 a 6000 euro) e che si applichi solo in caso di "mancata ottemperanza alla previa diffida ad adempiere".

Per quanto riguarda l'entità della sanzione prevista per il mancato rilascio del deflusso minimo vitale (da 5000 a 20.000 euro), pare illegittimo che si possa sanzionare con una cifra così bassa un comportamento che è lesivo della qualità del corpo idrico e che è suscettibile di determinare la morte biologica del corso d'acqua. Ricordiamo che da innumerevoli anni numerosi derivatori regionali sono stati sanzionati ripetutamente per non aver rispettato il DMV e che hanno continuato ad infrangere la norma, preferendo pagare delle cifre ridicole e assicurarsi nel contempo dei lauti guadagni aggiuntivi e delle buone probabilità di restare impuniti in tutti gli anni in cui non si sono verificati dei controlli. E ricordiamo la quantità di torrenti regionali deterioratisi per essere rimasti a secco.

Preferiamo non commentare le disposizioni che prevedono la sospensione dell'esercizio della derivazione nel caso di reiterate infrazioni (almeno tre infrazioni dello stesso tipo per tre anni consecutivi) attraverso un meccanismo farraginoso che di fatto presuppone che la Regione sia in grado di controllare tutti gli impianti in tutti gli anni, cosa che sappiamo impossibile. Riteniamo semplicemente che l'entità delle sanzioni individuate, così come le penali indicate rappresentino un regalo alle imprese dell'idroelettrico e un premio agli inadempienti, in linea con la filosofia che vede la Regione da anni impegnata a sostenere l'idroelettrico a scapito e danno dello stato di qualità dei corpi idrici. Non dimentichiamo che la Regione è essa stessa proprietaria dei più grandi impianti idroelettrici regionali attraverso la Compagnia Valdostana delle Acque e che ne ricava un introito pari all'intero bilancio regionale annuale. Rimarchiamo quindi un conflitto di interessi da parte dell'ente Regione nel momento in cui si trovasse a dover sanzionare quegli stessi impianti da cui ricava i propri profitti.

#### **4. Co-uso delle acque derivate e Deflusso Ecologico (artt. 23 e 24).**

Anche per quanto riguarda il co-uso a scopo idroelettrico delle acque già derivate, che si riferisce sia alle derivazioni già assentite ma anche ai semplici diritti di derivazione, non sembra che le regole siano state pensate in funzione della tutela dei corsi d'acqua. Infatti lo spettro delle deroghe previsto sembra essere eccessivamente ampio. Si prevede che, per favorire il co-uso delle acque già derivate, sia possibile introdurre delle variazioni sia della portata massima annua, sia della portata media annua derivata, sia l'estensione del periodo di prelievo se originariamente inferiore all'anno, sia infine lo spostamento delle opere di presa dei diritti irrigui. Interventi che verrebbero autorizzati sulla base delle procedure previste dalla normativa vigente per le variazioni delle derivazioni (non meglio specificata) e comunque in deroga alla Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni di cui alla Direttiva dell'Autorità di Bacino del Po n.3/2017, nonché del Decreto Ministeriale DD/STA n.29/2017.

Anche per il rispetto del Deflusso Ecologico, previsto dalla Deliberazione dell'Autorità di Bacino del Po n.4 del 14/12/2017 e dal DD/STA n.30/2017, è prevista una deroga in favore degli usi irrigui e civili esistenti su corsi d'acqua non classificati e riconducibili agli "antichi diritti" a cui è previsto che non si applichi alcun deflusso ecologico (art.24 p.3).

#### **5. Misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici e per la carenza idrica (artt.29, 30):**

Le misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici vengono giustamente accennate e rinviate alla pianificazione e programmazione che dovrà svilupparsi in funzione dell'evolversi della situazione e dell'aumento delle conoscenze in proposito.

Per il settore irriguo si prevede, invece, fin d'ora la possibilità di aumento dei prelievi e di estensione dei periodi di prelievo, prefigurando la possibilità di variare il periodo di derivazione all'interno dell'anno e di conseguenza di turbinare una maggiore quantità di acqua e di variare il deflusso ecologico da rilasciare.

Le possibilità di variazioni ipotizzate sembrano aprire fin troppo lo spettro degli interventi di modifica possibili, fino a prefigurare una eccessiva deregolamentazione, peraltro in assenza di informazioni e dati sulle portate naturali disponibili.

In particolare, tra le misure per la carenza idrica, si prevede la possibilità di creare dei bacini di conservazione delle acque da prelevare nei momenti di maggiore disponibilità. Non concordiamo sulla possibilità di attuare tali interventi anche nelle aree di particolare tutela di cui all'art.10.

## **Allegato n.5 – Programma operativo delle Misure**

### **Annesso 5.1 – Schede tecniche delle Misure**

#### **Scheda n.8 – Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio.**

Si prende atto che è necessario adeguare il metodo di determinazione del Deflusso Minimo Vitale, che deve essere rilasciato per tutte le derivazioni, perché si è dimostrato inadeguato a garantire che un corso d'acqua conservi tutte le sue caratteristiche di naturalità. Dal tavolo tecnico nazionale, coordinato dal Ministero dell'Ambiente, sono scaturite le nuove direttive in proposito contenute nel DD n.30/STA del febbraio 2017, recepito a sua volta dalla Deliberazione dell'Autorità del Bacino del Po n.4 del dicembre 2017. Si rende quindi necessario applicare una nuova metodologia che garantisca il mantenimento di un Deflusso Ecologico.

La nuova metodologia che viene qui proposta è una analisi a molti criteri (Multi Criteria Analysis - MCA) che prende in considerazione i seguenti comparti di interesse: ambiente, ittiofauna, paesaggio, produzione energetica, economia.

Si fa però anche riferimento al Manuale tecnico-operativo pubblicato dall'ISPRA nel 2017 per la modellazione e la valutazione dell'integrità dell'habitat fluviale (Manuali e Linee guida ISPRA n. 154/2017), che utilizza la metodologia denominata Meso HABSIM e che si inserisce in un più ampio sistema di valutazione di analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua (metodo recepito dal Politecnico di Torino). In questo caso la modellazione si basa sui seguenti elementi: modellazione idro-morfologica, modellazione biologica e modellazione spazio-temporale della disponibilità di habitat.

Nella Scheda si dichiara di voler adottare il criterio di analisi MCA in quanto viene giudicato coerente con le disposizioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 30/STA e con le finalità perseguite dalle direttive dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (Deliberazioni n. 3/2017 e n. 4/2017). Non si chiariscono le motivazioni per cui si è scelto il metodo MCA, e non invece il Meso HABSIM, però da una comparazione tra gli elementi presi in considerazione dai due metodi notiamo che nel caso dell'MCA su 5 elementi solo 3 hanno attinenza con la tutela vera e propria (ambiente, ittiofauna, paesaggio) mentre gli altri due (produzione energetica ed economia) sembrano piuttosto chiamare in causa gli interessi opposti a quelli della tutela, cioè quelli che fanno riferimento agli aspetti economici (che sono inevitabilmente antitetici rispetto a quelli ambientali). Poiché l'obiettivo dell'analisi è quello di individuare gli elementi che meglio possono tutelare i corsi d'acqua, ci sembrano più consoni agli obiettivi del PTA gli elementi di analisi proposti dall'ISPRA che prendono in considerazione, per l'appunto, i criteri idromorfologici, biologici e di disponibilità di habitat. In altre sedi possono essere presi in considerazione gli interessi di tipo economico, non nel momento in cui si valuta il Deflusso Ecologico che deve garantire la vitalità del corso d'acqua.

Per quanto riguarda i casi che verrebbero esonerati dall'utilizzo del criterio MCA:

- concordiamo sulle seguenti tipologie: gli alpeggi e i rifugi di alta montagna, sempre che siano in regime di autoconsumo, anche se ci sembra che la potenza di 50 kw individuata sia eccessiva per questo tipo di infrastruttura, così come concordiamo per le derivazioni già assentite a scopo idropotabile;
- non ci sembra chiaro quali siano le "derivazioni assentite ad altri impieghi differenti da quello potabile" che potrebbero disporre di una serie storica dei dati di portata, né è chiaro il motivo per cui queste dovrebbero essere esentate dall'analisi, dal momento che si tratta comunque di utilizzo idroelettrico;
- non è chiaro quali siano i "corsi d'acqua che non rientrano nella classificazione di corpo idrico superficiale", ma se si fa riferimento ai corpi idrici non classificati ricordiamo che i Decreti citati ne prevedono la tutela esattamente come per quelli classificati.

Il fatto che per i casi sopra enunciati si possa utilizzare un criterio idrologico (non è chiaro quale) o in alternativa il metodo MCA non si spiega e, soprattutto, non si capisce a chi spetterebbe tale scelta e su quali basi o motivazioni si dovrebbe propendere per il criterio idrologico o per il metodo MCA.

In ogni caso, non ci sembra che il Deflusso Ecologico sia derogabile.

## **Scheda n. 9 – Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche.**

La Misura risponde alla necessità di adeguare le norme vigenti alla Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale emanata dall’Autorità per il Bacino del Po con la Delibera n.8/2015, aggiornata con Delibera n.3/2017, e al decreto del Ministero dell’Ambiente DD n.29/STA del 13/2/2017 che indica le linee guida per la valutazione ex-ante delle domande di derivazione idrica.

La Direttiva dell’AdBPo e il D.M. indicati richiamano la necessità di tutelare la qualità dei corpi idrici ai sensi della Direttiva Quadro Acque (Direttiva 2000/60/CE), così come già previsto dal R.D. n.1775/1933, art.12bis, che prescrive la necessità di mantenere /raggiungere gli obiettivi di qualità dei corsi d’acqua sottoposti a derivazioni.

Allo scopo di procedere alla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in modo omogeneo nei vari territori e in modo adeguatamente cautelativo (tale da far fronte all’apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea - Pilot 6011/2014 ENVI), viene indicata una metodologia (Metodo ERA) da utilizzare per la valutazione di tutti gli impianti ancora da realizzare.

Sulla base di motivazioni tecniche generiche e non dimostrate, nella Scheda in esame si dichiara che l’applicazione della metodologia proposta dalle norme citate rileva “alcune criticità rispetto alle caratteristiche ambientali del territorio”. Non è chiaro in che cosa le caratteristiche ambientali del territorio influiscano sui parametri idrologici e morfologici in modo tale da differenziare i corsi d’acqua regionali da tutti gli altri corsi d’acqua delle Alpi (per i quali è prevista l’applicazione del metodo ERA).

Da tale affermazione scaturisce la conclusione che la valutazione della significatività delle pressioni andrebbe estesa all’intero corso d’acqua anziché al singolo corpo idrico, senza che venga chiarito quali sarebbero i supposti miglioramenti e quali le conseguenze. Non siamo a conoscenza di studi o esperimenti che giustifichino una scelta che va ad inficiare tutto il significato e il valore delle Direttive e del Decreto citati. Ricordiamo che il ministero dell’Ambiente e quindi l’Autorità di Bacino del Po sono intervenuti a precisare le modalità di valutazione del rischio ambientale su sollecitazione della Commissione Europea e per evitare una procedura di infrazione. Procedura che è stata aperta nei confronti dell’Italia a causa dei tanti processi di deterioramento dei corsi d’acqua nazionali a causa degli impianti idroelettrici.

Nella Scheda in esame viene proposto un regime differenziato:

- la Direttiva verrebbe applicata in modo vincolante alle sole nuove domande di derivazione;
- per le domande di potenziamento, di variante sostanziale e di co-utilizzo si prevede di limitare la valutazione alle sole pressioni che si esercitano sull’intero corso d’acqua, anziché al corpo idrico;
- la Direttiva troverebbe applicazione per le domande che non hanno ancora superato la procedura di VIA, mentre per le domande che si trovano ancora in procedura di istruttoria il metodo fornisce un’indicazione non vincolante.

Possiamo solo immaginare quante saranno le nuove domande di potenziamento, di variante sostanziale, di co-utilizzo, che certo non mancheranno di proliferare se sarà loro garantito di poter essere autorizzate in deroga alle norme. Il tutto con un ulteriore impatto sulla qualità dei corsi d’acqua. Si annuncia poi la volontà di andare ad adeguare la metodologia alla realtà valdostana senza specificarne le modalità né le motivazioni.

La proposta che viene fatta di applicare la Direttiva dell’Autorità di Bacino del Po in modo vincolante unicamente alle nuove domande di derivazione d’acqua e la volontà di adeguare il metodo alla realtà valdostana non sono compatibili con le norme suddette e con la necessità di sottoporre alla valutazione tutte le opere non ancora realizzate.

Ricordiamo che il Decreto sugli Incentivi alle Energie Rinnovabili del 4 luglio 2019, pubblicato sulla G.U. il 9/8/2019, esplicita in modo non equivoco che potranno essere ammessi agli incentivi solo gli impianti che siano stati sottoposti alla valutazione del rischio ambientale di cui al Decreto DD n.29/STA sopra citato. Si prefigura pertanto un iter travagliato e un contenzioso per ogni progetto che sarà autorizzato dalla Regione valle d’Aosta in deroga a quanto prescritto dal Decreto.

Rimarchiamo il fatto che la proposta di voler differenziare le prassi regionali dalle norme nazionali risponde più agli interessi dell’idroelettrico che alle esigenze di tutela dei corsi d’acqua e certifica una volontà di privilegiare la produzione anche a scapito della tutela ambientale.

D’altra parte questa stessa filosofia ha improntato le prassi operative con cui sono stati valutati i progetti di impianti idroelettrici presentati nell’ultimo decennio in valle d’Aosta. Con la conseguenza che quasi tutto il reticolo idrico valdostano è interessato dalle derivazioni, in massima parte destinate all’idroelettrico (ved. All.P5 – prelievi idrici uso idroelettrico) e che tutti i corsi d’acqua sono sottoposti a pressioni significative

(All.P1). Alcuni dei principali corsi d'acqua sono interessati da derivazioni che si susseguono (e si sovrappongono) sull'intero percorso, dall'origine alla foce. Sui 168 corpi idrici della Regione insistevano, al 31/12/2016, 267 impianti ed oggi superano i 280.

A questi si aggiungono più di 40 progetti che si trovano ancora in istruttoria o che, essendo già autorizzati, devono ancora essere realizzati. Questi progetti, se saranno autorizzati in deroga al Decreto, non potranno essere ammessi agli incentivi.

E' facilmente dimostrabile, analizzandone l'iter autorizzativo, che buona parte di quegli impianti non potrebbero essere realizzati se fossero adeguatamente valutati applicando il metodo ERA. Cosa che equivale a dire che l'autorizzazione di tali progetti si pone in contrasto con la Direttiva Quadro Acque e che la loro realizzazione potrà provocare il degrado dei relativi corsi d'acqua.

Visto che tutti i corsi d'acqua regionali risultano già derivati (alcuni all'80 o al 100 % del proprio percorso), si rende necessario, per salvare quel poco che resta di naturale, di valutare in modo congruo i progetti in istruttoria e di rivedere quelli autorizzati ma ancora da realizzare. Per questo motivo è indispensabile che venga applicato a tutti i progetti non ancora realizzati il metodo ERA.

#### **Scheda n.10 – Revisione della disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica.**

Nella proposta, richiamati i Decreti Ministeriali citati (n.29 DD/STA 13/2/2017 e n.30 sul Deflusso Ecologico), si fa riferimento alla metodologia ERA per la valutazione del rischio ambientale delle nuove domande di derivazione che saranno presentate.

Allo stesso tempo si prevede di inserire il metodo di analisi Multi Criteria Analysis (MCA), per la determinazione delle portate di DMV da rilasciare, all'interno del procedimento di concessione. Le nuove procedure si applicano alle nuove domande di derivazione idrica a scopo irriguo, idroelettrico e di co-uso, nonché ai rinnovi di concessione.

Sulla validità del metodo MCA abbiamo già espresso le nostre perplessità nel commentare la Scheda n.8 sulla revisione del DMV. L'applicazione del metodo ERA per la valutazione delle nuove domande è un atto dovuto. Per i progetti in corso di istruttoria l'utilizzo del metodo ERA è altamente consigliato e indispensabile per ottenere gli incentivi.

#### **Scheda n.11 – Applicazione Linee guida al FEARS per la quantificazione dei volumi idrici per uso irriguo.**

L'azione prevista è finalizzata all'applicazione delle Linee guida nazionali al FEARS per regolamentare l'utilizzo della risorsa idrica in agricoltura. Per il momento, attraverso il Programma di cooperazione transfrontaliera ReservAQUA, è stata avviata l'indagine conoscitiva per avere un quadro completo della rete irrigua della regione, individuare il sistema di misurazione delle portate derivate e il sistema di tariffazione adeguato. Il Programma, a cui è destinato un fondo di quasi 200.000 euro, prevede la conclusione entro il 2021 (36 mesi). Al momento è ancora in atto il censimento delle opere presenti e delle aree irrigabili e solo nella seconda fase si procederà con l'attuazione delle misure. Considerati i tempi lunghi con cui dovrebbe realizzarsi la misura, riteniamo che sia per intanto urgente che vengano installati i misuratori delle portate derivate, anche al fine di accelerare i tempi per la realizzazione del Bilancio Idrico regionale di cui alla Scheda n.14.

#### **Scheda n.14 – Calcolo del bilancio idrico per il livello regionale, di sottobacino e di corpo idrico.**

L'azione è prevista dal Piano di Bilancio Idrico distrettuale, adottato dall'Autorità per il Bacino del Po con deliberazione n.8 del 2016, e si propone di individuare il bilancio idrico, a livello di sottobacino regionale e a livello di corpo idrico, delle disponibilità e degli usi della risorsa idrica.

L'individuazione della disponibilità di acqua presente nei corpi idrici regionali, degli usi e dei consumi che su di essa si effettuano ci sembra azione prioritaria a qualsiasi altra iniziativa che riguardi il Piano delle Acque. Ricordiamo che allo stato attuale di nessun corso d'acqua regionale l'amministrazione dispone di dati veritieri ed effettivi della quantità di acqua presente, che pochissimi sono i misuratori d'acqua installati e che la conoscenza delle portate naturali presenti nei corsi d'acqua sono affidate agli studi e ai calcoli idrologici. Le portate derivate per i vari usi, così come il calcolo del DMV che deve essere rilasciato da parte dei vari impianti, sono individuati sulla base dei calcoli suddetti. In assenza di dati reali delle portate presenti e di quelle derivate non ci sembra possibile che possano essere portate avanti le altre azioni del Piano, così come diventano aleatorie le nuove concessioni e le eventuali modifiche di quelle esistenti.

Ricordiamo peraltro che la predisposizione del bilancio idrico è stata disposta fin dal 2004 da parte del Ministero (Decreto MATT 28/7/2004 “Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensivo dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del DMV”). Ci risulta quindi difficile accettare che la misura non abbia nessuna copertura finanziaria e che ne sia prevista la realizzazione entro il 2022.

Numerose sono le Misure di cui non si prevede la copertura finanziaria soprattutto per quanto riguarda le conoscenze dei regimi idrologici e degli impatti:

scheda n.15 sulla conoscenza del regime idrologico e degli impatti che le modifiche arrecano alle componenti biotiche;

- scheda n.17 sulla determinazione dello stato morfologico dei corsi d’acqua in stato non elevato;

- scheda n.18 sull’aumento delle conoscenze a proposito dell’interazione dei corpi idrici con le aree naturali protette;

- scheda n.20 sul monitoraggio delle scale di risalita per la fauna ittica;

- scheda n.21 sul miglioramento delle reti per il monitoraggio ambientale e per la valutazione dell’efficacia del Piano;

Trovano invece copertura finanziaria le seguenti misure:

- scheda n.19 sulla elaborazione di linee guida per la valutazione dei servizi eco sistemici;

- scheda n.22 sulla valutazione del contenuto equivalente d’acqua del manto nevoso.

Attività, queste ultime, che sebbene interessanti non sembrano così urgenti e si prestano a sottrarre energie e competenze ad altre azioni più importanti per garantire la tutela dei corpi idrici e dell’ecosistema acquatico.

## **Conclusioni.**

**Alla luce delle considerazioni esposte chiediamo che vengano apportate al Piano le seguenti modifiche, che riteniamo fondamentali per poter garantire una efficace tutela ai corsi d’acqua della Regione.**

### **1. Individuazione delle aree non idonee e misure di tutela per i corpi idrici e le aree particolari.**

**Per assicurare a tutte le aree sensibili una adeguata protezione chiediamo che:**

- vengano inseriti fra i corpi idrici non disponibili ai prelievi idroelettrici i corpi idrici di qualità elevata e i corpi idrici non tipizzati, rispettando in questo modo le indicazioni fornite dalle norme del Ministero e del Distretto idrografico del Po;

- venga prevista la tutela completa delle aree poste a monte delle aree naturali protette.

### **2. Misure per la regolamentazione dei prelievi e per limitare i prelievi irregolari ed eccessivi.**

**Le misure per la tutela quantitativa previste dagli articoli 20 e 21 delle Norme di Attuazione, così come tutte le disposizioni relative alle sanzioni amministrative e ai periodi di sospensione a causa dei prelievi eccessivi e delle infrazioni reiterate, sono state introdotte nel presente Piano alla vigilia della presentazione del Piano alla VAS e non sono mai state analizzate né discusse ai tavoli di partecipazione pubblica. Si tratta di norme assolutamente inefficaci rispetto allo scopo di limitare i prelievi eccessivi e incongrue con gli scopi di tutela del Piano.**

**Chiediamo che questa parte del Piano venga stralciata dal Piano stesso e che delle disposizioni più adeguate allo scopo vengano stabilite con un provvedimento amministrativo (DGR o Regolamento).**

**Riteniamo peraltro che tale regolamentazione sia particolarmente importante ed urgente.**

### **3. Co-uso delle acque derivate: prelievi irrigui e usi idroelettrici, quantificazione delle esigenze irrigue e piano di bilancio idrico.**

**Pur condividendo di fondo l’opportunità positiva di utilizzare a scopo idroelettrico le derivazioni esistenti di tipo irriguo, non possiamo accettare che ciò avvenga a scapito delle qualità dei corsi d’acqua. Dal sistema di deregolamentazione proposto si può ipotizzare che le derivazioni irrigue diventino la testa d’ariete per uno sviluppo indiscriminato di nuovi impianti idroelettrici, dove le esigenze irrigue diventano di secondaria importanza e strumentali allo sviluppo dell’idroelettrico.**

**Chiediamo che le modifiche e le deroghe previste per il settore irriguo siano rigorosamente finalizzate all’utilizzo irriguo e possano essere attuate solo a fronte della corretta definizione dei volumi idrici in agricoltura e nel rispetto del bilancio idrico dei rispettivi corsi d’acqua.**

### **4. Attuazione della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche.**

**Chiediamo che la Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale emanata dall'Autorità per il Bacino del Po con la Delibera n.8/2015, aggiornata con Delibera n.3/2017, e il Decreto del Ministero dell'Ambiente DD n.29/STA del 13/2/2017 vengano applicati in modo integrale e che la valutazione tramite il metodo ERA sia applicata a tutti i procedimenti in corso e a tutti gli impianti da realizzare, anche al fine di permettere agli impianti interessati di poter fruire degli incentivi statali. L'applicazione del metodo ERA, nella sua formula integrale, dovrà riguardare anche gli impianti esistenti che richiedano un potenziamento o una variante sostanziale o il co-utilizzo, solo così si potrà garantire il rispetto delle norme ambientali, come previsto. Facciamo notare l'effetto negativo dell'insieme delle norme proposte che, da una parte, permettono a tutti gli impianti esistenti il potenziamento e le varianti sostanziali in deroga alle norme sulla valutazione del rischio ambientale e, dall'altra, condonano a priori i prelievi eccedenti la quantità di acqua concessionata e il mancato rilascio del DMV. Il risultato potrebbe essere il prosciugamento assicurato di tutti i torrenti già asserviti agli impianti esistenti.**

**5. Revisione del DMV e definizione delle portate ecologiche.**

**Per individuare le portate ecologiche, che si sostituiscono al DMV, consigliamo di adottare il criterio Meso HABSIM che pare più indicato rispetto al criterio MCA (Multi Criteria Analysis) per garantire un rilascio più rispettoso delle condizioni ambientali del corpo idrico.**

# **Associazione CLUB ALPINO ITALIANO (CAI)**

## **VALLE D'AOSTA**

### **Premessa**

Il CAI Valle d'Aosta, unitamente alle altre associazioni ambientaliste operanti a livello regionale, ha offerto il proprio contributo, per quanto nelle possibilità di un'attività svolta esclusivamente su base volontaria, all'iter partecipativo (forum e tavoli tecnici) di predisposizione del PTA. Si ringraziano per la disponibilità, l'impegno e lo spirito collaborativo i tecnici regionali e di ARPA che hanno reso possibile e fruttuosa la partecipazione pubblica. Come richiesto in modo così cogente dall'UE (Direttiva 2000/60/CE), è compito prioritario di ogni comunità operare per la tutela, la condivisione e l'utilizzo in quanto tale dell'acqua, giacché diritto e patrimonio comune appartenente all'umanità, bene pubblico imprescindibile per il progresso economico e sociale. Nella nostra piccola regione c'è una ragione di tutela in più: l'acqua è elemento essenziale di questo territorio, del paesaggio, della sua bellezza, della forza di attrazione verso turisti, visitatori, nuovi residenti. Ghiacciai, torrenti, ruscelli, forre, laghi, torbiere, cascate, sono alla base di quell'intreccio fra natura, storia e cultura che rappresenta l'anima vera di questa regione (si pensi al Pondel, ai ponti, ai mulini, alle fontane, ai *ru*, ai lavatoi, alle vasche per la canapa, ai torni e segherie ad acqua, ai grandi invasi, alle centrali idroelettriche, ecc.).

Diritto universale all'acqua, da un lato, e considerazione delle specificità regionali, dall'altro, andrebbero indicati fra le finalità e gli obiettivi del PTA.

### **Stato ambientale delle acque e quadro conoscitivo**

Lo stato ecologico e ambientale dei corsi d'acqua è valutato secondo cinque classi di qualità, abbinata ognuna ad un colore diverso, i cui parametri sono poco indicativi per i torrenti di montagna che non attraversano centri abitati. Tale classificazione va, pertanto, integrata con la carta delle pressioni significative, da cui emerge un quadro reale assai differente.

Appurato che, a uno sguardo superficiale, nella "Sintesi non tecnica - pag. 16/19" il quadro dello stato ambientale dei corpi idrici valdostani parrebbe perfino idilliaco, sarebbe opportuno associare alla rappresentazione grafica della classificazione generale anche la carta delle pressioni significative, alle quali sono sottoposti 114 su 168 corpi idrici monitorati, come evidenziato a pagina 7 dell'Analisi economica.

Inoltre, come evidenziato alle pagine 36/40 del Rapporto ambientale, ai fini della salvaguardia dello stato ecologico dei corsi d'acqua, è necessario superare il deficit conoscitivo relativo al bilancio idrico regionale e alla effettiva quantità della risorsa idrica prelevata per i diversi usi. La predisposizione del bilancio idrico a livello regionale, di sobobacino e di corpo idrico (KTM14-P3-b081) deve assumere, pertanto, un'importanza prioritaria.

### **Servizi ecosistemici**

In diversi parti dell'apparato documentario del PTA (ad esempio: Sintesi non tecnica - pag. 28 e 29; Rapporto Ambientale - pag. 60 e 61; Allegato 5 - Scheda 19 - pag. 31) si rileva l'importanza della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico regionale in relazione ai Servizi ecosistemici forniti dai corsi d'acqua, in modo però parziale in modo particolare per ciò concerne i servizi culturali. È significativo che nella Tabella "Relazione fra Componenti ambientali interessate e Pilastrini strategici", riportata fra gli altri a pag. 61 del Rapporto ambientale, nella colonna P4 Servizi ecosistemici non siano considerati la quantità di acqua e il Paesaggio, beni ambientali e patrimonio culturali. Servizi essenziali che il sistema acqua fornisce, in modo

particolare ai frequentatori della montagna. In effetti, Il Millennium Ecosystem Assessment (2005), la più ampia e approfondita sistematizzazione delle conoscenze sino ad oggi acquisite sullo stato degli ecosistemi del mondo ha fornito una classificazione utile suddividendo le funzioni ecosistemiche in 4 categorie principali:

*Supporto alla vita (Supporting):* queste funzioni raccolgono tutti quei servizi necessari per la produzione di tutti gli altri servizi ecosistemici e contribuisce alla conservazione (in situ) della diversità biologica e genetica e dei processi evolutivi.

*Regolazione (Regulating):* oltre al mantenimento della salute e del funzionamento degli ecosistemi, le funzioni regolative raccolgono molti altri servizi che comportano benefici diretti e indiretti per l'uomo (come la stabilizzazione del clima, il riciclo dei rifiuti), solitamente non riconosciuti fino al momento in cui non vengono persi o degradati;

*Approvvigionamento (Provisioning):* queste funzioni raccolgono tutti quei servizi di fornitura di risorse che gli ecosistemi naturali e semi-naturali producono (ossigeno, acqua, cibo, ecc.).

*Culturali (Cultural):* gli ecosistemi naturali forniscono una essenziale "funzione di consultazione" e contribuiscono al mantenimento della salute umana attraverso la fornitura di opportunità di riflessione, arricchimento spirituale, sviluppo cognitivo, esperienze ricreative ed estetiche.

A loro volta i servizi culturali sono così declinati:

*Ispirazione per cultura, arti, valori educativi e spirituali, senso di identità:* gli ecosistemi forniscono una ricca sorgente di ispirazione per arte, folklore, simboli nazionali, architettura, pubblicità e forniscono le basi per l'educazione formale e informale in molte società.

*Valori estetici:* molte persone godono dello scenario di paesaggi e delle aree naturali in cui ricercano la bellezza o il valore estetico, come si riflette nella preferenza che molte persone hanno di vivere in ambienti esteticamente piacevoli e nella demarcazione delle strade panoramiche, nel supporto ai parchi e alla selezione delle locazioni di alloggio.

*Valori ricreativi:* attraverso le qualità estetiche e la varietà quasi senza limiti di paesaggi, gli ambienti naturali forniscono molte opportunità per attività ricreative, turistiche, del tempo libero e sportive: passeggiate, escursioni, campeggio, pesca, nuoto, e studio della natura.

Il PTA nel suo insieme, per ciò che attiene ai servizi culturali, si limita a considerare, peraltro solo in parte, i Valori ricreativi, tralasciando i Valori Estetici e quella fonte di Ispirazione per cultura, arti, valori educativi e spirituali, senso di identità. E' pur vero che è prevista la "Elaborazione di linee guida per la valutazione di servizi ecosistemici" - KTM14 - P4 - b083, ma sarebbe auspicabile l'inserimento di tali valori nella tabella "Relazione fra Componenti ambientali interessate e Pilastri strategici".

### **Linee strategiche del PTA e coerenza con altri piani e programmi**

Come ben specificato alla pagina 58 e seguenti del Rapporto ambientale, il PTA opera in attuazione della normativa nazionale vigente, in coerenza con le politiche dell'Unione Europea in materia di acque e in conformità con il Piano sovraordinato di gestione del distretto idrografico del Po. A pag.61, sempre del Rapporto ambientale, sono perfettamente descritte le linee strategiche del PTA, che discendono dall'incrocio tra le componenti ambientali e i pilastri strategici.

Come richiamato dall'art. 1 delle Norme tecniche di attuazione, il PTA costituisce pertanto uno specifico piano di settore ai sensi dell'articolo 121 del D.Lgs 152/2006 nonché strumento di pianificazione per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile del Piano Territoriale e Paesistico regionale.

Quanto alla coerenza esterna orizzontale (fra piani e programmi per lo stesso ambito territoriale), ne discende che i piani e i programmi regionali, degli enti locali e degli enti strumentali, debbano essere coordinati e redatti in conformità con il PTA per qualsiasi aspetto che possa interferire con la gestione e la salvaguardia della risorsa idrica, apportando eventuali adeguamenti alle prescrizioni del PTA laddove necessario.

In particolare, una verifica di coerenza può porsi per il PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale), laddove si prevede un incremento della produzione di energia idroelettrica che



potrebbe seriamente compromettere il conseguimento degli obiettivi strategici di Tutela quantitativa delle risorse idriche e di Recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici. Vale forse la pena richiamare che la risorsa idrica è sì risorsa rinnovabile ma, a differenza del sole, anche risorsa limitata, esauribile, perlopiù fortemente condizionata dai cambiamenti climatici in atto. Occorre altresì rilevare che il monitoraggio a oggi disponibile (2011 - 2015) del PEAR evidenzia un incremento reale della produzione di energia idroelettrica superiore alle previsioni di piano e soprattutto che gli obiettivi di Burden Sharing (contributo delle fonti energetiche rinnovabili sui consumi lordi finali) sono stati ampiamente superati, tanto da prevedersi di raggiungere al 2020 l'86,1% rispetto al 52,1% iniziale.

Infine si evidenzia quanto siano ancora enormi i margini d'incremento della produzione di energia elettrica diffusa da fotovoltaico, specie sui versanti posti *all'adret*, e di riduzione dei consumi (prima "*fonte energetica*" in assoluto da favorire) in particolare nel settore abitativo.

### **Programma operativo delle Misure (Allegato 5)**

Dalla disamina dei documenti illustrativi del PTA, che nella sostanza accolgono la normativa europea e nazionale, si passa alla disamina dei documenti operativi e cogenti, a iniziare dall'Allegato 5) "Programma operativo delle Misure".

#### 2.1.2 Acque sotterranee

Rappresenta un limite nella pianificazione il fatto che lo studio sulla qualità della falda della Piana di Aosta sia tutt'ora in corso e non siano ancora conclusi, impedendo in tal modo di definire costi e tempi degli interventi di bonifica (KTM04-P1-a017).

#### 2.2 Tutela quantitativa delle risorse idriche

A pagina 25 si afferma "*L'utilizzo delle acque superficiali a fini agricoli rappresenta un'attività plurisecolare che di fatto ha modificato i regimi di molti corsi d'acqua nel periodo estivo da tempi antichi. Il successivo sviluppo di un'industria idroelettrica ha ulteriormente apportate modifiche sostanziali ai regimi idrici dalla prima metà del '900. La situazione odierna dei deflussi idrici nei corsi d'acqua superficiali risente pertanto di tale assetto alterato almeno da un secolo per i corsi d'acqua principali e da diversi secoli per molti corsi d'acqua minori.*" Per quanto riguarda l'idroelettrico tali considerazioni vanno completate con quelle maggiormente puntuali riportate a pag. 81 dell'Allegato 6 "Analisi economica" ove in "Relazione al grande sviluppo dell'idroelettrico avutosi nel territorio della Regione Valle d'Aosta nel corso degli ultimi anni " si elencano le misure adottate per limitare tale corsa alle nuove derivazioni, favorita dagli incentivi nazionali, e si presentano i numeri degli impianti idroelettrici presenti sul territorio della regione.

Del tutto insufficiente appare il proposito riportato a pagina 28 ove si sostiene che:

*"Per quanto riguarda gli usi a fini idroelettrici, le misure di tutela devono essere in grado di coniugare utilizzazione a fini energetici e miglioramento (se inferiore a buono)/non deterioramento(se buono o elevato) dello stato dei corpi idrici; le attività di prelievo idrico ai fini idroelettrici devono cioè per raggiungere un equilibrio tra:*

- *incremento della produzione di energia,*
- *protezione dell'ambiente,*
- *condivisione delle scelte/riduzione dei conflitti tra i diversi usi."*

Insufficiente per due ordini di motivi: 1) perché non tiene conto delle pressioni significative, pure esaminate dal piano, alle quali sono sottoposte i corsi d'acqua e 2) perché antepone l'incremento della produzione di energia alla protezione dell'ambiente, e pertanto della risorsa, che rappresenta la finalità principale del PTA.

#### Annexo 5.1 Scheda 8 (Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio)

A fini cautelativi per la tutela quantitativa della risorsa acqua, riguardo al non utilizzo del procedimento MCA si propongono le seguenti modifiche:

- 1) - nessuna osservazione;

- 2) nessuna osservazione;
- 3) si propone che il punto sia integrato, ponendo anche la condizione che non si verifichi un'estensione temporale della derivazione al solo scopo idroelettrico;
- 4) si propone la riduzione della potenza nominale da KW 50 a KW 20, in quanto si rischia di compromettere una serie di ruscelli non classificati e d'importanza fondamentale dal punto di vista ambientale. D'altronde la stessa Analisi economica a pag. 81 evidenzia che al 31 dicembre 2016, su 267 impianti idroelettrici, sono ben 119 (45%) le piccole centrali di potenza inferiore ai 20 KW;

#### Annexo 5.1 Scheda 9 (AGuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche)

Nella parte descrittiva si asserisce che tale metodologia applicata ai corpi idrici valdostani ha rilevato alcune criticità rispetto alle caratteristiche ambientali del territorio, peraltro non meglio specificate. Equanimità di giudizio avrebbe richiesto che tale valutazione fosse pure rivolta alla metodologia di classificazione dello stato ambientale dei corpi idrici.

Si propone che il punto d. - in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 3/2017 dell'Autorità di Distretto del Po sia così riformulata: alle domande per le quali non è ancora terminata la procedura d'istruttoria, il metodo fornisce un'indicazione valida quali linee guida.

#### Annexo 5.1 Schede 14 - 15 - 17 -18 - 20 -21

Si esprime preoccupazione per la mancata copertura finanziaria di tutta una serie di attività di conoscenza, approfondimento e monitoraggio, compresa l'attività prioritaria di determinazione del bilancio idrico regionale.

### **Norme tecniche di aguazione (Allegato 7)**

La parte dispositiva rappresenta l'essenza del Piano, che da efficacia ai propositi e agli indirizzi contenuti nella cospicua documentazione in consultazione.

#### Articolo 1 - Inquadramento normativo

Risulta singolare che fra i riferimenti normativi non sia citata la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, peraltro richiamata in diversi articoli successivi, e il cui scopo primo è fornire gli indirizzi affinché a livello europeo si "impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico".

#### Articolo 8 - Sistema informativo delle Risorse Idriche di supporto al PTA e alla sua attuazione

Data la natura di bene pubblico dell'acqua, si propone che il Sistema informativo me6a a disposizione di tutti cittadini la cartografia dei prelievi, che indichi per i diversi usi e in relazione ad ogni singolo prelievo il quantitativo di derivazione concesso e, laddove previsto, il relativo Deflusso ecologico. Ogni punto di captazione dovrebbe riportare in modo leggibile su una targhetta metallica i dati essenziali della concessione (durata, quantitativo di acqua prelevata e rilasciata, DMV). In presenza di misuratori nei luoghi accessibili, sarebbe opportuno un piccolo display che verifichi i quantitativi di acqua prelevata e rilasciata.

#### Articolo 10 - Aree a specifica destinazione e di particolare tutela

In considerazione del fatto che la normativa nazionale e di bacino idrografico del Po prevedono la tutela massima per i corpi idrici superficiali classificati in stato ecologico "elevato", si propone che tali corpi idrici siano inseriti fra le fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 10.

### Articolo 12 - Finalità del Piano

Parrebbe opportuno un richiamo al punto di partenza rappresentato dal principio che l'acqua è un diritto appartenente a tutte le specie viventi, patrimonio che va anzitutto protetto, difeso e trattato come tale.

### Articolo 21 - Misure amministrative per la tutela quantitativa delle risorse idriche

In primo luogo, corre l'obbligo di evidenziare che tali misure, delle quali si era più volte sottolineata la necessità, non sono mai state sottoposte a confronto nell'ambito del processo di partecipazione pubblica e sono state inserite all'ultimo istante, al momento di avvio della procedura di VAS.

Il giudizio complessivo su tali misure è fortemente negativo perché per l'entità delle sanzioni, per le modalità di applicazione e di controllo, esse si configurano più come via libera al "mero" superamento dei limiti di acqua prelevata anziché quale strumento dissuasivo e punitivo.

Nel dettaglio:

Comma 3 - Si richiede di specificare la ratio della seconda componente del canone aggiuntivo, pari a euro 0,002 al Kwh.

Comma 5 - Il dispositivo deve essere radicalmente modificato affinché si sanzioni effettivamente il prelievo in quantità superiore alla portata massima che, come precisato nel precedente articolo 20, al comma 3, lettera a), non può essere superata. La sanzione non può essere genericamente indicata in un intervallo da 4.000 a 30.000 euro, ma commisurata all'entità del prelievo effettuato in modo illecito. La riduzione a 2.000 euro per un superamento che non superi il 10% è un invito alla trasgressione se commisurata agli incentivi che si possono ottenere. Tale riduzione va eliminata.

Comma 6 - A parte l'errore di battitura per cui alla riga quattro vi è scritto nuovamente portata massima, le sanzioni sono tali da non scoraggiare l'installazione dei misuratori, che va invece fortemente penalizzata, dato che il monitoraggio continuo dei quantitativi prelevati è essenziale ai fini di una tutela quantitativa delle risorse idriche "che deve essere fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva..." (Premessa Direttiva 2000/60/CE, punto 11).

Comma 7 - Il Deflusso ecologico rappresenta il minimo vitale per la salvaguardia dei corsi d'acqua e pertanto la sua violazione è di particolare gravità e, fermo restando l'eventualità di danno ambientale arrecato ai sensi del D. Lgs. 152/06, art. 300, tale illecito non può essere tollerato e deve essere sanzionato in modo adeguato.

Comma 8 - L'installazione degli strumenti di misura, ad eccezione dei prelievi di acqua per il solo consumo umano, deve essere resa obbligatoria con una scadenza predeterminata che possa variare a seconda degli usi, prevedendo sanzioni adeguate in caso d'inosservanza.

Comma 10 - La violazione dei limiti di prelievo della portata massima va sanzionata in modo adeguato fin dal secondo superamento, ben più di quanto previsto.

Comma 11 - L'assenza dell'installazione degli strumenti di misura deve essere sanzionata in modo tale da rendere inutile il presente comma.

Comma 12 - La violazione per la seconda volta del rilascio del deflusso ecologico va sanzionata immediatamente e pesantemente.

### Articolo 23 - Causo delle acque derivate

Il causo è ben accetto purché non prevalgano intenti speculativi e siano rispettate le finalità di tutela del corso d'acqua. In tal senso si propongono le modifiche che seguono ai commi 2 e 3.

Comma 2 - Gli spostamenti delle opere di presa dovrebbero essere limitati e motivati. Diversamente si tratta di nuove derivazioni.

Comma 3 - La misura KTM07-P3-a030 deve valere perlomeno come linee guida.

#### Articolo 24 - Deflusso ecologico

Considerato, come efficacemente descritto a pag. 23 della Sintesi non tecnica, che i dati relativi ai prelievi irrigui non sono attendibili perché non ci mostrano:

- l'effettiva consistenza dei dati relativi all'ubicazione dei prelievi;
- le portate effettivamente prelevate;
- le esigenze irrigue;

si ritiene che il dispositivo di cui al comma 3 dovrebbe valere unicamente per usi irrigui o civili, riconducibili ad "antichi diritti" *che siano esistenti ed attivi*. Qualora non attivi fa sì che il corso d'acqua non sia modificato nel suo corso idraulico.

#### Articolo 29 - Misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici

La rivalutazione, nel settore irriguo, dei prelievi e l'estensione dei periodi di derivazione dovrebbe essere accuratamente motivata e procedere, perlomeno, di pari passo con l'attuazione della misura KTM08-P3-b038 "Applicazione delle Linee guida statali applicabili al FEASR per la definizione di criteri omogenei per regolamentare le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo".

#### Articolo 30 - Misure per la carenza idrica

I cambiamenti climatici in atto impongono di valutare fin da subito la necessità di individuare modalità di conservazione delle acque nei momenti di maggiore disponibilità. E' auspicabile che la Regione affidi all'azienda pubblica regionale CVA l'elaborazione di linee operative da sottoporre al più ampio confronto.

#### Articolo 37 - Aree non idonee ai prelievi idroelettrici

Desto forte preoccupazione l'inserimento della possibilità dei prelievi idrici a monte degli habitat sensibili che si trovano nelle aree di vincolo. Come si fa a individuare la distanza adeguata di restituzione di cui al comma 6?

#### Articolo 38 - Regolamentazione dei prelievi idrici nelle aree non idonee

Risulta paradossale che nelle aree non idonee ai prelievi idroelettrici, di cui al precedente art. 37, sia ammessa, con riferimento alle derivazioni esistenti, la rimodulazione del prelievo annuo consentito nel corso dell'anno, potendo determinare la variazione della portata massima annua, della portata media e del periodo di prelievo. Tale dispositivo dovrebbe essere eliminato.

Potrebbero essere eventualmente ammesse le estensioni temporali delle sole derivazioni irrigue, sulla base di motivate esigenze.

#### Articolo 43 - Integrazione con il Programma Energetico Ambientale Regionale

La prescrizione è mal posta e richiede di essere modificata: non può essere il Piano di Tutela delle acque a dover garantire compatibilità con gli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili previsti dal Programma Energetico Ambientale Regionale, peraltro già ampiamente raggiunti e superati, come si è visto a pag. 2 delle presenti osservazioni. Deve essere semmai il PEAR a doversi coordinare con gli obiettivi di tutela della risorsa idrica, come previsto al comma 2, del precedente articolo 42.

### **Carenze programmatiche e prescrittive**

Nel capitolo 1.3.1 dell'Analisi economica (pagina 54 e seguenti) sono riportate le stime dei consumi di acqua in Valle d'Aosta, ripartiti per uso potabile, idroelettrico, irriguo e industriale con previsioni sugli sviluppi futuri, considerati anche gli effetti dei cambiamenti climatici e l'aumento della vulnerabilità del sistema idrico regionale. Si evidenzia l'alto volume pro capite di acqua potabile erogata (454 lt/ab per giorno rispetto a una media nazionale di 220 l/ab).

Forse perché viviamo in una Regione fortunata, dove l'acqua si forma, si deposita e scorre, contrassegnando ogni angolo del territorio, nessun accenno è fatto alla necessità di preservarla, di fare un uso parsimonioso da parte di tutti e di puntare ovunque sul risparmio.

Oltre alla visione etica di un bene comune che deve essere garantito a tutti gli esseri viventi, non può sfuggire il ragionamento economico per cui il migliore e sobrio utilizzo in alto - in un territorio di montagna, a vantaggio di chi vive in pianura - significa anche accedere a condizioni più vantaggiose ai prodotti che la pianura ci fornisce: riso, cereali, frutta e verdura tutto l'anno.

Proprio perché ampiamente disponibile, l'acqua in Valle d'Aosta continua a essere diffusamente sprecata, nelle case, negli orti, nei giardini, nei prati...

In primo luogo il legislatore dovrebbe favorire una maggiore consapevolezza e rapido adeguamento culturale finalizzato a ridurre i consumi di acqua e migliorare le condizioni di sostenibilità ambientale del suo utilizzo, a parità di servizio reso e di qualità della vita. Nessuna misura è prevista in tal senso.

Sul piano prescrittivo, si dovrebbero fornire adeguati indirizzi agli enti locali affinché adeguino gli strumenti urbanistici mediante specifiche disposizioni finalizzate all'uso razionale della risorsa idrica e si dovrebbero incoraggiare tutti quelli che gestiscono o utilizzano risorse idriche a eliminare gli sprechi, a ridurre i consumi, a incrementare il riciclo e il riutilizzo con applicazione delle migliori tecnologie disponibili.

## Associazione Valle Virtuosa

L'associazione Valle Virtuosa, in collaborazione con le altre associazioni ambientaliste operanti sul territorio valdostano, ha offerto il proprio contributo all'iter partecipativo (forum e tavoli tecnici) di predisposizione del PTA, limitatamente all'attività svolta solo su base volontaria.

Avendo l'associazione collaborato in stretta sinergia con le associazioni ambientaliste che hanno partecipato ai suddetti momenti per redigere le osservazioni al PTA, manifestiamo il nostro punto di vista concordemente con le relazioni prodotte dalle associazioni LEGAMBIENTE VALLE D'AOSTA e CAI VALLE D'AOSTA, sostenendo pienamente le loro osservazioni.

Valle Virtuosa riprende, a sostegno di ciò che è stato riportato dalle associazioni precedentemente citate, alcune osservazioni che ritiene di particolare rilevanza:

1

### **Articolo 21 - Misure amministrative per la tutela quantitativa delle risorse idriche**

In primo luogo, corre l'obbligo di evidenziare che tali misure, delle quali si era più volte sottolineata la necessità, non sono mai state sottoposte a confronto nell'ambito del processo di partecipazione pubblica e sono state inserite all'ultimo istante, al momento di avvio della procedura di VAS.

Il giudizio complessivo su tali misure è fortemente negativo perché per l'entità delle sanzioni, per le modalità di applicazione e di controllo, esse si configurano più come via libera al "mero" superamento dei limiti di acqua prelevata anziché quale strumento dissuasivo e punitivo.

Nel dettaglio:

Comma 3 - Si richiede di specificare la ratio della seconda componente del canone aggiuntivo, pari a euro 0,002 al Kwh.

Comma 5 - Il dispositivo deve essere radicalmente modificato affinché si sanzioni effettivamente il prelievo in quantità superiore alla portata massima che, come precisato nel precedente articolo 20, al comma 3, lettera a), non può essere superata. La sanzione non può essere genericamente indicata in un intervallo da 4.000 a 30.000 euro, ma commisurata all'entità del prelievo effettuato in modo illecito. La riduzione a 2.000 euro per un superamento che non superi il 10% è un invito alla trasgressione se commisurata agli incentivi che si possono ottenere. Tale riduzione va eliminata.

Comma 6 - A parte l'errore di battitura per cui alla riga quattro vi è scritto nuovamente portata massima, le sanzioni sono tali da non scoraggiare la mancata installazione dei misuratori, prassi che va invece fortemente penalizzata, dato che il monitoraggio continuo dei quantitativi prelevati è essenziale ai fini di una tutela quantitativa delle risorse idriche "che deve essere fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva..." (Premessa Direttiva 2000/60/CE, punto 11).

Comma 7 - Il Deflusso ecologico rappresenta il minimo vitale per la salvaguardia dei corsi d'acqua e pertanto la sua violazione è di particolare gravità e, fermo restando l'eventualità di danno ambientale arrecato ai sensi del D. Lgs. 152/06, art. 300, tale illecito non può essere tollerato e deve essere sanzionato in modo adeguato.

Comma 8 - L'installazione degli strumenti di misura, ad eccezione dei prelievi di acqua per il solo consumo umano, deve essere resa obbligatoria con una scadenza predeterminata che possa variare a seconda degli usi, prevedendo sanzioni adeguate in caso d'inosservanza.

Comma 10 - La violazione dei limiti di prelievo della portata massima va sanzionata in modo adeguato fin dal secondo superamento, ben più di quanto previsto.

Comma 11 - L'assenza dell'installazione degli strumenti di misura deve essere sanzionata in modo tale da rendere inutile il presente comma.

Comma 12 - La violazione per la seconda volta del rilascio del deflusso ecologico va sanzionato immediatamente e pesantemente.

### **Attuazione della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche.**

Chiediamo che la Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale emanata dall'Autorità per il Bacino del Po con la Delibera n.8/2015, aggiornata con Delibera n.3/2017, e il Decreto del Ministero dell'Ambiente DD n.29/STA del 13/2/2017 vengano applicati in modo integrale e che la valutazione tramite il metodo ERA sia applicata a tutti i procedimenti in corso e a tutti gli impianti da realizzare, anche al fine di permettere agli impianti interessati di poter fruire degli incentivi statali. L'applicazione del metodo ERA, nella sua formula integrale, dovrà riguardare anche gli impianti esistenti che richiedano un potenziamento o una variante sostanziale o il co-utilizzo, solo così si potrà garantire il rispetto delle norme ambientali, come previsto. Facciamo notare l'effetto negativo dell'insieme delle norme proposte che, da una parte, permettono a tutti gli impianti esistenti il potenziamento e le varianti sostanziali in deroga alle norme sulla valutazione del rischio ambientale e, dall'altra, non sanzionano sufficientemente i prelievi eccedenti la quantità di acqua concessionata e il mancato rilascio del DMV.

Il risultato potrebbe essere il prosciugamento assicurato di tutti i torrenti già asserviti agli impianti esistenti.

## Società CVA

Con la presente, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.12 del 26/05/2009, la C.V.A. S.p.A., quale più importante produttore di energia idroelettrica del territorio regionale, vuole riportare in allegato all'attenzione della Struttura competente alla Valutazione Ambientale Strategica le osservazioni tutt'ora valide, presentate il 07/06/2019 all' Assessorato opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica — Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche quale proponente del Piano di Tutela delle Acque di seguito denominato PTA.

In relazione alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di seguito denominata VAS, ritenendo importante che venga analizzato un confronto tra il PTA e le altre pianificazioni regionali come il Piano Energetico Ambientale Regionale, considerando il processo di VAS lo strumento più adatto, si richiede che nel processo di valutazione in atto vengano maggiormente evidenziati gli eventuali conflitti tra le differenti pianificazioni concorrenti, non solamente in maniera qualitativa ma anche quantitativa, al fine di facilitare la lettura degli effetti del piano in tutti gli ambiti, nell'ottica di garantire una scelta consapevole per uno sviluppo sostenibile del nostro territorio nel suo complesso.

Al tal fine si evidenzia che l'applicazione del PTA come attualmente concepito, non garantirebbe, almeno per il prossimo decennio, lo sviluppo dell'unica fonte di energia rinnovabile significativa del territorio regionale, ma nemmeno il mantenimento della situazione attuale.

Di fatto il PTA in fase di approvazione, oltre a non permettere la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici, non permetterebbe il potenziamento degli impianti esistenti, comportando una rinuncia a circa 360 GWh/annui di nuova energia rinnovabile, che non avrebbe significativi impatti ambientali rispetto allo status quo di oggi. Inoltre l'adeguamento previsto dei rilasci da Minimo Deflusso Vitale a Deflusso Ecologico potrebbe comportare una ulteriore riduzione di produzione di energia rinnovabile stimabile, ad oggi, in 220 GWh/annui.

In conclusione, dalle stime effettuate dalla C.V.A. S.p.A., il PTA, se non opportunamente modificato secondo le osservazioni allegate ed in particolare derogando all'applicazione del metodo ERA, comporterebbe nel prossimo decennio non uno sviluppo, ma una perdita di 220 GWh/annui di energia pulita, che difficilmente potrà essere compensata con altre fonti rinnovabili alternative, data la conformazione e le risorse del nostro territorio.

La Regione Autonoma Valle d' Aosta dovrà quindi decidere se contribuire al raggiungimento degli obiettivi clima-energia comunitari previsti per il 2030 anche con l'ottimizzazione dei suoi impianti idroelettrici storici o se intende rinunciare a tale opportunità.

Allegato (osservazioni già inviate alle Struttura proponente il Piano in data 7 giugno 2019)

Il Piano di Tutale delle Acque, di seguito Piano, in fase di aggiornamento nel 2019, propone una analisi completa dello stato dell'arte, delle conoscenze e degli obiettivi raggiunti o ancora da raggiungere relativamente alla gestione sostenibile delle acque, ponendosi in modo più chiaro, rispetto al Piano passato, di ottenere la maggiore condivisione possibile tra i differenti portatori di interesse.

C.V.A. S.p.A., quale più importante produttore di energia idroelettrica nel territorio regionale, nell'ottica della partecipazione pubblica prevista per l'iter di approvazione del Piano, vuole porre



l'attenzione sui alcuni punti, descritti di seguito in modo sintetico, rendendosi sin da ora disponibile per svilupparli con maggior dettaglio, qualora si ritenessero rilevanti.

Pur riconoscendo il nuovo approccio intrapreso dal nuovo Piano, volto al raggiungimento della massima condivisione possibile tra differenti portatori di interesse, si vuole segnalare che l'impostazione non sembra conciliarsi con altri obiettivi importanti e strategici di interesse europeo, nazionale, nonché regionale come ad esempio il Piano Energetico Ambientale Regionale, la Strategia Energetica Nazionale, il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima e la road map per il "fossil free" entro il 2040 recentemente approvata in Consiglio regionale a fine 2018. Si richiede quindi che il Piano dedichi un apposito capitolo che valuti la compatibilità con altri obiettivi ed indirizzi regionali concorrenti, al fine di dare una visione chiara e trasparente degli eventuali conflitti e facilitare la futura consapevole decisione di approvazione finale.

Pare opportuno segnalare inoltre che lo stato ambientale dei corsi d'acqua valdostani risulta avere da anni un buono stato ambientale e pare quindi forzato definire alcune pressioni come quelle di natura idroelettrica rilevanti. Se si applicasse il metodo DPSRI (Determinanti — Pressioni — Stato — Impatto — Risposte), interamente così come definito dal Distretto del Po, nel caso in cui lo stato risultasse buono e le pressioni rilevanti si dovrebbero rivedere le valutazioni fatte sulle pressioni e non definirle rilevanti. In poche parole dato che oggi lo stato ambientale misurato dei nostri torrenti è buono, bisognerebbe affermare che le pressioni sono da ritenersi lievi o comunque compatibili. Questa precisazione non pregiudicherebbe di fatto l'opportunità di attivare azioni di miglioramento, ma farebbe maggiore chiarezza sull'impatto che hanno l'idroelettrico o anche altre realtà sui corpi idrici valdostani, riducendo il rischio di fare passare messaggi fuorvianti, non sostenuti da indicatori ad oggi riconosciuti.

Relativamente alla possibilità di realizzare nuovi impianti idroelettrici, o potenziare gli esistenti, si segnala che la metodologia ERA prevista dal Distretto del Po e che il Piano fa sua, di fatto non permette e non permetterebbe in futuro alcun intervento. Riconoscendo di fatto l'apertura della Regione relativamente all'opportunità di modificare le soglie del metodo per adattarle alle realtà alpine, si segnala l'importanza che questo approfondimento venga definito meglio all'interno del Piano nei tempi e nel metodo, visti gli impatti che potrebbe avere sullo sviluppo idroelettrico a breve e medio termine. Lo stato attuale della proposta di Piano di fatto blocca qualsiasi incremento o potenziamento significativo di energia da fonte rinnovabile per la Valle d'Aosta sia nuova che tramite l'ottimizzazione dell'esistente, in contrasto sicuramente con gli obiettivi ad oggi del Piano Energetico Ambientale Regionale, della Strategia Energetica Nazionale del 2017 e del Piano Nazionale Integrato per Energia e del Clima in fase di approvazione.

Per quanto riguarda i rilasci dalle prese idroelettriche si vuole condividere l'approccio del Piano di passare dal Minimo Deflusso Vitale al Deflusso Ecologico e l'espressa necessità di adeguarsi alla Direttiva Direttoriale nr.30 del MATTM. Si vuole segnalare però, vista l'esperienza acquisita dal tavolo tecnico sperimentale di C.V.A. S.p.A. negli anni, che anticipava in buona parte nei contenuti la Direttiva Direttoriale, che il metodo soprattutto per quanto riguarda l'applicazione in continuo, debba ancora essere calibrato rispetto alla realtà idrologica alpina. Tale approfondimento potrà avvenire, come già condiviso con la Regione, con il proseguo delle attività sperimentali nei prossimi anni.

## **Società SEVA SRL di Courmayeur**

La società S.E.V.A. srl società benefit è portatore d'interesse in quanto esercisce una centrale idroelettrica sulla Dora Baltea in comune di Courmayeur con opera di presa a valle della confluenza tra Dora di Veny e Dora di Ferret e centrale in località Dolonne.

Si osserva che gli elaborati di piano classificano il corpo idrico 02wva (classificazione attuale, nell'ambito del quale è esercita la centrale di Dolonne, come caratterizzato da "stato ambientale" sufficiente (rif. tavole M0 e S3 al link: <http://pta.invallee.net/rappresentazione-cartografica-del-pta/corpi-idrici-e-reti-di-monitoraggio>).

Considerato che gli esiti di tale classificazione erano stati resi pubblici nel 2016 durante la fase di partecipazione pubblica preliminare alla redazione del progetto di piano, SEVA ha provveduto fin dal 2016 a commissionare alla società Aquaprogram una campagna di indagini ad hoc per cercare di identificare le cause dello scadimento della qualità ambientale nel tratto. In particolare, a seguito di approfondimento con ARPA si è verificato che la classificazione del CI a livello "sufficiente" era determinata in particolare dall'EQB Macroenthos, come risultato di 4 rilievi effettuati tra 2010 e 2013 e in particolare dalla condizione di stato "scarso" riscontrata a ottobre 2013.

Alla presente è allegato il risultato dei monitoraggi effettuati che dimostrano che non vi sono differenze significative tra la qualità biologica del torrente nei settori a monte e a valle dell'opera di presa della centrale idroelettrica di SEVA Srl SB (stazioni 1 e 2); ciò è stato verificato nelle due stagioni in cui è presente il Deflusso Minimo Vitale stabilito per la concessione di derivazione, ovvero il tardo autunno e l'inverno, considerate quelle di maggior criticità. Come noto, l'origine nivo-glaciale del corso d'acqua determina infatti delle condizioni di supero, e quindi di maggiori portate nel tratto sotteso, che normalmente si hanno dai mesi di aprile-maggio fino a settembre-ottobre. Al contrario, l'indice STAR-ICMi segnala un decadimento della qualità biologica del torrente tra la stazione 2 e la stazione 3, inserita poco a monte della restituzione. A parità di portata presente nelle stazioni 2 e 3, corrispondente al DMV nel periodo in esame, questo scadimento è certamente da addebitare al carico organico che viene immesso nel torrente tramite vari scarichi civili presenti lungo il tratto sotteso. A supporto dei risultati ottenuti tramite l'indicatore utilizzato, si segnala la netta riduzione della composizione e diversità delle relative comunità di invertebrati e le condizioni relative dell'habitat acquatico della stazione 3, con presenza di situazioni anossiche e spessi feltri algali perfitici filamentosi. Si segnala che, essendo la relazione allegata datata 2017, nella denominazione dei corpi idrici essa fa riferimento al CI 03va (ora rinominato 02vwa).

Alla luce di quanto premesso si chiede di:

- aggiornare la cartografia di piano relativa allo stato ambientale integrando lo stato conoscitivo con i risultati delle indagini effettuate da SEVA;
- prevedere l'aggiornamento dello stato conoscitivo al momento dell'allacciamento del collettore fognario di Courmayeur al depuratore (ci risulta che i lavori di posa del collettore fognario siano stati già realizzati nei pressi dell'opera di presa SEVA, con passaggio in subalveo nella dora di Ferret nei pressi dell'opera di presa SEVA);
- evidenziare nelle Norme di attuazione del piano (all'articolo 40 "misure conoscitive") e nel "Programma operativo delle misure" (scheda 8, allegato 5, annesso 5.1 - Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio) la necessità di effettuare, allo scopo di effettuare la revisione del DMV, di realizzare opportune indagini di verifica delle pressioni e delle determinanti di impatto.

**Allegato alle osservazioni documento: “Monitoraggio biologico (MacrOper con campionamento STAR-ICMi) della Dora Baltea in Comune di Courmayeur) (trasmesso direttamente alla Struttura proponente il Piano).**

# **Società Eaux Valdôtaines**

## **Premessa**

Il presente documento è stato redatto dalla società Eaux Valdôtaines srl a partire da quanto emerso nell'incontro tenutosi in data 28 febbraio 2019 presso l'assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica e successivi. Durante tale incontro l'Amministrazione regionale ha illustrato le principali modi che apportate alle procedure tecnico-amministrative relative al rilascio delle concessioni e sub-concessioni di derivazioni d'acqua riguardanti:

- l'introduzione della metodologia ERA per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche, in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po (ADBPO), per la definizione dell'ammissibilità delle domande di derivazione presentate.
- l'inserimento del procedimento di analisi a molti criteri (MCA) per la determinazione delle portate di Deflusso Ecologico (DE) all'interno del procedimento di rilascio della concessione.

Il presente documento è stato aggiornato e integrato di un esempio concreto di applicazione della metodologia ERA per essere presentato come osservazione alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica avviata in data 9 luglio 2019, ai sensi dell'articolo 11 della LR n.12 del 26 maggio 2009.

## **Applicazione della metodologia ERA in Valle d'Aosta**

A seguito di diverse simulazioni di applicazione della metodologia ERA effettuate dai tecnici della Eaux Valdôtaines srl sul territorio valdostano per la verifica preliminare di accesso all'istruttoria per il rilascio di nuove concessioni idroelettriche o per la richiesta di varianti è emerso che utilizzando le soglie prefissate dal Bacino del Pò la quasi totalità di:

- nuovi impianti
- rinnovi
- potenziamenti

Seppur virtuosi e realizzati con le migliori tecnologie a disposizione, ricadrebbe nell'area di ESCLUSIONE prefissata dal metodo.

Il metodo ERA non permette infatti la realizzazione o il potenziamento di impianti caratterizzati da elevate portate massime turbinabili e realizzati su corpi idrici in buono o elevato stato di qualità, caratteristiche tipiche degli impianti localizzati sui torrenti di tipo alpino.

Il metodo favorisce la realizzazione di impianti caratterizzati da basse portate massime su corpi idrici in stato di qualità scadente, tipici dei grandi fiumi padani.

Eaux Valdôtaines ritiene pertanto che l'applicazione della suddetta metodologia con le soglie prefissate equivarrebbe ad una nuova moratoria e bloccherebbe lo sviluppo del settore idroelettrico, primo comparto industriale della Valle d'Aosta; ciò risulterebbe essere in contrasto con gli obiettivi previsti dal Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), dalla Strategia Energetica Nazionale e con l'obiettivo di tracciare una road map fossil free entro il 2040 approvato in Consiglio regionale a fine 2018.

## **Esempio di applicazione della Metodologia ERA in Valle d'Aosta Impianto di Maen - in esercizio da ottobre 2015:**

L'impianto idroelettrico sul torrente Marmore è situato al loc. Maen nel Comune di Valtournenche. La produzione media dell'impianto è di circa 2,5 GWh/anno, equivalenti a 100

tonnelate di CO<sub>2</sub>/anno non emesse in atmosfera (ISPRA - CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DEL 2 MARZO 1992, N. 219/F).

L'impianto utilizza principalmente le acque rilasciate dallo scarico dell'impianto di proprietà di C.V.A. SpA in località Maen, pertanto si può asservire che le portate utilizzate per la produzione di energia siano già alterate rispetto ai deflussi naturali.

Nel 2017 è stata attivata un'attività di sperimentazione e monitoraggio sul tratto del torrente Marmore sotteso dall'impianto. Le attività utili alla determinazione del deflusso ecologico ed alla verifica dello stato del corpo idrico a seguito della realizzazione dell'intervento sono conformi a quanto prescritto all'interno delle Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, approvate con DD del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (cd. STA), n. 30/STA del 13/2/2017.

#### **Impianto di Maen - risultati applicazione metodologia ERA**

I calcoli e le valutazioni riportate di seguito sono state e attuate seguendo le prescrizioni definite nell'allegato 1 della Direttiva Derivazioni.

Principali parametri utilizzati per l'applicazione della metodologia ERA:

Impianto Di Maen	
Corpo idrico di riferimento	0854 wva - stato ecologico BUONO
Portata Massima Derivabile (D)	7500 l/s
Portata Media Naturalizzata (Qn)	5318 l/s *
Lunghezza tratti sottesi (S)	6060,579 m **
Lunghezza corpo idrico (L)	6060,579 m
Numero briglie (Nb)	15
Numero Dighe, Barriere e Chiuse (Nb)	2

\*La portata media naturalizzata è stata calcolata utilizzando i dati della stazione idrometrica di proprietà del Centro Funzione di RAVA installata in località Maen nel comune di Valtournenche sul torrente Marmore immediatamente a valle dello scarico dell'impianto idroelettrico in oggetto. La sezione in cui è installato l'idrometro non è sottesa da alcun impianto. La media riportata è riferita al periodo che va dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2015.

\*\*Viene indicata la lunghezza del tratto sotteso equivalente alla lunghezza del C.I. in quanto questi ha inizio dal bacino di Perrères e termine nel bacino di Ussin, entrambi bacini artificiali a scopo idroelettrico.

Calcoli e soglie per valutazione impatto nel caso di cumulo di derivazioni:

Alterazioni Idrologiche (Prelievi)		
Rapporto tra la più elevata portata massima derivabile (D) e la portata media naturalizzata del corpo idrico (Qn)	D/Qn= 141,03%	Impatto Rilevante (>100%)

Rapporto tra lunghezza dei tratti sottesi (S) e lunghezza del corpo idrico (L) in m	$S/L = 100\%$	Impatto Rilevante (>30%)
<b>Alterazioni Idromorfologiche</b>		
Opere trasversali - Rapporto tra numero briglie (Nb) e lunghezza corpo idrico (L) in m	$Nb/L = 0.0024$	Impatto lieve ( $Nb/L < 1,5/200$ )
Alterazioni morfologiche - Dighe barriere e chiuse - Rapporto tra numero opere Nd e lunghezza del corpo idrico (L) in km	$Nd/L = 0,33$	Impatto Moderato ( $0,25 < Nd/L < 0,5$ )

Esito della valutazione dell'applicazione della metodologia: La valutazione integrata dell'impatto della derivazione tra le pressioni idrologica e idromorfologica si effettua assumendo quale livello d'impatto complessivo quello corrispondente al maggiore tra i rispettivi livelli d'impatto individuati per le componenti. Essendo il corpo idrico in esame classificato come stato ecologico BUONO e l'impatto dell'alterazione idrologica rilevante per entrambe le componenti valutate l'impatto generato dall'intervento fa di fatto ricadere l'impianto idroelettrico in esame nell'area di ESCLUSIONE

### **Modifiche che da apportare per l'applicazione della metodologia ERA in Valle d'Aosta**

Poichè tale metodologia è prevista dalla Direttiva Direttoriale n.29 del 13/02/2017 del MATTM per rispondere alle procedure di infrazione dell'Unione Euro pea ed è cogente su tutto il bacino padano dalla Direttiva Derivazione del Bacino del Po del dicembre 2017 attualmente non risulta possibile trovare una metodologia alternativa in Valle d'Aosta.

Eaux Valdôtaines propone pertanto alla Regione Autonoma Valle d'Aosta di:

- Prendere in considerazione di modificare significativamente le soglie e/o i parametri valutati nel metodo ERA con il ne di renderli compatibili con la realtà dei corpi idrici di tipo alpino. I parametri da modi care riguardano tutti gli aspetti dell'applicazione del metodo:

- **Alterazioni idrologiche (1).** Il rapporto tra portata massima derivabile e portata media naturalizzata ( $D/Q_n > 100\%$  nei bacini alpini): il regime idrologico dei corsi d'acqua di tipo alpino non è in alcuna maniera paragonabile ai grandi umi Padani, dove questo tipo di rapporto potrebbe avere senso. In seguito all'esperienza maturata dalla Eaux Valdôtaines dai numerosi monitoraggi idrologici effettuati in Valle d'Aosta una possibile soluzione che eviterebbe l'effetto "moratoria" sarebbe quella di sostituire il valore di portata media naturalizzata con il valore di portata massima naturalizzata, un'altra soluzione proposta, mantenendo gli stessi parametri, sarebbe quella di rivedere completamente le soglie di impatto attualmente in vigore. Si segnala inoltre la difficoltà per la definizione del valore di portata media naturalizzata in considerazione del fatto che buona parte del reticolo idrografico valdostano è sotteso da bacini che e effettuano modulazione stagionale alterando così la naturale disponibilità idrologica da circa 100 anni.

**Alterazioni idrologiche (2).** Il rapporto tra la lunghezza del tratto sotteso e il corpo idrico di riferimento: poichè i torrenti valdostani sono suddivisi in 168 differenti corpi idrici, la maggior parte degli impianti idroelettrici presenti o in progetto sul territorio regionale sottendono contemporaneamente più di un corpo idrico. Di conseguenza il rapporto tra la lunghezza del corpo idrologico sotteso dalla derivazione e la lunghezza totale del corpo idrico viene ad essere sempre maggiore della soglia di riferimento.

**Alterazioni idromorfologiche (1).** La metodologia fa di fatto ricadere un qualunque impianto nell'area di impatto rilevante qualora questo venga progettato laddove il corpo idrico è inferiore ai 4 km per la singola derivazione o addirittura inferiore a 2 km per il cumulo di derivazioni, indipendentemente dalla tipologia di opera di presa progettata.

**Alterazioni idromorfologiche (2).**La quantificazione delle opere idrauliche presenti all'interno del corpo idrico: la mappatura dell'intero corpo idrico dalla sorgente alla confluenza risulta essere estremamente onerosa da un punto di vista del personale e delle risorse da impiegare, risulterebbe di fondamentale importanza la creazione di una banca geo riferita dati delle opere idrauliche presenti nei torrenti valdostani.

**La modifica delle suddette soglie potrebbe essere inclusa nel processo di aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque, tutt'ora in corso.**

- Valutare la possibilità di non applicare la metodologia ERA per le varianti sostanziali che prevedano potenziamenti e rinnovi con potenziamento richiedendo altresì il mantenimento della qualità ecologica dei tratti sottesi e del deflusso ecologico

**Determinazione delle portate di Deflusso Ecologico per il rilascio di nuove concessioni**

Eaux Valdôtaines ribadisce il proprio consenso alla determinazione delle portate naturali tramite misurazioni in continuo, a patto che queste vengano effettuate da società con esperienza nel settore, accogliendo la proposta di determinare i valori di deflusso ecologico utilizzando il primo anno completo di misurazioni e in seguito prevedere una rivalutazione a seguito di ulteriori 3 anni di misurazioni. La modifica dei valori di DE assegnati potrà avvenire sia prima dell'entrata in esercizio dell'impianto sia su impianti già entrati in funzione così come attualmente avviene per gli impianti idroelettrici che stanno e effettuando il processo di sperimentazione.

## Annexo 5.1

### Schede tecniche delle misure

In questo annesso all'Allegato 5 - Programma operativo di misure, che fa riferimento anche al capitolo 5.3 dell'Allegato 2 - Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte, si riportano le schede delle misure individuali, elencate in ordine di codice:

N. scheda	Codice e titolo misura	Pagina
1	KTM01-P1-a001: Implementazione della disciplina per gli scarichi	4
2	KTM01-P1-a003: Adeguamento degli agglomerati e degli impianti di depurazione ai requisiti della direttiva 271/91/CEE	6
3	KTM04-P1-a017: Realizzazione di interventi di bonifica dei siti contaminati e di messa in sicurezza	7
4	KTM05-P4-a018: Adeguamento e gestione delle opere longitudinali e trasversali per la tutela della fauna ittica	8
5	KTM050617-P4-a015: Attuare i Programmi di manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino	9
6	KTM06-P4-a020: Mantenimento e ripristino della vegetazione ripariale e retroripariale nelle aree di pertinenza fluviale, anche per garantire i processi idromorfologici ed incrementare la resilienza dei sistemi naturali ai cambiamenti climatici	10
7	KTM06-P4-b027: Realizzazione di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e riqualificazione degli ecosistemi e della biodiversità (integrazione dir. Acque, Alluvioni, Habitat, Uccelli, ecc. )	12
8	KTM07-P3-a029: Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio	14
9	KTM07-P3-a030: Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche	16
10	KTM07-P3-b033: Revisione della disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica	18
11	KTM08-P3-b038: Applicazione delle Linee guida statali applicabili al FEASR per la definizione di criteri omogenei per regolamentare le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo	20
12	KTM091011-P5-b117: Applicazione del "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua"	22
13	KTM13-P1-a044: Disciplina per la definizione e gestione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano	23
14	KTM14-P3-b081: Calcolo del bilancio idrico per il livello regionale, di sottobacino e di corpo idrico	25
15	KTM14-P3P4-a051: Aumento delle conoscenze sugli impatti delle modifiche del regime idrologico sulle componenti biotiche dell'ecosistema fluviale	26
16	KTM14-P4-a047: Elaborazioni di linee guida e regolamenti per vietare la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone, con azioni mirate e coordinate a livello di bacino	27
17	KTM14-P4-a049: Applicazione dell'Indice di Qualità morfologica (IQM) per i corpi idrici fluviali in stato non elevato per la definizione dello stato morfologico	28
18	KTM14-P4-a072: Aumento delle conoscenze sull'interazione tra i corpi idrici e le aree protette Rete Natura 2000	30



N. scheda	Codice e titolo misura	Pagina
19	KTM14-P4-b083: Elaborazione di linee guida per la valutazione dei servizi ecosistemici	31
20	KTM14-P4-b088: Monitoraggio della situazione territoriale delle scale di risalita per la fauna ittica (analisi del funzionamento delle esistenti e censimento delle necessità di riconnessione)	33
21	KTM14-P5-a059: Integrazione e miglioramento delle reti esistenti per il monitoraggio ambientale e per la valutazione dell'efficacia del Piano	35
22	KTM14-P5-a068: Miglioramento della valutazione del contenuto equivalente d'acqua del manto nevoso (SWE), il consolidamento della catena modellistica per la previsione delle inondazioni e il servizio di modellazione e controllo delle catene operative real-time	36

Ciascuna scheda di misura riporta le seguenti informazioni:

- Titolo e codice della misura individuale
- Titolo e codice della tipologia chiave di misura
- Scala di riferimento (corpi idrici superficiali/sotterranei/scala regionale)
- Piano/programma e normativa di riferimento
- Descrizione della misura:
  - Descrizione
  - Pressione a cui la misura risponde
  - Linea strategica di tutela
  - Articolo di riferimento delle Norme tecniche di attuazione
  - Tipo di misura (Misura strutturale/non strutturale. Misura di base/supplementare)
  - Eventuali potenziali ostacoli al successo dell'attuazione
  - Autorità competente responsabile per l'attuazione
  - Eventuali partner responsabili nel supportare l'attuazione
- Torrenti/corpi idrici interessati
- Costo, fonte e percentuale di copertura finanziaria, tempi di attuazione previsti

Prima di esaminare le schede delle misure, è utile evidenziare alcuni aspetti:

- ✓ alcune misure integrano diverse politiche regionali che hanno un potenziale impatto sullo stato delle acque. Il beneficio ottenibile dalla realizzazione di tali misure è quindi maggiore rispetto a quello specifico indicato per il PTA; ne è un esempio la misura KTM06-P4-b027 "Realizzazione di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e riqualificazione degli ecosistemi e della biodiversità" che integra gli interventi del PTA con le misure di attuazione regionale delle direttive Alluvioni, Habitat, Uccelli, ecc.;

- ✓ coerentemente al principio dell'approccio integrato, la maggior parte dei corpi idrici superficiali è interessata da più misure sinergiche;
- ✓ la maggior parte delle misure relative alle acque superficiali risponde a due tipologie di impatto: Habitat alterati dovuti a cambiamenti idrologici e Habitat alterati dovuti a cambiamenti morfologici; ciò è coerente con il quadro delle pressioni: il 58% dei corpi idrici presenta pressioni significative causate da prelievi per uso idroelettrico e irriguo ed il 35% da alterazioni morfologiche (valori che arrivano rispettivamente a 85% e 52% se considerate sul totale dei corpi idrici con pressioni significative);
- ✓ in alcune misure, la programmazione operativa è strutturata in due fasi successive, la prima propedeutica alla definizione dettagliata (azioni, tempi, costi) della seconda; si tratta di casi in cui non sono ad oggi disponibili le conoscenze necessarie a indicare concreti obiettivi specifici e azioni operative per il loro raggiungimento. In questi casi, la fase conoscitiva è funzionale a raccogliere le conoscenze necessarie a realizzare, nel secondo periodo, la misura vera e propria, cioè gli interventi necessari a raggiungere l'obiettivo specifico. In questi casi, i tempi e le risorse necessarie alla realizzazione della seconda fase sono una stima, o non sono indicate affatto, rimandando per la definizione puntuale al completamento della prima fase, cioè al superamento del deficit conoscitivo;
- ✓ su un totale di ventidue schede, nove sono misure di tipo conoscitivo (KTM 14), funzionali al superamento di lacune e criticità, da affrontare a livello regionale per migliorare la conoscenza di specifici problemi e identificare le opportune azioni da adottare per il loro superamento. Infatti, il raggiungimento degli obiettivi di piano dipende anche dai risultati di processi complessi, che integrano diverse componenti ambientali e che bisogna ancora sviluppare per produrre miglioramenti equilibrati;
- ✓ l'attuazione di alcune misure (KTM091011-P5-b117, KTM07-P3-a029, KTM07-P3-a030) è subordinata ai risultati di tavoli tecnici nazionali/distrettuali tuttora in fase di svolgimento, coordinati dal MATTM e che riuniscono distretti, regioni, enti competenti ed esperti settoriali (Action Plan per l'attuazione delle azioni di recupero relative alla procedura EU Pilot 7304, DDG 341/STA del 30 maggio 2016, DD 29/STA e 30/STA del 13 febbraio 2017);
- ✓ una criticità comune a diverse misure è l'individuazione della fonte di finanziamento e l'effettiva copertura finanziaria. Sono cioè stati individuati gli interventi necessari a rispondere ad una specifica problematica ambientale con relativi soggetti attuatori, tempistiche, costi, ecc., ma non le risorse finanziarie, parziali o totali, necessarie alla loro attuazione. In questi casi la misura è espressione di una necessità di intervento individuato per affrontare una criticità specifica, ma la realizzazione potrebbe essere procrastinata in attesa dell'effettiva disponibilità di copertura finanziaria. In questi casi, le tempistiche di realizzazione sono, ovviamente, una stima.

**Scheda n. 1**

<b>Misura individuale</b>	<b>Implementazione della disciplina per gli scarichi (applicazione e attività di controllo)</b>
Codice della misura individuale	KTM01-P1-a001
<b>Tipologia chiave di misura</b>	<b>Costruzione o ammodernamento di impianti di trattamento delle acque reflue</b>
Codice della tipologia chiave di misura	KTM01
<b>Scala di riferimento</b>	<b>Corpi idrici superficiali</b>
<b>Piano/programma e normativa di riferimento</b>	
Piano/programma: Piani di sotto-ambito, Piano d'Ambito	
Normativa di riferimento: Direttiva 271/91/CEE, D.lgs. 152/2006, LR 59/1982	
<b>Descrizione della misura</b>	
<p><u>Descrizione:</u> la misura si articola in diverse azioni, con soggetti coinvolti e tempistiche di realizzazione differenti:</p> <p>a) tutti gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nuovi ed esistenti, con potenzialità superiore a 2.000 abitanti equivalenti (A.E.) dovranno essere dotati di idonei dispositivi che consentano la misurazione e il monitoraggio dei quantitativi di acque reflue trattate. Con apposito atto verranno stabiliti i tempi di adeguamento degli impianti esistenti a tale misura;</p> <p>b) tutti gli scarichi di acque reflue industriali, nuovi ed esistenti, dovranno essere dotati di idonei dispositivi che consentano la misurazione e il monitoraggio dei quantitativi di acqua scaricata, pretrattata o meno. Con apposito atto verranno stabiliti i tempi di adeguamento degli scarichi esistenti a tale misura;</p> <p>c) con appositi atti tecnici e amministrativi verranno riviste e aggiornate le disposizioni in merito all'esecuzione dei controlli ed autocontrolli sulla funzionalità degli impianti e la qualità degli scarichi urbani, tenuto conto di quanto indicato nella normativa vigente (Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006), nonché le modalità di trasmissione degli esiti di tali controlli alle Autorità competenti e agli Organi di controllo;</p> <p>d) verranno riorganizzati e integrati i dati e le informazioni relative agli scarichi autorizzati e alla qualità degli stessi, in vista anche della presentazione al pubblico di tali dati;</p> <p>e) si attueranno interventi di adeguamento progressivo dei pozzetti di ispezione degli scarichi urbani esistenti al fine di migliorarne l'accessibilità e l'uso per i campionamenti di controllo e autocontrollo;</p> <p>f) le Autorità competenti nell'ambito del Servizio Idrico Integrato, nel predisporre i piani e i programmi di propria competenza devono:</p> <p>f.1. tenere in considerazione la necessità di attuare la progressiva separazione delle fognature attualmente di tipo misto, in particolare nei casi in cui ciò comporta una anomala diluizione delle acque reflue urbane convogliate in impianti di trattamento, con conseguente perdita di funzionalità e scarso rendimento depurativo degli impianti stessi;</p> <p>f.2. individuare gli impianti di depurazione che necessitano di interventi per l'ammodernamento e il potenziamento degli stessi;</p> <p>f.3. individuare le necessità di collettamento e trattamento delle acque reflue urbane all'interno dei comprensori e degli agglomerati;</p> <p>f.4. completare il censimento di tutte le opere ed impianti costituenti il servizio stesso comprendente il servizio di acquedotto, di raccolta e collettamento delle acque reflue e di depurazione delle stesse, nonché degli utilizzi a scopo industriale delle acque fornite tramite acquedotti pubblici, e degli scarichi industriali recapitanti nelle pubbliche fognature, costituendo una banca dati dedicata periodicamente aggiornata.</p>	
<u>Pressione a cui la misura risponde:</u>	<p>1.1 Pressione puntuale - Scarichi di acque reflue urbane depurate</p> <p>1.4 Pressione puntuale - Scarichi di acque reflue industriali NON IPPC (pressione non significativa)</p>
<u>Linea strategica di tutela:</u>	Tutela dall'inquinamento
<u>Norme tecniche di attuazione:</u>	Art. 18
<u>Tipo di misura:</u>	Misura di base - art. 11(3)(g) Point sources discharges

<b>Eventuali potenziali ostacoli al successo dell'attuazione:</b>	Possibili criticità organizzative e gestionali nell'ambito dei Sub-ATO		
<b>Autorità competente responsabile per l'attuazione:</b>	Regione, Autorità del Servizio Idrico Integrato (il B.I.M. in qualità di ATO e i Sub-ATO)		
<b>Partner responsabili nel supportare l'attuazione:</b>	ARPA Valle d'Aosta		
<b>Torrenti/corpi idrici interessati</b>			
Doire Baltée	corpi idrici 08va, 09va, 010va, 011wva, 012wva, 013va, 014va, 015va		
Doire de Valgrisenche	corpi idrici 0454wva, 0456wva		
Torrent d'Arpy	corpi idrici 0552va		
Torrent de Chamois	corpi idrici 0850151va		
Torrent Evançon	corpi idrici 0942wva, 0943wva, 0945va		
Torrent Grand Eyvia	corpi idrici 0434wva		
Torrent Lys	corpi idrici 1047wva		
Torrent Marmore	corpi idrici 0856wva, 0857wva		
<b>Costo e tempi previsti</b>			
Costo di investimento:	Euro 100.000		
Fonte finanziaria:	Regione	Copertura finanziaria:	100%
Tempi di realizzazione:	ottobre 2019 – ottobre 2020		

<b>Scheda n. 2</b>	
<b>Misura individuale</b>	<b>Adeguamento degli agglomerati e degli impianti di depurazione ai requisiti della direttiva 271/91/CEE</b>
Codice della misura individuale	KTM01-P1-a003
<b>Tipologia chiave di misura</b>	<b>Costruzione o ammodernamento di impianti di trattamento delle acque reflue</b>
Codice della tipologia chiave di misura	KTM01
<b>Scala di riferimento</b>	<b>Corpi idrici superficiali</b>
<b>Piano/programma e normativa di riferimento</b>	
<u>Piano/programma:</u>	Programma realizzazione lavori pubblici
<u>Normativa di riferimento:</u>	Direttiva 271/91/CEE, D.lgs. 152/2006
<b>Descrizione della misura</b>	
<u>Descrizione:</u> la misura prevede la realizzazione del completamento della rete di raccolta dei reflui e la costruzione dei nuovi depuratori comprensoriali e delle relative dorsali di collettamento dei reflui fognari lungo l'asse della Dora Baltea. La misura si compone di 3 interventi principali:	
1) Completamento della realizzazione dei collettori fognari al servizio dell'impianto di trattamento dei reflui idrici e dei collettori a servizio del comprensorio dell'Unité des Communes Valdôtaines Valdigne (Courmayeur, La-Thuille, Pré-Saint-Didier, Morgex, La Salle). <u>Costo di investimento:</u> Euro 23,7 Mln (da progetto esecutivo). <u>Completamento dei lavori e collaudo dell'impianto:</u> 04/2014.	
2) Completamento dell'impianto di trattamento dei reflui idrici e dei relativi collettori a servizio del comprensorio dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose (Pont-Saint-Martin, Donnas, Perloz; Bard e Hône). <u>Costo di investimento:</u> Euro 14,6 Mln (da progetto esecutivo). <u>Avvio previsto dei lavori:</u> 07/2019. <u>Durata prevista:</u> 96 mesi. (Per il collettore di collegamento con i comuni di Bard e Hône sono in corso le valutazioni tecniche e le conseguenti determinazioni di costo.)	
3) Realizzazione dell'impianto di trattamento dei reflui idrici e dei collettori a servizio del comprensorio dei comuni di Chambave, Fénis, Nus, Saint-Denis e Verrayes. <u>Costo di investimento:</u> Euro 11,5 Mln (da progetto definitivo). <u>Avvio previsto dei lavori:</u> 06/2020. <u>Durata prevista:</u> 96 mesi	
<u>Pressione a cui la misura risponde:</u>	1.1 Pressione puntuale - Scarichi di acque reflue urbane depurate
<u>Linea strategica di tutela:</u>	Tutela dall'inquinamento
<u>Norme tecniche di attuazione:</u>	Art. 18
<u>Tipo di misura:</u>	Misura di base-art. 11(3)(a) Urban waste water treatment
<u>Eventuali potenziali ostacoli al successo dell'attuazione:</u>	Possibili criticità connesse alla gestione del processo di realizzazione del lavoro pubblico
<u>Autorità competente responsabile per l'attuazione:</u>	Autorità di SubAto del Servizio Idrico Integrato; per i singoli interventi: 1) Unité des Communes Valdôtaines Valdigne 2) Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose 3) Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin
<b>Torrenti/corpi idrici interessati</b>	
Doire Baltée	corpi idrici 02wva, 04wva, 07va, 016va
Doire de La Thuile	corpi idrici 0563va, 0564 va
Doire de Val Ferret	corpi idrici 0570082va
Torrent Buthier	corpi idrici 0763wva, 0764va, 0765va, 0766va
<b>Costo e tempi previsti</b>	
Costo di investimento:	Euro 49,8 Mln
Fonte finanziaria:	Regione (95-96%) e Stato (4-5%) Copertura finanziaria: 100%
Tempi di realizzazione:	2014 - 2027

<b>Scheda n. 3</b>	
<b>Misura individuale</b>	<b>Realizzazione di interventi di bonifica dei siti contaminati e di messa in sicurezza</b>
Codice della misura individuale	KTM04-P1-a017
<b>Tipologia chiave di misura</b>	<b>Bonifica di siti contaminati (inquinamento storico compresi i sedimenti, acque sotterranee, suolo)</b>
Codice della tipologia chiave di misura	KTM04
<b>Scala di riferimento</b>	<b>Corpi idrici sotterranei</b>
<b>Piano/programma e normativa di riferimento</b>	
<u>Piano/programma:</u>	Programma realizzazione lavori pubblici
<u>Normativa di riferimento:</u>	D.lgs. 152/2006
<b>Descrizione della misura</b>	
<p><u>Descrizione:</u> il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale", alla Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati", disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti.</p> <p>La Regione ha istituito, e aggiorna periodicamente, la banca dati dell'anagrafe dei siti contaminati e solo per un corpo idrico (0942wva, Torrente Evançon), a causa di una contaminazione da idrocarburi a Champoluc, era stata individuata nel 2016 una pressione significativa 1.5. Il problema è stato in seguito risolto e, ad agosto 2017, il sito è stato dichiarato non contaminato.</p> <p>Per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei, ARPA ha individuato un unico corpo idrico che presenta un impatto significativo sullo stato di qualità causato da siti contaminati, cioè la Piana di Aosta.</p> <p>Già con il primo Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, nel 2010, era emersa la necessità di affrontare il problema dell'inquinamento della Piana di Aosta e la Giunta regionale, con DGR n. 2052 del 26 ottobre 2012, aveva approvato uno studio finalizzato ad approfondimenti sulla qualità della falda dell'ex-area Cogne e della Piana di Aosta. Tale studio di approfondimento ha richiesto successive integrazioni tecnico-scientifiche, le ultime approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 1247, del 16 settembre 2016 e non ancora completate.</p> <p>Gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica necessari saranno definiti sulla base delle risultanze della valutazione dello stato di rischio dell'acquifero in relazione alle attività industriali in atto nell'area e agli interventi di messa in sicurezza delle aree già effettuati. Si attende quindi l'esito dello studio per determinare in dettaglio gli interventi da eseguire ed i relativi costi e tempistiche.</p> <p><u>Pressione a cui la misura risponde:</u> 1.5 Pressione puntuale – Siti contaminati, potenzialmente contaminati e siti produttivi abbandonati</p> <p><u>Linea strategica di tutela:</u> Tutela dall'inquinamento</p> <p><u>Norme tecniche di attuazione:</u> Art. 19</p> <p><u>Tipo di misura:</u> Misura strutturale Misura supplementare</p> <p><u>Eventuali potenziali ostacoli al successo dell'attuazione:</u> Riuscire ad individuare interventi tecnicamente efficaci e reperire le risorse finanziarie necessarie alla loro realizzazione</p> <p><u>Autorità competente responsabile per l'attuazione:</u> Regione Autonoma Valle d'Aosta</p> <p><u>Partner responsabili nel supportare l'attuazione:</u> ARPA, Valle d'Aosta structure</p>	
<b>Corpi idrici interessati</b>	
Piana di Aosta	corpo idrico IT0201VA
<b>Costo e tempi previsti</b>	
Da definire (in seguito ai risultati dello studio in corso per la definizione dei costi di investimento)	

<b>Scheda n. 4</b>	
<b>Misura individuale</b>	<b>Adeguamento e gestione delle opere longitudinali e trasversali per la tutela della fauna ittica</b>
Codice della misura individuale	KTM05-P4-a018
<b>Tipologia chiave di misura</b>	<b>Miglioramento della continuità longitudinale (ad es. attraverso i passaggi per pesci, demolizione delle vecchie dighe)</b>
Codice della tipologia chiave di misura	KTM05
<b>Scala di riferimento</b>	<b>Scala regionale</b>
<b>Piano/programma e normativa di riferimento</b>	
<u>Piano/programma:</u>	
<u>Normativa di riferimento:</u> D.lgs. 152/2006	
<b>Descrizione della misura</b>	
<u>Descrizione:</u>	
Per numerosi organismi acquatici la continuità fluviale rappresenta un elemento imprescindibile per il proprio ciclo vitale, che prevede l'effettuazione di spostamenti longitudinali e laterali lungo il corso d'acqua anche per notevoli distanze a fini trofici, riproduttivi, di svernamento, etc.	
Devono essere quindi programmati interventi volti a garantire il mantenimento o il ripristino della continuità fluviale in relazione a specifici criteri di priorità, <u>definiti all'interno di un documento tecnico di programmazione che stabilisce i ruoli e le competenze dei partner coinvolti, i costi e le tempistiche.</u>	
Interventi e costi della misura saranno definiti sulla base dei risultati del monitoraggio della situazione territoriale delle scale di risalita per la fauna ittica, oggetto della misura KTM14-P4-b088 (v. scheda n. 20).	
<u>Pressione a cui la misura risponde:</u>	4. Alterazioni morfologiche
<u>Linea strategica di tutela:</u>	Salvaguardia e recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici
<u>Norme tecniche di attuazione:</u>	Artt. 25, <u>26, 27 e 33</u>
<u>Tipo di misura:</u>	Misura strutturale Misura di base - art. 11(3)(i) Hydromorphology
<u>Eventuali potenziali ostacoli al successo dell'attuazione:</u>	Riuscire ad individuare interventi tecnicamente efficaci e reperire le risorse finanziarie necessarie alla loro realizzazione
<u>Autorità competente responsabile per l'attuazione:</u>	Regione Autonoma Valle d'Aosta
<u>Partner responsabili nel supportare l'attuazione:</u>	Consorzio regionale pesca, concessionari di derivazione di acqua, imprese del turismo fluviale (rafting, ecc.)
<b>Torrenti/corpi idrici interessati</b>	
Scala regionale	
<b>Costo e tempi previsti</b>	
Da definire	
<u>Tempi di realizzazione:</u>	2021 - 2023 ( <u>entro 2021 definizione del documento tecnico di programmazione</u> )

### Scheda n. 5

<b>Misura individuale</b>	<b>Attuare i Programmi di manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino</b>
Codice della misura individuale	KTM050617-P4-a015
<b>Tipologie chiave di misure</b>	<b>Miglioramento della continuità longitudinale (ad es. attraverso i passaggi per pesci, demolizione delle vecchie dighe) - Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale - Misure per ridurre il carico di sedimenti originato da erosione dei suoli e deflusso superficiale</b>
Codici delle tipologie chiave di misure	KTM05 - KTM06 – KTM17
<b>Scala di riferimento</b>	<b>Scala regionale</b>

#### Piano/programma e normativa di riferimento

Piano/programma: PAI art. 14 e 34 delle NA

Normativa di riferimento: D.lgs. 152/2006

#### Descrizione della misura

**Descrizione**: per manutenzione territoriale si intendono tutte le azioni materiali e amministrative volte al mantenimento o al ripristino di una entità territoriale in uno stato in cui possa eseguire le funzioni richieste in relazione ad obiettivi condivisi e sostenibili (La manutenzione ordinaria dei territori montani. Il contributo del progetto Manumont. Autorità di bacino del fiume Po). La misura comprende due fasi, di programmazione e di attuazione:

La *prima fase* di programmazione sarà effettuata attraverso metodologie di programmazione partecipata e si articolerà nelle seguenti attività:

- ricognizione ed analisi critica degli interventi effettuati; a seguito di questa attività di monitoraggio sarà prodotto un *Manuale di interventi-tipo*
- programmazione degli interventi: definizione di obiettivi territoriali di manutenzione (in base alla morfologia dei luoghi, alle politiche di conservazione operanti, ai ruoli territoriali individuati dalla pianificazione di area o espressi dalla comunità locale), verifica della sostenibilità dei livelli di manutenzione previsti (in funzione della realtà fisica del territorio, delle risorse economiche e organizzative disponibili, ecc.), redazione di una *carta degli interventi*.

Prima di passare alla fase attuativa (seconda fase), si opererà una verifica di quanto programmato attraverso la realizzazione di un *progetto pilota* nel territorio. La durata prevista per la prima fase è di 3 anni.

La *seconda fase* di ~~attuazione~~ attuazione comprenderà gli interventi di natura materiale ed immateriale (opere, monitoraggi, redazione di regolamenti, interventi di formazione, ecc.) individuati nella prima fase.

#### Pressione a cui la misura risponde:

Linea strategica di tutela: Salvaguardia e recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici

Norme tecniche di attuazione: Art. 25

Tipo di misura: Misura strutturale Misura supplementare

Eventuali potenziali ostacoli al successo dell'attuazione: Riuscire ad individuare interventi tecnicamente efficaci e reperire le risorse finanziarie necessarie alla loro realizzazione

Autorità competente responsabile per l'attuazione: Regione Autonoma Valle d'Aosta

Partner responsabili nel supportare l'attuazione: ~~Dipartimento risorse naturali e corpo forestale - Struttura foreste e sentieristica~~

ARPA VALLE D'AOSTA

Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca -Valle d'Aosta

Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali VdA

**Commentato [MB1]:** Non si ritiene opportuna l'individuazione di figure professionali specifiche escludendone a priori altre le cui competenze possono essere assimilabili, avendo peraltro tali figure all'interno dell'Amministrazione regionale



Torrenti/corpi idrici interessati			
Scala regionale			
Costo e tempi previsti			
Costo di investimento:	Euro 10.680.000 (Fase 1: euro 680.000, Fase 2: euro 10.000.000)		
Fonte finanziaria:	Stato	Copertura finanziaria:	8%
Tempi di realizzazione:	Fase 1: 2019 - 2021	Fase 2: 2022 - 2027	

**Commentato [AMM2]:** Si ritiene opportuno dettagliare la fonte del finanziamento

## Scheda n. 6

<b>Misura individuale</b>	<b>Mantenimento e ripristino della vegetazione ripariale e retroripariale nelle aree di pertinenza fluviale, anche per garantire i processi idromorfologici ed incrementare la resilienza dei sistemi naturali ai cambiamenti climatici</b>
Codice della misura individuale	KTM06-P4-a020
<b>Tipologia chiave di misura</b>	<b>Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale</b>
Codice della tipologia chiave di misura	KTM06
<b>Scala di riferimento</b>	<b>Scala regionale</b>

### Piano/programma e normativa di riferimento

<b>Piano/programma:</b>	Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni
<b>Normativa di riferimento:</b>	DPR 14 aprile 1993, D.lgs. 42/04, Dir. PAI 15 aprile 1998, D.lgs. 34/2018 (testo unico forestale)

### Descrizione della misura

**Descrizione:** la misura si articola in due fasi:

1 - una *prima fase* di monitoraggio degli interventi effettuati; a seguito di questa attività sarà elaborato un programma di realizzazione degli interventi di gestione della vegetazione ripariale, in generale, all'esigenza di porre in essere interventi di manutenzione della vegetazione spondale e di asportazione del detrito legnoso in alveo dovranno essere valutati puntualmente, attuando il criterio generale di una gestione diversificata per tratti, e verranno prodotte, in collaborazione con i partner responsabili coinvolti nel supportarne l'attuazione l'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Valle d'Aosta, delle Linee guida per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle aree di pertinenza fluviale, con specifiche tecniche relative alle modalità di gestione della vegetazione ripariale, allo scopo di mantenere o ripristinare la multifunzionalità della vegetazione perifluviale: protezione e stabilizzazione delle sponde, regolazione delle piene, riduzione della velocità della corrente, conservazione della biodiversità, tutela paesaggistica e funzione -ricreativa, mantenimento dei processi idromorfologici e tutela ambientale creando fasce tampone antinquinanti ed incrementando così la resilienza dei sistemi naturali ai cambiamenti climatici. Le Linee guida saranno rivolte sia ai servizi responsabili per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua e delle zone spondali sia ai progettisti e saranno divulgate alle imprese preposte all'esecuzione degli interventi.

2 - nella *seconda fase* si provvederà alla realizzazione degli interventi programmati, che per la loro specificità dovranno essere effettuati in collaborazione con un dottore agronomo o un dottore forestale e in accordo con le linee guida suddette. In linea generale gli interventi saranno effettuati laddove vengono rilevate alterazioni morfologiche (soglie e traverse, difese spondali, difesa dalle alluvioni), incominciando con priorità ai corpi idrici che presentano come unico impatto significativo "Alterazioni morfologiche", e saranno riconducibili alle seguenti categorie:

- interventi in alveo per la creazione di microhabitat diversificati e per il mantenimento della continuità idraulica (alveo inciso e sponde);
- rinaturalizzazione di difese spondali o di tratti in erosione e delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua;
- creazione di fasce ripariali vegetate continue, con funzione di filtro rispetto agli inquinanti diffusi e di allontanamento della pressione delle attività agricole dalle sponde;
- rinaturazione di aree golenali degradate (es. aree estrattive o soggette ad altre pressioni antropiche);
- interventi selvicolturali differenziati tra alveo inciso, fascia ripariale entro i 10 m dal ciglio di sponda e fascia ripariale oltre i 10 m dal ciglio di sponda e versanti: riconducibili a seconda delle condizioni in\_a ceduazioni o a tagli selettivi, con obiettivo la regolazione del deflusso delle acque, la riduzione del materiale instabile passibile di fluitazione, la stimolazione della rinnovazione gamica e agamica, il consolidamento dei dissesti in atto e la riduzione del possibile innesco di fenomeni erosivi;
- monitoraggio ed eventuale rimozione delle specie esotiche invasive in alveo per il mantenimento della biodiversità e il controllo dell'erosione.

La misura si integra con quanto compreso nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

**Formattato:** Tipo di carattere: 10 pt, Non Grassetto, Nessuna sottolineatura

**Commentato [MB3]:** Non si ritiene opportuna l'individuazione di figure professionali specifiche escludendone a priori altre le cui competenze possono essere assimilabili, avendo peraltro tali figure all'interno dell'Amministrazione regionale

**Commentato [MB4]:** Questa categoria risulta in contrasto con quanto specificato nel corso degli incontri pubblici del PTA, durante i quali è stato sempre richiesto di mantenere integra la vegetazione perifluviale

<b>Pressione a cui la misura risponde:</b>	4. Alterazioni morfologiche	
<b>Linea strategica di tutela:</b>	Salvaguardia e recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici	
<b>Norme tecniche di attuazione:</b>	Art. 25, 26, 27 e 33	
<b>Tipo di misura:</b>	Misura non strutturale	Misura supplementare
<b>Eventuali potenziali ostacoli al successo dell'attuazione:</b>	Reperimento di copertura finanziaria	
<b>Autorità competente responsabile per l'attuazione:</b>	Regione Autonoma Valle d'Aosta	
<b>Partner responsabili nel supportare l'attuazione:</b>	<del>Dipartimento risorse naturali e corpo forestale - Struttura foreste e sentieristica - Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali VdA</del>	
	<a href="#">ARPA VALLE D'AOSTA</a>	
	<a href="#">Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca - Valle d'Aosta</a>	
	<del>Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali VdA</del>	
<b>Torrenti/corpi idrici interessati</b>		
Scala regionale		
<b>Costo e tempi previsti</b>		
<b>Costo di investimento:</b>	Fase 1: 0 (risorse interne)	Fase 2: da definire in seguito alla fase 1
<b>Fonte finanziaria:</b>	da definire	Copertura finanziaria: da definire
<b>Tempi di realizzazione:</b>	Fase 1: 2019 - 2021	Fase 2: 2022 - 2027

**Commentato [MB5]:** Non si ritiene opportuna l'individuazione di figure professionali specifiche escludendone a priori altre le cui competenze possono essere assimilabili, avendo peraltro tali figure all'interno dell'Amministrazione regionale

<b>Scheda n. 7</b>	
<b>Misura individuale</b>	<b>Realizzazione di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e riqualificazione degli ecosistemi e della biodiversità (integrazione dir. Acque, Alluvioni, Habitat, Uccelli, ecc. )</b>
Codice della misura individuale	KTM06-P4-b027
<b>Tipologia chiave di misura</b>	<b>Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale</b>
Codice della tipologia chiave di misura	KTM06
<b>Scala di riferimento</b>	<b>Scala regionale</b>
<b>Piano/programma e normativa di riferimento</b>	
<u>Piano/programma:</u>	Piano Gestione Rischio Alluvioni
<u>Normativa di riferimento:</u>	Direttiva alluvioni 2007/60/CE, Direttiva Uccelli 79/409/CEE, Direttiva "Habitat" 92/43/CEE, LR 8/2007, DGR 1087/2008, DGR 3061/2011, DGR 3061/2016
<b>Descrizione della misura</b>	
<p><b>Descrizione:</b> l'insieme degli interventi da adottare devono tendere alla <b>salvaguardia ed al recupero della naturale morfologia degli alvei</b>, alla riqualificazione fluviale ed al miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua; la misura si articola in una fase di programmazione ed una di attuazione.</p> <p>La <i>prima fase</i> di programmazione si compone delle seguenti attività:</p> <p>a) completamento del censimento delle opere di difesa idraulica esistenti ed analisi critica degli interventi effettuati;</p> <p>b) programmazione degli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elaborazione di un <i>piano regionale di riqualificazione morfologica dei corsi d'acqua</i>, articolato in funzione del miglioramento dello stato di qualità ambientale, della sicurezza del territorio e della sua fruizione;</li> <li>- elaborazione di un <i>piano regionale di riqualificazione idrologica dei corsi d'acqua soggetti a derivazioni idriche</i>, articolato in funzione del miglioramento dello stato di qualità ambientale, in particolare degli habitat;</li> <li>- realizzazione di alcuni <i>interventi pilota di riqualificazione idromorfologica dei corsi d'acqua</i>, afferenti alle diverse macrotipologie ambientali e ai diversi obiettivi di miglioramento;</li> <li>- valutazione degli <i>effetti del piano di recupero delle naturalità idromorfologica</i> dei corsi d'acqua;</li> </ul> <p>c) realizzazione di <i>Linee guida per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e riqualificazione degli ecosistemi e della biodiversità</i></p> <p>La durata prevista per la prima fase è di 3 anni.</p> <p>Nella <i>seconda fase</i> saranno realizzati gli <i>interventi integrati</i> individuati nella prima fase, sulla base delle priorità programmate.</p> <p>Le attività saranno effettuate integrando la programmazione degli interventi con quelli contenuti nel "Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni", elaborato a marzo 2016 dalla Valle d'Aosta nell'ambito del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, nonché con gli obiettivi di conservazione delle aree naturali protette.</p>	
<u>Pressione a cui la misura risponde:</u>	4. Alterazioni morfologiche
<u>Linea strategica di tutela:</u>	Salvaguardia e recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici
<u>Norme tecniche di attuazione:</u>	Art. 25
<u>Tipo di misura:</u>	Misura di base - (art. 11(3)(i) Hydromorphology
<u>Eventuali potenziali ostacoli al successo dell'attuazione:</u>	Riuscire ad individuare interventi tecnicamente efficaci e reperire le risorse finanziarie necessarie alla loro realizzazione
<u>Autorità competente responsabile per l'attuazione:</u>	Regione Autonoma Valle d'Aosta
<u>Partner responsabili nel supportare l'attuazione:</u>	Consorzio regionale pesca, Enti gestori delle aree naturali protette, Unité des Communes, <b>ARPA</b> .

**Formattato:** Evidenziato

**Formattato:** Tipo di carattere: Grassetto, Evidenziato

**Formattato:** Evidenziato

**Commentato [MB6]:** La Misura appare richiamare molte delle attività/misure oggetto del presente Piano. Si ritiene opportuno che la misura sia rivista anche alla luce di tempi indicati per la sua realizzazione e dell'assenza di una copertura finanziaria definita.

**Formattato:** Evidenziato

<b>Torrenti/corpi idrici interessati</b>		
Scala regionale		
<b>Costo e tempi previsti</b>		
Costo di investimento:	Fase 1: 0 (risorse interne)	Fase 2: da definire in seguito alla fase 1
Fonte finanziaria:	da definire	Copertura finanziaria: da definire
Tempi di realizzazione:	Fase 1: 2019 - 2021	Fase 2: 2022 - 2027

### Scheda n. 8

<b>Misura individuale</b>	<b>Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio</b>
Codice della misura individuale	KTM07-P3-a029
<b>Tipologia chiave di misura</b>	<b>Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica</b>
Codice della tipologia chiave di misura	KTM07
<b>Scala di riferimento</b>	<b>Scala regionale</b>

#### Piano/programma e normativa di riferimento

Piano/programma:

**Normativa di riferimento:** Dir. 2000/60/CE, D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., MATTM DD n. 29/STA e 30/STA del 13/02/2017, Delibera AdBPo 8/2015 (Direttiva Derivazioni), deliberazioni della Conferenza istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 3 e 4 del 14 dicembre 2017

#### Descrizione della misura

Descrizione: il concetto di DMV (Deflusso Minimo Vitale) è ~~negli ultimi anni evoluto stato recentemente modificato~~ con l'introduzione del DE (Deflusso Ecologico), cioè quel regime idrologico di un corpo idrico conforme ~~ed al~~ raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla DQA (il Deflusso Minimo Vitale è la portata istantanea che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d'acqua, chimico fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali, delle sue tendenze evolutive naturali (morfologiche e idrologiche), anche in presenza delle variazioni artificialmente indotte nel tirante idrico).

La ~~revisione dei metodi di determinazione del DMV/DE è affrontato a livello nazionale dal MATTM - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che, con il Decreto Direttoriale 30/STA del 13 febbraio 2017, ha approvato le Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000. Per l'applicazione delle linee guida è stato istituito un tavolo tecnico nazionale, coordinato dal MATTM, e sono stati organizzati gruppi di lavoro distrettuali con funzione di articolazione operativa.~~

~~Con la deliberazione della Conferenza istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 4 del 14 dicembre 2017 è stata adottata una specifica direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici finalizzata al mantenimento e/o al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati a livello di distretto idrografico del fiume Po che integrano i dettami del Decreto Direttoriale n. 30/STA del 13 febbraio 2017.~~

~~L'esperienza condotta nell'ambito del criterio 3 di cui al PTA 2006 ha permesso di definire una prassi operativa con la quale procedere alla determinazione delle portate di DMV da derivazioni idroelettriche esistenti secondo un'analisi a molti criteri (Multi Criteria Analysis - MCA) che prende in considerazione gli impatti effetti del prelievo idrico in relazione ai seguenti comparti d'interesse: ambiente; ittiofauna; paesaggio; produzione energetica da fonte rinnovabile; economia. Tale approccio consente una rappresentazione più appropriata ed estesa del corso d'acqua analizzato, include nella modellazione biologica un ampio spettro di descrittori ambientali caratteristici dell'ecosistema acquatico e permette la modellazione del comportamento della fauna ittica a più vasta scala spaziale e temporale.~~

~~Nel corso degli ultimi anni è stata sviluppata, definita ed applicata sul territorio regionale, nell'ambito del criterio 3 di cui al PTA 2006, una procedura sperimentale basata sull'analisi multi-criterio (Multi Criteria Analysis - MCA) che attraverso valutazioni integrate, approfondite e congiunte conduce alla determinazione delle portate di DMV/DE. La procedura prevede l'attivazione di un Tavolo Tecnico (TT) che coinvolge diversi soggetti competenti nel merito dei differenti e talvolta contrapposti interessi connessi con la gestione della risorsa idrica: tutela dell'ambiente e del paesaggio; salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa; esigenze legate allo sviluppo economico del territorio; produzione energetica da fonte rinnovabile; sviluppo turistico e industriale; esigenze connesse con le attività agricole storicamente insediate sul territorio; ecc..~~

~~L'informazione fondamentale per lo svolgimento della procedura di valutazione è rappresentata dalla conoscenza dei dati di portata effettivamente presenti in alveo, a monte e a valle dell'e operae di captazione in esame: tali misurazioni, infatti, sono le uniche informazioni in grado di consentire una corretta valutazione dei quantitativi disponibili, al fine di garantire un'equa ripartizione dell'acqua destinata ad assicurare idonea tutela paesaggistica e il~~

corretto mantenimento di un ecosistema ampio e diversificato, nonché consentire anche lo sfruttamento idroelettrico della risorsa.

La procedura si articola in quattro fasi principali: una fase iniziale di impostazione del programma di monitoraggio ambientale e paesaggistico, una seconda fase di raccolta dati ed elaborazione delle informazioni acquisite, una successiva fase di confronto tra differenti alternative di gestione dei prelievi idrici mediante l'applicazione dell'analisi multi-criterio ed una quarta fase conclusiva di determinazione dell'alternativa considerata più soddisfacente.

Nella tabella riportata di seguito, sono elencati tutti i criteri e gli indicatori finora già definiti e passibili di ulteriori implementazioni, ulteriormente dettagliati all'interno di un documento tecnico a supporto dell'applicazione della suddetta procedura.

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt

CRITERIO	INDICATORE
<u>PAESAGGIO</u>	<u>Livello di Tutela del Paesaggio (TP)</u>
<u>AMBIENTE E ITTIOFAUNA</u>	<u>Indice di integrità dell'habitat da MesoHABSIM (IH)</u>
<u>ENERGIA</u>	<u>Indice energetico (IE<sub>n</sub>)</u>
<u>ECONOMIA</u>	<u>Valore Attuale Netto (VAN)</u>
	<u>Tempo di rientro dell'investimento - Payback Period (PBP)</u>
	<u>Costo energia elettrica prodotta mediante una specifica fonte - Levelized Cost of Energy (LCOE)</u>
	<u>Canone demaniale di concessione in Valle d'Aosta</u>
	<u>Sovracanone Enti Rivieraschi (SER)</u>
	<u>Sovracanone Bacino Imbrifero Montano (BIM)</u>
	<u>Indice Economico (IE<sub>c</sub>)</u>
	<u>Ricadute sulla comunità – Servizi (RCS)</u>
<u>Ricadute economiche sulla comunità (REC)</u>	

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt

Nel 2017, ISPRA ha pubblicato il Manuale tecnico operativo per la modellazione e la valutazione dell'integrità dell'habitat fluviale (Manuali e Linee guida ISPRA n. 154/2017) che utilizza l'approccio a meso-scala e la metodologia denominata MesoHABSIM – Mesohabitat Simulation Model, che si inserisce nel più ampio sistema di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua IDRAIM.

La metodologia MesoHABSIM è stata sviluppata ed adattata al contesto italiano dal Politecnico di Torino e dall'unità di ricerca "RESeau", e prevede tre principali step di modellazione:

1. Modellazione idro-morfologica

2. Modellazione biologica

3. Modellazione spazio-temporale della disponibilità di habitat

L'analisi MCA risulta pienamente coerente con le disposizioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 30/STA del 13 febbraio 2017 e, anche, con le finalità perseguite dalle direttive adottate dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po con le deliberazioni della Conferenza istituzionale Permanente n. 3/2017 e n. 4/2017 nella normativa di riferimento sopra richiamata, in termini di mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e di riequilibrio del bilancio idrico a livello di distretto idrografico del fiume Po e di mantenimento del deflusso ecologico dei corsi d'acqua in ambito distrettuale.

Per tutte le domande di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, ad eccezione di quelle espressamente indicate nel seguito, è richiesto quindi di provvedere alla determinazione delle portate di deflusso ecologico a valle della derivazione secondo il procedimento di analisi a molti criteri (Multi Criteria Analysis – MCA). Per i progetti degli impianti idroelettrici che vengono assoggettati alla VIA le informazioni e i dati acquisiti nell'ambito della MCA nonché le elaborazioni effettuate ed i risultati ottenuti costituiscono la valutazione dell'impatto della proposta di derivazione rispetto alla matrice ambientale "Acqua", da considerare nel corso del procedimento della VIA.

Per i dettagli tecnico procedurali si rinvia ad un apposito atto amministrativo e ai documenti tecnici di supporto al PTA.

L'utilizzo del procedimento MCA non si applica ai seguenti casi:

1) derivazioni ad uso idroelettrico per il rifornimento energetico degli alpeggi e dei rifugi di alta montagna, nonché in tutte quelle situazioni di isolamento dove esistono obiettive difficoltà di accesso con infrastrutture energetiche (sia tecnico-ambientali, sia economiche). In questi casi la potenza nominale massima dell'impianto idroelettrico assentibile viene limitata a 50 kW determinata in base alla seguente espressione matematica  $P_{max} = Q_{max} * \text{salto utile}/102$  nella quale  $P_{max}$  è la potenza nominale massima dell'impianto espressa in kW e  $Q_{max}$  è la portata massima derivabile espressa in l/s;

2) derivazioni per le quali il rapporto tra la portata massima derivabile e la portata media naturalizzata del corpo idrico risulta inferiore a 0,175 (soglia corrispondente all'impatto "lieve" ai sensi della metodologia ERA - deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8/2015);

2)3) utilizzo a scopo idroelettrico di derivazioni già assentite a scopo idropotabile;

3)4) utilizzo a scopo idroelettrico di derivazioni già assentite per altri impieghi, differenti da quello potabile, esclusivamente nei casi in cui si disponga di una serie storica affidabile dei dati di portata prelevata e rilasciata nel corso degli ultimi 15 anni e senza alcuna modifica dei parametri di concessione già assentiti. La compatibilità ambientale dei prelievi e dei rilasci verrà in ogni caso valutata mediante l'applicazione di un criterio idrologico;

4)5) derivazioni a scopo idroelettrico con opera di presa che preleva l'acqua da corsi d'acqua che non rientrano nella classificazione di corpo idrico superficiale riportata in precedenza ai sensi del d.lgs. 152/2006 e relativi decreti attuativi e che determinano una potenza nominale massima dell'impianto idroelettrico inferiore a 50 kW, calcolata secondo le modalità di cui al precedente punto 1).

Nei casi sopra enunciati la determinazione delle portate da rilasciare a valle della derivazione, qualora previste, può essere effettuata secondo un criterio idrologico equivalente al criterio 2 del PTA 2006 oppure, in alternativa, mediante l'utilizzo della metodologia prevista dalla MCA.

Per i soli prelievi esclusivamente destinati ad usi irrigui o civici esistenti alla data di entrata in vigore del PTA situati su corsi d'acqua non classificati e riconducibili ai cosiddetti "antichi diritti" non si applica alcun deflusso ecologico tenendo conto che il corso d'acqua ormai da secoli risulta modificato nel suo deflusso idraulico. LA DISPOSIZIONE APPARE IN CONTRASTO CON LA NORMATIVA NAZIONALE (ART. 95, COMMA 4, D.LGS. 152/2006)

La realizzazione di questa misura è strettamente correlata alla misura KTM07-P3-b033: Revisione della disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (scheda misura n. 10).

Pressione a cui la misura risponde:

3. Prelievi idrici

Linea strategica di tutela ambientale dei corpi idrici

Tutela quantitativa delle risorse idriche e di qualità

Tutela quantitativa delle risorse idriche

Norme tecniche di attuazione:

Art. 17, Art. 24

Tipo di misura: Misura non strutturale

Misura supplementare

Eventuali potenziali ostacoli al successo dell'attuazione:

Autorità competente responsabile per l'attuazione:

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Partner responsabili nel supportare l'attuazione:

ARPA

Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca -Valle d'Aosta

#### Torrenti/corpi idrici interessati

Scala regionale: tutti i corpi idrici che sono/saranno interessati da derivazioni ad uso idroelettrico, irriguo ed a corso a qualsiasi uso destinate

#### Costo e tempi previsti

Costo di investimento: Euro 0

Fonte finanziaria:

Copertura finanziaria:

Tempi di realizzazione: entro Dicembre 2021

Formattato: Rientro: Sinistro: -0,02 cm

Commentato [MB7]: Si ritiene opportuno definire i o i criteri idrologici applicabili, eventualmente anche prevedendo una Scheda dedicata

Commentato [MB8]: Chi stabilisce quale metodologia adottare?

Formattato: Evidenziato

Formattato: Rientro: Sinistro: 8,62 cm



### Scheda n. 9

<b>Misura individuale</b>	<b>Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche</b>
Codice della misura individuale	KTM07-P3-a030
<b>Tipologia chiave di misura</b>	<b>Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica</b>
Codice della tipologia chiave di misura	KTM07
<b>Scala di riferimento</b>	<b>Scala regionale</b>

#### Piano/programma e normativa di riferimento

Piano/programma:

Normativa di riferimento: D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., MATTM DD n.29/STA del 13/02/2017, Delibera AdBPO 8/2015 (Direttiva Derivazioni), [deliberazioni della Conferenza istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 3 e 4 del 14 dicembre 2017](#)

#### Descrizione della misura

~~Descrizione: per la Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano, in ambito di Autorità di distretto del fiume Po è stata sviluppata una specifica direttiva, adottata nel 2015 con delibera del comitato istituzionale n. 8/2015 ed aggiornata con la successiva deliberazione della Conferenza istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 3 del 14 dicembre 2017 (Direttiva derivazioni). Tale Direttiva stabilisce criteri omogenei di valutazione delle derivazioni d'acqua che tengano conto delle esperienze maturate nella fase di prima applicazione del PdGPO e fanno proprie le raccomandazioni prodotte dalla Commissione Europea in merito agli aspetti relativi alla gestione delle acque superficiali e sotterranee. Il MATTM - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con DD 29/STA del 13 febbraio 2017, ha approvato le Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante da effettuare per le domande di derivazione idrica, in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 12 bis del Regio Decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775.~~

~~Le prime applicazioni della metodologia ai corpi idrici valdostani hanno rilevato alcune criticità rispetto alle caratteristiche ambientali del territorio e con il più generale processo di valutazione complessiva della compatibilità delle derivazioni con gli obiettivi di qualità ambientale, riequilibrio del bilancio idrico a livello di distretto e di mantenimento del deflusso ecologico.~~

~~In particolare si è potuto constatare che le soglie di significatività degli impatti idrologici e idromorfologici vanno correlate in modo più adeguato con i parametri morfologici fondamentali dei corsi d'acqua alpini e che la valutazione della significatività delle pressioni andrebbe estesa all'intero corso d'acqua dalla sua sorgente fino all'immissione in quello di ordine superiore.~~

~~La Direttiva Derivazioni (DD) stabilisce criteri omogenei di valutazione delle derivazioni d'acqua.~~

La misura si articola quindi su due livelli:

- 1) applicazione della ~~direttiva di cui alla deliberazione della Conferenza istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 3 del 14 dicembre 2017 DD a:~~
  - ~~a. tutte le nuove domande di derivazione di acqua, con carattere vincolante degli esiti ottenuti dall'applicazione del metodo;~~
  - ~~a-b. domande di rinnovo di derivazioni esistenti;~~
  - ~~b-c. alle domande di potenziamento o variante sostanziale o coutilizzi delle derivazioni esistenti da acque superficiali, con carattere vincolante per le sole valutazioni della significatività delle pressioni condotte all'intero corso d'acqua, dalla sua sorgente fino all'immissione in quello di ordine superiore;~~
  - ~~c-d. alle domande di concessione di derivazione in corso di istruttoria per le quali non è stata conclusa la procedura di VIA;~~
  - ~~d-e. alle domande per le quali non è ancora terminata la procedura di istruttoria, il metodo fornisce un'indicazione dell'impatto da prendere in considerazione nella relazione finale quale parametro di valutazione non vincolante;~~

**Commentato [MB9]:** La DD si applica a tutti i prelievi sia da acque superficiali, sia da acque sotterranee

2) <u>definizione valutazione della possibilità delle modalità</u> di adeguamento della metodologia alla realtà valdostana, al fine di rendere maggiormente efficace il conseguimento degli obiettivi di qualità posti dal PTA in accordo con l'Autorità di Distretto del Po.	
La realizzazione di questa misura è strettamente correlata alla misura KTM07-P3-b033: Revisione della disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (scheda misura n. 10).	
<u>Pressione a cui la misura risponde:</u>	3. Prelievi idrici
<u>Linea strategica di tutela:</u>	<u>Tutela quantitativa delle risorse idriche e di qualità ambientale dei corpi idrici</u>
<u>Tutela quantitativa delle risorse idriche</u>	
<u>Norme tecniche di attuazione:</u>	Art. 17, Art. 18, Art. 19, <u>20, 23, 24</u>
<u>Tipo di misura:</u>	Misura non strutturale Misura supplementare
<u>Eventuali potenziali ostacoli al successo dell'attuazione:</u>	
<u>Autorità competente responsabile per l'attuazione:</u>	Regione Autonoma Valle d'Aosta
<u>Partner responsabili nel supportare l'attuazione:</u>	ARPA VdA. Concessionari/ <u>richiedenti</u> di derivazione di acqua. Enti _____gestori delle aree naturali protette e dei siti Natura2000.
<b>Torrenti/corpi idrici interessati</b>	
Scala regionale	
<b>Costo e tempi previsti</b>	
Costo di investimento:	Euro 0
Tempi di realizzazione:	2020 - 2021

<b>Scheda n. 10</b>	
<b>Misura individuale</b>	<b>Revisione della disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica</b>
Codice della misura individuale	KTM07-P3-b033
<b>Tipologia chiave di misura</b>	<b>Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica</b>
Codice della tipologia chiave di misura	KTM07
<b>Scala di riferimento</b>	<b>Scala regionale</b>
<b>Piano/programma e normativa di riferimento</b>	
Piano/programma:	
<b>Normativa di riferimento:</b>	<u>Dir. 2000/60/CE</u> , Decreti Direttoriali MATTM 29 STA e 30 STA del 13 febbraio 2017, D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., D.M. 260/2010 in riferimento alla caratterizzazione e al monitoraggio dei c.i. <u>Delibera AdBPO 8/2015 (Direttiva Derivazioni)</u> , <u>deliberazioni della Conferenza istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 3 e 4 del 14 dicembre 2017</u> .
<b>Descrizione della misura</b>	
<b>Descrizione:</b> le procedure tecnico-amministrative riguardanti l'iter istruttorio delle <u>nuove</u> domande di concessione e subconcessioni di derivazione <u>ad uso idroelettrico</u> devono essere <u>conformi e aggiornate, alla normativa di riferimento:</u>	
<p><u>1) Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13 febbraio 2017 ("Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante da effettuare per le domande di derivazione idrica, in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 12 bis del Regio Decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775."), approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla deliberazione della Conferenza istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 8/2015 e n. 4 del 14 dicembre 2017, riguardanti l'applicazione della metodologia ERA per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche;</u></p> <p><u>2) Decreto Direttoriale n. 30/STA del 13 febbraio 2017 ("Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE."), approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla deliberazione della Conferenza istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 4 del 14 dicembre 2017 per la determinazione dei deflussi ecologici finalizzata al mantenimento e/o al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati a livello di distretto idrografico del fiume Po che integrati dettami del Decreto Direttoriale n. 30/STA del 13 febbraio 2017.</u></p> <p><u>Inoltre, dall'entrata in vigore del PTA nel 2016 è stata compiutamente definita la prassi operativa con la quale procedere alla determinazione delle portate di DMV/DE da derivazioni idriche idroelettriche esistenti secondo un'analisi a molti criteri (Multi Criteria Analysis – MCA) descritta nella Misura di cui alla scheda n. 8, che prende in considerazione gli impatti del prelievo idrico in relazione ai seguenti comparti d'interesse: ambiente, ittiofauna, paesaggio, produzione energetica da fonte rinnovabile, economia.</u></p> <p>La suddetta prassi operativa, <u>utilizzando comprendente anche l'indicatore I.H. (Manuale ISPRA 154/2017) e, quindi, una metodologia basata sulla stima della disponibilità di habitat per la determinazione degli impatti sull'ambiente e l'ittiofauna, risulta coerente sia con le disposizioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 30/STA del 13 febbraio 2017 sia con le finalità perseguite dalle sopra richiamate direttive adottate dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, in termini di mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e di riequilibrio del bilancio idrico a livello di distretto idrografico del fiume Po e di mantenimento del deflusso ecologico dei corsi d'acqua in ambito distrettuale.</u></p> <p>Nelle procedure tecnico - amministrative <u>relative al per il rilascio delle di concessioni e/o delle di rinnovi o di varanti subconcessioni di derivazione d'acqua si tratta di, quindi, necessario:</u></p> <p><u>1. inserire utilizzare la metodologia ERA per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche, in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, per la definizione e dell'ammissibilità delle domande di derivazione presentate;</u></p>	

Formattato: Colore carattere: Rosso

Formattato: Colore carattere: Rosso, Barrato

Formattato: Colore carattere: Rosso, Barrato

Formattato: Colore carattere: Rosso

Formattato: Colore carattere: Rosso, Barrato

Formattato: Allineato a sinistra, Rientro: Sinistro: 0 cm, Prima riga: 0 cm

Formattato: Colore carattere: Rosso, Barrato

Formattato: Colore carattere: Rosso, Barrato

Formattato: Colore carattere: Rosso, Barrato

Formattato: Colore carattere: Rosso, Barrato

Formattato: Colore carattere: Rosso, Barrato

Formattato: Colore carattere: Rosso, Barrato

Formattato: Colore carattere: Rosso, Barrato

Formattato: Colore carattere: Rosso, Barrato

Formattato: Colore carattere: Rosso, Barrato

Formattato: Colore carattere: Rosso, Barrato

Formattato: Colore carattere: Rosso, Barrato

Formattato: Colore carattere: Rosso, Barrato

Formattato: Colore carattere: Rosso, Barrato

Formattato: Colore carattere: Rosso, Barrato

Formattato: Colore carattere: Rosso, Barrato

Formattato: Colore carattere: Rosso, Barrato

2. ~~applicare~~ ~~inserire il procedimento di~~ analisi a molti criteri (Multi Criteria Analysis – MCA) per la determinazione delle portate di DMV ~~all'interno nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione.~~

**Formattato:** Colore carattere: Rosso, Barrato

Le nuove procedure ~~sono oggetto di concertazione saranno concertate~~ con i diversi portatori di interesse ed approvate con ~~appositi appositi atto atti amministrativo amministrativi.~~

**Formattato:** Colore carattere: Rosso, Barrato

**Formattato:** Colore carattere: Rosso, Barrato

~~Pressione a cui la misura risponde:~~

3. Prelievi idrici

~~Linea strategica di tutela:~~

Tutela quantitativa delle risorse idriche ~~e di qualità~~

~~ambientale dei corpi idrici~~

~~Norme tecniche di attuazione:~~

Artt. 17, 18, 19, 20, 23 e 24

~~Tipo di misura:~~

Misura non strutturale

Misura di base - art. 11(3)(e) Controls water abstraction

~~Eventuali potenziali ostacoli al successo dell'attuazione:~~

~~Autorità competente responsabile per l'attuazione:~~

Regione Autonoma Valle d'Aosta

~~Partner responsabili nel supportare l'attuazione:~~

~~Concessionari/richiedenti di derivazione di acqua. Enti~~

~~gestori delle aree naturali protette e dei siti Natura2000. Concessionari di derivazioni idriche e richiedenti di~~

~~nuove derivazioni a uso idroelettrico, irriguo e couso~~

~~irriguo idroelettrico: ARPA VdA. Consorzio regionale per la~~

~~tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca -Valle d'Aosta. Enti gestori aree naturali~~

~~protette.~~

**Formattato:** Colore carattere: Rosso, Barrato

#### **Torrenti/corpi idrici interessati**

Tutti i corpi idrici interessati da ~~nuove~~ domande di derivazioni idriche ~~a scopo idroelettrico, irriguo e/o couso irriguo idroelettrico, nonché da rinnovi di concessione di derivazione.~~

**Formattato:** Colore carattere: Rosso, Barrato

**Formattato:** Colore carattere: Rosso, Barrato

#### **Costo e tempi previsti**

Costo di investimento e fonte finanziaria: I costi dell'applicazione della misura sono a carico dei ~~proponenti richiedenti~~ e/o concessionari. La spesa a carico dell'amministrazione è in termini di risorse interne (gestione del flusso di dati relativi alle varie derivazioni, istruttoria preventiva delle domande e controllo delle derivazioni concesse). Copertura finanziaria: 100%

**Formattato:** Colore carattere: Rosso, Barrato

Tempi di realizzazione:

2019 - 2020

**Commentato [MB10]:** Non sono chiare le modalità con le quali i richiedenti possano partecipare al costo della Misura. La Misura stessa si riferisce ad un procedimento interamente a carico della Regione.

<b>Scheda n. 11</b>	
<b>Misura individuale</b>	<b>Applicazione delle Linee guida statali applicabili al FEASR per la definizione di criteri omogenei per regolamentare le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo</b>
Codice della misura individuale	KTM08-P3-b038
<b>Tipologia chiave di misura</b>	<b>Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico</b>
Codice della tipologia chiave di misura	KTM08
<b>Scala di riferimento</b>	<b>Scala regionale</b>
<b>Piano/programma e normativa di riferimento</b>	
<b>Piano/programma:</b>	PSR 2014-2020
<b>Normativa di riferimento:</b>	DM 31/07/2015 del MIPAAF - Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, DGR n. 1826 del 30/12/2016
<b>Descrizione della misura</b>	
<p><b>Descrizione:</b> le linee guida nazionali applicabili al FEASR sono stati recepiti in Valle d'Aosta con la DGR 1826 del 30 dicembre 2016 avente per oggetto: <i>Approvazione dei criteri applicativi per la regolamentazione delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo di cui al decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali in data 31 luglio 2015</i>. Tale delibera definisce le tempistiche per l'installazione di misuratori di volumi d'acqua, determina le modalità di stima del fabbisogno irriguo, ai fini di promuovere l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati - sia per gli utenti associati, sia per l'autoconsumo - e definisce gli obblighi, le modalità di raccolta e di aggiornamento periodico dei dati e la loro trasmissione alla banca dati di riferimento (SIGRIAN).</p> <p>Nel mese di ottobre 2018 è stato approvato, nell'ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014/20 (FESR), il progetto <i>ReservAQUA</i> (capofila: Assessorato alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica – Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio; partner valdostani: Assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali - Struttura politiche regionali di sviluppo rurale, Fondazione Montagna Sicura, ARPA Valle d'Aosta, Institut Agricole Régional; altri partner: ARPA Piemonte, Politecnico di Torino, Canton du Valais - DTEE (Capofila svizzero), Canton du Valais - Service agriculture e il Centre de Recherche sur l'Environnement Alpin – Crealp). Per quanto riguarda l'uso irriguo, prevede la definizione dei fabbisogni irrigui e la misurazione delle portate in arrivo e derivate; in particolare il progetto intende operare un'iniziale indagine conoscitiva per definire il quadro completo della rete irrigua della Valle d'Aosta; individuare il sistema di misurazione ottimale per il sistema agricolo regionale, i punti di installazione, progettazione ed installazione dei misuratori; individuare il sistema di tariffazione adeguato (costo della risorsa e costo ambientale); simulare scenari conseguenti all'applicazione del sistema di tariffazione individuato; realizzare un sistema informatico per il monitoraggio e la valutazione dei dati; restituire i risultati del progetto ai Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario. In seguito ai risultati del progetto sarà possibile definire modi, costi e tempi di applicazione della misura a livello regionale.</p> <p>Si prevede quindi di operare in due fasi: nella prima fase si deve completare il censimento delle opere e delle aree irrigabili e nella seconda fase procedere ad applicare i risultati conseguiti con il progetto <i>ReservAQUA</i>. Tutte le fasi di attuazione della presente misura saranno realizzate di concerto con il tavolo tecnico istituito nel 2017 tra il PTA e la Fédération des Coopératives (in rappresentanza dei Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario), nell'ambito delle attività di partecipazione pubblica alla costruzione del PTA.</p> <p><b>Pressione a cui la misura risponde:</b> 3. Prelievi idrici</p> <p><b>Linea strategica di tutela:</b> Tutela quantitativa delle risorse idriche</p> <p><b>Norme tecniche di attuazione:</b> Art. 22</p> <p><b>Tipo di misura:</b> Misura non strutturale Misura di base - art. 11(3)(f) Efficient water use</p> <p><b>Eventuali potenziali ostacoli al successo dell'attuazione:</b></p> <p><b>Autorità competente responsabile per l'attuazione:</b> Regione Autonoma Valle d'Aosta</p> <p><b>Partner responsabili nel supportare l'attuazione:</b> Concessionari di derivazione di acqua. Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario. Fédération des Coopératives</p>	

<b>Torrenti/corpi idrici interessati</b>	
Scala regionale	
<b>Costo e tempi previsti</b>	
<i>Fase 1 (Censimento opere di presa e applicazione DM)</i>	
Costo di investimento:	0 (risorse interne)
Fonte finanziaria:	Copertura finanziaria:
Tempi di realizzazione:	entro dicembre 2019
<i>Fase 2 (Progetto ReservAQUA)</i>	
Costo di investimento:	Euro 198.870 (Progetto ReservAQUA, budget Struttura politiche regionali di sviluppo)
Fonte finanziaria:	FESR (85%), Fondo di rotazione statale (15%) Copertura finanziaria: 100%
Tempi di realizzazione:	entro dicembre 2021 (36 mesi dall'avvio del progetto ReservAQUA)

<b>Scheda n. 12</b>	
<b>Misura individuale</b>	<b>Applicazione del "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua"</b>
Codice della misura individuale	KTM091011-P5-b117
<b>Tipologia chiave di misura</b>	<b>Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici</b>
Codici delle tipologie chiave di misure	KTM09 - KTM10 – KTM11
<b>Scala di riferimento</b>	<b>Scala regionale</b>
<b>Piano/programma e normativa di riferimento</b>	
<u>Piano/programma:</u>	
<u>Normativa di riferimento:</u>	DQA art. 9, D.lgs. 152/2006 art. 119, DM MATTM 39/2015
<b>Descrizione della misura</b>	
<p><u>Descrizione:</u> il DM 24 febbraio 2015, n. 39 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Regolamento recante criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua" definisce in allegato A le Linee guida per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua. Tuttavia le linee guida non sono immediatamente operative e la loro evoluzione rientra tra le attività del Tavolo tecnico "Analisi Economica", uno dei tavoli tecnici istituiti dal MATTM nel 2016 al fine di illustrare in dettaglio modi e tempi con cui verrà data attuazione alle azioni di recupero sui vari temi affrontati, che si ricollegano direttamente di punti dell'EU Pilot 7304. Nell'ambito del Tavolo tecnico Analisi Economica, è stato redatto un manuale operativo per la definizione del costo ambientale e della risorsa, ancora in stato di bozza; si attende l'esito dei lavori e la pubblicazione del manuale operativo definitivo. Modi, costi e tempi di applicazione della misura a livello regionale e per i vari servizi idrici, saranno dettagliati in seguito alla conclusione del Tavolo tecnico nazionale "Analisi Economica". Tale applicazione sarà oggetto di apposito atto amministrativo.</p> <p>Per quanto riguarda in particolare l'uso irriguo, i Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario, enti di natura privata, di norma fanno pagare ai propri associati (aziende agricole e proprietari dei fondi) un ruolo, commisurato alle superfici agricole utilizzate e onnicomprensivo di tutti i servizi offerti, compreso quello irriguo. Nell'ambito del progetto ReservAQUA (v. precedente scheda tecnica di misura n. 11) è prevista, tra le altre attività, l'individuazione di un sistema di tariffazione adeguato che tenga conto del costo della risorsa e del costo ambientale.</p> <p>Si procederà inoltre alla verifica delle esperienze di applicazione della misura KTM14-P4-b083: Elaborazione di linee guida per la valutazione dei servizi ecosistemici (scheda tecnica di misura n. 19).</p>	
<u>Pressione a cui la misura risponde:</u>	3. Prelievi idrici
<u>Linea strategica di tutela:</u>	Recupero dei costi
<u>Norme tecniche di attuazione:</u>	Art. 41
<u>Tipologia di misura:</u>	Misura non strutturale
<u>Eventuali potenziali ostacoli al successo dell'attuazione:</u>	Misura di base - art. 11(3)(b) Cost recovery water services
<u>Autorità competente responsabile per l'attuazione:</u>	Regione Autonoma Valle d'Aosta
<u>Partner responsabili nel supportare l'attuazione:</u>	
<b>Torrenti/corpi idrici interessati</b>	
Scala regionale	
<b>Costo e tempi previsti</b>	
Da definire	

### Scheda n. 13

<b>Misura individuale</b>	<b>Disciplina per la definizione e gestione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano</b>
Codice della misura individuale	KTM13-P1-a044
<b>Tipologia chiave di misura</b>	<b>Misure di tutela dell'acqua potabile (ad esempio istituzione di zone di salvaguardia, fasce tampone, ecc)</b>
Codice della tipologia chiave di misura	KTM13
<b>Scala di riferimento</b>	<b>Scala regionale</b>
<b>Piano/programma e normativa di riferimento</b>	
<u>Piano/programma:</u>	
<u>Normativa di riferimento:</u>	Dir. 98/83/CE (art. 9), Dir. 2006/118/CE, D.lgs. 152/2006 (art. 94), L.R. 11/1998, Delibera del Consiglio Regionale 792/XI del 28 luglio 1999, Delibera della Giunta Regionale 217/2004
<b>Descrizione della misura</b>	
<p><u>Descrizione:</u> il dimensionamento delle zone di salvaguardia delle sorgenti e dei pozzi ad uso potabile, da sottoporre a vincolo d'uso, rimane ad oggi di difficile definizione. La difficoltà risiede essenzialmente nella semplicistica procedura contenuta nella normativa di riferimento (D.lgs. 152/2006, - art. 94 e ss.mm.ii.), che, in assenza di altri criteri individuati dalle regioni e dalle province autonome, indica quello geometrico a cerchi concentrici quale criterio per individuare le aree da vincolare. In seguito alla "Collaborazione di ricerca per la gestione delle sorgenti di montagna", siglata tra il Politecnico di Torino e la Regione Autonoma Valle d'Aosta nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Svizzera 2007 – 2013 "STRADA", sono state redatte delle "Linee Guida" per la corretta progettazione dell'opera di presa (esistente o ex novo) e la definizione della vulnerabilità così da poter definire le relative aree di salvaguardia. Negli ultimi anni, tale metodologia è stata introdotta nelle istruttorie per il rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua ad uso potabile, ma sono sorti alcuni problemi con i comuni; la soluzione adottata è stata quella di accettare, temporaneamente, le aree di salvaguardia individuate con il criterio geometrico, inserendo nel disciplinare di concessione delle apposite clausole che impongano una precisa tempistica per la definizione delle stesse con il metodo del progetto STRADA. Con questa misura, si introduce l'applicazione del metodo STRADA nelle nuove domande di derivazione e in quelle di riconoscimento dei diritti di derivazione per uso potabile. Il metodo STRADA viene reso obbligatorio anche per le domande già presentate, dando un limite di 3 anni per adeguarsi e semplificando le procedure. Sono inoltre individuate le attività compatibili con la salvaguardia della qualità ad uso potabile nell'ambito della perimetrazione delle aree di protezione. L'applicazione del metodo sarà oggetto di apposito atto amministrativo concertato con i portatori di interesse.</p>	
<u>Pressione a cui la misura risponde:</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puntuali (1.5 Siti contaminati, 1.6 Siti per lo smaltimento dei rifiuti, 1.9.3 Serbatoi interrati),</li> <li>2. Diffuse (2.1 Dilavamento del suolo ad uso urbano)</li> </ol>
<u>Linea strategica di tutela:</u>	Tutela e miglioramento delle acque a specifica destinazione
<u>Norme tecniche di attuazione:</u>	Art. 32
<u>Tipo di misura:</u>	Misura non strutturale
<u>Eventuali potenziali ostacoli al successo dell'attuazione:</u>	Misura di base - art. 11(3)(d) Protection water abstraction Conflitti nell'individuazione delle attività ammissibili compatibili con la salvaguardia della qualità ad uso potabile nell'ambito della perimetrazione dell'area delle aree di protezione
<u>Autorità competente responsabile per l'attuazione:</u>	Regione Autonoma Valle d'Aosta
<u>Partner responsabili nel supportare l'attuazione:</u>	Comuni e ARPA
<b>Torrenti/corpi idrici interessati</b>	
Scala regionale	
<b>Costo e tempi previsti</b>	



Costo di investimento:	0 (risorse interne)	Copertura finanziaria:
Fonte finanziaria:		
Tempi di realizzazione:	2019 –2022	

<b>Scheda n. 14</b>	
<b>Misura individuale</b>	<b>Calcolo del bilancio idrico per il livello regionale, di sottobacino e di corpo idrico</b>
Codice della misura individuale	KTM14-P3-b081
<b>Tipologia chiave di misura</b>	<b>Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza</b>
Codice della tipologia chiave di misura	KTM14
<b>Scala di riferimento</b>	<b>Scala regionale</b>
<b>Piano/programma e normativa di riferimento</b>	
<u>Piano/programma:</u>	Piano di Bilancio Idrico distrettuale (adottato dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po il 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 8 del Comitato Istituzionale)
<u>Normativa di riferimento:</u>	
<b>Descrizione della misura</b>	
<p><u>Descrizione:</u> gli studi sui cambiamenti climatici evidenziano che il grado di vulnerabilità del sistema regionale delle risorse idriche aumenterà e che per sviluppare una strategia adattativa è necessario attuare un approccio multisettoriale e trasversale che, come base di partenza, consideri l'insufficienza delle attuali basi conoscitive relativamente alla reale disponibilità di acqua nel complesso del territorio regionale e nei singoli corpi idrici, nonché all'effettivo uso della risorsa per i vari comparti economici e sociali.</p> <p>Conoscere, verificare e valutare i fabbisogni e i consumi idrici nei vari comparti da confrontare con la disponibilità idrica rappresentano gli obiettivi della misura. Risulta cioè prioritaria la determinazione di un bilancio idrico regionale aggiornato, ed aggiornabile, sulla base delle nuove conoscenze sulla disponibilità e sull'uso della risorsa idrica nel tempo e nello spazio. Il bilancio idrico a scala regionale, articolato per sottobacini, deve analizzare i rapporti tra la disponibilità idrica e la domanda di acqua necessaria per garantire il funzionamento degli ecosistemi e nel contempo garantire gli utilizzi antropici funzionali allo sviluppo economico. È uno strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo con il quale vengono pianificate e programmate le linee di intervento e le azioni necessarie per raggiungere e mantenere l'equilibrio tra domanda e disponibilità in un contesto di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, anche in funzione delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici.</p> <p>Le più importanti misure sinergiche al fine del calcolo del bilancio idrico sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KTM08-P3-b038: Applicazione delle Linee guida statali applicabili al FEASR per la definizione di criteri omogenei per regolamentare le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo (scheda di misura n. 11)</li> <li>- KTM14-P5-a068: Miglioramento della valutazione del contenuto equivalente d'acqua del manto nevoso (SWE), il consolidamento della catena modellistica per la previsione delle inondazioni e il servizio di modellazione e controllo delle catene operative real-time (scheda di misura n. 22)</li> </ul>	
<u>Pressione a cui la misura risponde:</u>	3. Prelievi idrici
<u>Linea strategica di tutela:</u>	Adattamento ai cambiamenti climatici
<u>Norme tecniche di attuazione:</u>	Art. 40
<u>Tipo di misura:</u>	Misura non strutturale
<u>Eventuali potenziali ostacoli al successo dell'attuazione:</u>	Misura di base - art. 11(3)(f) Efficient water use
<u>Autorità competente responsabile per l'attuazione:</u>	Mancanza di copertura finanziaria
<u>Partner responsabili nel supportare l'attuazione:</u>	Regione Autonoma Valle d'Aosta
<b>Torrenti/corpi idrici interessati</b>	
Scala regionale	
<b>Costo e tempi previsti</b>	
Costo di investimento:	Euro 300.000
Fonte finanziaria:	Regione Copertura finanziaria: 0%
Tempi di realizzazione:	2020 - 2022

<b>Scheda n. 15</b>	
<b>Misura individuale</b>	<b>Aumento delle conoscenze sugli impatti delle modifiche del regime idrologico sulle componenti biotiche dell'ecosistema fluviale</b>
Codice della misura individuale	KTM14-P3P4-a051
<b>Tipologia chiave di misura</b>	<b>Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza</b>
Codice della tipologia chiave di misura	KTM14
<b>Scala di riferimento</b>	<b>Corpi idrici superficiali</b>
<b>Piano/programma e normativa di riferimento</b>	
<u>Piano/programma:</u>	
<u>Normativa di riferimento:</u>	
<b>Descrizione della misura</b>	
<p><u>Descrizione:</u> la misura è funzionale a valutare gli impatti delle derivazioni idriche in un corso d'acqua, in massima parte riconducibili alla compromissione dell'integrità idrologica.</p> <p>Per valutare gli impatti generati sulle componenti biotiche dalla presenza di una derivazione in un corso d'acqua, è necessario individuare un complesso di indicatori e metriche finalizzate non solo alla valutazione del grado di alterazione delle comunità (acquatiche e riparie), ma anche alla valutazione dell'impatto sulle componenti ecosistemiche che, oltre all'idrologia, influenzano direttamente lo stato delle comunità.</p> <p>Le comunità fondamentali rispetto alle quali valutare l'impatto delle derivazioni possono essere suddivise in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunità e habitat acquatici</li> <li>- Comunità e habitat ripari</li> </ul> <p>Per ciascuna comunità sarà definito un elenco di indicatori, che afferiscono ai diversi comparti bersaglio dell'ecosistema fluviale (idrologia, idraulica, morfologia, qualità chimico-fisica delle acque e componenti biotiche), utili per procedere alla classificazione dell'impatto, in funzione dei valori soglia. Per la definizione di indicatori e valori soglia saranno analizzate, come best practice, esperienze effettuate in ambienti similari.</p> <p>La misura è funzionale anche alla valutazione delle portate ecologiche e delle relative modalità di modulazione temporale, la cui definizione (per la definizione delle portate ecologiche si userà il metodo idraulico-habitat, come descritto nella scheda tecnica di misura n. 8) potrà essere confermata dall'analisi dell'evoluzione delle componenti biotiche in situazione post operam.</p>	
<u>Pressione a cui la misura risponde:</u>	3. Prelievi idrici
<u>Linea strategica di tutela:</u>	Aumento delle conoscenze
<u>Norme tecniche di attuazione:</u>	Art. 40
<u>Tipo di misura:</u>	Misura non strutturale
<u>Eventuali potenziali ostacoli al successo dell'attuazione:</u>	Mancanza di copertura finanziaria
<u>Autorità competente responsabile per l'attuazione:</u>	Regione Autonoma Valle d'Aosta
<u>Partner responsabili nel supportare l'attuazione:</u>	ARPA VdA, Consorzio regionale pesca, struttura Aree protette, concessionari di derivazione di acqua.
<b>Torrenti/corpi idrici interessati</b>	
Corpi idrici con impatto Habitat alterati a causa di modifiche idrologiche (97 corpi idrici)	
<b>Costo e tempi previsti</b>	
Costo di investimento:	Euro 500.000
Fonte finanziaria:	Regione Copertura finanziaria: 0%
Tempi di realizzazione:	2020 - 2021

**Commentato [MB11]:** Probabilmente la scheda è stata redatta qualche tempo fa. Nel frattempo la procedura operativa relativa all'applicazione della MCA è stata compiutamente definita, così come è disponibile dal 2017 il set di indicatori necessari (IH, indicatore Tutela del Paesaggio, ecc.) in accordo con il decreto 30/STA/2017 e la DDE dell'AdBPo. Si propone, pertanto, lo stralcio dell'intera misura e la rimozione del riferimento dall'art. 40 delle Norme di Attuazione.

#### Scheda n. 16

<b>Misura individuale</b>	<b>Elaborazioni di linee guida e regolamenti per vietare la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone, con azioni mirate e coordinate a livello di bacino</b>	
Codice della misura individuale	KTM14-P4-a047	
<b>Tipologia chiave di misura</b>	<b>Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza</b>	
Codice della tipologia chiave di misura	KTM14	
<b>Scala di riferimento</b>	<b>Scala regionale</b>	
<b>Piano/programma e normativa di riferimento</b>		
<u>Piano/programma:</u>		
Normativa di riferimento: <a href="#">Direttiva 92/43/CEE</a> , <a href="#">Direttiva 2000/60/CE</a> , DL 230/2017 di adeguamento della normativa nazionale al Reg CE 1143/2014, LR 45/2009, DGR 1670/2016		
<b>Descrizione della misura</b>		
<p><u>Descrizione:</u> nell'ambito delle attività coordinate a livello distrettuale, <del>e</del> di concerto con il Consorzio regionale per <a href="#">la tutela, l'incremento e l'esercizio della -la-</a>pesca <a href="#">in Valle d'Aosta, per quanto attiene la fauna ittica</a>, sarà definito un regolamento e saranno predisposte delle linee guida per limitare la presenza di specie alloctone e favorire il ripopolamento di specie autoctone<del>;-</del>.</p> <p><del>S</del>arà inoltre individuato un piano di interventi per il controllo delle specie invasive, sia animali che vegetali, a livello regionale.</p> <p>Lo scopo della misura è la protezione della biodiversità <del>e dei servizi ecosistemici</del> dagli impatti causati dalle specie esotiche invasive, con particolare riferimento a quelle <del>specie</del> inserite nella lista di specie di rilevanza UE.</p> <p>Pressione a cui la misura risponde:</p> <p><u>Linea strategica di tutela:</u> Aumento delle conoscenze Art. 40</p> <p><u>Norme tecniche di attuazione:</u> Misura non strutturale Misura supplementare</p> <p><u>Tipo di misura:</u> Misura non strutturale Misura supplementare</p> <p><u>Eventuali potenziali ostacoli al successo dell'attuazione:</u></p> <p><u>Autorità competente responsabile per l'attuazione:</u> Regione Autonoma Valle d'Aosta</p> <p><u>Partner responsabili nel supportare l'attuazione:</u> <a href="#">Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta</a><a href="#">Consorzio pesca VdA</a></p>		
<b>Torrenti/corpi idrici interessati</b>		
Scala regionale		
<b>Costo e tempi previsti</b>		
Costo di investimento:	Euro 0 (risorse interne)	
Fonte finanziaria:		Copertura finanziaria: %
Tempi di realizzazione:	2020 - 2021	

<b>Scheda n. 17</b>	
<b>Misura individuale</b>	<b>Applicazione dell'Indice di Qualità morfologica (IQM) per i corpi idrici fluviali in stato non elevato per la definizione dello stato morfologico</b>
Codice della misura individuale	KTM14-P4-a049
<b>Tipologia chiave di misura</b>	<b>Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza</b>
Codice della tipologia chiave di misura	KTM14
<b>Scala di riferimento</b>	<b>Corpi idrici superficiali</b>
<b>Piano/programma e normativa di riferimento</b>	
<b>Piano/programma:</b>	
<b>Normativa di riferimento:</b>	MATTM DM 260/2010
<b>Descrizione della misura</b>	
<p><u>L'indice di qualità morfologica o IQM permette di valutare alcuni aspetti che caratterizzano la morfologia dei corsi d'acqua quali la continuità longitudinale e con il territorio circostante, la configurazione e la struttura dell'alveo e la vegetazione perfluviale. Descrizione:</u> L'applicazione dell'indice prevede <u>le seguenti fasi, molto sinteticamente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la predisposizione della documentazione, anche cartografica, dei corpi idrici da monitorare <u>per una valutazione morfologica a livello di macroscala;</u></li> <li>- rilievi in campo, <u>secondo tratti omogenei, mediante la</u> <del>con la</del> <u>compilazione di una o più</u> schede definite dal metodo;</li> <li>- l'elaborazione dei dati raccolti e il calcolo dell'indice;</li> <li>- <del>stesura di un rapporto tecnico per ogni corpo idrico monitorato.</del></li> </ul> <p>L'indice IQM <u>è quello</u> previsto dalla normativa vigente (Decreto Ministeriale n. 260/2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare), <u>porta all'attribuzione di 5 classi di qualità morfologica (elevato, buono, sufficiente, scarso e cattivo) e viene utilizzato nella classificazione dei corpi idrici soltanto per confermare lo stato ecologico elevato.</u></p> <p><del>che però ne prevede l'applicazione limitatamente ai corpi idrici in stato ecologico elevato, a conferma di quest'ultimo.</del></p> <p>L'obiettivo della misura è quello di ottenere un dato quantitativo inerente lo stato morfologico <u>anche per i</u> <del>dei</del> corpi idrici in stato ecologico <u>buono (calcolato in base ai parametri chimici e biologici) che presentino tuttavia ma con</u> <del>pressioni morfologiche significative</del>. Lo scopo è quello di permettere una miglior gestione dei corpi idrici, mediante la programmazione di idonee misure di ripristino e tutela, andando oltre, ove necessario, alla semplice classificazione normativa.</p> <p>L'elenco dei corpi idrici interessati, <u>di seguito riportato</u>, sarà aggiornato nel 2020, a seguito della classificazione prevista a chiusura del II Piano di Gestione del Fiume Po, ai sensi del D.lgs. 152/2006.</p>	
<b>Pressione a cui la misura risponde:</b>	4. Alterazioni morfologiche
<b>Linea strategica di tutela:</b>	Aumento delle conoscenze
<b>Norme tecniche di attuazione:</b>	Art. 40
<b>Tipo di misura:</b>	Misura non strutturale Misura supplementare
<b>Eventuali potenziali ostacoli al successo dell'attuazione:</b>	Mancanza di copertura finanziaria
<b>Autorità competente responsabile per l'attuazione:</b>	Regione Autonoma Valle d'Aosta
<b>Partner responsabili nel supportare l'attuazione:</b>	ARPA VdA
<b>Torrenti/corpi idrici interessati</b>	
Doire Baltée	corpi idrici 010va, 011wva, 013va, 015va, 016va, 04wva, 07va, 09va
Doire de Rhemes	corpi idrici 0440282wva, 0440284wva
Doire de Val Ferret	corpi idrici 0570082va
Torrent Artanavaz	corpi idrici 0760012va
Torrent Buthier	corpi idrici <del>0763wva</del> , 0764va
Torrent Buthier d'Ollomont	corpi idrici 0760043wva
Torrent Clavalité	corpi idrici 0282wva
Torrent Colombaz	corpi idrici 0612va

Torrent de Chamois	corpi idrici 0850151va
Torrent de Saint-Vincent	corpi idrici 0861va, 0862va
<del>Torrent de Tsapy</del>	<del>corpi idrici 0570092va</del>
Torrent Evançon	corpi idrici <del>0942wva</del> , 0945va
Torrent Grand Eyvia	corpi idrici 0433va, <del>0434wva</del>
Torrent Lys	corpi idrici 10411va, 1042wva, 1044va, 1045va, 1046va, 1047wva, 1049wva
Torrent Marmore	corpi idrici <del>0852wva</del> , 0854wva, 0856wva, 0857wva
Torrent Savara	corpi idrici 0443wva, <del>0447wva</del>
<b>Costo e tempi previsti</b>	
Costo di investimento:	<del>Euro 50.000</del> <u>da valutare in base al numero di corpi idrici in stato <i>buono</i> derivante dalla classificazione finale del II Piano di Gestione</u>
Fonte finanziaria:	Regione Copertura finanziaria: 0%
Tempi di realizzazione:	<del>da valutare in base al numero di corpi idrici in stato <i>buono</i> aggiornato al 2020. 8 mesi circa per 2 anni nel periodo aprile/novembre in funzione dei rilievi in campo. Avvio previsto: aprile 2020</del>

#### Scheda n. 18

<b>Misura individuale</b>	<b>Aumento delle conoscenze sull'interazione tra i corpi idrici e le aree protette Rete Natura 2000</b>
Codice della misura individuale	KTM14-P4-a072
<b>Tipologia chiave di misura</b>	<b>Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza</b>
Codice della tipologia chiave di misura	KTM14
<b>Scala di riferimento</b>	<b>Scala regionale (Aree naturali protette)</b>
<b>Piano/programma e normativa di riferimento</b>	
<u>Piano/programma:</u>	
<u>Normativa di riferimento:</u>	Direttiva "Habitat" 92/43/CEE. DGR 1460/2002, LR 8/2007, DGR 1087/2008, DGR 3061/2011, DGR 3061/2016
<b>Descrizione della misura</b>	
<p><b>Descrizione:</b> la misura si pone come obiettivo l'implementazione delle conoscenze sulle relazioni tra i corpi idrici e gli habitat e le specie che dipendono dall'acqua per l'espletamento dei loro cicli vitali o di parte di essi. La finalità è ottenere sempre maggiori informazioni/dati necessari per individuare corrette misure di gestione volte alla conservazione di habitat e specie.</p> <p>Si ritiene utile approfondire, in particolare, le conoscenze su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- componenti biologiche del sistema fiume/torrente, in particolare, su fauna ittica e fauna acquatica minore;</li> <li>- tecniche di miglioramento della continuità fluviale.</li> </ul> <p>A scala regionale, inoltre, si ritiene importante definire, nell'ambito della più complessa individuazione della rete ecologica regionale, il ruolo e le interazioni dei corpi idrici quali corridoi di connessione ecologica.</p> <p>L'intervento sarà attuato attraverso progetti già avviati o in corso di avvio, dove sono previste azioni coerenti con gli obiettivi di questa misura.</p>	
<u>Pressione a cui la misura risponde:</u>	3. Prelievi idrici, 4. Alterazioni morfologiche
<u>Linea strategica di tutela:</u>	Aumento delle conoscenze
<u>Norme tecniche di attuazione:</u>	Art. 40
<u>Tipo di misura:</u>	Misura non strutturale
<u>Eventuali potenziali ostacoli al successo dell'attuazione:</u>	Mancanza delle necessarie risorse finanziarie e umane
<u>Autorità competente responsabile per l'attuazione:</u>	Regione Autonoma Valle d'Aosta
<u>Partner responsabili nel supportare l'attuazione:</u>	Enti gestori aree protette
<b>Torrenti/corpi idrici interessati</b>	
Scala regionale (Aree naturali protette)	
<b>Costo e tempi previsti</b>	
Da definire	

#### Scheda n. 19

<b>Misura individuale</b>	<b>Elaborazione di linee guida per la valutazione dei servizi ecosistemici</b>
Codice della misura individuale	KTM14-P4-b083
<b>Tipologia chiave di misura</b>	<b>Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza</b>
Codice della tipologia chiave di misura	KTM14
<b>Scala di riferimento</b>	<b>Scala regionale</b>

#### Piano/programma e normativa di riferimento

Piano/programma:

Normativa di riferimento: Direttiva "Habitat" 92/43/CEE. DGR 1460/2002

#### Descrizione della misura

**Descrizione:** i Servizi Ecosistemici (SE) sono definibili come benefici, in termini di beni e servizi, forniti dagli ecosistemi all'uomo e sono suddivisibili in 4 categorie:

- supporto alla vita (ciclo dei nutrienti, produzione primaria, conservazione della biodiversità);
- approvvigionamento (supporto all'agricoltura e dunque produzione di cibo, acqua potabile, materiali inerti);
- regolazione (regolazione del clima, depurazione dell'acqua, controllo delle inondazioni);
- servizi culturali (paesaggio, educazione, usi ricreativi).

Per definire un bilancio economico ed ambientale della gestione della risorsa idrica è necessario un approccio complessivo ai SE da questa prodotti. Alcune funzioni di tali servizi sono suscettibili di remunerazione o di compensazione economica, ed alcune attività legate all'acqua sono suscettibili di esternalità positive per l'ambiente. La legge 221/2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) ha introdotto il concetto del pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), ma non è ancora stata emanato il previsto decreto attuativo che ne deve precisare criteri e linee di azione. Riconoscere, gerarchizzare e quantificare il pagamento dei SE richiede la strutturazione di relazioni tra risorse ambientali, servizi economici e azioni di governance tra soggetti non vincolati da obblighi contrattuali, nonché la definizione di un'ideonea contabilità ambientale. Si tratta di un lavoro molto complesso e che presuppone lo sviluppo di elementi conoscitivi non ancora definiti in Valle d'Aosta; con questa misura si intende approfondire tali elementi e pervenire all'elaborazione di Linee guida regionali, che dovranno poi armonizzarsi con i decreti statali.

Attualmente la pianificazione vigente viene sviluppata per piani settoriali (es. PEAR, PSR, Gestione Forestale, Cambiamenti Climatici, Piano di tutela delle acque) che corrispondono ad altrettanti settori di governo. Questa impostazione solo raramente integra i risultati in relazione a qualche obiettivo più lungimirante. Al contrario, partendo dalla valutazione dei piani, in particolare riferita al contesto ambientale, si identificheranno gli aspetti di vulnerabilità e di resilienza che incidono sulla funzionalità ecosistemica, determinando un quadro potenziale di criticità e di situazioni con un diverso grado di funzionalità ecosistemica. Una successiva e più approfondita analisi territoriale svilupperà le analisi ecologico-economiche sui SE emersi dalle valutazioni territoriali per ogni Unità Ecologica Funzionale (UEF) individuata.

La misura è articolata nelle seguenti fasi:

- 1 - raccolta dei dati di base utili alle analisi dei piani e delle politiche in atto ed all'analisi SWOT 1 degli strumenti di pianificazione vigenti secondo la chiave interpretativa di vulnerabilità e resilienza (V/R)
- 2 - definizione delle UEF, dei macro fattori di V/R a scala regionale ed analisi SWOT 2 integrata secondo la chiave interpretativa di vulnerabilità e resilienza
- 3 - scelta ed analisi dei SE prioritari per le diverse UEF (es: Regolazione del ciclo dell'acqua, Depurazione dell'acqua, Protezione dall'erosione del suolo, Assorbimento di CO2, Apprezzamento estetico)
- 4 - valutazione e mappatura dei SE per ogni UEF, compreso la costituzione della Banca dati relazionale e l'approfondimento cartografico per definire le aree con diverso valore funzionale ed economico integrando i risultati dei diversi SE per identificare gli ambiti a diverso beneficio ambientale, finalizzate alla definizione di invarianti strutturali del sistema paesistico-ambientale, all'interno della pianificazione
- 5 - predisposizione delle linee guida/contenuti dello strumento di Pianificazione sovraordinata; le linee guida costituiranno lo strumento finale che, introdotto nella metodologia proposta, consentirà all'Amministrazione regionale



di acquisire una cartografia su base GIS, in cui verranno rappresentati i valori dei diversi SE.  
 La misura sarà sviluppata con il coinvolgimento dei portatori di interesse in tutte le fasi attuative.  
 Si farà riferimento ai risultati del progetto AlpES (Alpine Ecosystem Services) – mapping, maintenance and management, a cui ha partecipato Fondazione Montagna Sicura, che sarà uno dei partner che supporteranno l'attuazione della misura; l'obiettivo generale del progetto, cofinanziato dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) attraverso il Programma Interreg Spazio Alpino, consiste nel gettare le basi per una comprensione comune dei SE come fondamento per una governance ambientale a livello transnazionale.  
 Le indicazioni che emergeranno dall'attuazione di questa misura costituiranno inoltre un indirizzo per l'attuazione della misura KTM091011-P5-b117: Applicazione del "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua".

Pressione a cui la misura risponde:  
Linea strategica di tutela: Aumento delle conoscenze  
Norme tecniche di attuazione: Art. 40  
Tipo di misura: Misura non strutturale Misura supplementare  
Eventuali potenziali ostacoli al successo dell'attuazione:  
Autorità competente responsabile per l'attuazione: Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Partner responsabili nel supportare l'attuazione: Fondazione Montagna Sicura, ARPA VdA, associazioni ambientaliste, Consorzio pesca VdA, enti gestori aree protette, concessionari di derivazione di acqua, imprese di estrazione di inerti dagli alvei dei corsi d'acqua, imprese del turismo fluviale (rafting, canyoning, ecc.).

<b>Torrenti/corpi idrici interessati</b>	
Scala regionale	
<b>Costo e tempi previsti</b>	
Costo di investimento:	Euro 134.200
Fonte finanziaria:	Regione Copertura finanziaria: 100%
Tempi di realizzazione:	luglio 2019 - dicembre 2020

**Commentato [MB12]:** Le finalità della misura non risultano chiare anche alla luce dell'utilizzo di acronimi derivanti dal progetto citato. Stante il dettaglio della copertura finanziaria, si ritiene necessaria la riformulazione della misura al fine di chiarire se trattasi di una prosecuzione degli interventi già realizzati nell'ambito del progetto AlpES o ulteriori e differenti attività. Analogamente non risulta chiaro il coinvolgimento dei numerosi partner indicati nella misura.

## Scheda n. 20

<b>Misura individuale</b>	<b>Monitoraggio della situazione territoriale delle scale di risalita per la fauna ittica (analisi del funzionamento delle esistenti e censimento delle necessità di riconnessione)</b>
Codice della misura individuale	KTM14-P4-b088
<b>Tipologia chiave di misura</b>	<b>Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza</b>
Codice della tipologia chiave di misura	KTM14
<b>Scala di riferimento</b>	<b>Scala regionale</b>

### Piano/programma e normativa di riferimento

Piano/programma:

Normativa di riferimento: R.D. 1604/1931, Direttiva Habitat (92/43/CEE)

### Descrizione della misura

#### Descrizione:

~~un corso d'acqua può essere considerato una successione di ecosistemi che sfumano gradualmente l'uno nell'altro e sono interconnessi con gli ecosistemi terrestri circostanti: dalla sorgente alla foce variano i parametri morfologici, idrodinamici, fisici e chimici e, in relazione ad essi, i popolamenti biologici. A differenza dei sistemi dotati di una struttura fisica poco variabile nel tempo (es. alcune foreste), nei quali la stabilità dell'ecosistema può essere mantenuta anche con una bassa diversità biologica, nella maggior parte degli ecosistemi fluviali, caratterizzati da marcate variazioni fisiche, soprattutto di portata, il mantenimento della stabilità richiede una elevata diversità biologica, condizionata dalla presenza di un'elevata diversità ambientale e dalla sua continuità.~~

~~La concezione del continuum fluviale mette in evidenza come le comunità acquatiche e il metabolismo fluviale siano condizionate non solo dalle condizioni locali, ma anche dai processi che si verificano nei tratti a monte.~~

Per numerosi organismi acquatici la continuità fluviale rappresenta un elemento imprescindibile per il proprio ciclo vitale che prevede l'effettuazione di spostamenti longitudinali e laterali lungo il corso d'acqua anche per notevoli distanze (ad es. specie diadrome) a fini trofici, riproduttivi, di svernamento, etc. e pertanto garantire il mantenimento o il ripristino della continuità fluviale è un fondamentale obiettivo di tutela da perseguire.

Il ripristino del continuum fluviale richiede interventi di modifica delle opere di presa e di regimazione delle acque. Tali interventi sono considerati prioritari negli ambienti in cui le migrazioni dei pesci sono un fattore di primaria importanza per la conservazione dei popolamenti ittici autoctoni. Inoltre, nell'ambito del ripristino della continuità, devono essere considerati anche gli aspetti del trasporto di materiale solido, della vegetazione di sponda e degli spostamenti dei macroinvertebrati.

La realizzazione di tale misura risulta quindi propedeutica alla realizzazione degli interventi di adeguamento e gestione delle opere longitudinali e trasversali per la tutela della fauna ittica di cui Scheda n. 4 (KTM05-P4-a018: Adeguamento e gestione delle opere longitudinali e trasversali per la tutela della fauna ittica).

La misura si pone come obiettivo la definizione degli strumenti tecnici e gestionali necessari per il mantenimento o il ripristino della continuità fluviale attraverso:

- 1) l'individuazione degli ambiti di tutela e delle priorità di intervento ~~da perseguire mediante il recupero della continuità longitudinale;~~
- 2) l'elaborazione di piani d'intervento, ~~e~~ di monitoraggio e di controllo a livello di bacino, soprattutto per le specie tutelate dalla Direttiva Habitat, la creazione di geodatabase dedicati, ~~comprese soluzioni per la "downstream migration";~~
- 3) l'implementazione di procedure autorizzative e di eventuali relative deroghe ~~ed eventuali~~ o misure di mitigazione ambientale ex situ.

**Formattato:** Allineato a sinistra, SpazioPrima: 0 pt, Dopo: 10 pt, Interlinea: multipla 1,15 ri

**Formattato:** Sottolineato

3)4) <u>realizzazione di linee guida per la degli elementi minimi per la corretta</u> progettazione, valutazione, verifica e monitoraggio dei passaggi per pesci.	
<u>Pressione a cui la misura risponde:</u>	4. Alterazioni morfologiche
<u>Linea strategica di tutela:</u>	Salvaguardia e recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici
<u>Norme tecniche di attuazione:</u>	Artt. <u>25, 27, 28, 33, 40</u>
<u>Tipo di misura:</u>	Misura non strutturale Misura supplementare
<u>Eventuali potenziali ostacoli al successo dell'attuazione:</u>	Mancanza di copertura finanziaria
<u>Autorità competente responsabile per l'attuazione:</u>	Regione Autonoma Valle d'Aosta
<u>Partner responsabili nel supportare l'attuazione:</u>	Consorzio regionale pesca, ARPA Valle d'Aosta
<b>Torrenti/corpi idrici interessati</b>	
Scala regionale	
<b>Costo e tempi previsti</b>	
Costo di investimento:	Euro 200.000
Fonte finanziaria:	Regione Copertura finanziaria: 0%
Tempi di realizzazione:	2020 - 2021

<b>Scheda n. 21</b>	
<b>Misura individuale</b>	<b>Integrazione e miglioramento delle reti esistenti per il monitoraggio ambientale e per la valutazione dell'efficacia del Piano</b>
Codice della misura individuale	KTM14-P5-a059
<b>Tipologia chiave di misura</b>	<b>Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza</b>
Codice della tipologia chiave di misura	KTM14
<b>Scala di riferimento</b>	<b>Scala regionale</b>
<b>Piano/programma e normativa di riferimento</b>	
<u>Piano/programma:</u>	
<u>Normativa di riferimento:</u>	D.lgs. 152/2006
<b>Descrizione della misura</b>	
<p><u>Descrizione:</u> la rete di monitoraggio regionale è stata definita da ARPA per rispondere al monitoraggio istituzionale ai sensi di quanto richiesto dal D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Sulla base della valutazione delle pressioni, effettuata dagli assessorati regionali competenti, è stata definita, per ogni corpo idrico, una categoria di rischio di non raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente e, in funzione di tale valutazione, è stata definita la rete di monitoraggio per attuare un monitoraggio specifico "operativo" o di "sorveglianza". I siti sono stati selezionati per consentire di rilevare gli impatti delle pressioni esistenti e il miglioramento delle condizioni ambientali conseguenti all'attuazione delle misure.</p> <p>Al fine di supportare gli approfondimenti conoscitivi previsti dal PTA e le attività regionali di pianificazione e la valutazione dell'efficacia delle misure adottate, verrà attuata una prima fase di valutazione della necessità di individuare una rete di monitoraggio complementare a quella regionale, inserita nel Piano di gestione del fiume Po (PdgPo 2015), ed una seconda fase di eventuale programmazione ed implementazione della rete. Tutte le attività della misura saranno definite in collaborazione con ARPA VdA.</p> <p><u>Pressione a cui la misura risponde:</u></p> <p><u>Linea strategica di tutela:</u> Aumento delle conoscenze</p> <p><u>Norme tecniche di attuazione:</u> Art. 40</p> <p><u>Tipo di misura:</u> Misura non strutturale Misura supplementare</p> <p><u>Eventuali potenziali ostacoli al successo dell'attuazione:</u> Mancanza di copertura finanziaria</p> <p><u>Autorità competente responsabile per l'attuazione:</u> Regione Autonoma Valle d'Aosta</p> <p><u>Partner responsabili nel supportare l'attuazione:</u> ARPA VdA</p>	
<b>Torrenti/corpi idrici interessati</b>	
Scala regionale	
<b>Costo e tempi previsti</b>	
Costo di investimento:	Euro 150.000
Fonte finanziaria:	Copertura finanziaria: 0%
Tempi di realizzazione:	2020 - 2023

<b>Scheda n. 22</b>	
<b>Misura individuale</b>	<b>Miglioramento della valutazione del contenuto equivalente d'acqua del manto nevoso (SWE), il consolidamento della catena modellistica per la previsione delle inondazioni e il servizio di modellazione e controllo delle catene operative real-time</b>
Codice della misura individuale	KTM14-P5-a068
<b>Tipologia chiave di misura</b>	<b>Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza</b>
Codice della tipologia chiave di misura	KTM14
<b>Scala di riferimento</b>	<b>Scala regionale</b>
<b>Piano/programma e normativa di riferimento</b>	
Piano/programma:	
Normativa di riferimento:	
<b>Descrizione della misura</b>	
<p><u>Descrizione:</u>                  L'attività di miglioramento della stima della risorsa idrica stoccata sotto forma di neve è stata avviata nel 2008 dal Centro Funzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta in collaborazione con Fondazione CIMA e ARPA Valle d'Aosta. Questa misura mira a realizzare, mediante convenzione tra Regione Autonoma Valle d'Aosta, ARPA VdA, Fondazione CIMA e CVA spa - Compagnia Valdostana Acque, i seguenti macroobiettivi:</p> <p>1 - Migliorare la stima del contenuto equivalente d'acqua sia a scala regionale sia, con un maggior dettaglio, su alcune zone di particolare interesse (in particolare il bacino della diga di Place Moulin).</p> <p>2 - Migliorare la stima delle portate in alveo, sia sul corso della Dora Baltea sia sugli affluenti, per fini di sicurezza e, in un potenziale futuro, per fini di produzione.</p> <p>Le attività sono suddivise in mantenimento e miglioramento evolutivo dei modelli di fusione, test di prodotti satellitari, modellazione del campo di vento, stima del SWE in bacini particolari e gestione della rete di misure a terra.</p> <p>La misura è utile al completamento della misura KTM14-P3-b081: Calcolo del bilancio idrico per il livello regionale, di sottobacino e di corpo idrico.</p>	
<u>Pressione a cui la misura risponde:</u>	
<u>Linea strategica di tutela:</u>	Aumento delle conoscenze
<u>Norme tecniche di attuazione:</u>	Art. 40
<u>Tipo di misura:</u>	Misura non strutturale Misura supplementare
<u>Eventuali potenziali ostacoli al successo dell'attuazione:</u>	
<u>Autorità competente responsabile per l'attuazione:</u>	Regione Autonoma Valle d'Aosta
<u>Partner responsabili nel supportare l'attuazione:</u>	ARPA VdA, Fondazione CIMA, CVA SpA
<b>Torrenti/corpi idrici interessati</b>	
Scala regionale	
<b>Costo e tempi previsti</b>	
Costo di investimento:	Euro 295.000
Fonte finanziaria:	Bilancio regionale (49%), CVA SpA (51%)
Tempi di realizzazione:	2015 –2022

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Inquadramento normativo**

1. Il Piano di tutela delle Acque (PTA), di cui all'articolo 121 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è lo strumento mediante il quale la Regione Autonoma della Valle d'Aosta disciplina la gestione delle risorse idriche in un'ottica di sostenibilità ambientale e solidarietà sociale, definendo misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa stessa, anche in relazione agli effetti dei cambiamenti climatici su di essa, e per il risanamento dei corpi idrici regionali.
2. Il PTA costituisce strumento di pianificazione per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile del Piano Territoriale e Paesistico regionale.
3. Il PTA è redatto in coerenza con il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO), approvato dal Autorità di Bacino del fiume Po (AdBPo) con Delibera 3 marzo 2016, n. 1 e DPCM del 27 ottobre 2016, e con l'Atto di indirizzo per il coordinamento dei piani di tutela delle acque, approvato con Delibera del Comitato istituzionale dell'AdBPo 23 dicembre 2013, n.1.
4. Il PTA rappresenta la programmazione operativa di scala regionale del Piano di gestione distretto idrografico Po e dettaglia le informazioni contenute nel relativo programma di misure come indicato nell'Allegato alla Delibera del Comitato Istituzionale 17 dicembre 2015, n. 7.
5. Il PTA sostituisce il Piano regionale di tutela delle acque approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII, approvata l'8 febbraio 2006.

### **Articolo 2 - Ambito di applicazione**

1. Il PTA si applica a tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei del territorio regionale, al fine di raggiungere gli obiettivi specificati al Titolo III delle presenti norme.

### Articolo 3 - Contenuti ed elaborati del PTA

Elaborato	Descrizione
Relazione generale	<p>Illustra le principali novità del PTA, la strategia adottata per rispondere alle nuove priorità e prospettive, lo stato di attuazione del PTA 2006, la sintesi dei risultati delle attività conoscitive, del programma delle misure individuate e delle altre componenti del PTA; le informazioni di dettaglio sono descritte nei 10 allegati.</p>
Allegato 1: Aggiornamento delle caratteristiche del bacino idrografico	<p>Fornisce un aggiornamento delle caratteristiche del territorio regionale nel quale si contestualizzano le attività antropiche che possono incidere sullo stato ambientale dei corpi idrici (idrografia, clima, aree protette, cambiamenti climatici ecc.), descrive il processo di individuazione dei corpi idrici, il sistema di monitoraggio, le modalità di classificazione e lo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Annessi:</p> <p>Annesso 1.1      Relazione sul calcolo delle portate per corpo idrico e schede idrografiche</p> <p>Annesso 1.2      Acque superficiali: rete di monitoraggio 2010-2015</p> <p>Annesso 1.3      Acque superficiali: codici dei siti di monitoraggio I e II Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po</p> <p>Annesso 1.4      Acque superficiali: metodologia di individuazione delle acque salmonicole</p> <p>Annesso 1.5      Acque superficiali: programmazione dei monitoraggi anni 2014-2019</p> <p>Annesso 1.6      Acque superficiali: classificazione dei corpi idrici superficiali a chiusura del I Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (2010 – 2015)</p> <p>Annesso 1.7      Acque superficiali: protocolli analitici</p>
Allegato 2: Determinanti,	<p>Sviluppa, in coerenza con il criterio utilizzato a livello distrettuale, l'approccio concettuale del modello "Determinanti Pressioni Stato Impatti</p>

<p>Pressioni, Stato, Impatti e Risposte</p>	<p>Risposte - DPSIR”, seguito a livello internazionale ed europeo per le analisi ambientali. Nel documento sono analizzate le attività antropiche (Determinanti), i loro effetti sullo stato dei corpi idrici (Pressioni), lo stato di qualità di ciascun corpo idrico (Stato) e gli effetti su ecosistemi e salute (Impatti); viene quindi effettuata l’analisi del rischio e si traggono le indicazioni per le misure da attuare (Risposte). Comprende:</p> <p>Annesso 2.1 Individuazione delle potenziali significatività delle pressioni - schede metodologiche</p> <p>Annesso 2.2 Caratterizzazione dei corpi idrici e degli elementi DPSIR: Determinanti, Pressioni, Stato (con indicazione degli obiettivi e della classe di rischio), Impatti, Risposte (Misure del PTA)</p> <p>Annesso 2.3 Schede dei corpi idrici</p> <p>Annesso 2.4 Elenco degli indicatori di efficacia delle misure del PTA rispetto agli impatti delle pressioni significative</p> <p>Annesso 2.5 Schede degli impatti potenziali</p>
<p>Allegato 3: Registro delle aree protette</p>	<p>Contiene la raccolta delle aree del territorio regionale a cui è attribuita una protezione particolare, in funzione di specifiche norme comunitarie, per proteggere i corpi idrici in essi contenuti o le specie e gli habitat presenti che dipendono dall’ambiente acquatico.</p>
<p>Allegato 4: Obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici superficiali e sotterranei</p>	<p>Per ciascun corpo idrico superficiale e sotterraneo, vengono definiti gli obiettivi di qualità, sulla base del quadro normativo di riferimento, delle nuove conoscenze delle pressioni significative e della classificazione dello stato ambientale derivante dai monitoraggi condotti da ARPA Valle d’Aosta; sono inoltre definiti gli obiettivi da raggiungere in relazione ai Corpi idrici a specifica destinazione, alle Aree protette ed ai Corpi idrici fortemente modificati. Laddove opportuno viene proposta l'applicazione di proroghe/deroghe/esenzioni.</p>
<p>Allegato 5:</p>	<p>Descrive le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e</p>



<p>Programma operativo delle misure</p>	<p>coordinate, necessarie a raggiungere, per i corpi idrici del territorio regionale, gli obiettivi di qualità definiti in allegato 4, facendo riferimento a quanto previsto dal documento WFD Reporting <i>Guidance</i> 2016; rappresenta l'insieme strutturato delle risposte ai problemi insistenti sui corpi idrici identificati come a rischio di non raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla DQA o, per i corpi idrici già in stato di buono o di elevato, a rischio di deterioramento dello stato ambientale. Il Programma operativo integra le misure identificate come risposta alle nuove conoscenze e le misure delle precedenti programmazioni ritenute ancora valide; struttura le misure individuate per linee strategiche di tutela e sulla base della capacità di rispondere alle principali criticità identificate; definisce priorità, tempistica, costi di attuazione e fonti di finanziamento; definisce indicatori adeguati a valutare l'efficacia delle misure rispetto al raggiungimento degli obiettivi. Negli annessi sono contenuti approfondimenti specifici:</p> <p>Annesso 5.1 Schede tecniche delle misure</p> <p>Annesso 5.2 Individuazione delle aree e dei corpi idrici indisponibili a nuove derivazioni a fini idroelettrici</p>
<p>Allegato 6: Analisi economica</p>	<p>Definisce il quadro economico-sociale, attuale e tendenziale, con riferimento ai principali usi dell'acqua, per sostenere l'individuazione delle misure da attuare, della loro combinazione in un programma operativo e delle scelte utili al raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque.</p>
<p>Allegato 7: Norme tecniche di attuazione</p>	<p>Le NTA costituiscono l'insieme di obblighi e regole vincolanti per l'azione amministrativa, per gli enti pubblici e per i soggetti privati che operano sul territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con significativi aggiornamenti rispetto a quelle del PTA 2006, in seguito alle novità normative nazionali e regionali, nonché ai nuovi indirizzi pianificatori.</p>
<p>Allegato 8: Il processo di pianificazione</p>	<p>Descrive metodi e risultati del lavoro condiviso con i portatori di interesse, parti integranti del processo di costruzione del PTA: le strutture dell'amministrazione regionale, il mondo dell'impresa, le associazioni ambientaliste, la società civile, il settore professionale, della ricerca e della</p>

partecipata	<p>conoscenza.</p> <p>Le attività svolte sono descritte negli annessi:</p> <p>Annesso 8.1      Forum</p> <p>Annesso 8.2      Incontri bilaterali</p> <p>Annesso 8.3      Incontri tematici</p> <p>Annesso 8.4      Incontri informativi</p> <p>Annesso 8.5      Incontri con i Consorzi di Miglioramento Fondiario</p> <p>Annesso 8.6      Documento “Sintesi e proposte per l'aggiornamento del PTA”</p> <p>Annesso 8.7      Incontro organizzativo dei tavoli tecnici partecipati</p> <p>Annesso 8.8      Riunioni dei tavoli tecnici partecipati</p> <p>Annesso 8.9      “Relazione di sintesi delle attività svolte al 20 luglio 2017: documento e osservazioni dei portatori di interesse</p> <p>Annesso 8.10     Altri contributi dei portatori di interesse</p>
Allegato 9: Il sistema informativo territoriale a supporto del PTA	<p>Illustra come le informazioni cartografiche e alfanumeriche gestite all'interno del PTA sono organizzate in una banca dati; è inoltre descritto il portale web istituzionale dove vengono rese disponibili al pubblico le informazioni contenute nella base dati distribuita del PTA.</p>
Allegato 10: Rappresentazione cartografica del PTA	<p>Nell'allegato sono raccolte le carte rappresentanti le informazioni, i dati di supporto per l'elaborazione del PTA ed i relativi risultati.</p>

#### **Articolo 4 - Aggiornamento e modifiche del Piano**

1. Il PTA è uno strumento dinamico che, attraverso una continua azione di monitoraggio delle misure adottate, verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano stesso.

2. Le previsioni e le prescrizioni del PTA hanno valore a tempo indeterminato e sono verificate ogni anno in relazione allo stato di realizzazione delle misure programmate, al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi, all'aumento delle conoscenze nel settore e derivanti dal monitoraggio dei corpi idrici.
3. Il PTA è aggiornate ogni sei anni, in coerenza con il Piano di gestione del distretto idrografico del Po, ai sensi dell'articolo 121, comma 5 del D.lgs. 152/2006.
4. Le disposizioni del PTA possono essere anche aggiornate e implementate con appositi provvedimenti della Giunta regionale secondo le seguenti procedure:
  - a) le varianti agli elaborati cartografici o alle disposizioni normative del PTA, comportanti effetti rilevanti, sono approvate dalla Regione con la stessa procedura seguita per l'approvazione del piano stesso;
  - b) le modifiche e integrazioni agli elaborati cartografici o alle disposizioni normative del PTA, conseguenti ad approfondimenti conoscitivi a opera della Regione e non aventi impatto significativo su quanto stabilito dal PTA, sono approvate con provvedimento della Giunta regionale.

#### **Articolo 5 - Strumenti di attuazione del Piano**

1. Il PTA è attuato attraverso l'azione coordinata di tutte le istituzioni competenti in materia che, ciascuno negli ambiti di propria competenza, adottano gli atti di pianificazione, programmazione e di intervento utili ad realizzare gli indirizzi, gli obiettivi e le misure dal Piano.
2. La Giunta regionale approva specifiche direttive tecniche, settoriali o per ambiti territoriali, rivolte sia agli enti locali sia ai tecnici per indirizzare e coordinare le azioni necessarie a dare concreta attuazione agli indirizzi, agli obiettivi e alle misure dal Piano.
3. Al fine di sviluppare una cultura dell'acqua e del suo utilizzo sostenibile, l'azione regionale e degli enti locali deve assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato delle acque e dei suoi utilizzi, la formazione mirata e qualificata degli operatori di settore attraverso la diffusione di guide normative e tecniche e la promozione di specifici processi educativi e formativi.

### **Articolo 6 - Monitoraggio dell'attuazione del PTA**

1. Il monitoraggio dell'attuazione del PTA, a partire dallo scenario di riferimento e dallo scenario di PTA, articolato in obiettivi e misure, permette di verificare lo stato di attuazione del PTA sia in termini di variazione delle condizioni ambientali dei corpi idrici, sia come attuazione degli interventi programmatori prefissati.
2. Le risultanze dell'azione di monitoraggio dell'attuazione del PTA costituisce il riferimento di base per individuare le eventuali azioni correttive necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati (valutazione in itinere) e per costruire l'aggiornamento del PTA (valutazione ex post) secondo i tempi stabiliti dal decreto legislativo n. 152/2006.
3. La Regione provvede ad effettuare il monitoraggio con cadenza annuale e secondo le modalità definite nell'Allegato 5 "Programma operativo delle misure".

### **Articolo 7 - Monitoraggio dei corpi idrici**

1. Le attività di monitoraggio dei corpi idrici devono garantire l'acquisizione dei dati per una rappresentazione omogenea dello stato dei corpi idrici regionali e per consentire una valutazione della tendenza evolutiva conseguente all'attuazione degli interventi previsti, secondo gli obiettivi e le strategie definite dal PTA.
2. Le attività di monitoraggio sono svolte dall'ARPA VdA che, con l'ausilio anche delle informazioni dei dati raccolti dai diversi soggetti che operano nel settore, fornisce periodicamente quanto previsto al punto 1.

### **Articolo 8 - Sistema Informativo delle Risorse Idriche di supporto al PTA e alla sua attuazione**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione sviluppa ed aggiorna le conoscenze relative alla caratterizzazione del sistema fisico e territoriale, degli elementi di impatto e dello stato qualitativo delle acque nell'ambito del Sistema Informativo delle Risorse Idriche in collaborazione con i Comuni, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), **il Consorzio Regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta,**

nonché il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano (BIM), attraverso specifici accordi per lo scambio e la condivisione dei dati.

2. Il Sistema Informativo delle Risorse Idriche, in collaborazione con le strutture degli enti locali, provvede alla messa a disposizione, anche su reti multimediali, di dati, informazioni, rapporti e carte di sintesi, nonché di elaborati grafici e cura l'accreditamento dei dati e la relativa elaborazione e gestione, garantendo un appropriato flusso e interscambio delle informazioni tra le istituzioni regionali, interregionali, statali e comunitarie, sulla base delle indicazioni e delle esigenze di ciascuno.
3. Le attività connesse allo sviluppo del Sistema Informativo delle Risorse Idriche di supporto al PTA e alla sua attuazione sono definite nell'Allegato 9 "Il sistema informativo territoriale a supporto del PTA".

## **TITOLO II – CARATTERIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI REGIONALI**

### **Articolo 9 - Classificazione dei corpi idrici**

1. L'analisi dello stato dei corpi idrici regionali è condotta, tenendo conto delle indicazioni contenute nel D.M. 260/2010, attraverso l'impiego di specifici indicatori di pressione e di stato che consentono di formulare un giudizio complessivo dello stato di ciascun corpo idrico, come illustrato nell'Allegato 2 "Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte"
2. La valutazione dello stato dei corpi idrici regionali rappresentata dal PTA e periodicamente aggiornata, come indicato al successivo comma 3, descrive la base conoscitiva per esaminare ogni intervento specifico o uso del territorio che può interferire con gli ambiti oggetto di tutela da parte del piano stesso.
3. La rappresentazione dello stato dei corpi idrici è periodicamente aggiornata dalla struttura competente in materia di risorse idriche in relazione all'acquisizione di nuovi dati conoscitivi allo scopo di migliorare l'accuratezza delle valutazioni e il livello di conoscenza delle cause e dei fenomeni di degrado dei corpi idrici, in modo da acquisire maggiori elementi per l'implementazione e l'eventuale revisione delle misure programmate.
4. Per i corpi idrici, superficiali e sotterranei non classificati dal Piano, i livelli di qualità possono essere determinati dal proponente l'intervento attraverso la definizione degli indicatori di qualità ambientale stabiliti dal Decreto Legislativo n. 152/2006, **dall'Allegato A del Decreto n. 29/STA del 13.02.2017** e dal Piano stesso. In assenza di tale classificazione si attribuisce al corso d'acqua interessato lo stato di qualità ambientale "elevato" in assenza di pressioni puntuali significative; in tutti gli altri casi lo stato ambientale è da considerarsi "buono".

### **Articolo 10 - Aree a specifica destinazione e di particolare tutela**

1. Il PTA individua, nell'Allegato 3 "Registro delle aree protette", aree del territorio regionale a cui è attribuita una protezione particolare, in funzione di specifiche norme comunitarie, per proteggere i corpi idrici in essi contenuti o le specie e gli habitat presenti e che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico:
  - a. le aree designate per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano;

- b. le acque dolci **che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, previste agli Articoli 79 e 84 della Legge 03 aprile 2006, n. 152.**
  - c. le aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, **compresi i siti pertinenti della Rete Natura 2000 istituiti a norma della Direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE, recepite rispettivamente con la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e con D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.**
- 2.** Sono, **inoltre**, considerate oggetto di tutela per proteggere le specie e gli habitat presenti e che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico: i laghi naturali, gli invasi artificiali, i ghiacciai e le aree deglacializzate, i corpi idrici che concorrono alla ricarica degli acquiferi destinati al consumo umano, le aree di interesse storico/culturale e paesaggistico (articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004), le zone umide, le cascate, le torbiere e i tratti iniziali dei corsi d'acqua superficiali, nonché tutti i territori posti a quota superiore a 2000 m. **IL RIFERIMENTO AGLI HABITAT E ALLE SPECIE PRESENTI APPARE LIMITATIVO IN QUANTO NON COMPRENDE LIMITAZIONI DERIVANTI DA ULTERIORI VINCOLI ( AD ES. VINCOLI PAESAGGISTICI)**
3. Ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 152/2006 sono individuati i corpi idrici fortemente modificati indicati al capitolo 3 dell'Allegato 2, non essendo stati individuati corpi idrici artificiali.

#### **Articolo 11 - Classificazione dell'idoneità ittica dei corsi d'acqua**

1. I corsi d'acqua regionali sono stati classificati in categorie omogenee in relazione alla loro idoneità ad ospitare popolazioni ittiche, definita sia rispetto alle condizioni ecologiche complessive che alle potenzialità piscatorie dei diversi corpi idrici, come rappresentato nell'Annesso 1.4 dell'Allegato 1: Aggiornamento delle caratteristiche del bacino idrografico.

## **TITOLO III – FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO**

### **Articolo 12 – Finalità del Piano**

1. Il PTA assicura la realizzazione di una politica integrata e sostenibile di tutela delle acque regionali in accordo con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 152/2006 e in conformità agli obiettivi e alle priorità di intervento stabilite dall’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po in materia di risorse idriche, agli obiettivi strategici regionali e alle risultanze delle indagini condotte (Allegato 2 “Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte”).
2. L’azione regionale per la tutela delle risorse idriche deve svilupparsi in un’ottica di gestione sostenibile delle stesse secondo le seguenti finalità:
  - a. considerare il sistema acqua non solo limitato all’insieme dell’acqua e dell’areale di diretta interazione, ma come un complesso articolato tra risorsa idrica e territorio, interagente nel tempo e nello spazio, condizionato dalle attività umane, che direttamente ed indirettamente lo influenzano, anch’esse nel tempo e nello spazio, e dai cambiamenti climatici;
  - b. non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici;
  - c. promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche in tutti i settori, con priorità per gli usi potabili e quindi agricoli, anche quale fattore fondamentale sugli effetti del cambiamento climatico, assicurando acqua di qualità, in quantità adeguata al fabbisogno e a costi sostenibili per gli utenti e nel rispetto dei servizi ecosistemici svolti della risorsa idrica stessa;
  - d. valorizzare l’uso economico della risorsa idrica a fini agricoli ed energetici in un’ottica di sostenibilità ambientale e solidarietà sociale, nel rispetto dei servizi ecosistemici svolti della risorsa idrica stessa;
  - e. recuperare e salvaguardare le caratteristiche naturali degli ambienti acquatici e delle fasce di pertinenza dei corpi idrici, contemperando la salvaguardia o il ripristino della loro qualità con la prevenzione dei dissesti idrogeologici e delle alluvioni;



- f. promuovere l'aumento della fruibilità degli ambienti acquatici per gli usi ricreativi, sportivi e turistici;
- g. sviluppare strumenti per la concertazione con le comunità locali e con i portatori di interesse, a livello di bacino/corso d'acqua, delle iniziative per l'uso della risorsa idrica e la risoluzione dei conflitti nell'uso dell'acqua, favorendo la partecipazione di tutti gli attori che utilizzano la risorsa definendo nuove procedure di concessione, in particolare per l'uso idroelettrico, che includano processi di partecipazione territoriale, per meglio coordinare valorizzazione economica della risorsa, tutela ambientale e ricadute socio-economiche per la collettività locale.

### **Articolo 13 – Obiettivi del Piano**

1. In relazione alle principali problematiche ambientali rilevate, a quanto disposto dalla normativa in materia e per dare concreta attuazione alle finalità dell'azione regionale nel settore delle risorse idriche, si stabiliscono i seguenti obiettivi:
  - a. raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici;
  - b. assicurare le condizioni ~~per la~~ di tutela delle aree a specifica destinazione;
  - c. superare le lacune conoscitive;
  - d. puntare all'applicazione del principio del recupero dei costi.
2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti sono individuate nel Programma Operativo delle Misure (POM) (Allegato 5: Programma operativo delle misure) l'insieme delle misure da realizzare, tra loro integrate e coordinate nei diversi aspetti gestionali ed ecologici.

### **Articolo 14 - Obiettivi di qualità ambientale**

1. Ai sensi dell'articolo 76 del D.lgs. 152/2006 devono essere perseguiti i seguenti obiettivi di qualità ambientale:
  - a. sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono";
  - b. sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato".

2. Gli obiettivi sono stabiliti per ciascun corpo idrico, anche se non classificato, e costituiscono finalità e indirizzo di valutazione per ogni attività tecnica e amministrativa che concerne tutti i corpi idrici, da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.
3. Ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato avente a oggetto interventi ed opere o attività da chiunque ispirato o realizzato non deve porsi in contrasto con gli obiettivi operativi fissati e non deve compromettere la possibilità di raggiungimento degli obiettivi stessi.
4. L'art. 77 del D.lgs. 152/2006 prevede delle specifiche esenzioni agli obiettivi riportati al comma 1. La Giunta regionale nel corso del sessennio individua i corpi idrici potenzialmente oggetto dell'esenzione, e sulla base dei risultati di studi e approfondimenti specifici, propone le conseguenti modifiche all'atto della revisione del PdGPO.
5. Le deroghe possibili alle condizioni di qualità ammesse per le acque a specifica destinazione sono quelle stabilite dalla normativa vigente secondo le procedure da essa fissate.

#### **Articolo 15 - Obiettivi per le aree a specifica destinazione e di particolare tutela**

1. Al fine di proteggere i corpi idrici o le specie e gli habitat presenti e che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico che ricadono nelle aree a specifica destinazione e di particolare tutela del territorio regionale di cui all'articolo 10 sono individuati i seguenti obiettivi specifici di tutela:
  - a) Aree poste a protezione delle acque destinate al consumo umano Le acque messe a disposizione dei consumatori devono essere salubri e pulite e soddisfare i requisiti della Direttiva 98/83/CE recepita con il D.lgs. 31/2001.
  - b) ~~Corpi idrici idonei alla vita dei pesci~~ **Acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, previste agli Articoli 79 e 84 della Legge 03 aprile 2006, n. 152** Si devono mantenere le condizioni di naturalità del deflusso, o migliorare le condizioni di deflusso se alterate e salvaguardare la naturale morfologia e struttura del substrato dei corsi d'acqua al fine di creare le condizioni idonee affinché si possano sviluppare le specie ittiche autoctone, in relazione a quanto stabilito anche

- dalla Carta di Idoneità Ittica (Annesso 1.4 dell'Allegato 1: Aggiornamento delle caratteristiche del bacino idrografico)
- c) Aree di interesse comunitario afferenti alla Rete Natura 2000 dalla cosiddetta Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE) e della Direttiva Uccelli (Direttiva 79/409/CEE) Si deve salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento e secondo le procedure in essa contenute.
- d) Acque ~~Corpi idrici~~ dove si svolgono sport di acqua viva Lo svolgimento di sport d'acqua viva è consentito esclusivamente nelle acque le cui caratteristiche chimiche e microbiologiche sono tali da non costituire fonte di inquinamento e danni alla salute.  
~~La qualità delle acque deve essere tale da non provocare pericoli per la salute umana quando si entra in contatto con esse.~~
- e) Acque ~~Corpi idrici~~ sedi di riserve di pesca a cattura e no-kill Devono essere tutelate condizioni di qualità dei corpi idrici tali da garantire il mantenimento degli ecosistemi acquatici e riparali funzionali alla vita dell'ittiofauna ed alle esigenze di fruizione e gestione.
- f) I laghi naturali, gli invasi artificiali, i ghiacciai e le aree deglacializzate, i corpi idrici che concorrono alla ricarica degli acquiferi destinati al consumo umano, le aree di interesse storico/culturale e paesaggistico (articoli 136 e 142 del D.lgs. 42/2004), le zone umide, le cascate, le torbiere e i tratti iniziali dei corsi d'acqua Devono essere salvaguardate le caratteristiche naturali, ecologiche, geologiche e idrogeologiche dei luoghi funzionali alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche.

- superficiali, nonché tutti i territori posti a quota superiore a 2000 m.
- g) Corpi idrici fortemente modificati ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 152/2016 L'obiettivo è il raggiungimento non del "buono stato", ma del "buon potenziale ecologico" (art. 77, comma 10-bis, punto a).
- h) **Acque destinate alla produzione di neve programmata** Deve essere utilizzata solo acqua con caratteristiche chimiche e microbiologiche tali da non costituire fonte di inquinamento e danni al territorio e alla salute.

## **TITOLO IV – MISURE DEL PIANO**

### **Articolo 16 – Misure del Piano**

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti e dare concreta attuazione alle finalità dell'azione regionale sono individuate nel Programma Operativo delle Misure (POM) (Allegato 5: Programma operativo delle misure) l'insieme delle misure da realizzare, tra loro integrate e coordinate nei diversi aspetti gestionali ed ecologici.
2. Le misure sono organizzate da un punto di vista operativo per linea strategica di intervento, come risposta alle principali problematiche ambientali rilevate, e si articolano in:
  - a) misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici e misure per la tutela dall'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
  - b) misure per la tutela quantitativa delle risorse idriche
  - c) misure per il recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici;
  - d) misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici;
  - e) misure di tutela per aree e corpi idrici a specifica destinazione;
  - f) misure conoscitive;
  - g) misure per l'applicazione del principio del recupero dei costi dei servizi idrici.
3. Per ciascuna area strategica si individuano sia misure principali sia quelle che concorrono alla risoluzione delle criticità pur appartenendo ad un'altra area.
4. Per ogni misura sono quindi definiti indicatori adeguati a valutare l'efficacia delle misure rispetto al raggiungimento degli obiettivi.
5. Le misure sono descritte nell'Annesso 5.1 – Schede tecniche delle misure – e negli articoli che seguono è indicato il riferimento alle schede di tale Annesso.
6. Le misure nelle schede dell'Annesso 5.1 “Schede tecniche delle misure” dell'Allegato 5, sono descritte in modo sintetico evidenziando per lo più finalità e obiettivi: il loro sviluppo operativo, metodologico e tecnico sarà oggetto di specifici atti amministrativi attuativi approvati dalla Giunta regionale.

## **CAPO I - Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici e misure per la tutela dall'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei**

### **Articolo 17 – Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici**

1. I prelievi di acqua dai corpi idrici superficiali devono essere compatibili con gli obiettivi di qualità ambientale fissati per i corpi idrici interessati, non devono compromettere il conseguimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal Piano e devono assicurare condizioni di deflusso tali da salvaguardare:
  - a) la capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e diversificate;
  - b) le strutture geomorfologiche del corso d'acqua e la presenza di una biocenosi in coerenza con gli obiettivi fissati dal Piano a valle del prelievo;
  - c) la conservazione delle componenti naturalistiche ed ambientali che caratterizzano i corpi idrici, in particolare per quelli di interesse ambientale e naturalistico **(QUALI SONO? SPECIFICARE RIFERIMENTO)**.
2. I prelievi di acqua dalla falda ai fini dello scambio termico (geotermia) sono disciplinati da apposito atto amministrativo, in relazione in particolare alla reimmissione in falda delle acque prelevate (Articolo 34).
3. Le modalità con le quali è autorizzato il prelievo di acqua sono disciplinate secondo le procedure e le indicazioni stabilite in apposito atto amministrativo con riferimento alle seguenti misure:
  - a) KTM07-P3-a029 Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio – Annesso 5.1 Scheda n. 8; **SCHEDA DA RIVEDERE**
  - b) KTM07-P3-a030 Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni – Annesso 5.1 Scheda n. 9; **SCHEDA DA RIVEDERE**
  - c) KTM07-P3-b033 Revisione della disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica – Annesso 5.1 Scheda n. 10. **SCHEDA DA RIVEDERE**
4. Per quanto riguarda i “Corpi idrici fortemente modificati” di cui all’art. 77 del D.lgs. 152/2006 devono essere individuate le misure di mitigazione necessarie per il conseguimento del “buon potenziale ecologico” (art. 77, comma 10-bis, punto a del D.lgs. 152/2006).

## **Articolo 18 – Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali**

1. Al fine di mantenere lo stato qualitativo buono là dove esistente, o di conseguirlo là dove ancora non raggiunto, le misure individuate da mettere in atto, in accordo con la normativa in materia di risorse idriche, sono:
  - a) migliorare la capacità di trattamento dei reflui idrici, il monitoraggio degli scarichi ed il controllo dell'applicazione della disciplina ("KTM01-P1-a001: Implementazione della disciplina per gli scarichi" – Annesso 5.1 Scheda n. 1) e, in particolare, eliminare scarichi, rilasci da fonte diffusa e perdite delle sostanze pericolose prioritarie indicate in tabella 1/A della lettera A.2.6. dell'allegato 1 alla parte terza del D.lgs. 152/06, come previsto dall'art. 78, comma 7, del D.lgs. 152/06;
  - b) ridurre e possibilmente eliminare l'uso di prodotti fitosanitari assicurando il monitoraggio delle sostanze attive fitosanitarie nelle acque superficiali e sotterranee;
  - c) completare la realizzazione dei depuratori comprensoriali a servizio delle Unités des Communes Valdôtaines Valdigne, Mont-Rose e Mont-Cervin ("KTM01-P1-a003: Adeguamento degli agglomerati e degli impianti di depurazione ai requisiti della direttiva 271/91/CEE" – Annesso 5.1 Scheda n. 2).
2. La valutazione del rischio ambientale relativo al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale del PTA connesso ai nuovi **(??) prelievi idrici** va effettuata secondo le metodologie individuate dalla misura KTM07-P3-a030 "Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche" – Annesso 5.1 Scheda n. 9. **SCHEDA DA RIVEDERE**

## **Articolo 19 – Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei**

1. Al fine di mantenere lo stato qualitativo buono là dove esistente, **DEFINIRE AZIONE**
2. **Al fine di conseguire lo stato qualitativo buono** là dove ancora non raggiunto, le azioni da mettere in atto, in accordo con la normativa in materia di risorse idriche, sono quelle indicate

nella misura “KTM04-P1-a017 Realizzazione di interventi di bonifica dei siti contaminati e di messa in sicurezza” – Annesso 5.1 Scheda n. 3.

3. La valutazione del rischio ambientale relativo al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale del PTA connesso ai nuovi prelievi idrici va effettuata secondo le metodologie individuate dalla misura KTM07-P3-a030 “Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche” – Annesso 5.1 Scheda n. 9. **SCHEDA DA RIVEDERE**

## **CAPO II - Misure per la tutela quantitativa delle risorse idriche**

### **Articolo 20 – Misure per la tutela quantitativa delle risorse idriche**

1. Per tutti i copri idrici, classificati e non, deve essere garantito l’uso sostenibile delle acque per non compromettere il patrimonio idrico regionale attraverso il razionale utilizzo della risorsa idrica, la riduzione dei fabbisogni, il risparmio, il riutilizzo e l’uso multiplo delle risorse.
2. L’utilizzo delle risorse idriche deve avvenire con priorità per l’uso idropotabile, quindi per quello agricolo e successivamente per gli altri impieghi; in ogni caso i prelievi non devono eccedere il reale fabbisogno e devono essere funzionali ad un uso efficiente della risorsa.
3. Nell’esercizio delle derivazioni d’acqua pubblica a qualsiasi uso destinata:
  - a) la portata massima indicata negli atti concessori o subconcessori costituisce un limite alla portata derivabile e non può essere superata; il suo superamento determina in ogni caso l’applicazione delle sanzioni amministrative e l’applicazione dei provvedimenti di sospensione come stabiliti dalla normativa vigente e all’articolo 21;
  - b) la portata media non costituisce un limite alla portata derivabile ed è indicata negli atti concessori o subconcessori ai soli fini della determinazione dell’ammontare del canone di cui all’articolo 35 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), dei sovracaroni di cui, rispettivamente, all’articolo 53 del medesimo regio decreto e all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) e di ogni eventuale canone aggiuntivo, qualora le derivazioni siano dotate di appositi sistemi di misurazione della portata a monte e a valle della derivazione



stessa e attrezzati con sistemi di telelettura delle misure effettuate che consentono il controllo del rispetto dei prescritti rilasci, appositamente **autorizzati** dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche. In assenza dei sistemi di misurazione, il superamento della portata media determina l'applicazione delle sanzioni amministrative e l'applicazione dei provvedimenti di sospensione previsti dalla normativa **vigente e dall'articolo 21, oltre che il pagamento di eventuali canoni aggiuntivi. LA NORMA NON È IN LINEA CON QUANTO APPLICATO FINORA NELLE SPERIMENTAZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEL DMV (APPLICAZIONE MESOHABSIM E INDICE PAESAGGISTICO). OCCORREREBBE INSERIRE UNA CLAUSOLA RELATIVA AL RILASCIO DI UNA AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PRIMA DI CONSENTIRE IL SUPERAMENTO DELLA PORTATA MEDIA CONCESSIONATA**

4. Nel settore irriguo, in particolare, devono essere verificati e assicurati gli effettivi fabbisogni irrigui dei comprensori agrari, anche in prospettiva futura, in considerazione delle colture praticate e delle condizioni pedoclimatiche, nonché dell'efficienza dei metodi di trasporto dell'acqua dal punto di captazione alle parcelle irrigue e dei metodi d'irrigazione. **MANCA SCHEDA RIGUARDANTE LE MODALITÀ DI DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI IRRIGUI (2 L/S PER ETTARO A SCORRIMENTO, 1 L/S PER ETTARO A PIOGGIA E 0,5 L/S PER ETTARO PER IMPIANTI A GOCCIA)**
5. I prelievi di acqua da **corpo idrico** superficiale devono rispettare i rilasci delle portate di deflusso ecologico come definiti all'articolo 24 e con riferimento alla misura KTM07-P3-a029 "Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio" – Annesso 5.1 Scheda n. 8. **SCHEDA DA RIVEDERE**

### **Articolo 21 – Misure amministrative per la tutela quantitativa delle risorse idriche**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17 del r.d. 1775/1933 si applicano esclusivamente ai prelievi d'acqua effettuati in assenza di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzativo, non trovando le stesse applicazione nei casi di mero superamento delle portate di esercizio indicate negli atti concessori o subconcessori. In tali ultimi casi, trovano applicazione, relativamente agli illeciti amministrativi accertati successivamente alla data di entrata in vigore del PTA, le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.

2. I prelievi d'acqua relativi alle derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico eccedenti la portata media annua indicata negli atti concessori o subconcessori, desunti dai quantitativi di energia prodotta, sono assoggettati al pagamento di un canone aggiuntivo, ulteriore rispetto al canone e ai sovracani previsti dal r.d. 1775/1933 e dalla l. 959/1953, introitato nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.
3. Il canone aggiuntivo è formato da due componenti, di cui una calcolata sulla base della potenza nominale ottenibile dalla portata media annua eccedente quella indicata negli atti concessori o subconcessori e la seconda pari a euro 0,002 per ogni kWh eccedente l'energia producibile, calcolata considerando il salto fiscale indicato negli atti concessori o subconcessori, un rendimento globale dell'impianto idroelettrico pari all'unità e un funzionamento dell'impianto idroelettrico ininterrotto nel corso dell'anno alla potenza nominale media stabilita negli atti di autorizzazione .
4. Per la corretta quantificazione delle portate prelevate, medie e massime, ai fini della determinazione dell'ammontare dei canoni aggiuntivi di cui al comma 1, dell'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 21, comma 3, la struttura regionale competente in materia di risorse idriche è autorizzata ad acquisire, dal gestore della rete di trasmissione dell'energia elettrica, i dati relativi all'energia prodotta dagli impianti.
5. Il prelievo d'acqua in quantità superiore alla portata massima individuata negli atti concessori o subconcessori comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 30.000. Nel caso in cui il prelievo eccedente la portata massima non superi il 10 per cento del valore individuato negli atti concessori o subconcessori, la sanzione è pari a euro 2.000. **SI PROPONE DI APPLICARE UNA SANZIONE COMMISURATA AL CANONE DI CONCESSIONE FISSANDO UNA SOGLIA PERCENTUALE O DEFINENDOLA IN FUNZIONE DELLA TAGLIA DELL'IMPIANTO**
6. Il prelievo d'acqua in quantità superiore alla portata media annua individuata negli atti concessori o subconcessori, in assenza dei sistemi di misurazione di cui all'articolo 20, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 10.000. Nel caso in cui il prelievo eccedente la portata massima non superi il 10 per cento del valore individuato negli atti concessori o subconcessori, la sanzione è pari a euro 1.000. **SI PROPONE DI APPLICARE UNA SANZIONE COMMISURATA AL**

**CANONE DI CONCESSIONE FISSANDO UNA SOGLIA PERCENTUALE O DEFINENDOLA IN FUNZIONE DELLA TAGLIA DELL'IMPIANTO**

7. Il mancato rispetto dei valori di rilascio del deflusso minimo vitale previsti nel disciplinare di concessione o di subconcessione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 20.000.
8. Il mancato rispetto delle condizioni previste nel disciplinare di concessione o di subconcessione, relative all'installazione di strumenti per la misura della portata derivata, per la limitazione della portata massima di prelievo e per la verifica del livello idrometrico a valle della derivazione comporta, in caso di mancata ottemperanza alla previa diffida ad adempiere da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000.
9. Fatte salve le competenze riconosciute dallo Stato agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alla struttura regionale competente in materia di risorse idriche spetta la vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, anche avvalendosi, nell'ambito delle rispettive competenze, dei Comuni, del Corpo forestale della Valle d'Aosta e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). All'irrogazione delle sanzioni provvede il Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo ai sensi del presente comma. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.
10. I prelievi d'acqua che, nell'arco di un triennio di esercizio della derivazione, eccedono per tre volte la portata massima individuata negli atti concessori o subconcessori comportano la sospensione dell'esercizio della derivazione nell'anno seguente al terzo superamento, per un periodo compreso tra due e quattro mesi, tenuto conto dell'entità del superamento, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente articolo.
11. I prelievi d'acqua che, nell'arco di un triennio di esercizio della derivazione, in assenza dei sistemi di misurazione di cui all'articolo 20, comma 3, eccedono per tre volte la portata media

annua individuata negli atti concessori o subconcessori comportano la sospensione dell'esercizio della derivazione nell'anno seguente al terzo superamento, per un periodo compreso tra due e quattro mesi, tenuto conto dell'entità del superamento, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente articolo.

12. Il mancato rispetto per tre volte consecutive, nell'arco di un triennio di esercizio della derivazione, dei valori di rilascio del deflusso minimo vitale previsti nel disciplinare di concessione o subconcessione comporta la sospensione dell'esercizio della derivazione nell'anno seguente al terzo accertamento, per un periodo compreso tra uno e tre mesi, tenuto conto dell'entità della violazione commessa, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente articolo.

13. I provvedimenti di sospensione di cui al presente articolo sono adottati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di risorse idriche. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 55 del r.d. 1775/1933. **SAREBBE OPPORTUNO INSERIRE UNA REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE PER EVITARE CHE I FERMI MACCHINA SIANO DISPOSTI ESCLUSIVAMENTE NEL PERIODO DI MINORE PRODUZIONE.**

## **Articolo 22 - Misuratori della portata prelevata**

1. Tutti i punti di prelievo d'acqua sul territorio, a qualunque uso siano destinati, devono essere dotati di misuratore della portata d'acqua prelevata in corrispondenza dei punti di prelievo, in attuazione della normativa comunitaria di riferimento in materia di tutela delle acque di cui all'articolo 11, comma 3, della direttiva WFD 2000/60/CE e dell'articolo 95, comma 3, del Decreto Legislativo 152/2006, con riferimento alla misura KTM08-P3-b038 "Applicazione delle Linee guida statali applicabili al FEASR per la definizione di criteri omogenei per regolamentare le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali ~~per l'uso irriguo~~" – Annesso 5.1 Scheda n. 11. **SCHEDA DA RIVEDERE PER ESSERE AMPLIATA E APPLICABILE A TUTTI GLI USI O AGGIUNGERE ALTRE SCHEDE SPECIFICHE PER USI DIVERSI**
2. Per i sistemi derivatori esistenti alla data di entrata in vigore del Piano, alimentati da una pluralità di punti di prelievo, possono essere installati misuratori della portata prelevata anche solo su alcune prese, a condizione che:

- a) tutta l'acqua prelevata sia quantificata;
  - b) sia possibile distinguere tra la portata prelevata da acque superficiali e quella emunta da acque sotterranee.
3. Per i pozzi domestici, come definiti dall'art. 93 del RD 1775/1933, l'obbligo dell'installazione di cui al comma 1 è dovuto ai soli fini della definizione del bilancio idrico e della definizione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei ai sensi del D.lgs. 152/2006.

### **Articolo 23 – Couso delle acque derivate**

1. Per le derivazioni già assentite e regolarmente realizzate e per i diritti di derivazione, con contestuale rilascio della concessione di derivazione stessa, al fine di favorire il couso delle acque già derivate per altro scopo, è ammessa la redistribuzione del volume medio annuo assentito, determinando sia la variazione della portata massima **annua** e della portata media annua derivata, sia l'estensione del periodo di prelievo, se originariamente inferiore all'intero anno, **in ogni caso a condizione che:**
  - a) siano compatibili con gli obiettivi ambientali del corso d'acqua o del corpo idrico;
  - b) siano adeguate le portate rilasciate alle portate di deflusso ecologico come stabilite;
  - c) siano installati idonei misuratori della portata del corso d'acqua a monte e a valle dell'opera di presa e delle portate derivate;
  - d) il nuovo regime delle portate derivate sia compatibile con quanto previsto dalla misura KTM07-P3-a030 "Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni".**
2. Sono ammessi gli spostamenti delle opere di presa di diritti irrigui, **solo se finalizzati all'efficientamento dell'utilizzo originario**, con contestuale obbligo della totale e definitiva dismissione e ripristino dei luoghi, in altro **sito** ritenuto più idoneo dal punto di vista tecnico e ambientale.
3. Gli interventi di cui ai punti 1 e 2 sono autorizzati secondo le procedure previste dalla normativa vigente per le variazioni delle autorizzazioni di derivazione di acqua. In tali casi non trova applicazione quanto previsto dalla misura KTM07-P3-a030 "Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni",

Annesso 5.1 Scheda n. 9 , ma gli interventi devono comunque essere finalizzati a minimizzare l'impatto della derivazione stessa. **IL PUNTO 3 APPARE IN CONTRASTO CON QUANTO PREVISTO DALLA DIRETTIVA DERIVAZIONI DELL'ADBPO.**

#### **Articolo 24 - Deflusso ecologico**

1. A valle di ogni opera di presa deve essere garantita una portata di acqua (deflusso ecologico) a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal Piano, in accordo con quanto stabilito dalla deliberazione della Conferenza istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 4 del 14 dicembre 2017 con la quale è stata adottata una specifica direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici finalizzata al mantenimento e/o al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati a livello di distretto idrografico del fiume Po, che integra i dettami del Decreto Direttoriale n. 30/STA del 13 febbraio 2017 ("Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi delle Direttiva 2000/60/CE.")
2. Le modalità di determinazione e di gestione della portata di deflusso ecologico sono stabilite, in accordo con quanto indicato nella misura KTM07-P3-a029 Revisione del DMV, "Definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio" – Annesso 5.1 Scheda n. 8, mediante uno specifico atto amministrativo. **SCHEDA DA RIVEDERE**
3. Per i soli prelievi esclusivamente destinati ad usi irrigui o civici esistenti alla data di entrata in vigore del PTA situati su corsi d'acqua non classificati e riconducibili ai cosiddetti "antichi diritti" non si applica alcun deflusso ecologico tenendo conto che il corso d'acqua ormai da secoli risulta modificato nel suo deflusso idraulico. **LA DISPOSIZIONE APPARE IN CONTRASTO CON LA NORMATIVA NAZIONALE (ART. 95, COMMA 4, D.LGS. 152/2006)**

### **CAPO III - Misure per la salvaguardia e per il recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici**

#### **Articolo 25 – Misure per la salvaguardia e per il recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici**

1. L'insieme delle azioni per la salvaguardia e per il recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici, in termini di funzionalità ecologica e morfologia degli alvei, mediante interventi volti alla riqualificazione fluviale e al miglioramento dello stato ecologico e paesaggistico dei corsi d'acqua e della fruizione sociale e ricreativa degli stessi, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di difesa dalle piene e di antropizzazione dei luoghi, sono riconducibili alle seguenti misure:
  - a) KTM14-P4-b088 Monitoraggio della situazione territoriale delle scale di risalita per la fauna ittica (analisi del funzionamento delle esistenti e censimento delle necessità di riconnessione) – Annesso 5.1 Scheda n. 20; **RIVEDERE SCHEDA**
  - b) KTM05-P4-a018 Adeguamento e gestione delle opere longitudinali e trasversali per la tutela della fauna ittica – Annesso 5.1 Scheda n. 4; **RIVEDERE SCHEDA**
  - c) KTM050617-P4-a015 Attuare i Programmi di manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino – Annesso 5.1 Scheda n. 5; **RIVEDERE SCHEDA**
  - d) KTM06-P4-a020 Mantenimento e ripristino della vegetazione ripariale e retroripariale nelle aree di pertinenza fluviale, anche per garantire i processi idromorfologici ed incrementare la resilienza dei sistemi naturali ai cambiamenti climatici – Annesso 5.1 Scheda n. 6; **RIVEDERE SCHEDA**
  - e) KTM06-P4-b027 Realizzazione di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e riqualificazione degli ecosistemi e della biodiversità (integrazione dir. Acque, Alluvioni, Habitat, Uccelli, ecc. ) – Annesso 5.1 Scheda n. 7. **RIVEDERE SCHEDA**
2. Oltre agli interventi di tipo strutturale indicati nelle misure di cui al comma 1, si individuano anche una serie di disposizioni amministrative e di vincoli nell'utilizzo del territorio ~~del corpo idrico~~ **idrico** per:
  - a) la salvaguardia delle condizioni di naturalità dei corpi idrici;

- b) la realizzazione di interventi in alveo e sulle sponde dei corpi idrici superficiali;
- c) il recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici.

## **Articolo 26 – Disposizioni specifiche per la salvaguardia delle condizioni di naturalità dei corpi idrici**

1. Per tutti i corpi idrici superficiali, classificati e non, si deve assicurare la conservazione delle condizioni naturali degli stessi, compatibilmente con le esigenze derivanti dalle azioni di riduzione dei rischi idrogeologici delle medesime aree o di quelle poste a valle.
2. A tutela delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali e dell'ecosistema fluviale, è da evitare la realizzazione di interventi opere e infrastrutture, comprese le trasformazioni o la destinazione dei luoghi a scopo agricolo (incluse le attività accessorie quali concimaie, depositi di attrezzi, impianti di irrigazione, spandimento di letame) fino ad una distanza di metri 15 dalla sponda naturale dei corpi idrici superficiali classificati e non e di 10 metri da quelle artificiali, fatta salva l'impossibilità della loro realizzazione in altro sito per ragioni tecniche e funzionali. In tali aree e compatibilmente con la disciplina d'uso delle fasce fluviali, dei laghi e delle zone umide, è ammessa la realizzazione degli interventi di protezione dalle piene, per il prelievo delle acque, di sentieri **nonché di limitate strutture accessorie destinate all'escursione e/o all'utilizzo ricreativo e sportivo dei corpi idrici stessi**, previa verifica della compatibilità degli interventi con la salvaguardia delle caratteristiche morfologiche e naturalistiche dei corpi idrici. **(LE DISTANZE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA SONO GIÀ REGOLAMENTATE DA: R.D. 523/1904, ART. 41 L.R. 11/1998, PRGC. NON SI RITIENE NECESSARIO SPECIFICARE DIFFERENTI DISTANZE DI RISPETTO CHE POSSONO PORTARE SOVRAPPOSIZIONI TRA STRUMENTI NORMATIVI E LA LORO CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE)**
3. In sede di pianificazione territoriale comunale a tutela delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali e dell'ecosistema fluviale, nell'ambito degli interventi ammissibili ai sensi delle normative vigenti in materia di fasce fluviali, laghi e zone umide, è da evitare la realizzazione di interventi opere e infrastrutture in una fascia di 20 metri dalle sponde dei corpi idrici superficiali classificati e non, fatta salva l'impossibilità della loro realizzazione in altro sito per ragioni tecniche e funzionali. **(LE DISTANZE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA SONO GIÀ REGOLAMENTATE DA: R.D. 523/1904, ART. 41 L.R. 11/1998, PRGC. NON SI RITIENE**



**NECESSARIO SPECIFICARE DIFFERENTI DISTANZE DI RISPETTO CHE POSSONO PORTARE SOVRAPPOSIZIONI TRA STRUMENTI NORMATIVI E LA LORO CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE)**

## **Articolo 27 – Disposizioni relative alla realizzazione di interventi in alveo e sulle sponde dei corpi idrici superficiali**

1. Ogni intervento nell'alveo e sulle sponde di un corpo idrico superficiale deve, compatibilmente con la finalità degli interventi stessi e le modalità realizzative dell'intervento stesso, salvaguardare le qualità ecologiche del corpo idrico, limitare le alterazioni delle caratteristiche morfologiche e naturali e prevedere specifiche azioni di mitigazione degli effetti, in particolare per quanto riguarda l'ittiofauna.
2. La progettazione di un intervento significativo in alveo e sulle sponde dei corpi idrici superficiali regionali deve essere preceduta da una verifica di coerenza con le misure di tutela e salvaguardia della qualità ecologica del reticolo fluviale e delle possibili ripercussioni negative e deve essere accompagnato da tutti gli accorgimenti tecnici necessari a minimizzare l'impatto ambientale e, possibilmente, a migliorare la funzionalità ecologica.
3. Ogni intervento che interessa l'alveo di un corso d'acqua, comprese le sponde, deve essere preventivamente autorizzato dalla competente struttura regionale in materia di risorse idriche che valuta l'intervento in relazione a quanto stabilito ai commi 1 e 2 e alla sua coerenza con gli obiettivi fissati e con le indicazioni definite per tali obiettivi. Ove l'intervento sia realizzato dalle strutture competenti per la realizzazione delle opere idrauliche, della valutazione di cui ai punti 1 e 2, deve essere dato atto nel provvedimento di approvazione del progetto.

**(LE ATTUALI COMPETENZE ATTRIBUITE ALLA STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE NON RIGUARDANO LA SALVAGUARDIA ECOLOGICA DEL RETICOLO FLUVIALE. È OPPORTUNO CHE TALI VALUTAZIONI SIANO EFFETTUATE IN MANIERA COLLEGIALE CON ALTRE STRUTTURE ED ENTI REGIONALI)**

## **Articolo 28 – Disposizioni per il recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici**

1. Gli interventi la cui esecuzione è ammessa nelle fasce A e B di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 11/1998, appositamente individuati dai provvedimenti attuativi della legge regionale n. 11/1998, devono essere compatibili con i seguenti indirizzi di tutela ambientale:
  - a) ricostituzione degli equilibri naturali ed ~~alla~~ eliminazione, ove possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
  - b) mantenimento o ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, compatibilmente con le condizioni di sicurezza idraulica e con le interferenze antropiche esistenti;
  - c) recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo per favorire l'evoluzione naturale del corso d'acqua;
  - d) mantenimento o miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area e assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

## **CAPO IV - Misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici**

### **Articolo 29 – Misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici (SI RILEVA CHE I COMMI 1, 2, 3 E 4 RIGUARDANO L'ENUNCIAZIONE DI PRINCIPI E NON LA DEFINIZIONE DI MISURE SPECIFICHE)**

1. L'adattamento ai cambiamenti climatici richiede che siano definite nuove modalità di gestione, anche come evoluzione ed integrazione di quelle già in atto, in grado di integrare capacità di analisi e di decisione multi settoriale al fine di assicurare comunque l'approvvigionamento idrico di fronte all'evoluzione delle disponibilità idriche ~~come si stanno manifestando~~.
2. Le azioni di adattamento dovranno svilupparsi secondo un approccio partecipativo, dovendo coinvolgere molti decisori e gruppi di interesse.
3. Le soluzioni tecniche e metodologiche da adottarsi richiedono una capacità di pianificazione e programmazione integrata e intersettoriale delle azioni da sviluppare secondo orizzonti

temporali a medio e lungo termine per assicurare un'adeguata gestione del processo di adeguamento nel settore idrico.

4. Le singole misure devono considerare e adeguarsi alle singole condizioni locali per tenere conto delle esperienze e delle problematiche del territorio.
5. Nel settore irriguo, per fare fronte alle mutate condizioni delle aree da irrigare e alla variazione di disponibilità delle risorse idriche nel corso dell'anno, è ammessa la rivalutazione dei prelievi e l'estensione del periodo di derivazione al fine di adeguarli alle effettive esigenze, secondo procedure che saranno definite con specifico atto della Giunta regionale, **a condizione che:**
  - a) non pregiudichino i diritti di terzi;
  - b) siano compatibili con gli obiettivi ambientali del corso d'acqua o del corpo idrico;
  - c) sia stabilita una portata di deflusso ecologico, anche variabile nel corso del periodo annuale di derivazione, per tenere conto delle esigenze di irrigazione in funzione delle portate naturali del corso d'acqua;
  - d) siano installati idonei misuratori della portata del corso d'acqua a monte e a valle dell'opera di presa e delle portate derivate;
  - e) il nuovo regime delle portate derivate sia compatibile con quanto previsto dalla misura KTM07-P3-a030 "Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni".
6. L'individuazione di specifiche misure per adattare le politiche di tutela delle acque regionali alle modifiche climatiche in atto è subordinata alla realizzazione di una serie di altre misure come indicato al capitolo 2.4 dell'Allegato 5 "Programma operativo delle misure".

### **Articolo 30 – Misure per la carenza idrica**

1. Al fine di fronteggiare situazioni di carenza idrica **anche** derivante da prolungata assenza di precipitazioni meteoriche, la Regione definisce un programma di azione contenente:
  - a) **le modalità di accertamento delle situazioni di carenza idrica;**

- b) gli indirizzi e gli interventi finalizzati ad un'equa ripartizione delle risorse idriche disponibili tra i diversi utilizzi, con priorità per l'uso potabile ed in subordine per l'irrigazione;
- c) le misure finalizzate al contenimento dei consumi anche attraverso specifiche limitazioni d'uso e divieti;
- d) le misure straordinarie per la gestione delle acque disponibili negli invasi localizzati sul territorio regionale;
- e) **le deroghe, sia parziali sia totali, al rilascio dei quantitativi di deflusso ecologico;**
- f) le modalità di conservazione delle acque nei momenti di maggiore disponibilità in relazione alle esigenze idriche del territorio, individuando le misure di mitigazione necessarie ove fosse necessario intervenire nelle aree di cui all'articolo 10, comma 2.

## **CAPO V - Misure di tutela per corpi idrici e aree a specifica destinazione e per le acque contenute nelle aree designate per la protezione di habitat e specie**

### **Articolo 31 - Misure di tutela per corpo idrici e aree a specifica destinazione**

1. Al fine di proteggere i corpi idrici, le specie e gli habitat presenti che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico ~~e ricadono in aree del territorio regionale~~ sono individuate specifiche misure di tutela:
  - a) per le aree di cui all'Allegato 3 "Registro delle aree protette" **che comprende:**
    - i. le aree designate per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano
    - ii. ~~le acque dolci idonee alla vita dei pesci~~ **acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, previste agli Articoli 79 e 84 della Legge 03 aprile 2006, n. 152;**
    - iii. le aree designate per la protezione degli habitat e delle specie;
  - b) per l'ittiofauna;
  - c) per le aree sensibili;
  - d) per il contenimento dell'apporto di nutrienti di origine diffusa;
  - e) ~~per nel caso del~~ **la restituzione delle acque nei corpi idrici;**

- f) per i corpi idrici e le aree particolari di cui all'art. 10, comma 2;
  - g) per delle acque destinate alla produzione di neve programmata;
2. In attuazione di quanto previsto all'art. 12 comma 10 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e del decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite misure di tutela per aree specifiche classificate come non idonee alla realizzazione di nuove derivazioni a scopo idroelettrico.

### **Articolo 32 - Misure di tutela delle zone di protezione e delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano**

1. Le azioni previste per assicurare la migliore tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano, sono illustrate nella misura KTM13-P1-a044 "Disciplina per la definizione e gestione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" – Annesso 5.1 Scheda n. 13. La misura prevede l'applicazione, alle nuove domande di prelievo e a quelle di riconoscimento dei diritti di derivazione per uso potabile, di specifiche procedure che saranno definite con un apposito atto amministrativo della Giunta regionale, con il quale sono individuate anche le attività ammissibili all'interno della perimetrazione delle aree di protezione, compatibili con la salvaguardia della qualità dell'acqua destinata ad uso potabile. (LE ATTIVITÀ AMMESSE NELLE AREE DI PROTEZIONE SONO GIÀ SPECIFICATE ALL'ART. 94 DEL D.LGS. 152/2006)

### **Articolo 33 - Misure di tutela dell'ittiofauna**

1. La tutela della qualità ambientale delle acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci salmonicole che ricadono all'interno delle aree naturali protette è assicurata dalle misure relative all'indisponibilità a nuovi prelievi, come definita all'articolo 37.
2. Nelle valutazioni dei prelievi idrici, riguardanti le acque che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, differenti da quelle di cui al precedente comma 1, si dovrà applicare un approccio di particolare tutela nella determinazione del deflusso ecologico e nella valutazione del rischio ambientale.

3. Ogni intervento in alveo deve assicurare il mantenimento delle condizioni di popolamento e di idoneità ittica del corpo idrico e non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla pianificazione regionale di settore, in particolare: carta ittica, carta di idoneità ittica e specifiche analisi ~~puntuali~~.
4. Ogni attività in alveo (escavazione, ricalibratura, arginature, **gestione dei sedimenti e** manutenzione degli invasi), con particolare riferimento alla Dora Baltea, deve tutelare prioritariamente la riproduzione naturale **della fauna ittica** e prevedere azioni volte alla mitigazione degli **impatti effetti**, ~~nei casi in cui la realizzazione di specifici interventi risulti necessaria proprio nei periodi di maggiore vulnerabilità per la fauna ittica.~~
5. L'autorizzazione alla realizzazione di interventi è subordinata alla valutazione dell'idoneità ittica del corpo idrico, delle effettive caratteristiche del tratto oggetto dei lavori, dello stato attuale e potenziale delle popolazioni ittiche interessate e delle metodologie operative adottate, nonché alla determinazione delle misure di mitigazione degli impatti temporanei e permanenti e della loro localizzazione (in situ o ex situ). **L'obiettivo** è consentire il buon esito della riproduzione naturale, in particolare nei corpi idrici ad elevata e buona idoneità ittica o sedi di popolazioni pregiate con presenza di individui autoctoni. Nei restanti corpi idrici, **l'obiettivo principale** è la possibilità di mettere in atto un efficace piano di immissioni di fauna ittica a compensazione del mancato reclutamento naturale.

#### **Articolo 34 - Misure di tutela nel caso di restituzioni delle acque**

1. Le acque **derivate** per scopi irrigui **o trattate** in impianti di potabilizzazione, nonché quelle derivanti da sondaggi o perforazioni, quando sono restituite nei corpi idrici superficiali, devono avere caratteristiche tali da non indurre modificazioni sulle caratteristiche idrochimiche e sullo stato termico del corpo idrico naturale ricettore, **al fine di non che possano** compromettere il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano.
2. Le acque prelevate dalla falda sotterranea possono essere ri-immesse nella stessa salvaguardando le condizioni chimico-fisiche e ambientali del corpo idrico ricettore.

3. La restituzione **delle acque provenienti** da impianti destinati alla produzione di energia idroelettrica ad acqua fluente deve essere realizzata e gestita in modo tale da non determinare:
  - repentine variazioni della portata nel corpo idrico recettore in corrispondenza della sezione di immissione;
  - fenomeni localizzati di erosione del fondo e delle sponde del corso d'acqua interessato.
4. La restituzione di acqua **delle acque provenienti** da impianti destinati alla produzione di energia idroelettrica dotati di bacino di accumulo anche solo giornaliero deve avvenire attraverso dispositivi di demodulazione delle portate e deve comunque rispettare le condizioni di cui al comma 3. Sono ammesse deroghe all'obbligo di realizzare la demodulazione dei rilasci, **da normare tramite specifico protocollo di gestione**, a condizione che le variazioni di portata non siano dannose per **l'ecosistema acquatico** e che le stesse risultino compatibili con le legittime utilizzazioni di valle.

#### **Articolo 35 - Misure di tutela delle acque destinate alla produzione di neve programmata**

1. Per la produzione di neve programmata **deve** essere utilizzata solo acqua con caratteristiche chimiche e microbiologiche tali da non costituire fonte di inquinamento e danni al territorio e alla salute. **(VEDI ARTICOLO 15)**

#### **Articolo 36 - Misure di tutela dei siti in condizioni di riferimento**

4. Nei siti in condizioni di riferimento di cui all'allegato 2 del D.M. 14 aprile 2009, n. 56 (Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo») **della rete nucleo dell'ARPA** e nell'area circostante agli stessi, è vietato qualsiasi intervento che possa causare una modificazione a carico degli elementi di qualità biologica, idro-morfologica e chimico-fisica.

**Articolo 37 – Aree non idonee ai prelievi idroelettrici (SAREBBE UTILE SPECIFICARE IN APPOSITI ARTICOLI SEPARATI LE AREE NON IDONEE A PRELIEVI IDROELETTRICI E QUELLE NON IDONEE A QUALUNQUE FORMA DI PRELIEVO)**

1. In attuazione di quanto previsto all'art. 12 comma 10 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e del decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello sviluppo economico, si individuano le seguenti aree non idonee alla realizzazione di nuove derivazioni a scopo idroelettrico:
  - a. i bacini afferenti ai siti della rete nucleo dell'ARPA
  - b. i corsi d'acqua **che ricadono nel territorio** del Parco Nazionale del Gran Paradiso e del Parco Naturale del Mont Avic compresi i corpi idrici/corsi d'acqua posti sui confini del Parco o nella fascia di 10 metri dal confine del parco;
  - c. i corsi d'acqua **che ricadono** nelle riserve naturalistiche, **nei** SIC e **nelle** ZPS per le quali l'acqua rappresenta una componente caratterizzante la tutela **specifica imposta** o che sono individuati quali **acque dolci idonee alla vita dei pesci** acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, previste agli Articoli 79 e 84 della Legge 03 aprile 2006, n. 152 (Allegato 1, Annesso 1.4).
1. I corsi d'acqua che si trovano nelle aree di vincolo e di tutela sono indicati nell'Annesso 5.2 "Individuazione delle aree e dei corpi idrici indisponibili a nuove derivazioni" dell'Allegato 5: Programma operativo delle misure.
2. I corsi d'acqua risultano vincolati **nella loro interezza anche se su di essi non sono stati classificati tipizzati come corpi idrici**. Il corpo idrico è vincolato nella sua interezza anche se non completamente inserito nell'area, il corso d'acqua **non tipizzato** per almeno 50 metri a valle del confine dell'area.
3. **In relazione alle aree** Nelle zone che garantiscono il naturale apporto idrico alle aree di cui al punto 2 devono essere evitati i prelievi idrici e **gli interventi** di alterazione morfologica **tali da compromettere o alterare in modo significativo gli habitat delle aree di cui al punto 2.**, i quali possono essere ammessi esclusivamente previa valutazione specifica dei loro effetti sullo stato di conservazione dei tratti tutelati.



4. Le restituzioni delle acque prelevate (con le modalità definite nella disciplina di concessione della derivazione e nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale) **(L'INCISO E' SUPERFLUO)** nei corsi d'acqua che garantiscono il naturale apporto idrico alle aree di cui al punto 2 deve essere effettuata ad una distanza e/o con modalità tali da evitare qualunque alterazione delle aree medesime.

#### **Articolo 38 – Regolamentazione dei prelievi idrici nelle aree non idonee**

1. Sono ammessi nuovi prelievi di acqua ~~(sono considerati nuovi prelievi di acqua quelli per i quali è necessario realizzare opere di captazione o attrezzare punti di prelievo, in entrambi i casi in via definitiva oppure temporanea, non esistenti precedentemente o non riferibili a diritti di derivazione storica, ancorché non più eserciti)~~ dai corpi idrici o dai corsi d'acqua ubicati nei siti non idonei, qualora compatibili con gli obiettivi ambientali ~~del corso d'acqua e del corpo idrico~~, solo se destinati:
- a) al consumo umano;
  - b) alla produzione di energia elettrica, in tal caso devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni ~~da verificarsi congiuntamente~~:
    - i. nel limite massimo di 20 kW di potenza nominale media annua;
    - ii. da destinarsi solo all'autoconsumo;
    - iii. in casi di isolamento (si intendono come casi di isolamento i punti dove non esiste la rete elettrica e dove un eventuale allacciamento alla rete esistente risulti sotto il profilo ambientale e sotto quello tecnico o economico non sostenibile e conveniente);
  - c) all'irrigazione di aree poste all'interno o a cavallo dei confini oppure ad una distanza dai confini (misurata lungo il corso d'acqua) inferiore a metri 100 delle aree non idonee; **(ESTREMAMENTE CAPZIOSO)**
  - d) agli utilizzi temporanei (quali cantieri, manifestazioni, eventi..)
2. Con riferimento alle derivazioni esistenti, nei siti non idonei sono ammessi:
- a) **gli interventi finalizzati alla manutenzione, ristrutturazione, miglioramento degli impianti di derivazione che non modificano i periodi di prelievo e/o i valori di portata**

massima e media annua già assentiti o il valore del diritto storico di derivazione ad uso irriguo;

- b) le rimodulazioni dei prelievi nel corso dell'anno nel rispetto del volume medio annuo complessivo di acqua assentito. La rimodulazione della redistribuzione del volume medio annuo assentito può determinare sia la variazione della portata massima ~~annua e della portata media annua~~ **(SE IL VOLUME MEDIO ANNUO NON DEVE VARIARE NON PUO' VARIARE LA PORTATA MEDIA ANNUA)** derivata, sia l'estensione del periodo di prelievo se originariamente inferiore all'intero anno, a condizione che:
- a) siano compatibili con gli obiettivi ambientali del corso d'acqua o del corpo idrico;
  - b) siano adeguate le portate rilasciate alle portate di deflusso ecologico come stabilite dal PTA;
  - c) siano installati idonei misuratori della portata del corso d'acqua a monte e a valle dell'opera di presa e delle portate derivate;
  - d) **il nuovo regime delle portate derivate sia compatibile con quanto previsto dalla misura KTM07-P3-a030 "Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni"**;
  - e) **Il nuovo regime di prelievo non abbia effetti sullo stato di conservazione delle aree tutelate.**

### **Articolo 39 – Misure di tutela per corpi idrici e aree particolari**

- 1.** Per i corpi idrici di cui all'art. 10, comma 2, non sono ammessi interventi di prelievo idrico e di alterazione morfologica, chimico-fisica e della qualità biologica tali da compromettere o alterare in modo significativo gli habitat, fatto salvo quanto disposto dalle norme di pianificazione territoriale regionale vigenti e devono essere evitate le alterazioni tali da compromettere il naturale apporto idrico agli habitat presenti in loco o posti più a valle connessi alla presenza dell'acqua. **IL RIFERIMENTO AI SOLI HABITAT APPARE LIMITATIVO IN QUANTO NON COMPRENDE LIMITAZIONI DERIVANTI DA ULTERIORI VINCOLI ( AD ES. VINCOLI PAESAGGISTICI)**

2. Ogni intervento nei corpi idrici di cui al punto 1 deve essere preceduto da una valutazione specifica degli effetti sullo stato di conservazione dei corpi idrici e delle aree circostanti, sulle possibili alterazioni alle componenti naturali e paesaggistiche di tali contesti e sulle misure di mitigazione degli effetti dell'intervento stesso.
3. Qualora nel corso di un'istruttoria relativa alla valutazione di un intervento, emergano evidenze di aree caratterizzate da una presenza di acqua tale da costituire habitat di rilevanza naturale e paesaggistica, sebbene non specificatamente individuate dal PTA, devono comunque essere adottate misure analoghe a quanto previsto al punto 2.
4. Sono fatti salvi gli interventi di cui all'art. 30 comma 1, lett. d).

## **CAPO VI - Misure conoscitive**

### **Articolo 40 – Misure conoscitive**

1. La complessità delle tematiche connesse alla tutela delle risorse idriche impongono l'adozione di specifiche misure volte ad aumentare e migliorare la conoscenza sui meccanismi che governano il sistema delle risorse idriche e le sue interazioni tra le diverse componenti.
2. Il tema dell'aumento della conoscenza è trasversale a differenti problematiche ambientali e le misure individuate per superare, attraverso l'attuazione sinergica e in coordinamento con le altre misure di piano, il divario di conoscenze sono:
  - a) KTM14-P3-b081 Calcolo del bilancio idrico per il livello regionale, di sottobacino e di corpo idrico - Annesso 5.1 Scheda n. 14
  - b) KTM14-P3P4-a051 Aumento delle conoscenze sugli impatti delle modifiche del regime idrologico sulle componenti biotiche dell'ecosistema fluviale – Annesso 5.1 Scheda n. 15
  - c) KTM14-P4-a047 Elaborazioni di linee guida e regolamenti per vietare la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone, con azioni mirate e coordinate a livello di bacino – Annesso 5.1 Scheda n. 16
  - d) KTM14-P4-a049 Applicazione dell'Indice di Qualità morfologica (IQM) per i corpi idrici fluviali in stato non elevato per la definizione dello stato morfologico – Annesso 5.1 Scheda n. 17

- e) KTM14-P4-a072 Aumento delle conoscenze sull'interazione tra i corpi idrici e le aree protette Rete Natura 2000 – Annesso 5.1 Scheda n. 18
- f) KTM14-P4-b083 Elaborazione di linee guida per la valutazione dei servizi ecosistemici – Annesso 5.1 Scheda n. 19
- g) KTM14-P4-b088 Monitoraggio della situazione territoriale delle scale di risalita per la fauna ittica (analisi del funzionamento delle esistenti e censimento delle necessità di riconnessione) – Annesso 5.1 Scheda n. 20
- h) KTM14-P5-a059 Integrazione e miglioramento delle reti esistenti per il monitoraggio ambientale e per la valutazione dell'efficacia del Piano – Annesso 5.1 Scheda n. 21
- i) KTM14-P5-a068 Miglioramento della valutazione del contenuto equivalente d'acqua del manto nevoso (SWE), il consolidamento della catena modellistica per la previsione delle inondazioni e il servizio di modellazione e controllo delle catene operative real-time – Annesso 5.1 Scheda n. 22

## **CAPO VII - Misure per l'applicazione del principio del recupero dei costi dei servizi idrici**

### **Articolo 41 - Misure per l'applicazione del principio del recupero dei costi dei servizi idrici**

1. Il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, sancito dall'articolo 119 - Principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, del D.lgs. 152/2006, è sviluppato nella misura: KTM091011-P5-b117 - Applicazione del "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua" – Annesso 5.1 Scheda n. 12 - e va posto in relazione anche ai risultati della misura KTM14-P4-b083 Elaborazione di linee guida per la valutazione dei servizi ecosistemici – Annesso 5.1 Scheda n. 19.

## TITOLO V – EFFETTI DEL PIANO E DELLE SUE NORME E GOVERNANCE DELLA RISORSA IDRICA

### Articolo 42 - Effetti del Piano e delle sue norme

1. Il Piano costituisce il quadro di riferimento necessario per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività che hanno attinenza o interferiscono con le risorse idriche e gli ambienti connessi, dettando criteri per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di trasformazione e di gestione del territorio, compatibili con gli obiettivi del Piano stesso.
2. Nell'elaborazione ed aggiornamento degli strumenti di pianificazione ~~regionali di settore~~ e comunali devono essere individuate le misure da adottare per renderli coerenti e sinergici con i contenuti e gli obiettivi del Piano al fine di perseguire gli obiettivi di cui al titolo III.
3. Le autorità competenti al rilascio dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, permesso, nulla-osta o di consenso comunque denominati, ivi compresi quelli assentiti per silenzio, che, a qualunque titolo, possano avere ripercussioni sullo stato della risorsa idrica ~~e degli ambiti ad essa connessi~~, non possono consentire la realizzazione di opere, interventi o attività in contrasto con le finalità del Piano o che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi dallo stesso fissati.
4. Le determinazioni del PTA si applicano dalla data della sua approvazione a tutti i procedimenti per i quali:
  - a. non è stato ancora approvato l'atto conclusivo;
  - b. ~~oppure~~ l'assenso precedentemente espresso ~~debb~~ ~~deve~~ essere rinnovato, ~~in quanto sono scaduti i~~ ~~per decorrenza dei~~ termini di validità, anche nel caso in cui ~~si tratti~~ ~~trattasi~~ di un parere o di un'autorizzazione endoprocedimentale;
  - c. ~~oppure~~ l'assenso precedentemente rilasciato deve essere rinnovato in quanto ~~l'intervento per il quale era stato espresso è stato modificato in modo sostanziale.~~
5. Qualora sussistano contrasti tra le diverse parti del PTA, sono da ritenersi prevalenti le descrizioni contenute nelle presenti norme e relativi allegati o negli atti ai quali esse fanno

esplicito riferimento. **LA DISPOSIZIONE NON DIRIME EVENTUALI CONTRASTI TRA NORME CONSIDERATE PARITARIE**

6. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste nelle presenti norme contenute nella legislazione in vigore, ivi comprese quelle in materia di beni culturali, **paesaggistici** e ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale e comunale ovvero in altri piani di tutela del territorio, compreso il Piano regionale territoriale e paesistico.

#### **Articolo 43 - Integrazione con il Programma Energetico Ambientale Regionale**

1. Al fine di garantire la compatibilità degli obiettivi del Piano con quelli di raggiungimento delle quote di produzione di energia da fonti rinnovabili, vengono individuate le seguenti linee di intervento:
  - a. favorire gli interventi che consentono di incrementare la produzione degli impianti idroelettrici esistenti, **compatibilmente con la DIRETTIVA ERA**;
  - b. prediligere, nel caso di progetti di nuovi impianti idroelettrici, di rinnovo o varianti sostanziali alle concessioni esistenti, ~~a seguito di valutazioni sito specifiche,~~ proposte progettuali che, a parità di risorsa idrica utilizzata, ottengano la migliore prestazione in termini di ~~forza motrice energia~~ producibile (~~potenza nominale di concessione~~) e, **a seguito di valutazioni sito-specifiche**, minimizzino gli impatti cumulativi degli impianti sul territorio,
  - c. prediligere soluzioni progettuali che prevedano la realizzazione di opere di presa, adduzione, ~~condotta~~ **trasporto**, utilizzazione e restituzione che:
    - siano **adeguatamente** inserite nel contesto paesaggistico ~~e il più possibile interrate~~;
    - offrano **le** migliori condizioni di rilascio negli alvei in relazione allo stato del corpo idrico;
    - siano finalizzate all'utilizzazione per ~~forza motrice~~ **produzione energetica** di salti idraulici già esistenti senza incremento della discontinuità idromorfologica;
    - prevedano la realizzazione di idonee opere per la salvaguardia dell'ittiofauna in relazione agli obiettivi di tutela ittica per i diversi tratti di corso d'acqua.

2. L'individuazione delle Aree non idonee ai prelievi idroelettrici di cui all'art. 37 costituisce variante al Programma Energetico Ambientale Regionale in attuazione di quanto previsto all'art. 12 comma 10 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e del decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello sviluppo economico.

#### **Articolo 44 - Congruenza tra lo sviluppo urbano e il servizio idrico integrato**

1. Gli strumenti di pianificazione comunale per il governo del territorio e gli strumenti di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato, per le parti di interesse comune, devono essere tra loro coordinati e coerenti.
2. Nello specifico, i comuni, nella redazione dei PRG e delle loro varianti, ~~assicurano~~ **stabiliscono obbligatoriamente che le previsioni di** gli interventi di ristrutturazione urbanistica o di nuova urbanizzazione ~~siano debbano essere~~ coerenti con l'esistente quadro infrastrutturale del servizio idrico integrato. In caso di nuove urbanizzazioni, deve essere garantita la realizzazione delle infrastrutture necessarie per una corretta gestione del servizio idrico integrato.

#### **Articolo 45 – Strumenti di governance**

1. I processi di attuazione delle misure ~~previste~~ **stabilite** dal PTA devono prevedere un ruolo centrale della partecipazione pubblica per una governance locale efficiente ed efficace, come definito dagli standard e dalle più recenti linee guida del Consiglio d'Europa. Allo stesso modo devono essere sviluppati gli strumenti necessari per il coinvolgimento delle comunità locali e ~~degli stakeholder~~ **dei portatori di interesse** nel processo decisionale, nonché nella scelta di strategie e azioni per diversi livelli di coinvolgimento e differenti fasi del processo decisionale.
2. Al fine di contribuire ad un'efficace e omogenea attuazione sul territorio delle politiche, degli indirizzi e delle misure previsti dal PTA la Regione attiva un'apposita **Cabina di Regia** sul tema delle risorse idriche in cui saranno coinvolti i soggetti **pubblici** aventi competenza e responsabilità nell'attuazione delle pertinenti politiche regionali, nonché i rappresentanti dei **differenti** portatori di interesse ~~privati aventi competenze e responsabilità in materia~~. La Cabina di Regia sarà attivata per specifiche e prioritarie tematiche, ~~sia~~ in relazione alle problematiche di integrazione delle **diverse** politiche **settoriali** regionali ~~con le diverse~~

~~politiche settoriali che hanno incidenza sulla~~ con la gestione delle risorse idriche ~~sia~~ e in relazione al coordinamento dei soggetti che operano sul territorio.

3. ~~Quale strumento di governance partecipata sono individuati anche~~ i Contratti di fiume, ~~stipulati~~ ai sensi dell'art. 68bis del D.lgs. 152/2006 e del comma 7, ~~sono strumenti~~ finalizzati al raggiungimento, contestuale ed integrato, degli obiettivi delle presenti Norme e alla diminuzione del rischio idraulico.





Regione Autonoma Valle d'Aosta  
**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente**  
 Région Autonome Vallée d'Aoste  
**Agence Régionale pour la Protection de l'Environnement**



**Allegato 2 - Sezione acque superficiali - Revisione annesso 1.6**

TORRENTI	CORPO IDRICO	HMWB	STAR-ICMfi	ICMfi	LIMeco	Giudizio della fase I	Elementi chimici a sostegno	Giudizio della fase II	IQM	IARI	IDRAIM	IQM ESPERTO	IARI ESPERTO	IDRAIM ESPERTO	Stato Ecologico	Stato Chimico	Stato ambientale
ARLY	0261va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				NON ELEVATO	Elevato	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
ARPISSON	0341va		Elevato	elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
ARPISSON	0342va		NON CLASSIFICATO	NON CLASSIFICATO	NON CLASSIFICATO	NON CLASSIFICATO		NON CLASSIFICATO							NON CLASSIFICATO	NON CLASSIFICATO	NON CLASSIFICATO
ARPY	0551va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
ARPY	0552va		NON APPLICABILE	NON APPLICABILE	Elevato	Elevato	Elevato	Elevato				NON ELEVATO	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
ARTANAVAZ	0760011va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
ARTANAVAZ	0760012va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				NON ELEVATO	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
ARTANAVAZ	0760013va		Buono	Elevato	Elevato	Buono		Buono							Buono	Buono	Buono
AYASSE	0051va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
AYASSE	0052va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato	Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
AYASSE	0053va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				NON ELEVATO	Elevato	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
AYASSE	0054va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato	Buono				Elevato	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
AYASSE	0055va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				NON ELEVATO	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
AYASSE	0056va		Buono	Elevato	Elevato	Buono		Buono							Buono	Buono	Buono
BARDONNEY	0430080081va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
BOCCOIL	0121va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
BOCCOIL	0122va	HMWB	Sufficiente	NON APPLICABILE	Elevato	Sufficiente		Sufficiente							Sufficiente	Buono	Sufficiente
BOUROZ	1040431va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
BRENVE	0050061va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
BUTHIER	0761va		Elevato	elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
BUTHIER	0762va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato	Buono	NON CAMBIA IL RISULTATO DELL'IDRAIM	NON ELEVATO				Buono	Buono	Buono
BUTHIER	0763va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato	Sufficiente	NON CAMBIA IL RISULTATO DELL'IDRAIM	NON ELEVATO				Buono	Buono	Buono
BUTHIER	0764va		Buono	Elevato	Elevato	Buono		Buono							Buono	Buono	Buono
BUTHIER	0765va		Buono	Elevato	Elevato	Buono		Buono							Buono	Buono	Buono
BUTHIER	0766va	HMWB	Buono	Elevato	Elevato	Buono		Buono	Cattivo						Buono	Buono	Buono
BUTHIER D'OLLOMONT	0760041va		Buono	Buono	Elevato	Buono		Buono							Buono	Buono	Buono
BUTHIER D'OLLOMONT	0760042va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				NON ELEVATO	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
BUTHIER D'OLLOMONT	0760043va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato	Buono	NON CAMBIA IL RISULTATO DELL'IDRAIM	NON ELEVATO				Buono	Buono	Buono
CERE'	0940080011va		Elevato	elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
CHALAMY	0141va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
CHALAMY	0142va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato	Elevato				NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
CHALAMY	0143va		Buono	Elevato	Elevato	Buono		Buono							Buono	Buono	Buono
CHALAMY	0144va	HMWB	Cattivo	Scarso	Elevato	Cattivo		Cattivo	Cattivo						Cattivo	Buono	Cattivo
CHALEBY	0800041va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
CHASTEN	0940191va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato

TORRENTI	CORPO IDRICO	HMWB	STAR-ICMi	ICMi	LIMeco	Giudizio della fase I	Elementi chimici a sostegno	Giudizio della fase II	IQM	IARI	IDRAIM	IQM ESPERTO	IARI ESPERTO	IDRAIM ESPERTO	Stato Ecologico	Stato Chimico	Stato ambientale
CHAVANNES	0560020041va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
CHENEY	0850141va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
CITRIN	0760010060011va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
CLAVALITE	0281va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
CLAVALITE	0282va		Buono	Elevato	Elevato	Buono		Buono							Buono	Buono	Buono
CLAVALITE	0283va	HMWB	Sufficiente	Scarso	Elevato	Scarso		Scarso	Scarso						Scarso	Buono	Scarso
CLOU NEUF	0751va		Buono	Elevato	Elevato	Buono		Buono							Buono	Buono	Buono
CLOU NEUF	0752va	HMWB	Sufficiente	NON APPLICABILE	Elevato	Sufficiente		Sufficiente							Sufficiente	Buono	Sufficiente
COLOMBAZ	0611va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
COLOMBAZ	0612va		Buono	Elevato	Elevato	Buono	Elevato	Buono							Buono	Buono	Buono
COMBOE	0361va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
COMBOE	0362va	HMWB	Scarso	NON APPLICABILE	Elevato	Scarso		Scarso	Cattivo						Scarso	Buono	Scarso
COURTHOUD	0940071va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
D'ARS	0760010031va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
DE CHAMOIS	0850151va		Buono	Elevato	Elevato	Buono		Buono							Buono	Buono	Buono
DE CLEYVA GROUSSA	0850131va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
DE CLUSELLAZ	0711va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
DE CLUSELLAZ	0712va	HMWB	Scarso	NON APPLICABILE	Elevato	Scarso		Scarso							Scarso	Buono	Scarso
DE CRETAZ	0821va	HMWB	Sufficiente	NON APPLICABILE	Elevato	Sufficiente		Sufficiente	Scarso						Sufficiente	Buono	Sufficiente
DE CUNEAZ	0940121va		Buono	Elevato	Elevato	Buono		Buono							Buono	Buono	Buono
DE FENETRE	0760040100021va		Elevato	elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
DE GIASSIT	1040441va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
DE GRAND ALPE	0450251va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato				Elevato	Buono	Elevato
DE GRAND CHAMIN	0760050111va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
DE GRESSAN	0401va		Buono	Elevato	Elevato	Buono		Buono							Buono	Buono	Buono
DE GRESSAN	0402va	HMWB	Sufficiente	NON APPLICABILE	Elevato	Sufficiente	Elevato	Sufficiente							Sufficiente	Buono	Sufficiente
DE GROSON	0430080021va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
DE LA BELLECOMBE	0570080111va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
DE LICONY	0610011va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
DE PLANAVAL	0450301va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
DE PROMIOD	0850181va		Buono	Buono	Elevato	Buono		Buono							Buono	Buono	Buono
DE SAINT BARTHELEMY	0801va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
DE SAINT BARTHELEMY	0802va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato	Buono	NON CAMBIA IL RISULTATO DELL'IDRAIM	NON ELEVATO				Buono	Buono	Buono
DE SAINT BARTHELEMY	0803va		Buono	Elevato	Elevato	Buono		Buono							Buono	Buono	Buono
DE SAINT BARTHELEMY	0804va	HMWB	Sufficiente	NON APPLICABILE	Elevato	Sufficiente		Sufficiente							Sufficiente	Buono	Sufficiente
DE SAINT VINCENT	0861va		Buono	Elevato	Elevato	Buono		Buono							Buono	Buono	Buono
DE SAINT VINCENT	0862va		Buono	Elevato	Elevato	Buono		Buono							Buono	Buono	Buono
DE TSAPY	0570091va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
DE TSAPY	0570092va	HMWB	Buono	Elevato	Elevato	Buono		Buono	Cattivo						Buono	Buono	Buono

TORRENTI	CORPO IDRICO	HMWB	STAR-ICMi	ICMi	LIMeco	Giudizio della fase I	Elementi chimici a sostegno	Giudizio della fase II	IQM	IARI	IDRAIM	IQM ESPERTO	IARI ESPERTO	IDRAIM ESPERTO	Stato Ecologico	Stato Chimico	Stato ambientale
DE TSGNANAZ	0850041va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
DE TSGNANAZ	0850042va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
DE VA	0971va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
DE VA	0972va	HMWB	Scarso	Scarso	Elevato	Scarso		Scarso	Cattivo						Scarso	Buono	Scarso
DE VALNONTÉY	0430091va		Elevato	elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
DE VALNONTÉY	0430092va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				NON ELEVATO	Elevato	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
DE VERROGNE	0701va		Buono	Elevato	Elevato	Buono		Buono							Buono	Buono	Buono
DE VERROGNE	0702va	HMWB	Cattivo	Cattivo	Elevato	Cattivo		Cattivo							Cattivo	Buono	Cattivo
DE VETAN	0691va		Buono	Elevato	Elevato	Buono		Buono							Buono	Buono	Buono
DE YOULA	0560021va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
DECHE	0800011va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
DES EAUX BLANCHES	0760040101va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
DES LAURES	0301va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
DES LAURES	0302va	HMWB	NON CLASSIFICATO	NON CLASSIFICATO	NON CLASSIFICATO	NON CLASSIFICATO		NON CLASSIFICATO							NON CLASSIFICATO	NON CLASSIFICATO	NON CLASSIFICATO
DORA BALTEA	01va		Buono	Elevato	Elevato	Buono		Elevato	Buono						Buono	Buono	Buono
DORA BALTEA	02va		Buono	Buono	Elevato	Buono		Elevato	Buono						Buono	Buono	Buono
DORA BALTEA	03va		Sufficiente	Buono	Elevato	Sufficiente		Buono	Sufficiente						Sufficiente	Buono	Sufficiente
DORA BALTEA	04va		NON APPLICABILE	Buono	Elevato	Buono		Buono	Buono						Buono	Buono	Buono
DORA BALTEA	05va		Buono	Elevato	Elevato	Buono		Buono	Buono						Buono	Buono	Buono
DORA BALTEA	06va		Buono	Buono	Elevato	Buono		Buono	Buono						Buono	Buono	Buono
DORA BALTEA	07va		Buono	Elevato	Elevato	Buono		Buono	Buono						Buono	Buono	Buono
DORA BALTEA	08va		Buono	Elevato	Elevato	Buono		Buono	Buono						Buono	Buono	Buono
DORA BALTEA	09va		Buono	Buono	Elevato	Buono		Buono	Buono						Buono	Buono	Buono
DORA BALTEA	010va		Buono	Elevato	Elevato	Buono		Buono	Buono						Buono	Buono	Buono
DORA BALTEA	011va		Buono	Buono	Buono	Buono		Buono	Buono						Buono	Buono	Buono
DORA BALTEA	012va		Buono	Buono	Buono	Buono		Buono	Buono						Buono	Buono	Buono
DORA BALTEA	013va		Buono	Buono	Elevato	Buono		Buono	Buono						Buono	Buono	Buono
DORA BALTEA	014va		Buono	Buono	Elevato	Buono		Buono	Buono						Buono	Buono	Buono
DORA BALTEA	015va		Buono	Buono	Elevato	Buono		Buono	Buono						Buono	Buono	Buono
DORA BALTEA	016irva		Buono	Buono	Elevato	Buono		Buono	Buono						Buono	Buono	Buono
DORA DI FERRET	0570081va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato	Buono	NON CAMBIA IL RISULTATO DELL'IDRAIM	NON ELEVATO				Buono	Buono	Buono
DORA DI FERRET	0570082va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				NON ELEVATO	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
DORA DI LA THUILE	0561va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato				Elevato	Buono	Elevato
DORA DI LA THUILE	0562va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato	Elevato				NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
DORA DI LA THUILE	0563va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato	Sufficiente	NON CAMBIA IL RISULTATO DELL'IDRAIM	NON ELEVATO				Buono	Buono	Buono
DORA DI LA THUILE	0564va		Buono	Elevato	Elevato	Buono		Buono							Buono	Buono	Buono
DORA DI NIVOLET	0440131va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
DORA DI RHÉMES	0440281va		Buono	Elevato	Elevato	Buono		Buono	Elevato	Elevato	Elevato				Buono	Buono	Buono
DORA DI RHÉMES	0440282va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				NON ELEVATO	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono

TORRENTI	CORPO IDRICO	HMWB	STAR-ICMi	ICMi	LIMeco	Giudizio della fase I	Elementi chimici a sostegno	Giudizio della fase II	IQM	IARI	IDRAIM	IQM ESPERTO	IARI ESPERTO	IDRAIM ESPERTO	Stato Ecologico	Stato Chimico	Stato ambientale
DORA DI RHEMES	0440283va		Buono	Elevato	Elevato	Buono		Buono							Buono	Buono	Buono
DORA DI RHEMES	0440284va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				NON ELEVATO	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
DORA DI RHEMES	0440285va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
DORA DI VALGRISENCHÉ	0451va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato	Elevato	Elevato					Elevato	Buono	Elevato
DORA DI VALGRISENCHÉ	0452va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
DORA DI VALGRISENCHÉ	0453va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato							Buono	Buono	Buono
DORA DI VALGRISENCHÉ	0454va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				NON ELEVATO	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
DORA DI VALGRISENCHÉ	0455va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				NON ELEVATO	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
DORA DI VALGRISENCHÉ	0456va		Buono	Elevato	Elevato	Buono		Buono							Buono	Buono	Buono
D'OREIN	0760050131va		Elevato	elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
D'ORSIERES	0241va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
DU BOIS	0050101va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Buono	Elevato
DU CHATEAU DE QUART	0791va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
DU CHATEAU DE QUART	0792va	HMWB	Sufficiente	NON APPLICABILE	Elevato	Sufficiente		Sufficiente	Cattivo						Sufficiente	Buono	Sufficiente
DU COL DE MALATRA'	0570080131va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
DU GRAND-SAINT-BERNARD	0760010071va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
DU RUITOR	0560011va		Elevato	elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
DU RUITOR	0560012va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
DU RUITOR	0560013va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				NON ELEVATO	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
ECHARLOD	0631va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
ENDREBACH	1040201va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
EVANÇON	0941va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato	Elevato	Elevato					Elevato	Buono	Elevato
EVANÇON	0942va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato	Sufficiente	NON CAMBIA IL RISULTATO DELL'IDRAIM	NON ELEVATO				Buono	Buono	Buono
EVANÇON	0943va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato	Sufficiente	NON CAMBIA IL RISULTATO DELL'IDRAIM	NON ELEVATO				Buono	Buono	Buono
EVANÇON	0944va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato	Buono	NON CAMBIA IL RISULTATO DELL'IDRAIM	NON ELEVATO				Buono	Buono	Buono
EVANÇON	0945va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Buono							Buono	Buono	Buono
FERT	0031va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
FLASSIN	0760010051va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
GABOE'	0671va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
GRAINES	0940171va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
GRAND EYVIA	0431va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
GRAND EYVIA	0432va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
GRAND EYVIA	0433va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				NON ELEVATO	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
GRAND EYVIA	0434va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato	Scasso	NON CAMBIA IL RISULTATO DELL'IDRAIM	NON ELEVATO				Buono	Buono	Buono
GRAND EYVIA	0435va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato	Sufficiente	NON CAMBIA IL RISULTATO DELL'IDRAIM	NON ELEVATO				Buono	Buono	Buono
GRAND EYVIA	0436va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato	Buono	NON CAMBIA IL RISULTATO DELL'IDRAIM	NON ELEVATO				Buono	Buono	Buono
GRAND EYVIA	0437va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Scasso	NON CAMBIA IL RISULTATO DELL'IDRAIM	NON ELEVATO				Buono	Buono	Buono
GRAND LOSON	0430090071va		Elevato	elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
GRAND NOMENON	0430161va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato

TORRENTI	CORPO IDRICO	HMWB	STAR-ICMi	ICMi	LIMeco	Giudizio della fase I	Elementi chimici a sostegno	Giudizio della fase II	IQM	IARI	IDRAIM	IQM ESPERTO	IARI ESPERTO	IDRAIM ESPERTO	Stato Ecologico	Stato Chimico	Stato ambientale
LANTENEY	0521va1 Foce		Buono	Elevato	Elevato	Buono		Buono							Buono	Buono	Buono
LARIS	0050121va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
LEVIONAZ	0440081va		Elevato	elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
LOOBACH	1040331va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
LYS	1041va		Elevato	Elevato	NON CLASSIFICATO	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
LYS	1042va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				NON ELEVATO	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
LYS	1043va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				NON ELEVATO	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
LYS	1044va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				NON ELEVATO	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
LYS	1045va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Buono							Buono	Buono	Buono
LYS	1046va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				NON ELEVATO	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
LYS	1047va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				NON ELEVATO	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
LYS	1048va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				NON ELEVATO	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
LYS	1049va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato	Sufficiente	NON CAMBIA IL RISULTATO DELL'IDRAIM	NON ELEVATO				Buono	Buono	Buono
LYS	10410va		Buono	Elevato	Elevato	Buono		Buono							Buono	Buono	Buono
LYS	10411va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				NON ELEVATO	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
MALLALEY	0681va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
MANDAZ	0050071va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
MARMORE	0851va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
MARMORE	0852va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				NON ELEVATO	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
MARMORE	0853va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				NON ELEVATO	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
MARMORE	0854va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				NON ELEVATO	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
MARMORE	0855va		Buono	Elevato	Elevato	Buono		Buono							Buono	Buono	Buono
MARMORE	0856va		Buono	Elevato	Elevato	Buono		Buono							Buono	Buono	Buono
MARMORE	0857va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				NON ELEVATO	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
MARMORE	0858va		Elevato	Buono	Elevato	Buono		Buono							Buono	Buono	Buono
MASCOGNAZ	0940141va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
MENOUVY	0760010101va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
MESSUERE	0940161va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
MOLINAZ	0211va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
NANTEY	1040021va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
PACOLA	1040401va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
PACOLA	1040402va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
PARLEVAZ	0760050311va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
PETIT MONDE	0850021va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato	Elevato				NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
PETIT MONDE	0850022va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
ROESAZ	0940211va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
ROESE DI BANTZE	0050131va		Elevato	elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
RUSSOBACH	1040211va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
RUSSOBACH	1040212va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono

TORRENTI	CORPO IDRICO	HMWB	STAR-ICM <sub>i</sub>	ICM <sub>i</sub>	LIMeco	Giudizio della fase I	Elementi chimici a sostegno	Giudizio della fase II	IQM	IARI	IDRAIM	IQM ESPERTO	IARI ESPERTO	IDRAIM ESPERTO	Stato Ecologico	Stato Chimico	Stato ambientale
SAINT MARCEL	0291va		Buono	Elevato	Elevato	Buono		Buono							Buono	Buono	Buono
SAINT MARCEL	0292va	HMWB	Sufficiente	NON APPLICABILE	Elevato	Sufficiente		Sufficiente	Scarso						Sufficiente	Buono	Sufficiente
SAVARA	0441va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
SAVARA	0442va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				NON ELEVATO	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
SAVARA	0443va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				NON ELEVATO	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
SAVARA	0444va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				NON ELEVATO	Elevato	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
SAVARA	0445va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				NON ELEVATO	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
SAVARA	0446va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato	Elevato			NON ELEVATO	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
SAVARA	0447va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				NON ELEVATO	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
SAVONEY	0280061va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
VAL-BUTHIER	0760010011va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
VALEILLE	0430080101va		Elevato	elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
VALLON DE LA BELLECOMBE	0560010011va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
VERCOCHE	0050100031va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
VERTOSAN	0651va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Elevato				Elevato	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
VERTOSAN	0652va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Elevato				Elevato	NON ELEVATO	NON ELEVATO	Buono	Buono	Buono
VESSONAZ	0760050261va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato
WALKCHUNBACH	1040051va		Elevato	Elevato	Elevato	Elevato		Elevato				Elevato	Elevato	Elevato	Elevato	Buono	Elevato

Elevato
Buono
Sufficiente
Scarso
Cattivo

## **Allegato 1: Verifica di coerenza tra il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Valle d'Aosta 2016-2021 e la SNSvS**

Il processo di attuazione della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA) in Italia prevede attraverso il D.lgs. 152/2006 due livelli di pianificazione, uno a scala distrettuale con il Piano di Gestione (PdG) e uno a scala regionale attraverso i Piani di Tutela delle Acque (PTA).

Per l'attuazione della DQA sono state emesse altre direttive che la integrano e la cui attuazione coordinata rappresenta il presupposto necessario per il raggiungimento degli obiettivi generali fissati dalla DQA.

Il Piano in valutazione è un aggiornamento del PTA 2006 ed è stato formalmente avviato a fine 2015, si riferisce al periodo di pianificazione 2016-2021 e contiene aggiornamenti significativi rispetto al ciclo precedente.

Alla base del PTA viene individuato un modello di gestione delle acque che guarda al futuro, sviluppando un'idea di sostenibilità dove economia, ecologia e cultura si intersecano.

Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, il PTA identifica sette misure principali, considerate in questo contesto come obiettivi del PTA correlati agli obiettivi strategici della SNSvS.

Obiettivi:

1. Tutela dall'inquinamento;
2. Tutela quantitativa delle risorse idriche;
3. Salvaguardia e recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici;
4. Adattamento ai cambiamenti climatici;
5. Misure di tutela e miglioramento di acque a specifica destinazione e per le acque contenute nelle aree designate per la protezione di habitat e specie;
6. Misure conoscitive;
7. Misure per l'applicazione del principio del recupero dei servizi idrici.

Le suddette misure, considerate come obiettivi di Piano, sono state correlate agli obiettivi strategici della SNSvS (vedi tabella) e messe in relazione alle corrispettive misure e agli indicatori del PTA.

Il Piano in generale contribuisce positivamente al raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali incardinati nelle Aree Persona, Pianeta, Prosperità e Vettori di sostenibilità.

In particolare, gli obiettivi Ob1, Ob5, sono stati associati all'Area *"Promuovere la salute e il benessere"*; all'Area Pianeta corrispondono gli obiettivi Ob1, Ob2, Ob3, Ob4, Ob6 e Ob7. Nell'Area Prosperità, è individuabile l'obiettivo Ob7, infine nei Vettori di sostenibilità sono stati collocati gli obiettivi Ob3 e Ob6.

Verifica di coerenza tra il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Valle d'Aosta 2016-2021 e la SNSvS

PERSONE		Obiettivi Piano	Misure Piano	Indicatori Piano	Contributo Piano
<b>PROMUOVERE LA SALUTE E IL BENESSERE</b>	Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico	<b>1- Tutela dall'inquinamento</b>	- Implementazione della disciplina per gli scarichi - Adeguamento degli agglomerati e degli impianti di depurazione ai requisiti della direttiva 271/91/CEE	- n. interventi di trattamento degli scarichi da costruire o ammodernare per raggiungere gli obiettivi della direttiva 271/91/CEE - n. corpi idrici che necessitano di KTM 1 per raggiungere gli obiettivi Percentuale di avanzamento rispetto al cronoprogramma	Il contributo risulta positivo poiché le azioni hanno lo scopo di mantenere lo stato qualitativo buono dove esistente, e di conseguirlo dove ancora non raggiunto, diminuendo il rischio di esposizione della popolazione ai fattori inquinanti nei corpi idrici
			- Realizzazione degli interventi di bonifica dei siti contaminati e di messa in sicurezza	- n. di siti contaminati da bonificare o dove occorrono azioni di prevenzione per raggiungere gli obiettivi - n. di corpi idrici che necessitano di KTM 4 per raggiungere gli obiettivi - Individuazione della fonte di finanziamento (dopo la definizione dei costi a seguito del completamento dello studio in atto) - Percentuale di copertura del fabbisogno finanziario (dopo la definizione dei costi a seguito del completamento dello studio in atto) - Percentuale di avanzamento rispetto al cronoprogramma (dopo la definizione del cronoprogramma a seguito del completamento dello studio in atto)	La misura contribuisce direttamente al raggiungimento dell'obiettivo, minimizzando i fattori di rischio antropico per la salute umana legati alla presenza di siti contaminati
	Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di prevenzione	<b>5- Misure di tutela e miglioramento di acque a specifica destinazione e per le acque contenute nelle aree designate per la protezione di habitat e specie</b>	- Disciplina per la definizione e gestione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano	- Percentuale di avanzamento rispetto al cronoprogramma	Il piano identifica i corpi idrici destinati al consumo umano, definendone i relativi obiettivi di qualità sulla base delle disposizioni del D.lgs.152/2006. In tal modo, contribuisce alla sicurezza del sistema delle acque potabili, elemento essenziale per garantire la salute umana.



PIANETA		Obiettivi piano	Misure Piano	Indicatori Piano	Contributo piano
ARRESTARE LA PERDITA DI BIODIVERSITÀ	Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi, terrestri e acquatici	<b>1- Tutela dall'inquinamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementazione della disciplina per gli scarichi</li> <li>- Adeguamento degli agglomerati e degli impianti di depurazione ai requisiti della direttiva 271/91/CEE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- n. interventi di trattamento degli scarichi da costruire o ammodernare per raggiungere gli obiettivi della direttiva 271/91/CEE</li> <li>- n. corpi idrici che necessitano di KTM 1 per raggiungere gli obiettivi</li> <li>- Percentuale di avanzamento rispetto al cronoprogramma</li> </ul>	Il contributo risulta positivo sia in riferimento alla misura che all'indicatore del piano. Tali azioni hanno lo scopo di mantenere lo stato qualitativo buono dove esistente, e di conseguirlo dove ancora non raggiunto
		<b>3- Salvaguardia e recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguamento e gestione delle opera longitudinali e trasversali per la tutela della fauna ittica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- n. corpi idrici che necessitano di KTM 5 per raggiungere gli obiettivi (individuati come risultato della misura KTM14-P4-b088)</li> <li>- Individuazione della fonte di finanziamento (dopo la definizione dei costi)</li> <li>- Percentuale di copertura del fabbisogno finanziario (dopo la definizione dei costi)</li> <li>- Percentuale di avanzamento rispetto al cronoprogramma (dopo la definizione del cronoprogramma)</li> </ul>	Contributo positivo Le misure sono finalizzate al recupero e riqualificazione di territori ed ecosistemi per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua, contribuendo al raggiungimento contestuale degli obiettivi di qualità delle acque con quelli di protezione e miglioramento della biodiversità
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attuare i Programmi di manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percentuale di copertura del fabbisogno finanziario</li> <li>- Percentuale di avanzamento rispetto al cronoprogramma</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e riqualificazione degli ecosistemi e della biodiversità (integrazione dir. Acque, Alluvioni, Habitat, Uccelli, etc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- n. corpi idrici che necessitano di KTM 6 per raggiungere gli obiettivi (individuati alla fine della prima fase di attuazione della misura)</li> <li>- Individuazione della fonte di finanziamento (dopo la definizione dei costi)</li> <li>- Percentuale di copertura del fabbisogno finanziario (dopo la definizione dei costi)</li> <li>- Percentuale di avanzamento rispetto al cronoprogramma</li> </ul>				

PIANETA		Obiettivi piano	Misure Piano	Indicatori Piano	Contributo piano
			- Mantenimento e ripristino della vegetazione ripariale e retroripariale nelle aree di pertinenza fluviale, anche per garantire i processi idromorfologici ed incrementare la resilienza dei sistemi naturali ai cambiamenti climatici	- n. di corpi idrici che necessitano di KTM 6 per raggiungere gli obiettivi (individuati alla fine della prima fase di attuazione della misura) - Individuazione della fonte di finanziamento (dopo la definizione dei costi) - Percentuale di copertura del fabbisogno finanziario (dopo la definizione dei costi) Percentuale di avanzamento rispetto al cronoprogramma	
	Arrestare la diffusione delle specie esotiche invasive	<b>6- Misure Conoscitive</b>	- Elaborazioni di linee guida e regolamenti per vietare la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone, con azioni mirate e coordinate a livello di bacino	- Percentuale di avanzamento rispetto al cronoprogramma	Migliorare la conoscenza e indentificare le problematiche ambientali relative alle diverse tematiche è un approccio fondamentale e indispensabile per attuare corretti interventi
<b>ARRESTARE LA PERDITA DI BIODIVERSITÀ</b>	Integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e della biodiversità) nei piani, nelle politiche e nei sistemi di contabilità	<b>7- Misure per l'applicazione del principio del recupero dei servizi idrici</b>	- Applicazione del "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego per l'acqua"	- Percentuale di avanzamento rispetto al cronoprogramma (da definire a seguito della pubblicazione del manuale operativo a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)	Le misure per l'applicazione del principio di recupero dei costi dei servizi idrici consentono di considerare nel sistema di tariffazione il costo ambientale oltre che il costo economico della risorsa, sia in termini di prelievi che in termini di immissioni inquinanti, come specificato nel "Regolamento recante criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua."
		<b>6- Misure conoscitive</b>	- Elaborazione di linee guida per la valutazione dei servizi ecosistemici	- Percentuale di avanzamento rispetto al cronoprogramma (da definire)	
<b>GARANTIRE UNA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI</b>	Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono	<b>1- Tutela dall'inquinamento</b>	- Implementazione della disciplina per gli scarichi - Adeguamento degli agglomerati e degli impianti di depurazione ai requisiti della direttiva 271/91/CEE	- n. interventi di trattamento degli scarichi da costruire o ammodernare per raggiungere gli obiettivi della direttiva 271/91/CEE - n. corpi idrici che necessitano di KTM 1 per raggiungere gli obiettivi - Percentuale di avanzamento rispetto al cronoprogramma	Il contributo risulta positivo sia in riferimento alla misura che all'indicatore del piano. Tali azioni hanno lo scopo di mantenere lo stato qualitativo buono dove esistente, e di conseguirlo dove ancora non raggiunto

PIANETA		Obiettivi piano	Misure Piano	Indicatori Piano	Contributo piano
	stato ecologico dei sistemi naturali		Realizzazione degli interventi di bonifica dei siti contaminati e di messa in sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- n. di siti contaminati da bonificare o dove occorrono azioni di prevenzione per raggiungere gli obiettivi</li> <li>- n. di corpi idrici che necessitano di KTM 4 per raggiungere gli obiettivi</li> <li>- Individuazione della fonte di finanziamento (dopo la definizione dei costi a seguito del completamento dello studio in atto)</li> <li>- Percentuale di copertura del fabbisogno finanziario (dopo la definizione dei costi a seguito del completamento dello studio in atto)</li> <li>- Percentuale di avanzamento rispetto al cronoprogramma (dopo la definizione del cronoprogramma a seguito del completamento dello studio in atto)</li> </ul>	Gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati contribuiscono direttamente al raggiungimento dell'obiettivo
	Massimizzare l'efficienza idrica e adeguare i prelievi alla scarsità d'acqua	<b>2- Tutela quantitativa delle risorse idriche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio</li> <li>- Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- n. corpi idrici dove le portate ecologiche necessitano di essere definite/il regime di deflusso deve essere tutelato o migliorato, per raggiungere gli obiettivi</li> <li>- n. corpi idrici che necessitano di KTM 7 per raggiungere gli obiettivi</li> <li>- n. Percentuale di avanzamento rispetto al cronoprogramma</li> </ul>	Contributo Positivo. La tutela quantitativa delle risorse idriche della regione sottende alcuni principi strategici verso la sostenibilità della gestione delle risorse idriche e consente di lavorare contestualmente sulla protezione di habitat e specie. Le misure sono rivolte alle attività antropiche riconosciute come causa principale dell'alterazione dei corpi superficiali: la produzione di energia idroelettrica e l'agricoltura irrigua.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisione della disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percentuale di avanzamento rispetto al cronoprogramma</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Applicazione delle Linee guida statali applicabili al FEASR per la definizione di criteri omogenei per regolamentare le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- n. corpi idrici che necessitano di KTM 8 per raggiungere gli obiettivi</li> <li>- Percentuale di avanzamento rispetto al cronoprogramma</li> </ul>		

PIANETA		Obiettivi piano	Misure Piano	Indicatori Piano	Contributo piano
<b>GARANTIRE UNA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI</b>	Massimizzare l'efficienza idrica e adeguare i prelievi alla scarsità d'acqua	<b>4- Adattamento ai cambiamenti climatici</b>	- Calcolo del bilancio idrico per il livello regionale di sottobacino e di corpo idrico	- Percentuale di copertura del fabbisogno finanziario - Percentuale di avanzamento rispetto al cronoprogramma	La definizione del bilancio idrico contribuisce direttamente all'obiettivo nazionale, costituendone base conoscitiva essenziale. Contribuiscono inoltre tutte le misure comprese nelle linee strategiche "Tutela quantitativa delle risorse idriche", "Recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici", "Aumento delle conoscenze" e "Recupero dei costi". Sulla base dei risultati delle suddette misure, integrati - considerando la dinamica trasversale della tematica - dagli esiti di quelle previste nell'ambito delle altre linee strategiche, sarà possibile determinare le azioni concrete da porre in atto per adattare le politiche dell'uso sostenibile ed equilibrato della risorsa idrica ai cambiamenti climatici.
<b>CREARE COMUNITÀ E TERRITORI RESILIENTI CUSTODIRE I PAESAGGI E I BENI CULTURALI</b>	Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori	<b>3- Salvaguardia e recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici</b>	- Mantenimento e ripristino della vegetazione ripariale e retroripariale nelle aree di pertinenza fluviale, anche per garantire i processi idromorfologici ed incrementare la resilienza dei sistemi naturali ai cambiamenti climatici	- n. di corpi idrici che necessitano di KTM6 per raggiungere gli obiettivi (individuati alla fine della prima fase di attuazione della misura) - Individuazione della fonte di finanziamento (dopo la definizione dei costi) - Percentuale di copertura del fabbisogno finanziario (dopo la definizione dei costi) - Percentuale di avanzamento rispetto al cronoprogramma	La misura contribuisce direttamente al rafforzamento della resilienza di comunità e territori

PROSPERITÀ		Obiettivi piano	Misure Piano	Indicatori Piano	Contributo piano
<b>AFFERMARE MODELLI SOSTENIBILI DI PRODUZIONE E CONSUMO</b>	Dematerializzare l'economia, migliorando l'efficienza dell'uso delle risorse e promuovendo meccanismi di economia circolare	<b>7- Misure per l'applicazione del principio del recupero dei servizi idrici</b>	- Applicazione del "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego per l'acqua"	- Percentuale di avanzamento rispetto al cronoprogramma (da definire a seguito della pubblicazione del manuale operativo a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)	La responsabilizzazione delle utenze finali nella gestione dei servizi e della risorsa idrica può contribuire all'attivazione di meccanismi virtuosi di utilizzo efficiente della risorsa acqua, generando sistemi di riutilizzo della stessa, in ottica di economia circolare.

VETTORI DI SOSTENIBILITÀ		Obiettivi piano	Misure Piano	Indicatori Piano	Contributo piano
<b>CONOSCENZA COMUNE</b>	Migliorare la conoscenza sugli ecosistemi naturali e sui servizi ecosistemici	<b>6- Misure Conoscitive</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aumento delle conoscenze sugli impatti delle modifiche del regime idrologico sulle componenti biotiche dell'ecosistema fluviale</li> <li>- Applicazione dell'Indice di Qualità morfologica (IQM) per i corpi idrici fluviali in stato non elevato per la definizione dello stato morfologico</li> <li>- Aumento delle conoscenze sull'interazione tra i corpi idrici e le aree protette Rete Natura 2000</li> <li>- Integrazione e miglioramento delle reti esistenti per il monitoraggio ambientale e per la valutazione dell'efficacia del Piano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percentuale di copertura del fabbisogno finanziario</li> <li>- Percentuale di copertura del fabbisogno finanziario</li> <li>- Percentuale di avanzamento rispetto al cronoprogramma</li> <li>- Individuazione della fonte di finanziamento (dopo la definizione dei costi)</li> <li>- Percentuale di copertura del fabbisogno finanziario (dopo la definizione dei costi)</li> <li>- Percentuale di avanzamento rispetto al cronoprogramma (da definire)</li> <li>- Percentuale di copertura del fabbisogno finanziario</li> <li>- Percentuale di avanzamento rispetto al cronoprogramma</li> </ul>	Migliorare la conoscenza e identificare le problematiche ambientali relative alle diverse tematiche è un approccio fondamentale e indispensabile per attuare corretti interventi

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miglioramento della valutazione del contenuto equivalente d'acqua del manto nevoso (SWE), il consolidamento della catena modellistica per la previsione delle inondazioni e il servizio di modellazione e controllo delle catene operative real-time</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percentuale di avanzamento rispetto al cronoprogramma</li> </ul>	
<b>MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI POLITICHE, PIANI, PROGETTI</b>	Assicurare la definizione e la continuità di gestione di sistemi integrati per il monitoraggio e la valutazione di politiche, piani e progetti	<b>3- Salvaguardia e recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio della situazione territoriale delle scale di risalita per la fauna ittica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percentuale di copertura del fabbisogno finanziario</li> <li>- Percentuale di avanzamento rispetto al cronoprogramma</li> </ul>	Le misure sono finalizzate al recupero e riqualificazione di territori ed ecosistemi per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua, contribuendo al raggiungimento contestuale degli obiettivi di qualità delle acque con quelli di protezione e miglioramento della biodiversità
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attuare i Programmi di manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino</li> </ul>		

PAOLO BAGNOD

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

Atto non soggetto a spesa

IL DIRIGENTE

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE



## **REFERTO PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 26/02/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO